SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

204° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

TIPOGRAFIA DEL SENATO (400)

INDICE

| Commissioni permanenti | | |
|--|-----------------|-----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | Pag. | 15 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 26 |
| 4 ^a - Difesa | » | 188 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 196 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro | » | 223 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 226 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 243 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare | >> | 260 |
| 10 ^a - Industria | » | 283 |
| 11 ^a - Lavoro | » | 285 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 289 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali | » | 301 |
| Commissioni riunite | | |
| 3ª (Affari esteri) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) | Pag. | 8 |
| Commissione speciale | | |
| Servizio sanitario nazionale | Pag. | 304 |
| Giunte | | |
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. | 3 |
| Organismi bicamerali | | |
| RAI-TV | Pag. | 306 |
| Informazione e segreto di Stato | » | 311 |
| Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale | » | 312 |
| Rifiuti | » | 314 |
| Anagrafe tributaria | » | 316 |
| Riforma amministrativa | » | 318 |
| Infanzia | » | 323 |
| Sull'affare Telekom-Serbia | » | 354 |
| Sottocommissioni permanenti | | |
| 2 ^a - Giustizia - Pareri | Pag. | 357 |
| 5^a - Bilancio - Pareri | » | 358 |
| 6^a - Finanze e tesoro - Pareri | » | 360 |
| 11 ^a - Lavoro - Pareri | * | 361 |
| | | |
| CONVOCAZIONI | Pag. | 362 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

33° Seduta

Presidenza del Presidente CREMA

La seduta inizia alle ore 14.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Riccardo Pedrizzi, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

Il PRESIDENTE comunica che in data 1º agosto 2002 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Riccardo Pedrizzi, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Detto procedimento trae origine da un articolo di stampa pubblicato nel quotidiano: «Secolo d'Italia» il 26 gennaio 2002 dal titolo: «Affitta l'utero e fa nascere due gemelli: Pedrizzi (AN): stop al supermarket del figlio», a seguito del quale ha presentato atto di citazione in sede civile per offesa alla sua reputazione il dottor Pasquale Bilotta.

L'articolo in questione aveva ad oggetto la problematica della fecondazione medicalmente assistita e narrava la vicenda di una coppia di gemelli nati da una donna statunitense a seguito di una metodica di maternità surrogata. I genitori genetici, entrambi italiani, si erano rivolti al dottor Bilotta per richiedere l'intervento di fecondazione artificiale omologa e il conseguente congelamento degli embrioni, che, successivamente, i pazienti hanno inviato negli Stati Uniti per poter procedere all'impianto nell'utero di una donna disposta a portare a termine la gravidanza.

Tale articolo riportava la seguente dichiarazione resa dal senatore Pedrizzi, nella sua espressa qualità di responsabile delle politiche della fami-

glia di A.N.: «...Stop ad ogni costo al supermarket del figlio ... questa coppia ... avrebbe dovuto essere instradata verso l'adozione di un bambino invece che spinta, da qualcuno che ha lucrato su un anelito di vita a procurarsi un figlio, anzi due, come ci si procura un prodotto industriale, come si ordina un bene di consumo, con l'aggravante della donna che ha fatto da *incubatrice* e della spedizione aerea che completa il quadro dell'aberrazione, della mostruosità e della follia ... e il Parlamento – ha osservato Pedrizzi – deve fermare il supermarket del *figlio ad ogni costo* e gli stregoni della provetta...».

Il dottor Bilotta ritiene che i riferimenti a quel qualcuno «che ha lucrato su un anelito di vita a procurarsi un figlio» e agli «stregoni della provetta» sono inequivocabilmente rivolti a lui e sono lesivi del suo onore e della sua reputazione, avendo lo stesso tenuto una condotta del tutto conforme alle leggi dello Stato e alle norme del proprio codice deontologico.

Ad avviso del senatore richiedente la deliberazione di insindacabilità, le considerazioni contenute nell'articolo in questione ripropongono opinioni espresse dallo stesso nell'esercizio della sua funzione parlamentare e non possono pertanto dare origine a nessun tipo di responsabilità. All'uopo allega i disegni di legge n. 4910 e n. 282, rispettivamente presentati il 5 dicembre 2000 e il 21 giugno 2001, nonché il testo di alcuni interventi dallo stesso svolti in Assemblea, in materia di bioetica, biotecnologia e difesa dell'embrione umano.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore PEDRIZZI.

Gli rivolgono ripetutamente domande i senatori FASSONE e MANZIONE.

Congedato il senatore Pedrizzi, si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori D'ONOFRIO, FASSONE, MANZIONE, CASTAGNETTI e BATTAGLIA Antonio.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Pedrizzi, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Manzione di redigere la relazione per l'Assemblea.

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- 1) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 42704/01 RGNR 3104/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano
- 2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento penale n. 3491/02 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
- 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 2301/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano
- 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 358/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli
- 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Raffaele Jannuzzi, in relazione al procedimento civile n. 3791/02 RG pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, la cui trattazione è iniziata nella seduta del 18 settembre 2002 e proseguita nella seduta del 1º ottobre 2002.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i termini delle questioni relative ai procedimenti in esame e le posizioni espresse dai componenti della Giunta nelle precedenti sedute, avvertendo che eventualmente si procederà a votazioni distinte con riferimento ai singoli procedimenti.

Prende quindi la parola il senatore ZICCONE.

In primo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento penale n. 42704/01 RGNR – 3104/02 RG GIP pendente nei confronti del senatore Jannuzzi presso il Tribunale di Milano – con riferimento ad un articolo di stampa sulla sentenza della Corte di appello di Palermo riguardante il dottor Corrado Carnevale –, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

In secondo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è

in corso il procedimento penale n. 3491/02 RGNR pendente nei confronti del senatore Jannuzzi dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – con riferimento ad un articolo di stampa sull'inchiesta giudiziaria riguardante i Ferruzzi –, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

In terzo luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile n. 2301/02 RG pendente nei confronti del senatore Jannuzzi presso il Tribunale di Milano – con riferimento all'atto di citazione della dottoressa Paciotti a seguito di due articoli di stampa circa un presunto incontro tra componenti della magistratura a Lugano –, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

In quarto luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile n. 358/02 RG pendente nei confronti del senatore Jannuzzi presso il Tribunale di Napoli – con riferimento all'atto di citazione della dottoressa Boccassini a seguito di due articoli di stampa circa un presunto incontro tra componenti della magistratura a Lugano –, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

In quinto luogo, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile n. 3791/02 RG pendente nei confronti del senatore Jannuzzi presso il Tribunale di Milano – con riferimento all'atto di citazione della dottoressa Del Ponte a seguito di due articoli di stampa circa un presunto incontro tra componenti della magistratura a Lugano –, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio

delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione PROVERA

indi del Vice Presidente della 13^a Commissione MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARE ASSEGNATO

Sulle problematiche dello sviluppo sostenibile, anche a seguito del recente Vertice mondiale di Johannesburg

(Esame e rinvio)

La senatrice DE ZULUETA, relatrice per la 3ª Commissione permanente, ricorda come al Vertice mondiale dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, svoltosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre scorsi, hanno partecipato i rappresentanti di circa 190 Paesi, in buona parte con delegazioni a livello di Capi di Stato e di Governo. La Conferenza ha visto la partecipazione di circa 6.000 delegati, mentre erano circa 15.000 i delegati accreditati alla parallela Conferenza delle ONG (Organizzazioni non governative).

Nel corso del Vertice sono state adottate una Dichiarazione politica sullo sviluppo sostenibile e un Piano di attuazione.

L'iniziativa dell'ONU, che è stata per circa un mese al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, tendeva da un lato a fare una valutazione dei progressi compiuti a 10 anni dal Vertice di Rio de Janeiro del 1992 e dall'altro a individuare gli obiettivi per i prossimi anni e a dare nuovo impulso all'impegno per lo sviluppo sostenibile.

Come ha efficacemente rilevato il senatore Martone in un articolo sugli esiti del Vertice, rispetto all'approccio a suo tempo adottato nella Conferenza di Rio si è assistito ad un notevole cambiamento. Si era allora in una fase fortemente connotata in senso ottimistico, specie in rapporto alle aspettative sui cosiddetti «dividendi della pace» che avrebbero dovuto essere conseguiti per effetto dello smantellamento degli opposti blocchi politico-militari, e ciò favorì a Rio la proliferazione degli impegni e delle iniziative, la cui concreta attuazione, non di rado problematica, ha scandito il decennio appena trascorso. Nel nuovo contesto internazionale, l'impegno della Conferenza è stato prevalentemente orientato ad una verifica sullo stato di attuazione di quelle iniziative e a una ricerca di un miglior coordinamento, in taluni casi con un ridimensionamento degli obiettivi. Va anche considerato che i fatti dell'11 settembre 2001 ancora continuano a condizionare pesantemente le prospettive di cooperazione internazionale sul versante dello sviluppo sostenibile, mentre sempre più evidenti sono le difficoltà che i Paesi in via di sviluppo incontrano nel rapportarsi al processo di globalizzazione.

I lavori sono stati seguiti, per ciò che attiene all'Italia, da una articolata delegazione dei due rami del Parlamento, alla quale si è affiancata una delegazione nel quadro dell'Unione interparlamentare.

Si è trattato di un evento internazionale di straordinaria complessità, ed a tutt'oggi sono oggetto di approfondimento, in sede politica e tecnica, i risultati raggiunti a Johannesburg. Non va poi dimenticato che, come in precedenza accennato, l'agenda principale dei lavori si è intrecciata con un gran numero di iniziative non ufficiali. Alla luce dell'esperienza maturata a Johannesburg, da più parti, tanto a livello di delegazioni governative che di alcune ONG, viene posto l'interrogativo se sia opportuno per il futuro riproporre la formula dei grandi appuntamenti internazionali a carattere generalista, che presenta evidentemente rilevanti problemi di dispersione.

In alternativa potrebbe immaginarsi di dar vita a Conferenze internazionali di portata tematica più circoscritta.

La formula adottata ha determinato in effetti rilevanti difficoltà, ad esempio nella definizione delle priorità, come pure nella messa a fuoco dello stesso concetto di sostenibilità.

In proposito, mentre in occasione del Vertice di Rio l'accento fu prevalentemente posto sul concetto di sostenibilità ambientale, sia pure con un forte impegno a considerare anche i profili sociali dello sviluppo, a Johannesburg l'enfasi è stata decisamente collocata sul problema della povertà.

Evidentemente, tale mutamento di approccio corrispondeva alle aspettative dei Paesi in via di sviluppo, ed ha trovato puntuale riscontro nella conduzione dell'agenda dei lavori da parte del Sud Africa, Paese che ospitava il Vertice.

Ha formato, come è noto, oggetto di ampia discussione la questione se nel suo complesso il Vertice sia stato o meno un successo. In proposito, occorre considerare che, anche alla stregua del deludente esito della Conferenza preparatoria di Bali, i timori di un vero e proprio fallimento erano alquanto consistenti. Per contro, le attese riposte da ampi settori dell'opinione pubblica internazionale nel Vertice erano assai alte, e l'enfasi retorica che ha caratterizzato molti dei discorsi dei rappresentanti politici degli Stati intervenuti vi ha dato certamente alimento. In tali condizioni, era inevitabile che, all'indomani del Vertice, si facesse strada una certa delusione. Così, ad esempio, molte delle ONG più orientate sul versante della tutela ambientale hanno manifestato rammarico per la labilità degli impegni concreti assunti nel Vertice; giudizi analoghi non sono mancati da parte delle ONG più orientate sulle tematiche alla lotta alla povertà.

L'Unione europea si è presentata al Vertice con l'ambizione di fissare un'insieme di obiettivi di miglioramento ambientale suscettibili di concreta misurazione, i cosiddetti *target*; tale impostazione, che era considerata con forti riserve dagli Stati Uniti, non è riuscita ad affermarsi.

Dal punto di vista politico, costituisce certamente un'importante acquisizione l'accordo sulla depurazione delle acque, mentre sul versante dell'energia le intese non sono state all'altezza delle speranze, essendo rimasta minoritaria la richiesta europea di definire obiettivi specifici in materia da raggiungere entro il 2010. A fronte di ciò, vi è stato un significativo successo europeo per ciò che attiene al Protocollo di Kyoto, riguardo al quale vi è stato il preannuncio dell'adesione russa e giapponese, e non ha trovato spazio la posizione di ripulsa dell'approccio multilateralista adottata dagli USA.

Deludenti sono stati inoltre i risultati sul versante del riscaldamento climatico, mentre sul tema del commercio internazionale si è raggiunto un compromesso non distante dalle posizioni dell'Unione europea, benché oggetto di riserve da parte di molti osservatori. Per ciò che attiene alla tutela della salute, l'impegno internazionale nella lotta contro l'Aids non ha fatto grandi passi in avanti, mentre per ciò che attiene alla salute riproduttiva si è rischiato di tornare addirittura indietro rispetto alle conclusioni del Vertice del Cairo, pervenendosi tuttavia alla fine ad una conclusione abbastanza soddisfacente, pur in presenza di una certa mancanza di coesione sul punto tra i Governi dell'Unione europea.

Il contributo specifico dell'Italia si è sostanziato intanto nel discorso del Presidente del Consiglio, ampiamente ripreso dalla stampa. Il Presidente Berlusconi ha anche incontrato, in margine ai lavori, la delegazione parlamentare italiana, ribadendo l'impianto delle proposte formulate nel suo discorso, con alcune precisazioni. L'impegno da lui annunciato è di portare la percentuale dell'aiuto pubblico allo sviluppo rispetto al PIL dall'attuale 0,13 per cento allo 0,7 per cento, che rappresenta l'obiettivo finale concordato dall'Unione europea in occasione della Conferenza di Monterrey. In tempi più ravvicinati, quale obiettivo intermedio, è stato enunciato l'impegno a portare gli aiuti allo 0,39 per cento del PIL entro il 2006.

Sempre con riferimento all'apporto specifico italiano, può rilevarsi come sarebbe stato forse opportuno l'allestimento di uno *stand* nell'area dedicata agli eventi paralleli, al pari di quanto fatto da altri Governi, con lo scopo di comunicare le iniziative in corso di realizzazione in Italia sulle tematiche oggetto di esame a Johannesburg.

Ricorda poi come l'Italia abbia organizzato tre di tali eventi paralleli, rispettivamente con la Cina, con il Niger e sul tema della Convenzione dell'ONU contro la desertificazione. Quanto al ruolo svolto dall'Unione europea, se non è stato assistito da successo l'impegno per far adottare dal Vertice una griglia di obiettivi suscettibili di misurazione, va salutato con favore il risultato ottenuto con la salvaguardia del principio del multilateralismo. Essenziale poi è stato l'apporto europeo – con un ruolo molto incisivo del Presidente Prodi – al successo relativo al Protocollo di Kyoto. Si è trattato di un passaggio complessivamente incoraggiante ai fini dell'affermazione di una credibile presenza internazionale dell'Europa.

Il relatore per la 13ª Commissione MONCADA LO GIUDICE ritiene opportuno interrogarsi sui risultati raggiunti dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg e sul significato degli impegni assunti per il futuro. È infatti universalmente accettato che, per essere considerato sostenibile, lo sviluppo deve raggiungere un compromesso tra obiettivi economici, sociali e ambientali per massimizzare il benessere nel presente, senza compromettere il diritto delle future generazioni a soddisfare i propri bisogni. Ed è altrettanto accettato che ciò non potrà avvenire senza la difesa dell'ecosistema, e senza un simultaneo e ben coordinato intervento di tutti i Paesi e la partecipazione di tutte le categorie produttive e sociali.

Se tali affermazioni appaiono condivisibili, occorre rilevare subito che si tratta di affrontare argomenti che hanno valenza planetaria, tempi di risoluzione lunghissimi, necessità di investimenti rilevanti e un approccio diversificato tra i vari Paesi. Non aver chiari questi assiomi può solo portare a fughe in avanti, a proposte velleitarie, a scontri politici che non trovano giustificazione per la serietà e la grandiosità del problema che bisogna affrontare.

La sfida che si ha di fronte esige, pertanto, strumenti politici ed economici nuovi, condivisi dal maggior numero possibile di Paesi e aventi lo scopo non solo di restituire ai popoli la sovranità nella scelta delle loro politiche ambientali e sociali, ma anche di trasferire cooperazione e tecnologie avanzate e pulite, le cosiddette «best available technologies» ed anche «clean technologies» ai paesi che ne necessitano. Occorre poi coniugare l'esigenza improcrastinabile di difendere il pianeta con quelle economiche e commerciali, che vedono la loro emblematica rappresentanza internazionale nell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO), nonché operare affinché gli accordi internazionali in materia ambientale abbiano la stessa cogenza di quelli economici e commerciali e siano strettamente connessi. Quest'ultimo aspetto non va sottovalutato e può servire, se

non a giustificare, almeno a spiegare i contrasti che si sono verificati a Kyoto prima e a Johannesburg poi tra l'Unione europea e grandi paesi come gli Stati Uniti e il Canada.

La difesa dell'ambiente, come quella della pace nel mondo, non può essere garantita escludendo un rapporto, sia pur dialettico, con paesi di grande peso economico e di grande tradizione democratica come gli Stati Uniti o il Canada. Si deve ritenere corretta la posizione dell'Italia che – assolutamente allineato, anzi protagonista della linea politica dell'Unione europea – ha comunque cercato il dialogo con gli Stati Uniti. Che tale atteggiamento, da alcuni ingiustamente criticato, sia stato positivo è provato anche dal fatto che recentemente Harlon Watson, capo negoziatore della Delegazione statunitense a Nuova Dehli – dove il 23 ottobre si terrà la Conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici – ha riferito che il suo Paese sarebbe pronto a ratificare il Protocollo di Kyoto, anche se subordinatamente all'introduzione di criteri più razionali.

Si apre, quindi, uno spiraglio più ottimistico che dovrebbe vedere tutti i Paesi impegnati in questo grande sforzo di civiltà e di responsabilità che si è inteso riassumere nel termine di sviluppo sostenibile. In tale visione, risulta fondamentale il coinvolgimento del mondo della produzione e del commercio poiché investire nel settore ambientale per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso di combustibili puliti e la difesa del suolo può e deve garantire, con il supporto di opportune politiche governative e l'uso di tecnologie avanzate, un *business* sicuro a istituti di credito e imprenditori. È quanto ha rilevato in un convegno, tenutosi ai primi di ottobre a Zurigo, l'UNEP (United Nations Environment Program's), che ha altresì invitato la comunità finanziaria mondiale e l'industria ad agire, utilizzando anche i nuovi strumenti di mercato e i meccanismi resi possibili dal Protocollo di Kyoto.

A questo proposito si deve rilevare con soddisfazione che nel Piano di azione nazionale per la riduzione di gas serra presentato recentemente dal Ministero dell'ambiente, sulla base dell'articolo 2 della legge n. 120 del 2002, è prevista entro il 30 marzo 2003 l'apertura di un apposito sportello italiano per il mercato dei permessi e lo scambio delle quote di emissione, che dovrebbe portare ad un risparmio di emissioni di anidride carbonica pari a 52 milioni di tonnellate annue.

La strada percorsa è stata lunga, e ciò può forse giustificare la delusione che serpeggia nel mondo ambientalista. Ma anche a voler prendere le mosse dal Vertice che si tenne a Rio, con la partecipazione di 180 Paesi, dieci anni fa, va ricordato che a fronte della difficoltà degli Stati a dare risposte concrete alle emergenze ambientali, deve essere registrata la crescita nelle coscienze della convinzione che le conclusioni di tale vertice erano fondate e indispensabili. Il processo di preparazione non prevedeva e non consentiva che l'Italia, o qualunque altro stato membro, potesse adottare posizioni nazionali; tuttavia le posizioni italiane sono state pienamente riflesse nelle conclusioni dei consigli preparatori previsti dal Trattato dell'Unione. Tali conclusioni furono poi confrontate con l'iniziativa di dialogo tra i diversi gruppi di Paesi, portata avanti dal segretario generale delle Nazioni

Unite e dal Sud Africa, e sono servite a definire i limiti ed il contesto del documento di base (*Chairman's Paper*), del cosiddetto Programma d'azione. Non va comunque dimenticato che, coerentemente con gli impegni assunti dal Governo italiano al G8 di Genova e rilanciati dal vertice di Kananaskis, l'Italia ha sempre riaffermato il suo ruolo di *leadership* sulla questione del debito dei Paesi in via di sviluppo, sull'accesso alle fonti idriche ed energetiche e sulla diffusione della cultura.

Nel Piano di attuazione, che consta di 10 capitoli e 148 paragrafi, si trovano confermati alcuni principi della Dichiarazione di Rio. Per quanto attiene agli obiettivi ed alle scadenze, sono previsti impegni con riferimento ai diritti umani e ai diritti dei lavoratori, sul dimezzamento entro il 2015, sia del numero di persone con un reddito inferiore ad un dollaro sia del numero di persone che non hanno accesso all'acqua potabile, nonché impegni per l'eliminazione dei pesticidi.

Per quanto riguarda altri obiettivi, gli impegni sono meno espliciti: così, per esempio, per quanto riguarda l'eliminazione del piombo dalle benzine e dalle vernici, o anche per la generica riduzione della perdita di biodiversità entro il 2010. Analogamente, per la protezione degli oceani e della pesca si stabiliscono strategie e misure necessarie per ottenere una pesca sostenibile entro il 2012 e si indica il 2004 come anno di avvio di un'azione di monitoraggio.

Ancora più generici, anche se apprezzabili, gli obiettivi nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici: circa il primo si sottolinea l'aumento significativo nell'impiego di fonti rinnovabili e nella promozione delle tecnologie a basso impatto ambientale, mentre per quanto riguarda il secondo si prevede un impegno assai generico sulla stabilizzazione a livelli non pericolosi per l'equilibrio del clima e sulla concentrazione in atmosfera di anidride carbonica e degli altri gas serra. Per il commercio si auspica l'avvio della riforma del sistema dei sussidi e il coordinamento tra WTO e Accordi multilaterali ambientali. Infine, per la governance si chiede l'adozione di strategie nazionali per l'attuazione dell'Agenda 21 entro il 2005 e l'introduzione dell'E-government per assicurare la trasparenza e l'efficienza delle forme di governo e della gestione delle risorse.

Discorso a parte merita il partenariato che prevede progetti di cooperazione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, con la partecipazione di imprese private, istituti finanziari, associazioni non governative, agenzie delle Nazioni Unite. Sono stati così avviati, con un fondo di circa 1.500 milioni di euro, 562 progetti che fanno riferimento a 12 aree di interventi che vanno dalla lotta alla povertà, alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, dalla protezione delle foreste e dei cicli idrici, allo sviluppo sostenibile in Africa.

Pur non volendo anticipare le conclusioni che potranno emergere al termine della discussione, non si può fare a meno di constatare che il Vertice di Johannesburg non ha fornito tutte le indicazioni e tutte le risposte che l'Unione Europea si attendeva. Tuttavia, nulla si può rimproverare alla delegazione italiana che ha partecipato ai lavori con capacità e prestigio, fornendo contributi che sono stati ampiamente riconosciuti dagli altri

Paesi. D'altro canto, il risultato politico raggiunto è notevole, perché ha rafforzato gli impegni internazionali verso lo sviluppo sostenibile, ha aperto importanti varchi di trattative con Paesi sinora non allineati ed ha fornito in ogni caso strumenti concreti di lavoro. Le ultime iniziative del Governo, con la presentazione del Piano d'azione nazionale per la riduzione di gas serra, lasciano sperare che l'Italia vorrà muoversi nella direzione giusta.

Il senatore GIOVANELLI, riservandosi di intervenire nel corso della discussione, sottolinea che è mancato un serio approfondimento in preparazione del Vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg, a differenza di quello che era avvenuto in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi a New York nel 1997, per la quale vi fu un notevole impegno sia in Commissione che in Assemblea. Invece, nel luglio scorso il Senato ebbe modo di approvare una mozione sul Vertice di Johannesburg al termine di una discussione fin troppo rapida. Per queste considerazioni, e anche al fine di poter meglio approfondire le tematiche che sono state richiamate nelle relazioni iniziali auspica che le Commissioni riunite dispongano dello spazio necessario per poter svolgere una riflessione esauriente, magari valutando anche l'opportunità di promuovere iniziative in Assemblea.

Il senatore MARTONE, associandosi alle osservazioni formulate dal senatore Giovanelli, condivide la necessità di operare un approfondimento il più ampio possibile sulle conclusioni del Vertice di Johannesburg, tenendo conto che il Parlamento e gli altri organi istituzionali sono soltanto una parte dei protagonisti che hanno partecipato al Vertice. In tal senso, hanno svolto un ruolo importante, anche in sede di impegni, molti soggetti appartenenti al mondo imprenditoriale e agli enti locali, come il *forum* Agenda 21.

Il presidente PROVERA fa presente al senatore Giovanelli che per il prosieguo dell'esame dell'affare assegnato sono assicurati congrui spazi di approfondimento, prevedendosi un'apposita seduta anche la prossima settimana. In relazione, poi, agli sbocchi che potranno aversi al termine della discussione da parte delle Commissioni riunite, ricorda che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002 201^a Seduta

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per la giustizia Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, attesa la necessità, generalmente condivisa, di procedere rapidamente nell'esame del disegno di legge n. 1545, propone di sospendere, a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni già programmate nel quadro dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti in itinere di attuazione e revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione – salvo la possibilità di ascoltare i Ministri che ancora non sono intervenuti nell'indagine nell'ambito di altre procedure informative ovvero nel corso di audizioni informali - nonché di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al suddetto provvedimento, già indicativamente riferito al prossimo 25 ottobre, alle ore 14 di martedì 22 ottobre. L'anticipazione del termine per gli emendamenti consentirà alla Commissione stessa - in luogo del gruppo di lavoro già costituito al riguardo - di procedere già dalla prossima settimana all'esame degli stessi e, conseguentemente, si renderà possibile calendarizzare il provvedimento in Assemblea al più presto. Pertanto la settimana prossima non avranno più luogo le audizioni dei Ministri dell'interno, Pisanu già programmata per la seduta pomeridiana del 23 ottobre e che comunque avrebbe dovuto essere rinviata in considerazione del nuovo calendario dell'Assemblea – e della funzione pubblica, Frattini.

Il senatore PETRINI sottolinea l'esigenza di disporre di tempi congrui per l'approfondimento di un provvedimento importante come il disegno di legge n. 1545.

Il senatore VITALI concorda con le proposte del Presidente evidenziando tuttavia l'esigenza di svolgere almeno l'audizione del Ministro della sanità sui temi connessi alla citata indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE ribadisce che le audizioni rinviate potranno comunque aver luogo in sede informale ovvero in una data successiva.

La Commissione conviene, quindi, con le proposte del Presidente.

Su richiesta del presidente PASTORE la Commissione consente di confermare lo svolgimento in Commissione dell'interrogazione Eufemi ed altri n. 3-00638, già programmata nella seduta pomeridiana di mercoledì 23 ottobre, alle ore 14.30.

Il senatore GUERZONI preannuncia che chiederà di trasformare in interrogazione da svolgere in Commissione un'interrogazione già presentata ai fini dello svolgimento in Assemblea concernente materia analoga a quella affrontata dall'interrogazione n. 3-00638.

IN SEDE CONSULTIVA

(1578-B) CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei Deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PETRINI propone, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, che la Commissione richieda al Presidente del Senato la riassegnazione in sede referente del disegno di legge in titolo alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, in considerazione dell'esigenza di approfondire nel merito i rilevanti profili costituzionali connessi al provvedimento.

Si associano alla richiesta del senatore Petrini i senatori MANCINO, GUERZONI. PASSIGLI e VITALI.

Il presidente PASTORE ricorda che, anche in occasione dell'annuncio fatto dal Presidente del Senato circa l'assegnazione dell'esame del disegno di legge n. 1578-B, è stato osservato che praticamente tutti i disegni di legge presentano profili di rilevanza costituzionale. Peraltro, ritiene che il suddetto disegno di legge riguardi aspetti del tutto ordinari della legislazione processuale e penalistica e, pertanto, non ha giudicato opportuno sollevare d'ufficio una richiesta di assegnazione anche alla Commissione affari costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge la proposta avanzata dal senatore Petrini.

Il relatore BOSCETTO dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato.

Per quanto concerne la riformulazione dell'articolo 45 del codice di procedura penale disposta dall'articolo 1, osserva che non si può dubitare della legittimità costituzionale di tale norma. Ricorda che in sede di relazione al codice di procedura penale del 1930, si sottolineò l'opportunità che l'ipotesi di legittimo sospetto non fosse strettamente collegata a situazioni ambientali in quanto essa è tesa a tutelare il principio della terzietà del giudice in una variegata serie di situazioni indeterminate che, ferma la loro apprezzabilità nella realtà, non possono essere definite attraverso una previsione oggettiva e positiva. L'apprezzamento della sussistenza di un legittimo sospetto viene, invece, lasciato alla decisione della Suprema Corte, pur essendo, nella presente formulazione, ancorato a presupposti.

Il legislatore delegato, in sede di riforma del codice di procedura penale, omettendo il diretto riferimento al legittimo sospetto ha compiuto, a suo avviso, una operazione che ha destato perplessità (come testimonia un recente articolo apparso su «La Stampa» a firma proprio di uno degli autori della riforma) che fanno dubitare circa la piena congruità costituzionale della legislazione delegata. D'altro canto, la compatibilità costituzionale del legittimo sospetto è stata già sancita dalla Corte costituzionale in due famose sentenze, la n. 50 e la n. 109 del 1963, con riferimento alle norme riguardanti la rimessione dei processi per legittimo sospetto e l'assegnazione dei processi a carico di magistrati.

Ricorda, quindi, che la problematica è stata esaurientemente sviluppata nella recente sentenza n. 18 del 29 maggio 2002 delle sezioni unite della Corte di cassazione che hanno dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'articolo 45 del codice di procedura penale vigente, invocando la pronuncia della Corte costituzionale, con relativa udienza fissata per il 22 ottobre prossimo.

Sono poi da respingere, prosegue, i commenti secondo i quali l'iniziativa legislativa in esame sarebbe sostanzialmente indirizzata a condizionare alcune situazioni processuali concrete, in quanto, essa è volta alla riaffermazione di un principio di garanzia.

Con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono state accolte, inoltre, le osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali del Senato con riguardo alla corretta interpretazione della dichiarazione di incostituzionalità, di cui alla sentenza n. 353 del 1996 ed all'ordinanza n. 5 del 1997 della Corte costituzionale, a proposito della reiterazione delle istanze di rimessione e dei relativi poteri del giudice. Si prevede infatti che il giudice non dispone la sospensione del processo quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile e si prevede l'applicazione del novellato articolo 610 del codice di procedura penale che prevede l'assegnazione alla cosiddetta «sezione filtro» dei ricorsi per i quali il primo Presidente abbia rilevato una causa di inammissibilità. Qualora il fascicolo sia assegnato alle sezioni unite o ad una delle altre sezioni interviene la

sospensione del processo, a seguito della quale il giudice non può pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la sentenza e sono impedite anche la formulazione delle conclusioni e la discussione.

Osserva, quindi, che la modifica dell'articolo 45 del codice di procedura penale recata dal testo in esame risponde al principio, da ultimo sancito nel nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, della imparzialità del giudice, richiamato a suo tempo nelle citate sentenze della Corte costituzionale n. 50 e n. 109 del 1963 insieme all'altro importante principio della tutela del diritto di difesa nel processo.

Si sofferma quindi sul comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale che, secondo la formulazione proposta nel testo, prevede l'applicabilità, nel caso di sospensione del processo, dell'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione. Il medesimo comma prevede poi che, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, si applica l'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale, che disciplina i termini di durata massima della custodia cautelare e stabilisce che sia la prescrizione sia i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta, ovvero, in caso di accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trova al momento della sospensione. Il richiamo finale afferma che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304. Il contesto normativo non comporterebbe, a suo giudizio, un profilo di incostituzionalità a motivo dei dubbi circa la congruità normativa che solleverebbe detta formulazione. Infatti, è stato osservato che in base alla cosiddetta «interpretazione antiletterale delle norme», ammissibile anche nella materia penale, il testo è suscettibile di una lettura univoca.

Né sono fondati, a suo avviso, ulteriori rilievi in ordine alla costituzionalità della disposizione in esame, dal momento che è comunque possibile una lettura globale della norma, mentre le ipotesi di una diversa interpretazione che sono state citate al riguardo, risultano scarse e comunque non congrue sul piano giuridico e su quello logico.

Da ultimo, ritiene che sia pienamente compatibile dal punto di vista costituzionale la proposta riformulazione degli articoli 48 e 49 del codice di procedura penale. In particolare essi stabiliscono una procedura ipergarantista con la chiara scansione degli interventi delle parti ed è pertanto del tutto coerente con il principio della ragionevole durata dei processi di cui all'articolo 111 della Costituzione, specie se si considera che il rispetto di detto principio, dichiarato nell'interesse dell'imputato, non può in alcun caso ledere l'altro importante precetto del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.

Sulla base delle suddette motivazioni, conclude proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore PASSIGLI ritiene che non sia il caso di soffermarsi in questa sede sulla valutazione circa la validità dell'operazione compiuta a suo tempo dal legislatore delegato, ricordando, peraltro, che all'epoca la Commissione parlamentare appositamente costituita per l'esame delle modifiche al codice di procedura penale si pronunciò quasi unanimemente in favore della soluzione adottata per la disciplina delle ipotesi di rimessione per legittimo sospetto. Rileva inoltre che sarebbe stato assai opportuno attendere l'imminente pronuncia della Corte costituzionale investita del giudizio circa la legittimità della legislazione delegata.

Non è neppure il caso, a suo avviso, di revocare in dubbio la legittimità della norma che, in omaggio al principio della terzietà del giudice, disciplina l'istituto del legittimo sospetto. Si tratta piuttosto di entrare nel merito delle cause che possono suffragare quel sospetto tenendo conto che la giurisprudenza ha sempre evidenziato la necessità che l'istanza di rimessione sia fondata su fatti probanti e precisi e non su mere supposizioni.

Le disposizioni in esame, a suo parere, potrebbero potenzialmente violare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge; al riguardo potrebbe condividere il parere favorevole sulla costituzionalità dell'articolo 45 del codice di procedura penale così formulato, solo se esso indicasse una interpretazione per cui il legittimo sospetto non discende da valutazioni meramente soggettive dell'imputato, bensì dalla sussistenza di elementi oggettivi gravi, locali, attuali, non altrimenti eliminabili, puntualmente illustrati nell'istanza di rimessione, da cui possa scaturire il dubbio della non serenità del giudice.

Non sarebbe sanabile, al contrario, la violazione di un secondo principio costituzionale, quello della celerità del processo, vista la previsione che è sempre ammissibile la richiesta di rimessione fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che abbia rigettato o dichiarato inammissibile altra richiesta. Semmai la norma dovrebbe essere modificata stabilendo che non sono ammissibili richieste fondate su elementi esistenti prima della presentazione della prima istanza, ancorché non portate a supporto di quella.

Il principio della ragionevole durata del processo è altresì violato, a suo giudizio, dalla disposizione che prevede la rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento di accoglimento dell'istanza di rimessione.

Il senatore MANCINO, pur esprimendo apprezzamento per l'approfondita esposizione del relatore, dissente completamente dalle sue conclusioni, per il fatto che il testo, sia pure modificato dalla Camera dei deputati conserva nella sostanza quei profili che hanno suscitato dubbi di costituzionalità.

Ritiene, anzitutto, che il caso di legittimo sospetto, non a caso omesso nella normazione del legislatore delegato, rappresenta solo una specie del più largo *genus* dei casi di rimessione disciplinati dal vigente articolo 45 del codice di procedura penale. La violazione del dettato costituzionale si verifica non soltanto in riferimento al principio della ragionevole durata del processo, ma anche in considerazione delle gravi conseguenze processuali e sostanziali che deriverebbero dall'applicazione della

norma proposta. Infatti, se l'intenzione della maggioranza fosse stata semplicemente quella di reintegrare la nozione del legittimo sospetto fra i casi di rimessione, sarebbe stato sufficiente intervenire con una disposizione interpretativa. Al contrario, il disegno di legge in esame si propone di intervenire anche sui processi in corso disciplinando *ex novo* l'ipotesi del legittimo sospetto, attraverso una formulazione, «gravi situazioni locali», che non dirada i dubbi circa l'eccessiva genericità della norma.

Si dichiara inoltre del tutto contrario ad esprimere un giudizio di congruità sulla formulazione dell'articolo 47, comma 4, proposta nel testo. L'ipotesi di correggerla attraverso un mero coordinamento formale del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento solleverebbe, del resto, ulteriori dubbi di costituzionalità.

Osserva, infine, che la volontà espressa dalla maggioranza di ricavare conseguenze sul piano legislativo dal giudizio di non manifesta infondatezza pronunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione, senza nemmeno attendere l'imminente sentenza della Corte costituzionale, rappresenta un comportamento irriguardoso nei confronti del lavoro che essa sta svolgendo.

In conclusione, ritenendo che le disposizioni recate dal disegno di legge in esame siano in evidente contrasto con gli articoli 3 e 25, nonché in ragione delle violazioni del principio della ragionevole durata del processo, con l'articolo 111 della Costituzione, annuncia il voto contrario alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore PETRINI ricorda che la manifesta incostituzionalità del testo del disegno di legge licenziato dal Senato si basa sostanzialmente sulla indeterminatezza del concetto di legittimo sospetto che per ciò stesso violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25 della Costituzione. Pur accogliendo l'argomentazione del relatore secondo il quale detto principio deve integrare in ogni caso la garanzia di un giudizio non pregiudizialmente orientato, il dettato costituzionale indica con chiarezza che l'identificazione del giudice naturale deve essere certa e univoca.

Dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte costituzionale a favore di una interpretazione restrittiva dell'istituto del legittimo sospetto, interpretazione dalla quale talvolta si è discostata la Corte di cassazione, osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati, che si riferisce a gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, non fuga le perplessità di indeterminatezza. Anche perché, osserva, le condizioni previste nell'articolo 45 riformulato, cioè il pregiudizio della libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero della sicurezza o dell'incolumità pubblica, o la determinazione di motivi di legittimo sospetto, dal punto di vista lessicale risultano di interpretazione ambigua, che si presta pertanto ad un uso arbitrario della disposizione.

Inoltre, la procedura disciplinata con il nuovo articolo 45, intervenendo anche sui processi in corso, costituirebbe un'ulteriore violazione

del principio della precostituzione del giudice naturale, nel caso di applicazione del comma 5 dell'articolo 49 proposto nel testo.

Ma le disposizioni in esame, a suo avviso, integrano una violazione anche del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione, soprattutto perché rendono possibili i comportamenti ostruzionistici.

Infine si determinerebbe, a suo giudizio, una violazione dell'articolo 13 della Costituzione, con riguardo alla inviolabilità della libertà personale, poiché non sarebbe esclusa l'ipotesi di un prolungamento della custodia cautelare quale conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di rimessione e della connessa sospensione del processo.

Il senatore VILLONE esprime la sua protesta poiché l'accelerazione dell'esame del disegno di legge in titolo comporta una sovrapposizione, rispetto all'esame in sede referente da parte della Commissione giustizia, che rende impossibile per il rappresentante del Governo competente per materia partecipare ai lavori della Commissione affari costituzionali.

Per quanto concerne la pretesa illegittimità costituzionale del vigente articolo 45 del codice di procedura penale per violazione della delega, ritiene che si sarebbe dovuto consentire alla Corte costituzionale di sciogliere il dubbio attraverso l'annunciata sentenza che, semmai, avrebbe potuto correggere la norma.

In realtà il legislatore delegato ha inteso specificare la portata del concetto di «legittimo sospetto» proprio in considerazione delle censure a suo tempo pronunciate dalla Corte costituzionale circa l'indeterminatezza di quella espressione e non potrebbe essere censurato solo per non aver ripetuto testualmente le parole usate nella delega. L'iniziativa della maggioranza appare, dunque, del tutto strumentale poiché in definitiva introduce una norma autonoma con un contenuto del tutto innovativo.

Il principio del giudice naturale precostituito per legge implica la preventiva individuazione del giudice competente e, implicitamente, anche dei casi nei quali la competenza debba essere rimessa ad altro giudice. Si tratta di un principio che discende dalla moderna concezione della separazione dei poteri e che è stato recepito solo di recente a livello costituzionale, in particolare dalla nostra Costituzione. La sua funzione corrisponde quindi, a suo avviso, all'esigenza storica di impedire che il cittadino sia «distolto» del suo giudice naturale, ma anche ad una esigenza di garanzia del sistema. In tale ottica, la formulazione approvata dalla Camera dei deputati è suscettibile di due interpretazioni fra loro affatto diverse, a seconda che si ritengano il pregiudizio della libera determinazione delle parti del processo ovvero della sicurezza e incolumità pubbliche delle condizioni necessarie o meno per riscontrare motivi di legittimo sospetto. Tale arbitrarietà si configurerebbe come del tutto irrazionale e pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Infatti, se non vi fosse un pregiudizio per la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero per la sicurezza o l'incolumità pubblica, non si comprenderebbe il fondamento del legittimo sospetto. Quindi la censura che ricadeva sul testo licenziato dal Senato al motivo della indeterminatezza della norma, si trasferirebbe sulla arbitrarietà del giudizio circa la rimessione. In tal senso conviene con le considerazioni del senatore Passigli sulla possibilità di intendere la norma legittima, sotto questo profilo, solamente ove la si interpreti assumendo la sussistenza di motivi di legittimo sospetto sulla base del riscontro dei suddetti elementi oggettivi.

Quanto poi alla violazione del principio della ragionevole durata del processo, anch'esso posto dal legislatore costituente in funzione di garanzia del sistema, osserva che la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, proposto con il disegno di legge, secondo la quale il giudice deve comunque sospendere il processo, toglie ogni dubbio circa l'individuazione di meccanismi di sospensione automatica che, in quanto tali, violano l'articolo 111 della Costituzione. Nella stessa direzione opera la riproponibilità dell'istanza, strumento che può essere sapientemente utilizzato dalla difesa in funzione dilatoria.

Conclude quindi sottolineando come le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento non siano idonee a fugare dubbi sulla costituzionalità del provvedimento e semmai accentuino gli aspetti meritevoli di rilievi.

Il senatore VITALI esprime rammarico per il fatto che l'accelerazione dell'esame del disegno di legge in titolo, voluto dalla maggioranza per corrispondere alle esigenze legate a situazioni personali, non consenta un esame approfondito delle disposizioni.

Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, che prevede un giudizio soggettivo in ordine alla gravità delle situazioni locali ai fini della eventuale rimessione del processo è, a suo parere, palesemente in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25 della Costituzione. Se, al contrario, si volesse accogliere l'argomentazione della maggioranza, secondo la quale la Corte di cassazione si muove nell'ambito di una limitazione oggettiva dell'ipotesi di legittimo sospetto, apparirebbe del tutto incongrua quella parte della disposizione in cui si condiziona la decisione circa la rimessione alla circostanza che le gravi situazioni locali determinino motivi di legittimo sospetto.

Il relatore BOSCETTO, intervenendo in replica, ricorda che, per costante giurisprudenza, la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge si verifica non già nel caso di norme che lasciano spazio alla copertura di casi non predeterminabili, quanto piuttosto nell'ipotesi in cui l'indicazione del giudice non avvenga in via preventiva. Era il caso, ad esempio, della disposizione contenuta nel codice di procedura penale del 1930 che non precostituiva il giudice di rimessione. A tale scopo sia il vigente articolo 45 del codice di procedura penale sia la riformulazione proposta nel disegno di legge in esame prevedono che il giu-

dice cui è rimesso il processo sia designato a norma dell'articolo 11 del medesimo codice, cioè sia precostituito.

Ritiene che anche le censure di irrazionalità, prospettate in particolare nell'intervento del senatore Villone, non abbiano fondamento.

Ringraziando i senatori intervenuti, per gli apporti validi e approfonditi, che tuttavia non vulnerano, a suo avviso, la resistenza costituzionale e il giudizio circa la congruità del testo, ribadisce la proposta di pronunciare un parere di nulla osta.

Il senatore VILLONE, rilevando l'assoluta insufficienza degli argomenti utilizzati dal relatore in risposta alle argomentazioni dell'opposizione e in particolare a quelle concernenti la violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione, nonché del principio della ragionevole durata del processo, dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla proposta avanzata dal relatore.

Il senatore MANCINO dichiara il voto contrario della sua parte politica, ritenendo che dalla replica non si riscontrino elementi che inducono a mutare il giudizio sul contrasto delle disposizioni in esame con gli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 1º ottobre.

Il relatore D'ONOFRIO rileva che nel corso dell'approfondito esame del disegno di legge costituzionale in titolo fin qui svolto sono emersi, fra gli altri, alcuni nodi sostanziali e procedurali in ordine ai quali intende proporre una riflessione alla Commissione.

Anzitutto, è risultata sempre più evidente, secondo quanto egli stesso aveva prospettato già in sede di relazione, la necessità di un raccordo delle disposizioni in esame con il vigente Titolo V della Parte Seconda della Costituzione. La successiva presentazione del disegno di legge n. 1545, solo attuativo e non correttivo della riforma approvata nel corso della passata legislatura, ha posto la questione di un coordinamento dei tempi della discussione dei due provvedimenti. Si è convenuto, inoltre, sulla necessità di collegare il processo di trasformazione dell'ordinamento in senso federale a una chiara definizione della questione del federalismo fiscale. Sono rimasti sullo sfondo, invece, i temi della traduzione del federalismo a li-

vello parlamentare e della forma di governo. È stata avanzata, infine, l'ipotesi di una partecipazione delle regioni nella Corte costituzionale.

Di fronte al groviglio costituzionale descritto dal concatenarsi di tali questioni, riterrebbe utile prospettare, dapprima alla maggioranza e successivamente all'insieme dei Gruppi parlamentari un percorso complessivo.

Dal momento che l'approvazione del disegno di legge n. 1187 comporta la procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione e pertanto avrà un iter più lungo del disegno di legge n. 1545, anch'esso oggettivamente urgente perché attuativo di un coordinamento federale, e nel presupposto che il Governo sembra orientato a proporre che l'attuazione dell'attuale articolo 119 (che non subirebbe alterazioni) sia decisa d'intesa fra lo Stato e le regioni, ritiene che il disegno di legge sulla devoluzione dovrebbe essere calendarizzato per la discussione in Assemblea e l'approvazione del testo attuale prima del disegno di legge n. 1545, raggiungendo un'intesa politica complessiva sul fatto che le disposizioni in esso contenute entreranno in vigore contestualmente a quelle attuative del cosiddetto federalismo fiscale. Nelle more dell'approvazione definitiva dello stesso disegno di legge n. 1187, il Parlamento, su iniziativa del Governo o autonomamente, potrà provvedere al coordinamento con l'attuale Titolo V e in particolare al necessario raccordo con le altre disposizioni dell'articolo 117. Continuerebbero a rimanere sullo sfondo la questione della riforma del sistema parlamentare e quella della forma di governo, mentre la proposta concernente la partecipazione delle regioni nella Corte costituzionale verrebbe esaminata dopo la sua formalizzazione.

Rappresenta, infine, il suo interesse a perseguire un'intesa complessiva con l'opposizione, che oggettivamente è portatrice, oltre che di una peculiare visione politica, di rilevanti interessi che emergono nel territorio e che pertanto non possono essere considerati alternativi a quelli della maggioranza. Tale intesa, prosegue, dovrà raggiungersi soprattutto sui risultati di un processo che, come egli ha illustrato, è composto di molteplici elementi, segnatamente in occasione della seconda lettura del disegno di legge n. 1187, che auspicabilmente dovrà essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere.

Il senatore VILLONE condivide l'ipotesi fatta dal relatore in ordine al coordinamento dei tempi con i quali affrontare le questioni che sono all'attenzione della Commissione. Consente, altresì, sulla osservazione che non è possibile anticipare l'introduzione delle disposizioni sulla devoluzione prima che intervenga una organica proposta sul federalismo fiscale.

Osserva, tuttavia, che sarebbe inaccettabile un testo che pregiudicasse la soluzione a proposito dell'assegnazione delle risorse per la concreta attuazione del federalismo, mentre si potrebbe concordare su un testo che rinviasse quella soluzione, ad esempio, ad una legge di coordinamento o di attuazione della devoluzione. Trattandosi di interessi assai rilevanti, non sarebbe opportuno pregiudicare lo scenario futuro senza una garanzia oggettiva e in assenza di clausole normative di salvaguardia.

Il senatore VITALI ringrazia il relatore, che ha colto il significato costruttivo dell'azione svolta dall'opposizione e rileva il progresso che la discussione ha consentito di compiere, per cui il quadro delle questioni è ora, a suo avviso, più chiaro di quello iniziale. Riferendosi all'audizione svolta nella giornata di ieri presso la Commissione bicamerale per le questioni regionali, ricorda tuttavia che il ministro Bossi ha dichiarato che la formulazione adottata dal disegno di legge costituzionale n. 1187, secondo la quale le regioni «attivano» le competenze legislative esclusive in alcune materie, deve intendersi nel senso di un obbligo che le regioni devono adempiere entro il termine di due anni e non, come ritenuto dai più, nel senso di una facoltà. Già questa semplice diversità nell'interpretazione di una norma tanto delicata, a suo avviso, dovrebbe suggerire alla maggioranza di ripensare la formulazione del testo in esame, poiché l'approvazione di un testo equivoco avrebbe la conseguenza di aggravare ulteriormente la confusione nell'assetto delle attribuzioni.

Ricorda, inoltre, che si è convenuto riguardo alla contraddizione fra la logica che presiede al vigente Titolo V della Parte Seconda della Costituzione e quella a cui si riferisce il progetto di devoluzione che, come ha riconosciuto lo stesso relatore, si basa sulla impostazione che fu propria del precedente riparto delle competenze legislative, previsto nel vecchio articolo 117 della Costituzione.

Ciò premesso, ritiene che sarebbe saggio sospendere l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1187 per rivederne la formulazione in coerenza con l'ipotesi di ulteriore revisione dell'articolo 117 annunciata dalla maggioranza. La sospensione dell'esame risulterebbe, a suo avviso, di sicuro vantaggio anche per la maggioranza, che altrimenti si troverebbe esposta a difendere un progetto che si muove sul terreno del cambiamento senza aver prima delineato il risultato che intende raggiungere.

L'obiettivo giusto prospettato dal relatore della contestualità dell'entrata in vigore delle norme attuative del federalismo fiscale con la trasformazione dell'ordinamento in senso federale potrebbe raggiungersi più propriamente, a suo giudizio, privilegiando una rapida approvazione del disegno di legge n. 1545 e la definizione dell'intesa sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il presidente PASTORE rivolge un ringraziamento ai membri della Commissione e al rappresentante del Governo per l'intensità e la serenità del dibattito svolto durante l'esame del disegno di legge n. 1187 che, sia pure attraverso la contrapposizione appassionata delle opinioni, ha consentito un esauriente comprensione del testo e delle questioni ad esso sottese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

135^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1578-B) CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE, in apertura di seduta, ricorda che si atterrà, come già avvenuto in precedenza, al criterio, per l'ordine dei lavori, di considerare rinunciatario il commissario iscritto a parlare che non sia presente al momento in cui viene chiamato a prendere la parola.

Ha la parola quindi il senatore FASSONE, il quale, dopo aver ricordato l'enorme mole di lavoro già svolta in questo ramo del Parlamento prima della pausa estiva, esprime l'avviso che occorre ora domandarsi se il testo in esame sia o no una «buona legge», essendo ormai superata la domanda sul «a chi serve questa legge», e, a questo riguardo, esprime la convinzione che la normativa proposta comporterà notevoli problemi interpretativi sul piano giudiziario anche quando l'attuale contingenza, legata alle vicende giudiziarie del Presidente del consiglio e dell'onorevole Previti, sarà superata. Sottolinea quindi che il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge si correla strettamente con la necessità che il giudice, per essere tale, debba essere anche imparziale ed indipendente. In altri termini il legislatore che intenda dare attuazione al dettato costituzionale deve stabilire le condizioni perché un giudice possa essere considerato imparziale, definendo altresì chiaramente i criteri della

precostituzione. In questa prospettiva si inquadrano innanzitutto gli istituti dell'incompatibilità e della ricusazione del giudice. Quanto invece alla rimessione per legittimo sospetto, passando brevemente a una riflessione di carattere retrospettivo, emerge che intorno agli anni sessanta, quando ancora non si erano verificate vicende giudiziarie come quelle relative al disastro del Vajont, al processo per la strage di piazza Fontana ovvero al processo riguardante le cosiddette schedature Fiat, la Corte costituzionale, con un'azione di salvataggio della norma sul legittimo sospetto, espresse l'orientamento che, per evitare la caducazione dell'istituto, si sarebbe dovuta preferire una interpretazione della normativa coerente con i principi costituzionali e tale da collegare l'ipotesi del legittimo sospetto all'accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla legge. La prassi giudiziaria seguente dimostrò tuttavia l'insufficienza di questo indirizzo giurisprudenziale e l'orientamento prevalente nella dottrina fu nel senso della necessità di abrogare l'istituto del legittimo sospetto, o al limite, di addivenire ad una profonda riforma dello stesso, riforma che per garantire la coerenza con la Costituzione avrebbe dovuto soddisfare tre condizioni: tipizzazione dei motivi e loro limitazione alle sole ipotesi di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica; rispetto del principio del contraddittorio ed infine individuazione del giudice ad quem o per legge oppure in virtù di sorteggio. Va inoltre ricordata la presentazione di numerosi disegni di legge di forze politiche di diversa connotazione, tendenti tutti alla abrogazione dell'istituto del legittimo sospetto, a causa della estrema equivocità della normativa contenuta nel vecchio codice di procedura penale. In ogni caso, rispetto alla possibilità di mantenere in vita l'istituto, dottrina e giurisprudenza sono state sempre concordi nel rilevare la necessità di definire con estremo rigore la fattispecie del legittimo sospetto, tipicizzandone i motivi ed esplicitando il rilievo oggettivo che i medesimi devono avere.

Ciò premesso, il senatore Fassone esprime l'avviso che l'articolo 45 del testo pervenuto dalla Camera abbia una sua linearità e coerenza per quanto riguarda, da una parte, il pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo, e, dall'altra, il pregiudizio alla sicurezza o all'incolumità pubblica: diversamente, il riferimento a gravi situazioni locali che «determinano motivi di legittimo sospetto» – anche per la sua compresenza con le altre due ipotesi appena menzionate – risulta assolutamente vago ed insufficiente e per questo genera tutte le obiezioni legate alla mancanza di una definizione chiara dell'istituto, come auspicata da sempre dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Il senatore AYALA ricorda che in sede di prima lettura sono già state espresse opinioni e riflessioni critiche sulla proposta in esame e ritiene ora di dover concentrare l'attenzione sulle modifiche introdotte dalla Camera che, a suo avviso, non lasciano più alcun dubbio sul fatto che si tratti di una legge-fotografia. Peraltro, l'accesa polemica politica innescata dalle dichiarazioni dell'onorevole La Russa e dell'onorevole Bossi dimostra chiaramente il profondo malessere interno alla maggioranza di Governo. Egli osserva inoltre che durante la cosiddetta prima repubblica, pur con

tutti i difetti e i limiti che hanno accompagnato tale esperienza, ciononostante il rispetto per la Magistratura e un certo grado di cultura istituzionale esistevano, mentre oggi non si può dire altrettanto, considerando che si stanno susseguendo interventi legislativi mirati per impedire determinati processi, come ha dimostrato anche tutta la vicenda politico-parlamentare relativa alla cosiddetta legge sulle rogatorie, legge che peraltro nella pratica si è rivelata inapplicabile rispetto ai fini che essa intendeva perseguire. Anche la normativa in esame si dimostrerà, a suo avviso, una legge inapplicabile, e non solo a causa dell'errore nella formulazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, riguardante il rinvio all'articolo 303 del codice di procedura penale, ma a causa anche della stessa costruzione lessicale dell'articolo 1 che difetta gravemente proprio sul piano della definizione giuridica dell'istituto. A questo proposito, sottolinea che attende con viva curiosità la pronuncia della Corte di cassazione circa l'applicazione della nuova normativa in riferimento all'istanza di rimessione presentata dalla difesa dell'onorevole Previti. Sarà infatti particolarmente interessante conoscere come la Corte potrà motivare la sussistenza di gravi situazioni locali, che possono turbare lo svolgimento del processo a Milano e non anche a Brescia o in qualsiasi altro distretto d'Italia, cosa che gli appare a dir poco impossibile considerato che la vicenda giudiziaria in questione è universalmente nota, così come universalmente noti sono gli episodi più contestati che l'hanno accompagnata, quali le dichiarazioni del Procuratore generale della Repubblica di Milano, all'inizio del presente anno giudiziario, o la cosiddetta manifestazione del Palavobis. Ricorda, peraltro, che lo stesso istituto della rimessione per legittimo sospetto richiama alla mente una società ormai lontanissima dall'attuale, nella quale certamente non esistevano i potenti mezzi di comunicazione di cui si dispone. Si augura inoltre a questo punto che il collegio che si pronuncerà sulla predetta istanza di rimessione sia composto in modo diverso rispetto a quello che si è pronunciato sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del vigente articolo 45 del codice di procedura penale. Ribadisce quindi la sua profonda curiosità in attesa della pronuncia della Corte di cassazione.

Entrando nel merito del testo in esame, il senatore Ayala si sofferma poi sull'incongruità con il principio della ragionevole durata del processo del comma 5 del nuovo testo dell'articolo 48 del codice ci procedura penale lì dove prevede che il giudice designato dalla Corte di cassazione procede su richiesta di parte alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione. In ordine all'errore contenuto nel comma 4 del nuovo articolo 47 del codice di procedura penale – al quale ha già fatto riferimento – sottolinea come tale errore non sia solo evidente, ma anche particolarmente grave. Ritiene pertanto che il Parlamento non possa varare una legge con un errore macroscopico di tal fatta, e ciò ancor prima di chiedersi se sia ipotizzabile che il Presidente della Repubblica possa firmare e quindi promulgare una legge viziata da un errore che lo stesso Parlamento ha messo in evidenza. Sono pertanto necessari degli emendamenti di carattere cor-

rettivo che comportano tuttavia un ulteriore passaggio all'altro ramo del Parlamento. Richiamandosi poi all'utile materiale di documentazione predisposto dagli Uffici del Senato, evidenzia che l'istituto del legittimo sospetto è previsto solo negli ordinamenti del Belgio e della Francia e che, comunque, in nessuno di questi ordinamenti l'istanza di rimessione determina la sospensione del procedimento. Avviandosi alla conclusione del suo intervento, il senatore Ayala esprime l'auspicio che la maggioranza abbandoni l'argomento secondo cui la normativa proposta costituisce una garanzia per il cittadino, considerando che fino agli anni ottanta sono state solo sedici le istanze di rimessione accolte per legittimo sospetto e, dopo gli anni ottanta, ve ne sono state solo due.

Il senatore CALVI ricorda che il dibattito svoltosi in Senato prima della pausa estiva aveva messo in evidenza evidenti punti di crisi non solo nel merito politico, ma anche per i profili tecnico-giuridici della normativa proposta con il disegno di legge «Cirami». Quel giudizio tecnico di segno assolutamente negativo oggi, dopo l'intervento della Camera dei deputati si è ulteriormente aggravato. Esprime l'avviso che gli aspetti di incostituzionalità dell'articolo 1 cui si è accennato in un precedente dibattito non sembrano sussistere, anche se la formulazione del testo è fortemente opinabile. Certamente indicativo è il dato, riferito dal senatore Avala, che sono state soltanto sedici le pronunce di accoglimento di istanze di rimessione dei processi per legittimo sospetto, pur presentate in numero molto cospicuo negli anni passati. Particolarmente, il senatore Calvi esprime una forte preoccupazione per il ritorno a una cultura giuridica che egli pensava fosse stata superata, in vista di una profonda evoluzione dell'intero sistema processuale. Il suo giudizio sulla operazione politica compiuta dall'altro ramo del Parlamento è, quindi, di forte preoccupazione soprattutto perché la formulazione dell'articolo 1 attualmente in esame costituisce la prova evidente di un compromesso imbarazzante dal punto di vista della tecnica giuridica e che dimostra anche carenze culturali. In particolare, poi, il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale come novellato dal testo che ora è sottoposto alla Commissione ribadisce che il giudice «deve comunque» sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e ciò continua ad apparire particolarmente grave anche perché mette chiaramente in evidenza che un determinato processo non deve avere comunque svolgimento. Il senatore Calvi si sofferma poi sul comma 4 dell'articolo 47 citato, dove il macroscopico errore introdotto nel testo varato dalla Camera dei deputati, su cui già è stata più volte richiamata l'attenzione nel corso del dibattito, non può essere sanato attraverso una mera attività di interpretazione del giudice, non essendo comunque accettabile che il Parlamento vari un provvedimento dubbio, oscuro o addirittura male formulato come quello in esame, tale cioè da ingenerare problemi interpretativi. Per questi motivi, il testo pervenuto dalla Camera dei deputati non può che essere modificato in questa sede. Altre forti perplessità suscita il comma 5 dell'articolo 48, lì dove prevede la rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione: non c'è alcuna ragione giuridica che possa motivare la rinnovazione e, peraltro, la norma viola palesemente il principio della ragionevole durata del processo previsto all'articolo 111 della Costituzione, poiché reiterate domande di rimessione perpetuerebbero in modo inaccettabile la durata di un procedimento.

L'oratore, ribadendo il proprio giudizio fortemente critico sull'impianto della normativa in esame – che è dettata solo ed esclusivamente da esigenze di carattere contingente e soggettivamente determinate – conclude richiamando l'attenzione sul fatto che una accettabile riforma dell'istituto del legittimo sospetto poteva essere limitata a pochissime righe rigorosamente chiare, tali cioè da non generare alcun dubbio interpretativo.

Il senatore MARITATI sottolinea che con il varo del provvedimento in titolo si sta per infliggere al nostro sistema giuridico una ferita insanabile. A tali conseguenze si dimostra indifferente la maggioranza, che continua con ostinazione a ripetere gli errori commessi in occasione del passaggio in prima lettura al Senato, impedendo a se stessa di ritrovare proprio nei lavori preparatori del codice di procedura penale vigente quelle motivazioni che avevano consigliato al legislatore delegato del 1988 di predisporre l'attuale testo dell'articolo 45 in termini tali da impedire che il legittimo sospetto finisse per configurare una causa di rimessione che obbedisse unicamente a criteri di genericità tali da vulnerare i principi costituzionali sul giudice naturale. Oltretutto – prosegue il senatore Maritati - superata la contingenza all'origine di questo intervento legislativo, il provvedimento resterà acquisito al sistema e rappresenterà, al suo interno, una presenza estranea e asistematica, utilizzabile per gli scopi più diversi, forse per i medesimi, inconfessabili motivi che nella vigenza del precedente codice servivano ad utilizzare la formula del legittimo sospetto. Non bisogna infatti dimenticare tutti i casi in cui – a partire dal famoso caso della «Zanzara» in poi – il legittimo sospetto fu utilizzato per gestire situazioni in cui ad essere interessato non era il singolo privato cittadino, ma piuttosto un potere «forte». È dunque inutile che la maggioranza sbandieri lo slogan della introduzione del legittimo sospetto per finalità di più ampia tutela del singolo.

Si augura invece che l'opposizione possa cogliere l'opportunità di apportare le necessarie modifiche al provvedimento e, al riguardo, segnala che fra le conseguenze maggiormente dirompenti rientra il meccanismo di sospensione del processo effettuato sulla base di un atto meramente interno alla Corte di cassazione.

Ha quindi la parola il senatore PETRINI il quale giudica negativamente l'approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea che, prevedendo la conclusione dell'esame del disegno di legge per la prossima settimana, di fatto pregiudica il lavoro della Commissione nel senso di costringerla a seguire «tappe forzate» sulla base di un'urgenza, le cui ragioni non risultano affatto convincenti. Le urgenze del mondo della giustizia appaiono essere altre, così come ad esempio emerso con drammaticità nel

corso del sopralluogo – al quale egli ha partecipato con il Presidente – negli istituti carcerari lombardi.

Appare fin d'ora chiaro che anche in questa nuova fase si cerca di sottrarre prima alla Commissione di merito e poi all'Assemblea un esame reale del disegno di legge ricorrendo a forzature ed *escamotages* che si configurano come vere e proprie violazioni del Regolamento. Ritiene peraltro che le critiche mosse dall'opposizione nel corso della prima lettura, relativamente alla indeterminatezza del concetto di legittimo sospetto, risultano confermate alla luce delle modifiche che la Camera ha apportato all'articolo 45 del codice di procedura penale. Peraltro, se è vero che la modifica ha inteso stabilire un collegamento tra legittimo sospetto e gravi cause locali, è altrettanto vero che queste non risultano tipizzate e definite. Sottolinea poi che compito del legislatore, anche in questa occasione, dovrebbe essere quello di salvaguardare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e non quello di consentire pratiche dilatorie: gli elementi di garanzia che spettano a tutte le parti nel processo debbono trovare un loro necessario contemperamento.

Conclusivamente il senatore Petrini riconferma il giudizio nettamente negativo della sua parte politica al disegno di legge in esame ritenendo che esso sia fondato su ragioni inespresse ed inconfessabili.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

136^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO indi del Vice Presidente BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(1578-B) CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il senatore Massimo BRUTTI ritiene inaccettabile l'impostazione del disegno di legge all'esame che, semmai ve ne fosse bisogno, porta la sua parte politica a confermare i rilievi già avanzati in occasione del primo passaggio al Senato. Appare, poi, paradossale il fatto che la maggioranza sia costretta a riportare il testo all'esame del Senato a causa dell'esigenza di una modifica dopo aver respinto tutte le richieste emendative dell'opposizione. Per quanto riguarda l'articolo 45 del codice di procedura penale, come proposto nel testo trasmesso dalla Camera, le esigenze emendative si impongono in quanto nel suo complesso la disposizione risulta mancante di un canone di coerenza fra le diverse ipotesi in essa configurate, ciò che finisce per determinare, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, un'indicazione contraria rispetto al principio di uguaglianza. La cattiva formulazione delle tipologie dei casi di rimessione in parola sembra portare ad un confuso risultato interpretativo ove da una parte l'esistenza di gravi situazioni locali può determinare motivi di legittimo sospetto mentre dall'altra il pregiudizio alla libera determinazione delle persone può essere interpretata nel senso di determinare motivi di legittimo sospetto. In tal modo, in sostanza, il medesimo legittimo sospetto diventerebbe una causa ulteriore rispetto all'esistenza di gravi situazioni locali. All'esito di tale discutibile contesto interpretativo si determina una nozione troppo vaga di tale causa di rimessione e, per conseguenza, si amplia eccessivamente la possibilità di traslatio iudicii, in aperta collisione del principio del rispetto del giudice naturale.

Quanto al secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 47 del codice di rito, è evidente che il giudice si troverà sempre davanti ad una richiesta nella quale la parte proponente sarà in grado di inserire un elemento nuovo. Ciò sarà causa di disordine nei processi, soprattutto in quelli con molti imputati, ove si produrranno certamente richieste a «catena», vi è quindi un evidente contrasto fra la formulazione in parola e gli effetti da questa attesi rispetto alla esigenza di ragionevole durata del processo di recente introdotta nella nostra Costituzione.

Passando, poi, agli aspetti relativi alle modalità di valutazione della richiesta di rimessione ad opera della Corte di cassazione, il senatore Massimo Brutti ritiene che si tratti di un filtro assai debole, anzi di una mera delibazione. Relativamente, poi, agli aspetti della rinnovazione degli atti il comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, come riformulato, esclude dalla rinnovazione solo gli atti di cui è impossibile la ripetizione e ciò determinerà senza dubbio la perdita di una certa quota di materiale processuale. Anche in merito agli effetti della sospensione del pro-

cesso, deve riscontrarsi una palese incapacità di formulare in modo opportuno una previsione normativa, sia per quanto attiene gli effetti sulla custodia cautelare che per quanto riguarda la prescrizione da applicare. Si aggrava, quindi, un disorientamento procedurale peraltro già presente nel codice e che a partire dal momento in cui l'indirizzo legislativo è stato gestito dalla presente maggioranza ha finito per aggravarsi. Infine occorre sottolineare che se il vero problema – come affermato dal senatore Ziccone – è quello dell'imparzialità del giudice, rispetto a tale profilo la problematica del legittimo sospetto è ampiamente marginale. Conclude, infine, illustrando l'istituto in questione, per la parte attinente ai profili in diritto romano.

La senatrice MAGISTRELLI ricorda che l'opposizione a lungo ha criticato la precedente formulazione della «Cirami», ripetutamente evidenziando i suoi profili di incostituzionalità, di illegittimità, di inopportunità. Si è discusso in ogni sede possibile, si è coinvolta l'opinione pubblica, i più fini giuristi hanno espresso il loro giudizio negativo, persino la Presidenza della Repubblica è intervenuta quando il disegno di legge era all'esame della Camera; e le piazze (cioè la gente comune, i cittadini che in prima persona subiranno gli effetti di questa legge) si sono sollevate contro un riforma che è sentita come rivolta a beneficiare solo alcuni personaggi illustri, assolutamente non necessaria quando alle porte premono problemi gravissimi quali l'instabilità economica, la crisi della Fiat con la minaccia di licenziamenti di massa.

Nei confronti di questo modo di procedere, di legiferare, di questo accanimento – che i recenti interventi delle più alte autorità dello Stato hanno tentato di frenare – non può che ribadirsi un giudizio assolutamente negativo.

Nel caso specifico del disegno di legge Cirami, la maggioranza si è curata poco anche di confezionare una legge che fosse almeno corretta dal punto di vista formale. Altri interventi hanno evidenziato la presenza di un vero e proprio errore nel fatto che il comma 4 del nuovo articolo 47 del codice di procedura penale si riferisce alla norma che prevede i termini di durata massima della custodia cautelare e non – come sarebbe stato più corretto (data la formulazione letterale) – a quella che disciplina la loro sospensione.

Se in un testo c'è un errore, lo si deve correggere quanto prima, nelle sedi opportune prima che quel testo divenga definitivo. E nulla importa se per la correzione ci vogliono giorni o settimane.

C'è un aspetto che conferisce alla vicenda Cirami un che di assurdo e di inquietante, ed è la straordinaria fretta che si è voluta imprimere a questa riforma. Una fretta che ha sconvolto le prassi parlamentari, che ha fatto esasperare i toni del dibattito, che ha allarmato i cittadini, che ha insinuato il sospetto che si stesse operando una profonda ingiustizia. La stessa fretta che ha probabilmente causato l'errore di cui si parla e con la quale si vuole passare sopra a tale errore, rinviando la sua correzione o delegandola a modalità fuori dall'ordinario.

Una soluzione inaccettabile e che produrrebbe una conseguenza certamente non auspicabile: non stabilire espressamente la sospensione dei termini di custodia cautelare.

Ecco perché va vista con favore la scelta – espressa da alcuni esponenti della maggioranza, e dichiarata poco fa dal senatore Schifani – di provvedere alla modifica del testo legislativo con un regolare emendamento, anche se ciò comporta il nuovo passaggio all'altro ramo del Parlamento. Sarebbe una soluzione opportuna e in senso contrario non rileva il pericolo, in realtà insussistente di un vuoto legislativo. La questione di legittimità costituzionale posta dalla Corte di cassazione infatti, pur essendo un intervento autorevole, non significa che l'attuale norma sia illegittima, perché questo può essere stabilito solo dalla Corte costituzionale. Nel frattempo il Parlamento è libero – è vero – di introdurre le modifiche che ritiene, ma non ha tempi scanditi, scadenze da osservare, se non quelli stabiliti dai suoi stessi regolamenti, e che valgono per tutte le riforme che esso intende varare.

Quanto al contenuto del disegno di legge, la novità più importante che esso produce è la reintroduzione del legittimo sospetto. Ben poco è cambiato; l'espressione è rimasta vaga e generica: un'espressione che può e vuole contenere tutto, che si allontana da quei principi di certezza e tassatività che da secoli caratterizzano il diritto penale e processuale penale. L'articolo 45 del codice di procedura penale in realtà non aveva bisogno di modifiche, nemmeno con riferimento alla regolarità dell'esercizio della delega. In ogni caso, prospettata la questione di legittimità costituzionale, sarebbe stato più opportuno, più costituzionalmente corretto attendere la decisione della Consulta.

C'è un altro aspetto negativo nel disegno di legge esaminato, che induce a contrastarlo: la scelta di rendere di fatto obbligatoria la sospensione dei processi in corso in ogni caso di richiesta di rimessione se si eccettuano le ipotesi di riproposizione della medesima istanza già respinta, fondata sui medesimi motivi: un caso che sembra assai difficile si verifichi in concreto. Il filtro scelto alla Camera per scremare le istanze di rimessione ed eliminare quelle palesemente dilatorie non è sufficiente. Di fatto, la sospensione non opera, solo quando in Cassazione si rileva una causa di inammissibilità del ricorso. Ma il controllo del primo presidente della Cassazione può avere carattere solo formale, perché egli non dispone di mezzi per approfondire o verificare nel merito, il contenuto delle domande.

A questo proposito non si può dimenticare che una delle maggiori critiche che si rivolgono al sistema giustizia è la sua eccessiva lentezza. Questa riforma – come tante altre, del resto – nonostante la «propaganda» va esattamente nella direzione opposta. E nel parlare di garantismo e delle sue molteplici sfaccettature mai bisogna dimenticare che nelle aule di tribunale, accanto a tanti imputati degni di non essere vittime di soprusi, passano anche tante persone offese, colpite da reati che rischiano di restare impuniti per meri cavilli o per motivi solo formali, persone offese che anche loro chiedono giustizia. Ancora occorre rimarcare l'inaccettabilità della norma transitoria che prevede l'applicazione della nuova legge

anche ai processi in corso. Si tratta dell'ennesimo esempio di una tecnica legislativa usata assai di frequente in questa legislatura. Ma si tratta di una tecnica pericolosa, anche quando nel ristretto campo della giustizia penale le novità introdotte sono nel senso più garantista per l'imputato. E questo perché non è mai giusto cambiare le regole del gioco, mentre la partita si sta giocando. Cioè quando le scelte sono state fatte, le indagini sono state compiute, le richieste non possono più essere modificate. C'è sempre, in questo, un che di arbitrario. Soprattutto c'è il pericolo che l'effetto pratico sia di ostacolare, di fatto, l'accertamento tempestivo della verità.

Non si creda che l'opposizione voglia combattere questa riforma al fine, malcelato, di vedere condannati penalmente certi esponenti della maggioranza. Neppure si può dire di temere eventuali spostamenti di processi da una sede all'altra: se si crede – come la sua parte politica crede – nell'imparzialità della magistratura in quanto tale, bisogna credere nell'uguale serenità di giudizio di tutti i giudici: che il processo all'onorevole Previti si celebri a Milano non è garanzia di condanna, come non è garanzia di assoluzione che lo si celebri a L'Aquila o a Firenze. Sbaglierebbe chi volesse dare una lettura parziale di questo dibattito, e sbaglia chi insinua ulteriori dubbi sull'imparzialità di certi magistrati, o dei magistrati in generale.

Sbaglia infine chi – in questo momento come in altri – vuole contrapporre un'autorità, un potere ad una altro. Maggioranza e opposizione non possono dimenticare infatti di avere come fine esclusivo non l'interesse dei singoli, di gruppi, di poteri, ma l'interesse della collettività, del Paese intero, e anche delle sue istituzioni.

Il senatore Tommaso SODANO ravvisa nel disegno di legge in discussione un'ulteriore conferma del fatto che il blocco proprietario deve continuare a godere di ogni impunità, mentre ciò non viene certo garantito agli individui che si trovano al margine della società e nelle fasce deboli. La maggioranza sostiene che con il disegno di legge in esame si intende colmare un vuoto normativo, ma certo tale non può essere considerata la situazione in cui la questione di costituzionalità è stata solo sollevata dalle sezioni unite, finchè non vi sarà la pronunzia della Corte costituzionale. Ritiene poi, più in particolare, che gli effetti del disegno di legge saranno disastrosi soprattutto rispetto ai maxi processi in corso e alla possibilità che in essi vengano presentate istanze di rimessione a scalare. Ricorda, poi, le posizioni di eminenti giuristi circa i motivi della mancata inclusione di una norma sul legittimo sospetto nel codice di procedura penale vigente e, dopo aver messo in rilievo che già molto è stato detto sul carattere ad personam del provvedimento, sottolinea che la maggioranza non può continuare a nascondersi dietro l'affermazione che a supportarla è il consenso popolare: un modo di procedere nel quale il consenso acquisito nelle votazioni è utilizzato per realizzare strategie che violano i principi fondamentali del sistema costituzionale, comportamenti che sono destinati a sfociare nell'autoritarismo ed a violare le garanzie di legittimità del Parlamento. Anche per chi non si occupa di diritto, questa situazione ha creato sconcerto. Bisogna, quindi – ed in ciò egli rivolge un pressante appello – che il processo innescato si fermi prima che sia troppo tardi, per arrivare ad una riscrittura del testo in esame secondo regole condivise.

Il senatore ZANCAN dichiara che tutti i nodi tecnici del testo licenziato dalla Camera dei deputati hanno raggiunto risultati assolutamente negativi. Le norme penali sostanziali e processuali dovrebbero entrare a far parte del comune sentire e della comune civiltà di un paese. Invece, la maggioranza, che ha cambiato ripetutamente la propria impostazione sul disegno di legge in titolo, dimostra di non aver chiaro quali siano i diritti dei cittadini, proprio mentre afferma di volerli difendere e in tal modo induce a pensare che questi continui cambiamenti di rotta siano destinati a perpetuarsi nel tempo. D'altra parte - prosegue il senatore Zancan - nel concetto di giudice terzo rientra, secondo i termini delineati dalla Costituzione, anche il concetto di giudice imparziale, ma il provvedimento all'esame utilizza come punto di partenza per definire il giudice una vicenda che è assolutamente di parte. Altra critica riguarda i meccanismi di sospensione sui quali la maggioranza si è certamente affannata, instaurando un sistema che porta ad incidere su profili di fondamentale importanza mediante una decisione che il Presidente della Corte di cassazione assume senza contraddittorio fra le parti. La maggioranza millanta, poi, il provvedimento in discussione come un'iniziativa a favore dell'interesse collettivo. E tuttavia i casi in cui effettivamente la rimessione per legittimo sospetto è stata accolta risultano veramente residuali.

Circa l'applicazione del provvedimento ai processi in corso la legge «Cirami» produrrà un effetto sostanzialmente retroattivo avvalorando il suo carattere strumentale e mirato alla difesa di interessi particolari.

Interviene il senatore BASTIANONI il quale sottolinea preliminarmente il senso di responsabilità dimostrato dai senatori delle forze di opposizione, sempre presenti durante i lavori parlamentari, nonostante le varie violazioni regolamentari registratesi nel corso dell'esame presso i due rami del Parlamento.

Nel richiamare i principi dello stato di diritto, dell'uguaglianza e del giudice naturale, evidenzia la valenza fondamentale di tali postulati, e la conseguente insuscettibiltà degli stessi di essere sottoposti a deroga al di fuori di casi connotati da palese straordinarietà. Rileva in particolare che la situazione della giustizia italiana rivela profili problematici, soprattutto per quel che concerne la durata dei processi, prospettando l'opportunità di risolvere al più presto tali gravi incongruenze ed evidenziando altresì che nell'ambito delle priorità sussistenti nel settore *de quo* non rientra certamente la questione del legittimo sospetto, non inserita nemmeno nell'ambito del programma elettorale della Casa delle libertà. Ricorda inoltre le importanti riforme poste in essere durante la XIII legislatura, relativamente alla materia del giudice unico, del giusto processo ed infine del giudice di pace.

Sottolinea inoltre che il procedimento legislativo avviato dal Parlamento per l'esame del disegno di legge in titolo appare connesso sotto il profilo finalistico e temporale con procedimenti penali in corso a carico di noti personaggi politici, ed altresì che lo stesso viene espletato nelle more del giudizio attualmente pendente presso la Corte costituzionale, in ordine alla materia in questione.

Rileva quindi che il testo normativo all'esame della Commissione risulta in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n.353 del 22 ottobre 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 47 nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione e fa presente altresì che nella relazione illustrativa al disegno di legge in titolo si fa riferimento alle considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nell'ambito delle motivazioni della sentenza, per quel che concerne la riferibilità dei rilievi formulati ai soli casi di reiterazione della richiesta di rimessione (e non quindi alla prima richiesta formulata). A tal proposito sottolinea tuttavia che le motivazioni inserite in una sentenza della Corte non esplicano alcuna efficacia nell'ambito dell'ordinamento giuridico, in quanto tale valenza spetta esclusivamente al dispositivo della sentenza. Rileva che la violazione di una sentenza della Corte costituzionale costituisce un comportamento grave dal punto di vista politico, in grado di generare preoccupanti conflitti istituzionali.

Evidenzia poi che le finalità sottese al disegno di legge in titolo risultano connotate in senso personalistico, sottolineando che l'attuale maggioranza è stata disposta ad introdurre anche disposizioni legislative incostituzionali pur di raggiungere il sopracitato scopo.

Conclude preannunciando una decisa opposizione propria, nonché dei parlamentari appartenenti al suo Gruppo.

Interviene il senatore FORMISANO evidenziando che il disegno di legge in titolo risulta del tutto inaccettabile per motivi connessi al contenuto, alla tempistica di presentazione ed infine alle modalità di esame dello stesso.

Nel soffermarsi sui profili di tipo contenutistico, richiama preliminarmente l'evoluzione giurisprudenziale verificatasi in ordine all'istituto del legittimo sospetto, nonché le disposizioni relative allo stesso contenute nella direttiva n.17 della legge delega n. 81 del 1987. In riferimento all'ordinanza di rimessione della questione di legittimità – inerente al legittimo sospetto – della Corte di cassazione, sottolinea che tale decisione non assume il significato di un accertamento definitivo di incostituzionalità, rivestendo al contrario la valenza di un mero dubbio, non manifestamente infondato, di incostituzionalità. D'altra parte evidenzia che la Cassazione, pur prospettando il dubbio che il legittimo sospetto abbia, alla luce della normativa costituzionale, una pregnanza più ampia di quella prevista dal nuovo codice di procedura penale, ha rigettato tuttavia l'istanza di sospen-

sione del processo attualmente in corso presso il tribunale di Milano, avanzata dai difensori di noti esponenti politici.

Sul piano politico prospetta pertanto l'opportunità di attendere la decisione della Corte costituzionale, senza introdurre alcuna misura di sospensione relativamente ai processi in corso. In relazione a tale ultimo profilo conclude poi sottolineando la valenza «personalistica» del disegno di legge in questione.

Interviene il senatore BEDIN il quale ricorda che il testo all'esame dopo il voto della Camera dei deputati reintroduce il concetto di legittimo sospetto in un'accezione larga. Anche se non è in tutto quello che Forza Italia avrebbe voluto, sospende però i processi in corso senza un vero e proprio filtro della Cassazione, blocca l'iter di quello di Milano e rende praticamente impossibile l'utilizzo degli atti in caso di trasferimento ad altra sede. Il risultato potrebbe apparire come un trionfo per Forza Italia.

Ma ha invece l'aria di una vittoria di Pirro. È su questo aspetto che si permette di svolgere alcune riflessioni. Lo fa certo da «filibustiere» in Commissione giustizia, ma con la convinzione che il vantaggio sia non solo per i cittadini, non solo per l'opposizione, ma anche per la maggioranza che ha il dovere di governare bene.

Una vittoria di Pirro riguardo all'obiettivo principale. L'onorevole Previti ha ottenuto dalla Camera quello che voleva, ma il Senato non lo voterà in tempo utile per impedire l'udienza del 19 ottobre nella quale è prevista la requisitoria del pubblico ministero Ilda Boccassini e rendere vana la pronuncia della Corte costituzionale del 22 ottobre e veder sospeso il processo a suo carico per corruzione di giudici nelle vicende Imi-Sir e lodo Mondadori. Certo, sull'applicabilità ai processi in corso, anche dopo la modifica della Camera, restano tutte le riserve di incostituzionalità per il possibile contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge e prima dei fatti oggetto di causa.

Sulla prescrizione, invece, la maggioranza ha dovuto cambiare proprio per superare lo sbarramento della sentenza della Consulta del 1996, anche se rimane comunque il problema del differente trattamento riservato agli imputati a seconda del tipo di reato per il quale vengono giudicati.

La sospensione obbligatoria del processo prima della discussione, introdotta proprio alla vigilia della requisitoria del processo Imi-Sir, presenta molte incongruenze. Ma probabilmente, di fronte ai dubbi di costituzionalità, l'obiettivo attuale è diventato più limitato. E cioè che, in attesa di ulteriori aggiustamenti, per ora l'obiettivo è proprio ottenere la sospensione del processo pendente.

Ma anche se la si otterrà, dopo la sospensione la Cassazione finalmente entrerà nel merito. E quando lo farà, sarà difficile rilevare una causa di legittimo sospetto legata a quelle condizioni oggettive (gravi situazioni locali che mettano in pericolo lo svolgimento del processo, l'incolumità pubblica o la libera determinazione delle parti) che sono state implicitamente già escluse dalla Cassazione quando ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. Infatti, se la Cassazione avesse ritenuto esistenti

quelle condizioni oggettive, già in base alla norma vigente avrebbe accolto la richiesta di trasferimento del processo, e ritenuto ininfluente la questione del legittimo sospetto. Una vittoria di Pirro riguardo al contenuto della legge. Il disegno di legge, anche nel testo che ritorna dalla Camera, introduce un concetto di legittimo sospetto assolutamente vago. Delle due l'una: o l'innovazione sul legittimo sospetto ripete quanto già prevede la norma attuale, e allora è pleonastica; oppure è una contraddizione in termini.

Una vittoria di Pirro riguardo all'opinione pubblica. Forza Italia esulta in nome del garantismo e dei diritti di tutti: lo ha confermato il senatore Schifani nell'aula del Senato durante il dibattito sul calendario dei lavori. Quello che non dice è che, per salvare i diritti di uno solo, ha reinserito nel nostro ordinamento una fattispecie giuridica che fino al 1988, quando il legittimo sospetto esisteva ancora, era stato invocato solo in una manciata di casi: i processi per il delitto Matteotti, per gli omicidi di Placido Rizzotto e Salvatore Carnevale, per la strage di Piazza Fontana.

Insomma è solo propaganda millantare che quando questa legge sarà promulgata dal Quirinale si assisterà a un'improvvisa transumanza di processi a carico di tanti poveri cristi. Servirà a un deputato. Servirà ad un presidente del Consiglio. E forse a un manipolo di eccellenti.

Una vittoria di Pirro riguardo alla stessa maggioranza. Alla Camera il voto segreto su un emendamento dell'opposizione per una più rigida disciplina della sospensione dei termini di custodia cautelare in caso di richiesta di rimessione, ha fatto tornare alla ribalta i «franchi tiratori».

Non è irragionevole pensare che questo provvedimento, specie in aula, acuirà le divisioni della maggioranza, allargherà le crepe aperte nel Centro-destra, dove – appunto – decine di parlamentari hanno votato secondo coscienza, perché sapevano che questa legge è ingiustificabile di fronte ai proprio elettori (e di fronte ai tecnici della materia, quale è l'Unione delle camere penali).

Comunque si comporti, il Governo e la maggioranza che da esso è guidata non hanno contribuito alla coesione istituzionale in questa circostanza; hanno anzi danneggiato rapporti che per il bene comune devono essere improntanti comunque al rispetto, ma possibilmente anche alla serenità e alla reciproca fiducia. Anche questo è un danno per la maggioranza e per i cittadini.

Una vittoria di Pirro riguardo alla bravura degli avvocati-deputati alla luce degli errori tecnici commessi e su cui si è già richiamata l'attuazione nel corso del dibattito. La tiene per ultima, perché anche il solitamente compassato Ministro della giustizia non ha potuto che sogghignare che si è trattato della vendetta dell'ingegnere nei confronti della corazzata di avvocati-deputati di cui il Presidente del Consiglio dispone.

La maggioranza è ancora in tempo per non procurarsi queste vittorie di Pirro. L'opposizione è qui a ricordarglielo e con spirito *bipartisan* anche a evitare alla maggioranza stessa inciampi che danneggiano il paese.

Interviene il senatore BORDON il quale auspica che nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge in titolo possa delinearsi uno «spazio di ragionevolezza», nell'ambito delle posizioni assunte dagli esponenti della maggioranza.

Evidenzia che l'intensificazione dell'attività della Commissione giustizia risulta del tutto ingiustificata, in quanto non sussistono in riferimento alla materia in esame situazioni di effettiva urgenza. Ribadisce poi che il principio di uguaglianza debba valere anche per la classe politica, evidenziando che la sensibilità dei cittadini è particolarmente pregnante in ordine alla tematica in questione.

Osserva inoltre che il disegno di legge in titolo ha creato conflitti istituzionali fra organi costituzionali dello Stato, ha acuito la contrapposizione tra le forze politiche di maggioranza e le forze politiche di opposizione ed ha altresì fatto emergere profili di dubbia imparzialità, in riferimento all'operato del Presidente del Senato. Ricorda in particolare il travagliato *iter* legislativo del disegno di legge in questione, sottolineando i profili di incostituzionalità del testo normativo conseguenti alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Carrara, evidenziati a tempo debito dagli esponenti dell'opposizione. Il testo approvato dalla Camera risulta poi in talune parti contraddittorio e, conseguentemente, egli ribadisce l'esigenza di eliminare le evidenti incongruenze attraverso l'approvazione di apposite proposte emendative.

Richiama inoltre le tesi sostenute dal presidente Elia in ordine al disegno di legge all'esame della Commissione, riportate dagli organi di stampa, dalle quali emerge che il testo normativo in questione risulta viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo. Nel ricordare la valenza «sintomatica» del vizio in questione, evidenzia che il presidente Elia ravvisa specificamente i sintomi che connotano l'eccesso di potere legislativo lamentato, incentrandoli soprattutto sulla tempistica di presentazione del disegno di legge, ispirata da ragioni personalistiche e conseguentemente contrastanti col principio di uguaglianza. In riferimento poi alle dichiarazioni rilasciate dall'onorevole Taormina agli organi di stampa, relativamente alla supposta possibilità di risolvere tutte le antinomie esistenti nel testo in questione mediante coordinamento tecnico-formale, evidenzia l'assoluta erroneità di tale assunto.

Dopo aver sottolineato, poi, che il vero vizio di incostituzionalità della legge è il suo essere *ad personam* e quindi in violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione , nonché del principio del giudice naturale di cui all'articolo 25, conclude auspicando che i senatori delle forze politiche di maggioranza si determinino autonomamente e nel rispetto del divieto di vincolo di mandato di cui all'articolo 67 della Costituzione, senza uniformarsi alla disciplina di Gruppo.

Prende quindi la parola il senatore D'AMICO il quale ritiene che possa essere utile affrontare le problematiche sottese al disegno di legge in titolo anche in una prospettiva diversa da quella strettamente tecnicogiuridica e, a questo riguardo, giudica opportuno richiamare l'attenzione della Commissione su alcune importanti acquisizioni della storia del pensiero economico dovute al contributo, in particolare, di John Maynard Keynes. In particolare Keynes in una delle sue prime opere ebbe a distinguere la nozione di rischio da quella di incertezza, sottolineando come nella prima ipotesi la valutazione probabilistica circa l'evento futuro presenta un certo grado di affidabilità in quanto si fonda su un dato empiricamente rilevante qual è quello della frequenza dell'evento in questione; al contrario il concetto di incertezza presenta una minore affidabilità proprio perché non può avvalersi di un fondamento analogo.

Dopo aver sottolineato come le vicende economiche si caratterizzano per valutazioni probabilistiche connotate non dall'elemento del rischio, ma piuttosto da quello dell'incertezza, osserva come la trasposizione di questa impostazione concettuale sull'oggetto del disegno di legge in esame consenta di affermare che le proposte nel medesimo contenute – ed in particolare quelle che prevedono la sospensione obbligatoria del procedimento in corso a seguito della presentazione dell'istanza di rimessione purché ricorrano alcuni requisiti minimi di ammissibilità della stessa – aumentano enormemente il grado di incertezza rispetto al momento in cui il processo potrà conseguire il suo obiettivo naturale rappresentato dall'accertamento dei fatti. Tale rilevante costo appare per di più del tutto sproporzionato, in quanto il beneficio che la nuova disciplina assicura sul versante della maggior tutela dell'imputato risulta assai contenuto considerato l'elevato livello di garanzie già previsto dal sistema processuale italiano, a cominciare dalla struttura del processo articolata su ben tre gradi di giudizio, soluzione questa che ha ben pochi precedenti in altre esperienze straniere.

Questa è la fondamentale ragione di contrarietà della sua parte politica al disegno di legge in esame, fermo restando il giudizio negativo sulle modalità con cui tale esame si è poi concretamente svolto.

La senatrice BAIO DOSSI esordisce rilevando innanzitutto come la vicenda dell'esame del disegno di legge Cirami abbia confermato la saggezza dei padri costituenti che vollero un sistema di Governo parlamentare fondato sul bicameralismo perfetto. La Camera ha infatti modificato alcuni dei punti più discutibili sotto il profilo della legittimità costituzionale del testo originariamente licenziato dal Senato, anche se certamente tali modifiche non hanno significato una rivisitazione effettiva dell'impianto della legge il giudizio sulla quale non può, quindi, che rimanere fortemente negativo. È inconcepibile e inaccettabile la scelta di reintrodurre nel codice di procedura penale il concetto di legittimo sospetto accompagnandolo per di più con la previsione di ipotesi sostanzialmente obbligatorie di sospensione dei processi. Si tratta di proposte che, divenute legge a tutti gli effetti, non potranno che avere conseguenze devastanti sul piano della certezza del diritto e dell'efficienza della macchina processuale. Con riferimento poi, in particolare, al vistoso errore tecnico commesso nel comma 4 del nuovo testo proposto per l'articolo 47 del codice di procedura penale, è incomprensibile in che modo si possa pensare di approvare l'articolato in discussione riservando poi ad un successivo intervento legislativo la correzione del predetto errore.

Conclusivamente la senatrice Baio Dossi ritiene che le considerazioni che precedono rendono evidenti come, a fronte della complessiva vicenda che ha riguardato l'esame parlamentare del disegno di legge in titolo, l'unica soluzione realmente responsabile da parte della maggioranza sarebbe quella di scegliere di effettuare un ripensamento nel metodo e nel merito in ordine al tema in discussione.

Segue un breve intervento del senatore CALVI il quale, dopo aver preso visione del parere trasmesso dalla 1ª Commissione permanente, dichiara il proprio sdegno per il modo in cui lo stesso è formulato e per la sua assoluta carenza di qualsiasi contenuto motivazionale. Ritiene offensivo per la commissione giustizia ricevere un parere di questo tipo.

Prende quindi la parola il senatore PETRINI il quale, nella sua qualità di componente della 1^a commissione permanente, sottolinea che in quella sede si è svolto in realtà sui profili di costituzionalità del disegno di legge in titolo, un articolato dibattito, anche se effettivamente esso non traspare dalla formulazione del parere.

Il senatore COLETTI, dopo aver espresso solidarietà al senatore Cirami per i comportamenti minatori di cui è stato vittima ed aver sottolineato il diritto di ciascun parlamentare, di qualsiasi parte politica, di proporre e portare avanti le iniziative che ritiene meritevoli e valide, rievoca la sua esperienza personale come amministratore locale e, in particolare, ricorda di essere stato coinvolto in più vicende processuali legate a questa sua attività politica. Ebbene una volta rinviato a giudizio egli ebbe a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Vice Sindaco e ad affrontare le vicende in questione confidando pienamente nel ruolo e nella funzione dei giudici, fiducia che si è rivelata ben riposta in quanto tutti i processi a suo carico si sono conclusi con sentenze di assoluzione. Oggi purtroppo in Parlamento ci si trova di fronte a iniziative legislative che appaiono il sintomo di un atteggiamento ben diverso. E infatti i tempi con cui è stato esaminato il disegno di legge «Cirami», nonché le relative modalità, sono tali da suscitare inevitabilmente l'impressione di una strumentalizzazione di questo progetto di legge a fini contingenti e specifici. È peraltro sua convinzione che questa legge non interessi con tutta probabilità il presidente del Consiglio Berlusconi in quanto egli ha dichiarato che, anche se condannato, comunque non lascerebbe il proprio incarico. Tale presa di posizione induce inevitabilmente a riflettere su uno degli aspetti più paradossali e meno convincenti dell'attuale quadro normativo, nel quale vi sono norme che prevedono che chi è stato condannato per determinati reati non possa esercitare funzioni di rappresentanza a livello locale senza che però si preveda l'applicabilità di quelle stesse norme ai membri del Parlamento o ai componenti del Governo. È significativo, al riguardo, che una proposta di legge in tal senso – il cui esame è stato di recente avviato in prima Commissione su iniziativa dell'opposizione – non abbia trovato un'accoglienza favorevole da parte della maggioranza.

Conclude ribadendo che quanto accaduto negli ultimi mesi intorno al disegno Cirami e per opera della maggioranza certamente non potrà non pregiudicare gravemente l'immagine del Parlamento davanti all'opinione pubblica.

Prende poi la parola il senatore VALLONE il quale osserva come nonostante le modifiche apportate dalla Camera dei deputati il disegno di legge in titolo non veda mutato sostanzialmente il suo impianto, così come permane immutato il dubbio che questa iniziativa legislativa sia soprattutto lo strumento per intervenire in un processo specifico a favore di qualcuno. Non può, a questo riguardo, non richiamarsi con forza l'attenzione sul messaggio che viene inviato al Paese dall'attuale maggioranza. Con la definitiva approvazione della legge Cirami, sarà inevitabile che nell'opinione pubblica si formi la convinzione che, mentre la maggior parte dei comuni cittadini «subisce» la legge, ve ne sono invece alcuni, privilegiati, che quando la legge non serve ai loro fini o alle loro esigenze sono in grado di farsene fare una sostanzialmente su misura.

Si sofferma, quindi, sul modo con cui il provvedimento in titolo, riformulando gli articoli 45 e 47 del codice di procedura penale, definisce i casi di determinazione del legittimo sospetto, nonché gli effetti della richiesta di rimessione, e ne mette in luce le pericolosissime conseguenze. La maggioranza si deve pertanto rendere consapevole dell'enorme responsabilità che si assume ostinandosi a volerne l'approvazione. Andava fatto un tentativo – di cui egli afferma la fattibilità – per realizzare sul codice di procedura penale un intervento veramente organico e completo e che proprio per tali caratteristiche di organicità sarebbe stato in grado di garantire i consociati nella loro totalità. Invece il disegno di legge che è tornato all'esame del Senato è veramente inaccettabile nel suo contenuto e nelle sue modalità di esame. Quanto, poi, alle finalità - che artatamente gli vengono assegnate – di servire a colmare un presunto vuoto legislativo, è evidente che tale ipotesi non ricorre in alcun modo e si dichiara, conclusivamente, certo che anche fra i senatori del centro-destra vi è chi non condivide questo provvedimento, pur dovendolo sostenere solo per motivi di opportunità politica.

Prende la parola il senatore SCALERA il quale sottolinea come la proposta all'esame sia priva di qualsiasi respiro di carattere generale. Il vero garantismo non si costruisce perseguendo a tutti i costi provvedimenti che non sono certo le vere urgenze del nostro sistema. Con questo modo di procedere non si migliora il processo penale, ma si creano situazioni normative estremamente pericolose, se non addirittura contrarie ai profili di garantismo che fino ad oggi hanno contraddistinto l'Italia. Oltretutto – prosegue il senatore Scalera – la fase particolarmente delicata in cui si trova la vita economica del Paese, valga per tutte la crisi attraversata dalla Fiat, avrebbero consigliato di concentrarsi su queste questioni, che

rappresentano una vera esigenza dei cittadini, per non parlare, poi, della situazione di incertezza dovuta al terrorismo internazionale ed alle conseguenti scelte che dovrà effettuare il Governo italiano.

Con il disegno di legge in discussione si introducono profonde modifiche nella materia per la rimessione del legittimo sospetto che attraverso una dizione che appare eccessivamente generica consentono di farvi confluire tutto e il contrario di tutto, contraddicendo alla nozione oggettiva e rigorosa di predeterminazione del giudice naturale voluta dalla costituzione e violando così l'articolo 25, primo comma, della stessa. A tacere, poi, del fatto che la stessa non rigorosa riformulazione dei nuovi articoli 47 e 48 del codice di procedura penale affida alla Corte di cassazione il vaglio di ammissibilità dell'istanza di rimessione che, per come viene organizzato, viola ulteriormente la Carta costituzionale. Medesime considerazioni valgono per la riformulazione dell'articolo 49 del codice di rito che contrasta palesemente con il principio di ragionevole durata del processo racchiuso nell'articolo 111 della Costituzione ed infine per il comma 5 dell'articolo unico del disegno di legge, con il quale si ottiene un effetto sostanzialmente retroattivo, anche qui in contrasto con l'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Pertanto lo sforzo di tutti dovrebbe essere volto ad evitare proprio questi risultati ed indirizzato a favore della predisposizione di leggi che siano veramente mirate alla realizzazione dell'interesse generale.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore BOREA il quale, rifacendosi ai rilievi contenuti negli interventi dei senatori Calvi e Fassone, evidenzia innanzitutto che il riferimento alle «gravi situazioni locali» introdotto dalla Camera nel nuovo testo dell'articolo 45 del codice di procedura penale deve senz'altro intendersi volto a definire in termini oggettivi i motivi che possono integrare l'ipotesi del legittimo sospetto.

In merito poi al successivo articolo 47 del codice di procedura penale, come introdotto dal comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge, il relatore si sofferma sia sulle caratteristiche del meccanismo di sospensione del processo, come delineato nel comma 2 del predetto articolo 47, sia sul successivo comma 4 dello stesso articolo dove, pur riconoscendo che esso presenta qualche difficoltà di lettura, ritiene che il testo complessivo della norma rende evidente, al di là di qualsiasi dubbio, che la richiesta di rimessione avanzata dall'imputato determina inevitabilmente una sospensione dei termini di custodia cautelare.

Relativamente alla novella proposta per l'articolo 48 del codice di procedura penale, il relatore giudica da un lato opportuno il meccanismo di filtro preliminare introdotto al comma 2 e, dall'altro, sottolinea che le disposizioni contenute nel comma 5 sono coerenti con i principi generali del processo penale. Un giudizio ugualmente positivo deve esprimersi sul nuovo articolo 49 del codice di procedura penale laddove si prevede che debba essere dichiarata inammissibile la richiesta di rimessione non fon-

data su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in un'ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una precedente richiesta. Una valutazione di coerenza con i principi generali dell'ordinamento esprime infine con riferimento alla disposizione che prevede l'applicazione della nuova normativa anche ai processi in corso.

La RAPPRESENTANTE del Governo rileva che nel testo approvato dalla Camera dei deputati il legittimo sospetto viene riferito specificamente a gravi situazioni locali, in modo tale da conferire all'istituto in questione un sufficiente grado di determinatezza, secondo le modalità delineate dalla Corte di cassazione nell'ambito dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale inerente alla materia in esame.

Anche la disciplina prevista dal nuovo articolo 47 del codice di procedura penale recepisce gli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale in ordine all'istituto giuridico in questione.

Si sofferma poi, in particolare, sulla disposizione normativa relativa alla prescrizione e ai termini di custodia cautelare, contenuta nel sopracitato articolo, approfondendo la *ratio* sottesa alla stessa.

Per quel che concerne la rinnovazione degli atti processuali compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la richiesta di rimessione, rileva che la disciplina contemplata nell'articolo 48 del codice di procedura penale, come sostituito nel testo trasmesso dalla Camera, risulta conforme ai principi espressi dalla Corte costituzionale da ultimo nell'ambito della sentenza n. 59 del 2002.

Si sofferma infine sulla disposizione normativa introdotta con il novellato articolo 49 dello stesso codice di procedura penale, relativa alla inammissibilità della richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza di rigetto, emanata a seguito di un'istanza proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

La seduta, sospesa alle ore 1,40 del 17 ottobre 2002, viene ripresa alle ore 2 dello stesso giorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore ZANCAN illustra tutti gli emendamenti a propria firma, soffermandosi in particolare sulle proposte emendative finalizzate a circoscrivere e a delimitare l'istituto del legittimo sospetto, in modo tale da conferire allo stesso una più pregnante connotazione di oggettività.

Fa presente inoltre che alcune proposte emendative presentate sono finalizzate a specificare l'applicabilità dell'ipotesi di rimessione incentrata sul pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo, anche alle fattispecie di pregiudizio ai testimoni, ai difensori ed alle parti civili.

Rileva inoltre che nel testo normativo presentato, andrebbe eliminato il rinvio all'articolo 303 – a suo giudizio erroneo – contenuto nell'ambito del novellato articolo 47 del codice di procedura penale, in modo tale da sostituire lo stesso con il riferimento all'articolo 304, comma 1, del medesimo codice.

Per quel che concerne la possibilità di procedere alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la richiesta di rimessione di cui al successivo articolo 48, prospetta l'opportunità di introdurre nel testo una specifica modifica, atta a circoscrivere la rinnovabilità esclusivamente agli atti emanati dopo l'insorgenza delle circostanze di fatto in grado di radicare la fattispecie del legittimo sospetto.

Ancora riguardo alla facoltà di chiedere la rinnovazione degli atti, limitata esclusivamente alle parti, auspica altresì che venga contemplata anche la possibilità di procedere alla rinnovazione d'ufficio, mentre la previsione del rito camerale, introdotta dalla Camera dei deputati, è inopportuna, risultando preferibile per siffatta tipologia di procedimento l'adozione del rito incentrato sulla pubblica udienza.

Si sofferma poi sulla disposizione, prevista nel nuovo articolo 49 del codice di rito, relativa alla possibilità di reiterare la richiesta di rimessione incentrata su motivi diversi, sottolineando l'eccessiva ampiezza di tale facoltà, in grado di ingenerare effetti concreti negativi.

Conclude ribadendo che il testo normativo approvato dalla Camera, oltre ad essere criticabile sotto il profilo politico, risulta sotto il profilo giuridico contraddittorio in diverse parti.

Interviene il senatore CALVI, illustrando tutti gli emendamenti a propria firma.

L'oratore, nel delineare le giustificazioni di fondo sottese agli emendamenti presentati, valuta scorretta la formulazione della disposizione di cui al nuovo articolo 45 del codice di procedura penale, attesa la genericità del concetto di legittimo sospetto, con tutti i conseguenti pericoli di commistione tra politica e diritto che lo stesso comporta.

In relazione al successivo articolo 47 valuta erroneo il riferimento all'articolo 303, evidenziando che lo stesso è suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi, in contrasto con i principi di qualità e chiarezza della legislazione.

In riferimento al novellato articolo 48, osserva che la facoltà di rinnovazione del processo andrebbe opportunamente circoscritta agli atti emanati successivamente al verificarsi della situazione concreta, in grado di ingenerare profili di legittimo sospetto, essendo del tutto ingiustificata l'estensione di tale rinnovazione anche agli atti precedenti.

Interviene il senatore DALLA CHIESA, osservando preliminarmente che alcuni emendamenti presentati dalle forze di opposizione sono finalizzati al miglioramento del testo proposto, soprattutto sotto il profilo della costituzionalità, mentre altri hanno natura ostruzionistica, essendo volti ad opporsi all'approvazione di una legge della quale non si condivide l'impianto complessivo e la *ratio* di fondo.

In riferimento al parere espresso dalla 1ª Commissione, sottolinea l'assoluta inadeguatezza dello stesso, esprimendo la propria indignazione per la scelta di non approfondire nel parere stesso i profili di costituzionalità attinenti al testo in questione.

L'oratore passa poi all'illustrazione di tutti gli emendamenti a propria firma.

Riguardo al concetto di legittimo sospetto prospetta la necessità di ricondurre lo stesso a fondamenti oggettivamente verificabili, in modo tale da circoscrivere la discrezionalità del giudice. Pur esprimendo la propria contrarietà all'introduzione dell'istituto del legittimo sospetto, ritiene comunque opportuno, qualora le forze politiche di maggioranza mantengano ferma la propria posizione, proporre talune modifiche ispirate da finalità migliorative, atte ad attenuare le incongruità del testo proposto.

Esprime la propria critica in ordine all'automatismo del meccanismo processuale contemplato all'articolo 47 del codice di procedura penale, come proposto dall'articolo unico del disegno di legge, sottolineando che la necessità di preventiva assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o alla sezione singola non costituisce in alcun modo un filtro, atteso che la stessa è ispirata da esigenze di tipo meramente organizzativo. Per quel che concerne la rinnovazione degli atti processuali, dichiara di condividere la tesi esposta dal senatore Calvi, atta a prospettare l'opportunità di circoscrivere l'operatività di tale istituto ai soli atti emessi successivamente al verificarsi della situazione concreta, che ha radicato il legittimo sospetto.

Evidenzia infine l'opportunità di precisare nel testo che esulano dal novero delle cause di rimessione i fatti posti in essere nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di espressione del proprio pensiero, essendo necessario circoscrivere i presupposti in questione alle sole fattispecie connotate da violenza fisica o psichica o comunque da illegalità.

Interviene il senatore PETRINI illustrando tutti gli emendamenti a propria firma.

Osserva in primo luogo che il riferimento alle gravi situazioni locali non è idoneo a circoscrivere adeguatamente la portata dell'istituto del legittimo sospetto, atteso che tale specificazione risulta essa stessa viziata dalla stessa indeterminatezza propria dell'istituto in questione. Precisa poi che la genericità delle fattispecie astratte fin qui citate comporta la configurabilità di pregnanti profili di incostituzionalità della disciplina introdotta. Evidenzia infine che gli emendamenti presentati sono finalizzati a circoscrivere la portata dell'istituto del legittimo sospetto, in modo tale da attenuare l'indeterminatezza della fattispecie prevista dal testo normativo in esame.

Il PRESIDENTE Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 17 OTTOBRE 2002 E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta antimeridiana già convocata per le ore 8,30 del 17 ottobre 2002, non avrà più luogo e che la seduta pomeridiana dello stesso giorno è anticipata dalle ore 15 alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 3,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1578-B

Art. 1.

01.1

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, è premesso il seguente:

"Art. 44-bis. -1. L'istituto della rimessione ha carattere eccezionale ed il processo riprende, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta di rimessione"».

1.1

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere l'articolo.

1.2

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 1.

1.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45», comma 1,» dopo la parola: «processo» inserire le seguenti: «, con esclusione di ogni rilievo agli atteggiamenti assunti e alle opinioni espresse dal Pubblico Ministero,».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 45., comma 1,» alla la parola: «gravi» premettere le seguenti: «eccezionali e».

1.5

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 45., comma 1,» sostituire la parola: «gravi» con la seguente: «obiettive».

1.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 45., comma 1,» sostituire la parola: «gravi» con le seguenti: «gravissime e persistenti».

1.7

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire la parola: «gravi» con la seguente: «gravissime».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso Art. 45, comma 1, dopo la parola: «gravi» con le seguenti: «e determinabili».

1.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45 comma 1» dopo la parola: «gravi» aggiungere le seguenti: «ed obiettive».

1.10

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo la parola: «gravi» aggiungere le seguenti: «ed obiettive».

1.11

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PERTERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo la parola: «gravi» aggiungere le seguenti: «ed obiettive».

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», comma 1, dopo le parole: «situazioni locali» aggiungere le seguenti: «e dalla presenza di gravi e persistenti condizioni ambientali».

1.13

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», comma 1, dopo le parole: «situazioni locali» aggiungere le seguenti: «e dalla presenza di gravi condizioni ambientali».

1.14

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», comma 1, alla parola: «pregiudicano» premettere le seguenti: «comunque non derivanti dall'esercizio della libertà di stampa o da forme di libera espressione della pubblica opinione».

1.15

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», al comma 1, prima della parola: «pregiudicano» premettere le seguenti: «intese come situazioni obiettive tali da sconvolgere l'ordine processuale».

1.16

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PERTERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «pregiudicano» con la seguente: «compromettono».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «pregiudicano» con la seguente: «compromettono».

1.18

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «pregiudicano» con la seguente: «inficiano».

1.19

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso: «Art. 45», al comma 1, sostituire la parola: «pregiudicano» con la seguente: «impediscono».

1.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo la parola: «pregiudicano» aggiungere la seguente: «seriamente».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo la parola: «pregiudicano» aggiungere la seguente: «molto».

1.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo la parola: «pregiudicano» aggiungere la seguente: «grandemente».

1.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo la parola: «pregiudicano» aggiungere la seguente: «veramente».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo la parola: «pregiudicano» aggiungere la seguente: «inequivocabilmente».

1.25

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo la parola: «pregiudicano» inserire la seguente: «irrimediabilmente».

1.26

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «la libera» premettere le seguenti: «attraverso azioni penalmente rilevanti».

1.27

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «libera determinazione» con le seguenti: «libertà di determinazione».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, sostituire le parole: «la libera» con le seguenti: «attraverso esplicite minacce di violenza e atti di coartazione fisica».

1.29

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire la parola: «determinazione» con la seguente: «decisione».

1.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «delle persone che partecipano al processo» con le seguenti: «del giudice, monocratico o collegiale».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «delle persone che partecipano al processo» con le seguenti: «del giudice, monocratico o collegiale».

1.32

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, sostituire le parole: «delle persone» con le seguenti: «dei soggetti».

1.33

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, sostituire la parola: «persone» con la seguente: «parti».

1.34

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, sostituire la parola: «partecipano» con le seguenti: «in qualità di testimoni al».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, sostituire le parole: «partecipano al» con le seguenti: «sono parte civile nel».

1.36

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «al processo» aggiungere le seguenti: «attraverso fatti documentabili e comprovati, mettono oggettivamente in pericolo l'integrità personale del collegio giudicante».

1.37

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «delle persone che partecipano al processo» aggiungere le seguenti: «nessuna esclusa ed a qualsivoglia titolo riconosciuto».

1.38

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, prima delle parole: «ovvero la sicurezza» premettere le seguenti: «senza riferimento alle violazioni del diritto di difesa suscettibili di impugnazione».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, alle parole: «la sicurezza» premettere le seguenti: «sono ritenute dal giudice del dibattimento tali da pregiudicare».

1.40

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «sicurezza o incolumità» con le seguenti: «sicurezza e incolumità».

1.41

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, sostituire le parole: «la sicurezza o» con le seguenti: «sono dichiarate dal giudice tali da impedire la sicurezza e».

1.42

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «la sicurezza» aggiungere la seguente: «fisica».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, prima della parola: «incolumità» sostituire «o» con «e».

1.44

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sopprimere le parole: «o inclumità».

1.45

Thaler, Kofler, Peterlini, Michelini, Salzano

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sopprimere le parole: «o inclumità».

1.46

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, sopprimere la parola: «pubblica».

Thaler, Kofler, Peterlini, Michelini, Salzano

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, sopprimere la parola: «pubblica».

1.48

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «della pubblica accusa».

1.49

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «incolumità pubblica» aggiungere le seguenti: «purché tali situazioni siano basate su circostanze di fatto accertate dal giudice».

1.50

THALER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo le parole: «o l'incolumità pubblica,» inserire le seguenti: «o in caso di menomazione dell'autonomia e della libera determinazione del giudice».

1.51

THALER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo le parole: «o l'incolumità pubblica, o» inserire le seguenti: «, alterando il regolare svolgimento del processo».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «l'incolumità pubblica» aggiungere le seguenti: «, senza attribuire alcun rilievo ai semplici turbamenti di carattere morale,».

1.53

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «incolumità pubblica» aggiungere le seguenti: «con esclusione di ogni rilievo alle pressioni esercitate dalle fonti di informazione o dall'opinione pubblica».

1.54

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo le parole: «o l'incolumità pubblica,» inserire le seguenti: «o in caso di menomazione dell'autonomia e della libera determinazione del giudice».

1.55

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi modificato, dopo le parole: «o l'incolumità pubblica, o» inserire le seguenti: «, alterando il regolare svolgimento del processo».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 45 comma 1, dopo le parole: «determinano motivi» aggiungere le seguenti: «fondati su circostanze oggettivamente accertate».

1.57

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All'articolo 1, comma 1, capoverso 1 dell'articolo 45 richiamato, sopprimere le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto».

1.58

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sopprimere le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto».

1.59

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, capoverso articolo 45, sopprimere le parole: «determinano motivi di».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo la particella: «o» aggiungere le seguenti: «, sulla base di elementi oggettivi, documentabili e ragionevoli».

1.61

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, prima della parola: «determinano», sostituire: «o» con: «e».

1.62

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, testo sostituito, le parole: «determinano motivi di legittimo sospetto» sono sostituite dalle seguenti: «determinano fondati motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice».

1.63

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, testo sostituito, le parole: «determinano motivi di legittimo sospetto» sono sostituite dalle seguenti: «determinano fondati motivi di legittimo sospetto sull'imparzialità del giudice».

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» aggiungere le seguenti: «consistenti in gravi motivi oggettivi di alterazione del regolare svolgimento del processo».

1.65

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» al comma 1, sostituire la parola: «determinano» con le seguenti: «costituiscono fondati».

1.66

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» al comma 1, dopo la parola: «determinano» aggiungere le seguenti: «, senza attribuire alcun rilievo ai semplici turbamenti di carattere morale,».

1.67

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» al comma 1, dopo la parola: «determinano» aggiungere le seguenti: «accertati e giustificati».

1.68

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» al comma 1, alla parola: «motivi» premettere la seguente: «oggettivi».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» al comma 1, sostituire la parola: «motivi» con le seguenti: «causa, dichiarata fondata dal giudice del dibattimento,».

1.70

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «motivi» con le seguenti: «determinanti situazioni evidenti».

1.71

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «motivi» con le seguenti: «determinanti situazioni evidenti».

1.72

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 45» al comma 1, dopo la parola: «motivi» aggiungere le seguenti: «, non suscettibili di riproporsi in altra sede giudiziaria,».

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei giudici».

1.74

Calvi, Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le se-guenti: «, fondato su elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.75

Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Calvi, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «, fondato su elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.76

Calvi, Brutti Massimo, Fassone, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «, fondato su elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.77

Calvi, Fassone, Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le se-guenti: «, fondato su elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo».

Calvi, Brutti Massimo, Fassone, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «fondato su elementi oggettivi».

1.79

Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Calvi, Ayala, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le se-guenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.80

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sull'ordinato svolgimento del processo».

1.81

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.82

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.84

Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «basato su circostanze di fatto accertate».

1.85

FASSONE, MARITATI, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «dovuto a situazioni tali da influenzare la imparzialità di giudizio».

1.86

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «giustificato da accadimenti documentalibili».

1.87

Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «suffrugato da ripetute violazioni della parità tra accusa e difesa».

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «sull'ordinato svolgimento del processo».

1.89

Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.90

Fassone, Brutti Massimo, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.91

Calvi, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.92

Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei testimoni».

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «L'esistenza di tale sospetto deve essere adeguatamente documentata dalla parte che la invochi».

1.94

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le se-guenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei colleghi di difesa».

1.95

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le se-guenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei colleghi di parte civile».

1.96

Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le se-guenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei pubblico ministero».

1.97

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto», aggiungere le se-guenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei giudici».

Brutti Massimo, Fassone, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «per legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «basato su circostanze di fatto accertate».

1.99

Fassone, Calvi, Zancan, Maritati, Brutti Massimo

Al comma 1, dopo le parole: «per legittimo sospetto», aggiungere le seguenti: «tali da influenzare la imparzialità di giudizio».

1.100

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «giustificato da accadimenti documentabili».

1.101

Brutti Massimo, Calvi, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.102

Calvi, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.104

CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, fondato su accertati, elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.105

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.106

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «sull'ordinato svolgimento del processo».

1.107

Brutti Massimo, Fassone, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sull'ordinato svolgimento del processo».

CALVI, AYLA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.109

Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Calvi, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, basato su circostanze di fatto accertate, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.110

FASSONE, CALVI, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali».

1.111

FASSONE, AYLA, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo».

1.112

Calvi, Ayla, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, fondato su elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo».

Calvi, Brutti Massimo, Fassone, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, fondato su elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.114

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «tali che possano distogliere il giudice dall'esercizio corretto del potere giurisdizionale».

1.115

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «ricorrente solo in cause ambientali eccezionali e concrete e non rilevabile sulla base di mere supposizioni o vaghi timori soggettivi».

1.116

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «rilevabile da situazioni ambientali eccezionali e concrete e non sulla base di supposizioni o vaghi timori soggettivi».

1.117

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «da intendersi nella sua accezione restrittiva, in presenza di eccezionali situazioni ambientali atte a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice».

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «rilevante in presenza di fattori perturbatori gravissimi e di natura ambientale in grado di compromettere la volontà di determinazione del giudice».

1.119

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «rilevante in quanto ricorrano gravissimi e concreti motivi deducibili da fattori ambientali tali da influenzare in modi apprezzabili la libertà di determinazione del giudice».

1.120

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «che per fattori ambientali gravi ed eccezionali sia limitata in modo apprezzabile la libertà di determinazione del giudice».

1.121

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «qualora ricorrano ragioni ambientali gravi e incontestabili tali da interferire sull'attività giurisdizionale pregiudicando la libertà di determinazione del giudice».

1.122

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo in quanto sussistono fattori ambientali attuali, gravi ed idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice».

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «e quando esistano fondati dubbi sull'imparzialità del giudice derivanti da una obiettiva situazione di fatto talmente grave da apparire idonei a limitare la sua libertà di determinazione».

1.124

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali idonei a limitare la libertà di determinazione delle parti processuali».

1.125

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «che il giudice abbia subito influenze ambientali gravissime e comunque tali da compromettere l'imparzialità e la terzietà».

1.126

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «desumibile non solo dalla comprovata sussistenza di fattori ambientali perturbatori ma dalla effettiva attitudine di essi ad influenzare l'operato dei giudici».

1.127

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «idoneo a turbare seriamente il normale svolgimento del processo pregiudicando la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo a causa di gravi fattori ambientali».

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «riferibili a fattori ambientali diretti a minare concretamente l'imparzialità del giudice e la sua libertà di determinazione».

1.129

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».

1.130

Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione delle parti processuali».

1.131

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «dal quale sono escluse le ipotesi riguardanti i timori soggettivi, nonché supposizioni, non suffragate da prove concrete in ordine al pregiudizio circa la libertà di determinazione del giudice».

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «che venga compromessa irrimediabilmente la funzione cognitiva e il relativo giudizio di merito in quanto gravemente pregiudicata la libertà di determinazione del giudice».

1.133

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «tali da alterare irrimediabilmente la fase cognitiva e del giudizio perché pregiudicata la libertà di determinazione del giudice e delle parti processuali».

1.134

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «con concreta compromissione della corretta amministrazione della giustizia in quanto sussistenti fattori ambientali attuali gravi, idonei a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice».

1.135

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «rilevante per un concreto pericolo di compromettere la retta amministrazione della giustizia in quanto gravemente pregiudicata la libertà delle parti processuali».

1.136

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato anche da concreti comportamenti di minaccia fisica nei confronti dei difensori di parte civile».

Fassone, Brutti Massimo, Calvi, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, suffragato da ripetute violazioni della parità tra accusa e difesa».

1.138

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.139

Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, non suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria».

1.140

Calvi, Fassone, Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 1,dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

1.141

Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Ayala, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sull'ordinato svolgimento del processo».

Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla possibilità di un ordinato svolgimento del processo».

1.143

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.144

Brutti Massimo, Fassone, Calvi, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, fondato su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condionamenti ambientali».

1.145

Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «fondato su accertati elementi oggettivi».

1.146

Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati, Ayala, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «fondato su elementi oggettivi, sull'imparzialità dell'organo giudicante».

Brutti Massimo, Fassone, Ayala, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «sulla non prevenzione nei confronti dell'accusa o della difesa».

1.148

FASSONE, CALVI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, fondato su accertamenti elementi oggettivi, non suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria».

1.149

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei testimoni».

1.150

Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei colleghi di difesa».

1.151

Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti dei colleghi di parte civile».

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoverso: «Art. 45» dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «, comunque esistenti».

1.153

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «quando tale sospetto sia alimentato da concreti comportamenti di minaccia psicologica nei confronti del pubblico ministero».

1.154

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» aggiungere le seguenti: «con evidente rischio che gravissime situazioni obiettive locali arrechino irreparabile turbamento ed obiettiva limitazione alla libertà di violazione delle persone che prendono parte al processo».

1.155

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino Luigi, Mauro

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» aggiungere le seguenti: «consistenti in ragioni oggettive di menomazione dell'autonomia e della libera determinazione del giudice».

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino Luigi, Mauro

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» aggiungere le seguenti: «riconducibili a condizioni locali che pongano in pericolo la normalità necessaria allo svolgimento del processo».

1.157

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» aggiungere le seguenti: «consistenti nel pericolo di grave condizionamento della libertà di autodeterminazione del giudice, delle parti o dei testimoni».

1.158

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» aggiungere le seguenti: «riconducibili a situazioni di menomazione della serenità funzionale del giudice».

1.159

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto,» aggiungere le seguenti: «riconducibili a situazioni concrete tali da compromettere la retta amministrazione della giustizia».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti in gravi motivi oggettivi di alterazione del regolare svolgimento del processo».

1.161

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti in ragioni oggettive di menomazione dell'autonomia e della libera determinazione del giudice».

1.162

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «riconducibili a condizioni locali che pongano in pericolo la normalità necessaria allo svolgimento del processo».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti in fattori di carattere locale che alterino la coscienza e l'armonia collettiva nei rapporti con l'amministrazione della giustizia».

1.164

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti nel pericolo di grave condizionamento della libertà di autodeterminazione del giudice, delle parti o dei testimoni».

1.165

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti nella minaccia di condizionamento della libertà fisica e morale del giudice, delle parti o dei testimoni».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti nel grave pericolo di condizionamento della serenità ed obiettività di giudizio e valutazione del giudice o di determinazione delle parti o dei testimoni».

1.167

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti nel concreto rischio di menomazione della libertà di giudizio del giudice o di determinazione delle parti o dei testimoni».

1.168

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti nel concreto rischio di attentato alla libertà di giudizio del giudice o di determinazione delle parti o dei testimoni».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «consistenti nel motivato timore che la libera determinazione del giudice, delle parti e dei testimoni venga compromessa in conseguenza di comportamenti di terzi».

1.170

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «con evidente rischio che il giudizio possa risentire di condizionamenti provenienti da terzi».

1.171

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «con evidente rischio che il regolare andamento del giudizio possa essere condizionato da eventi o situazioni di carattere locale, in grado di coartare la libera determinazione di giudice, parti o testimoni».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «con evidente rischio che il regolare corso del giudizio venga alterato in conseguenza di situazioni locali che possano attentare gravemente alla libertà di determinazione del giudice, delle parti dei testimoni».

1.173

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, comma 1 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «con evidente rischio particolarmente grave di costringimento della formazione del libero convincimento del giudice».

1.174

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di magistrati estranei al processo».

1.175

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di cittadini estranei al processo».

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di avvocati estranei al processo».

1.177 Passigli

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere pronunce verbali di terzi estranei al processo».

1.178

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in articoli di giornale».

1.179

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le seguenti: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto opinioni espresse in trasmissioni televisive».

1.180

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «legittimo sospetto» aggiungere le se-guenti: «L'esistenza di atti volti a suffragare tale legittimo sospetto viene indagata dagli organi di polizia giudiziaria che ne danno motivata e dettagliata indicazione».

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 45 richiamato, dopo le parole: «o dell'imputato» aggiungere le seguenti: «ovvero della parte civile costituita in giudizio».

1.182

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere manifestazioni di pensiero di terzi estranei al processo».

1.183

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere manifestazioni di pensiero di cittadini estranei al processo».

1.184

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere manifestazioni di pensiero di magistrati estranei al processo».

1.185

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non costituiscono causa di legittimo sospetto mere manifestazioni di pensiero di avvocati estranei al processo».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione».

1.187

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 1, all'articolo 45 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti».

1.188

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione"».

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'esame dell'istanza di rimessione per legittimo sospetto sospende i termini della prescrizione dei reati».

1.190

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'istanza di rimessione del procedimento non può essere richiesta più di una volta sulla base dei medesimi fatti».

1.191

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione».

1.192

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti».

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione"».

1.194

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».

1.195

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali».

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che lo svolgimento del processo o la decisione siano influenzati in modo determinante da oggettivi fattori esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice».

1.197

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».

1.198

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali».

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso dell'articolo 45, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che la decisione sia frutto di rilevanti condizionamenti esterni, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice».

1.200

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistenti situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».

1.201

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistenti situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali».

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che l'organo giudicante non sia in condizione di decidere con piena imparzialità, in quanto sussistenti situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice».

1.203

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo».

1.204

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione delle parti processuali».

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai fini delle disposizioni di cui sopra, per legittimo sospetto si intende ogni situazione, diversa da quelle indicate al comma 1, per effetto della quale si possa fondatamente presumere che il processo non si svolga in modo ordinato, in quanto sussistono situazioni ambientali idonee a pregiudicare gravemente la libertà di determinazione del giudice».

1.206

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I semplici sospetti, i dubbi, le congetture, i voncincimenti soggettivi e i meri timori di condizionamento psicologico dei partecipanti al processo, non avendo solido supporto in situazioni reali e non comportanti un'effettiva e comprovata probabilità di pregiudizio, non valgono a giustificare deroghe alla competenza del giudice naturale, ai fini della rimessione del processo».

1.207

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La rimessione del processo presuppone una situazione locale gravemente capace di pregiudicare la libertà di determinazione dell'organo giudicante».

1.208

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non può costituire motivo di rimessione per legittimo sospetto l'orientamento di organi di stampa e di informazione, locali o nazionali, sfavorevoli alle parti processuali».

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non rientrano nella nozione di legittimo sospetto la risonanza e la gravità dei fatti costituenti oggetto del processo».

1.210

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non rientrano nei casi di legittimo sospetto situazioni che si riflettono su tutto il territorio nazionale».

1.211

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 1, capoverso «Art. 45» aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Non sono considerate cause di legittimo sospetto ai fini della richiesta di rimessione tutte le ipotesi fondate su congetture e supposizioni».

1.212

Zanca, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, capoverso articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti garantiti dalla legge».

Zanca, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, capoverso articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione».

1.214

Zanca, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, capoverso articolo 45, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-bis. - (Procedimenti con più imputati). – 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione del Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

1.215

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 1, premettere il seguente:

"01. L'Istituto delle rimessione ha carattere eccezionale ed il processo riprende nelle sue forme ordinarie entro due mesi dalla richiesta di rimessione».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-bis. - (Procedimenti con più imputati). - 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

1.217

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: «giudice», aggiungere le seguenti: «sentito l'imputato».

1.218

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: «giudice», aggiungere le seguenti: «sentito il pubblico ministero».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: «giudice», aggiungere le seguenti: «sentite le parti del processo».

1.220

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 3, dopo la parola: «giudice», aggiungere le seguenti: «sentita anche la parte civile se costituita».

1.221

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del codice di procedura penale, al comma 4, sostituire la parola: «inammissibilità», con la seguente: «nullità».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-bis. - (Termini per la richiesta di rimessione) – 1. La richiesta di rimessione deve essere presentata nell'udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio sino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491, comma 1.

2. Qualora i motivi posti a fondamento della richiesta di rimessione siano divenuti noti dopo la scadenza dei termini dal comma 1º richiesta può essere propsta, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dal momento della conoscenza"».

1.222a

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-bis. - (Termini per la richiesta di rimessione) – 1. La richiesta di rimessione deve essere presentata nell'udienza preliminare fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel giudizio sino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491, comma 1.

2. Qualora i motivi posti a fondamento della richiesta di rimessione siano divenuti noti dopo la scadenza dei termini dal comma 1º richiesta può essere propsta, a pena di inammissibilità, entro 20 giorni dal momento della conoscenza"».

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 46 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 46-bis. - (Procedimenti con più imputati). - 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione del procedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonché a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati"».

1.224

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 47, con il seguente:

- «Art. 47. (*Effetti della richiesta*). -1. La richiesta di rimessione non sospende il processo.
- 2. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la rimessione e trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati da tutte le parti, nonché le deduzioni, le osservazioni e i rilievi ricevuti, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.
- 3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti la Corte di cassazione, se ritiene inammissibile o manifestamente infondata la richiesta, la respinge e restituisce immediatamente gli atti al giudice procedente.
- 4. In caso contrario, dichiara ammissibile e non manifestamente infondata la richiesta e fissa l'udienza di discussione entro i successivi novanta giorni. Con lo stesso provvedimento la Corte di cassazione può sospendere il processo.
- 5. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
- 6. Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, e parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 48.
- 7. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, dalla data della richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter, 3-quater e 3-

quinquies dell'articolo 48. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 304.

- 8. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dal pubblico ministero, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare si verifica solamente ove l'istanza sia stata accolta.
- 9. Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso Art. 48, sostituire i capoversi da 1 a 3 con seguenti:

- «1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza.
- 2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.
- 3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originanamente competente.
- 3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al memento della presentazione della richiesta di rimessione.
- 3-ter. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato.

3-quater. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.

3-quinquies. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 471 comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, premettere il seguente:

«1-bis. L'Istituto della rimessione ha carattere ed il processo riprende nelle sue forme ordinarie entro due mesi dalla richista di rimessione».

1.226

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 2.

1.227

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, sopprimere il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito.

1.228

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 47 richiamato.

1.229

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «quando» fino a: «all'articolo 610, comma 1» con le seguenti: «a meno che non sia dichiarata l'inammissibilità dell'istanza».

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 1, aggiungere, in fine,, le seguenti parole: «ovvero sospendere la pronuncia della sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile, o rigetta la richiesta».

1.231

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero revocare l'ordinanza di sospensione già disposta».

1.232

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 47 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 47-bis. - (Procedimenti con più imputati). — 1. Qualora la richiesta sia presentata in un procedimento con più imputati il giudice dispone, se possibile, la separazione delprocedimento; altrimenti invita gli altri imputati ad aderire ovvero ad opporsi alla richiesta, nonchè a presentare memorie e documenti nel termine di sette giorni. In tal caso la decisione della Corte di cassazione svolge i suoi effetti nei confronti di tutti gli imputati».

1.233

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 2, capoverso articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quando il giudice non sospende il processo e pronunzia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finchè non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se La richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

1.235

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibili o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata».

1.236

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, capoverso 1, dell'articolo 47 richiamato, sostituire il primo periodo con il seguente: «La richiesta di rimessione non determina la sospensione del processo».

1.237

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47 comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «ha avuto» fino alla fine del periodo, con seguenti: «l'istanza è stata accolta».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47 comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «avuto» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la richiesta è fondata su elementi oggettivi, ineliminabili e comprovati e per tali motivi è stata accolta, con ordinanza, dalla Cassazione».

1.239

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2 dell'articolo 47 del codice procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «quando ha avuto notizia» con le seguenti: «nel caso in cui ha avuto notizia».

1.240

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 2, sostituire la parola: «notizia» con le seguenti: «la notificazione».

1.241

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 2, dopo le parole: «richiesta di rimessione» aggiungere le seguenti: «che sia fondata su elementi oggettivi e comprovati».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2 dell'articolo 47 comma 2 del codice di procedura penale – testo sostituito – dopo le parole: «è stata» è aggiunta la parola: «accolta»; le parole da: «assegnata» a: «inammissibile» sono soppresse.

1.243

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI

Al comma 2 nell'articolo 47 comma 2 del codice di procedura penale – testo sostituito – dopo le parole: «è stata» è aggiunta la parola: «accolta»; le parole da: «assegnata» a: «inammissibile» sono soppresse.

1.244

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 2, sostituire la parola: «assegnata alle» con: «accolta dalle».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «ovvero a sezione» con le seguenti: «ovvero da sezione».

1.245

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 2, capoverso articolo 47, sopprimere le parole: «alle Sezioni unite ovvero».

1.246

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47, primo periodo, sostituire le parole da: «ovvero» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «e la Cassazione ha dispossto con ordinanza la sospensione del processo per gravi e fondati motivi».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47 comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La cassazione può revocare in ogni momento l'ordinanza di sospensione disposta».

1.248

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47 comma 2, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo che la Corte di cassazione, entro sessanta giorni dalla ricezione, non dichiari l'inammissibilità dell'istanza».

1.249

DALLA CHIESA, MANCINO, CAVALLARO, MARINI, MARINO, FABRIS

Al comma 2, ultimo periodo dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «elementi nuovi» aggiungere le seguenti: «non conosciuti nè conoscibili precedentemente alla prima richiesta».

1.250

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 2, capoverso articolo 47, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il giudice dispone la sospensione esclusivamente quando è basata su circostanze di fatto diverse ed insorte successivamente rispetto a quelle poste a base di una richiesta già rigettata o dichiarata inammissibile».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «il giudice non dispone la sospensione quando» con le seguenti: «il giudice non può disporre la sospensione se».

1.252

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dispone la sospensione», aggiungere le seguenti: «quando non lo ritiene necessario ed in ogni caso».

1.253

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «quando», aggiungere le seguenti: «non trovino riscontro concreto i pericoli denunciati».

1.254

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «la richiesta», aggiungere le seguenti: «ha fine dilatorio oppure».

1.255

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «non è fondata» con le seguenti: «è stata presentata da altri imputati, seppur diversamente motivata, oppure non è fondata».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, ultimo periodo dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «elementi nuovi», aggiungere le seguenti: «non conosciuti né conoscibili precedentemente alla prima richiesta».

1.257

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, ultimo periodo dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «elementi nuovi» con le seguenti: «fatti nuovi».

1.258

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «elementi», aggiungere le seguenti: «concreti o».

1.259

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «elementi» con le seguenti: «circostanze obiettive o fatti».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «già» fino alla fine del comma con le seguenti: «richiesta avanzata nel corso del medesimo processo».

1.261

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «rigetta o».

1.262

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «rigettata» con la seguente: «proposta».

1.263

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, ultimo periodo dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «rigettata» con la seguente: «respinta».

1.264

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «o dichiarata inammissibile».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, ultimo periodo, aggiungere il seguente: «La Corte di cassazione può comunque disporre che il processo riprenda prima dell'ordinanza che rigetta o accoglie la richiesta».

1.266

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 2, capoverso: «Art. 47», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il corso della prescrizione inizia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo innanzi al giudice designato».

1.267

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata».

1.268

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Dpo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di più richieste di rimessione, il giudice non dispone la sospensione qualora la prima sia rigettata o dichiarata inammissibile».

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 2, capoverso «Art. 47», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finché non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se la richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta».

1.270

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, dopo il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il giudice provvede, ove possibile, alla separazione del processo a carico dell'imputato che ha richiesto la rimessione».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando non sia possibile la separazione del processo ai sensi del comma 2-bis, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massiam della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti dei coimputati».

1.271

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 2, all'articolo 47 ivi richiamato, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso «Art. 47», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, i termini di impugnazione rimangono sospesi finchè non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta. Se la richiesta di rimessione è accolta, sono annullati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza emessa dopo la richiesta».

1.273

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, sostituire il capoverso 3 dell'articolo 47 richiamato, con il seguente:

«L'eventuale sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti».

1.274

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 3 dell'articolo 47 ivi modificato, sostituire le parole: «ha effetto fino a che» con le seguenti: «ha effetto fino al momento in cui».

1.275

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 3 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta» con le seguenti: «fino a che non sia pronunciata l'ordinanza che rigetta».

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Al comma 2, comma 3 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta» con le seguenti: «fino a che non sia pronunciata l'ordinanza che rigetta».

1.277

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso «Art. 47», comma 3, sostituire le parole da: «intervenuta» fino a: «inammissibile» con le seguenti: «stata assegnata alla Corte di cassazione».

1.278

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso «Art. 47», dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «Il processo riprende in ogni caso nelle sue forme ordinarie dopo il sessantesimo giorno dalla richiesta di rimessione».

1.279

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso «Art. 47», sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 sono sospesi dalla presentazione della richiesta. In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità essi riprendono a decorrere alla ripresa del procedimento. Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 303 decorrono di nuovo dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.

4-bis. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di richiesta di rimessione il corso della prescrizione rimane sospeso e riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta."».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire il paragrafo 4 con i seguenti:

«4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

4-bis. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso del mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

4-ter. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304».

1.281

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea «Art. 47», comma 4, sostituire le parole: «In caso di sospensione del processo» con le seguenti: «Quando il processo è sospeso».

1.282

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea «Art. 47», comma 4, sostituire la parola: «applicano» con la seguente: «applica».

1.283

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea «Art. 47», comma 4, dopo le parole: «dall'imputato» sono aggiunte le seguenti: «si applica».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, primo periodo, la parola: «se» è sostituita dalle seguenti: «nel caso in cui».

1.285

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «dall'imputato» aggiungere le seguenti parole: «in stato di custodia cautelare».

1.286

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 2, capoverso «Art. 47», comma 4, dopo le parole: «se la richiesta è stata proposta dall'imputato» aggiungere le seguenti: «sono sospesi i termini di cui».

1.287

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.» con le seguenti: «l'articolo 304».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.» con le seguenti: «l'articolo 304».

1.289

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.» con le seguenti: «l'articolo 304 del codice di procedura penale».

1.290

Brutti Massimo, Calvi, Ayala, Fassone, Maritati

Al comma 2, capoverso «Art. 47», comma 4, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1» con le seguenti: «l'articolo 304, comma 1».

1.291

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.» con le seguenti: «i termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi».

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale ivi modificato sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.», con le seguenti: «i termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi».

1.293

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 4, sostituire le parole: «l'articolo 303, comma 1.», con le seguenti: «l'articolo 304, comma 1 del codice di procedura penale».

1.294

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione».

1.295

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea articolo 47, comma 4, sopprimere le parole: «La prescrizione e».

Conseguentemente aggiungere al comma 4 il seguente:

«4-bis. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del gidice designato».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di Cassazione».

1.297

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, paragrafo 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione».

1.298

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone

Al comma 2, capoverso articolo 47, dopo il comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione».

1.299

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, paragrafo 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi anche quando la richiesta presentata dal pubblico ministero sia stata accolta dalla Corte di cassazione».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, paragrafo 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili».

1.301

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, capoverso articolo 47, sostituire il secondo periodo del comma 4 con il seguente: «Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento, della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

1.301a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, paragrafo 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, paragrafo 4, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Dal momento della pronuncia del provvedimento che sospende il processo, è parimenti sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 48. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, dalla data richiesta i termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi. Essi cominciano nuovamente a decorrere dalle date previste nei commi 3-ter 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 48».

1.303

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea articolo 47, comma 4, dopo le parole: «il loro corso», sostituire le parole: «dal giorno», con la seguente: «dalla data».

1.304

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea articolo 47, comma 4, sostituire la parola: «rigetta», con la seguente: «respinge».

1.305

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea articolo 47, comma 4, sostituire la parola: «richiesta», con la seguente: «domanda».

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui il processo», sino alla fine del periodo, con le seguenti: «e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, dal momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci».

1.307

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dal giorno in cui il processo», sino alla fine del periodo, con le seguenti: «e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, dal momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente all'ultimo di quelli dichiarati inefficaci».

1.308

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47, del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «dal giorno in cui la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta», con le seguenti: «dal giorno in cui l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta è trasmessa alla cancellaria del giudice remittente».

1.309

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, capoverso 4 dell'articolo 47, richiamato, sostituire le parole: «dal giorno in cui», fino a: «sospensione», con le seguenti: «dalla

data della prima udienza nella quale prosegue il processo innanzi al giudice designato».

1.310

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47, del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione», con le seguenti: «dal giorno in cui nel processo dinanzi al giudice designato sono stati rinnovati tutti gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione».

1.311

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «dal giorno in cui la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta» con le seguenti: «dal giorno in cui l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta perviene alla cancelleria del giudice remittente».

1.312

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «dal giorno in cui la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta» con le seguenti: «dal giorno in cui l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta perviene alla cancelleria del giudice remittente».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea «art. 47», comma 4, sostituire la parola: «accoglimento» con la seguente: «recepimento».

1.314

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea «art. 47», comma 4, dopo le parole: «suo acco-glimento», sostituire le parole: «dal giorno» con le seguenti: «dalla data».

1.315

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea «art. 47», comma 4, sostituire le parole: «al giudice designato» con le seguenti: «all'organo designato».

1.316

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «designato» con le seguenti: «individuato come competente dalla corte di cassazione».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «art. 47», comma 4, sostituire la parola: «perviene» con la seguente: «giunge».

1.318

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 2, capoverso articolo 47, comma 4, dopo le parole: «perviene al medesimo stato» aggiungere le seguenti: «e grado, ivi compreso il tempo che dovesse rendersi necessario per la rinnovazione di prove già esperite».

1.319

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, alinea «art. 47», comma 4, sostituire le parole: «al medesimo» con le seguenti: «allo stesso».

1.320

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 2, comma 4 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere, in fine, le parole: «Quando non sia possibile la separazione del processo, la sospensione dei termini di prescrizione e di durata massima della custodia cautelare di cui al presente articolo e all'articolo 48 opera nei confronti di tutti i coimputati».

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 1, dopo la parola: «decide» aggiungere le seguenti: «entro venti giorni».

1.322

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto di notificazione dell'avviso a comparire».

1.323

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata tempestivamente al pubblico ministero e notificata alle parti private».

1.324

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il giudice designato dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata senza ritardo al pubblico ministero e notificata alle parti private».

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdano efficacia ai fini del processo».

1.326

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 3, premettere il seguente periodo: «Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi».

1.327

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili».

1.328

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile».

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato».

1.330

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 3, capoverso «Art. 48», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.».

1.331

Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 3, articolo 48 ivi richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione».

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 3, articolo 48 ivi richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione».

1.333

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI

Al comma 3, articolo 48 ivi richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo».

1.334

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «quando» con la seguente: «qualora».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «non si tratta» con la seguente: «non si è in presenza».

1.336

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «anteriormente» con la seguente: «precedentemente».

1.337

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «divenuta» con la seguente: «diventata».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «designato» con la seguente: «indicato».

1.339

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 6 dell'articolo 48 ivi modificato, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «4.500 euro».

1.340

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 6 dell'articolo 48 ivi modificato, sostituire le parole: «1.000 euro» con le seguenti: «500 euro».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, articolo 48, comma 5 del codice di procedura penale – testo sostituito – il primo periodo è sostituito dal seguente:

«5. Il giudice designato dalla Corte di cassazione, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 190-bis, procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, salvi in ogni caso gli atti di cui sia divenuta impossibile la ripetizione».

1.342

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, sostituire il comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale con i seguenti:

- «5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis e quando non si tratti di atti di cui è divenuta impossibile la rinnovazione, il giudice designato dalla Corte di cassazione provvede, ai sensi dell'articolo 511 del codice di procedura penale, alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente alla presentazione della richiesta di rimessione e precedenti l'ordinanza di sospensione del processo.
- 5-bis. Qualora il giudice, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, non abbia disposto la sospensione del processo le parti possono presentare opposizione motivata al rinnovo degli atti che sono stati compiuti successivamente alla presentazione della richiesta.

5-ter. Sull'opposizione il giudice decide con ordinanza, impugnabile ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura penale.

5-quater. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati al giudice originariamente competente».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sopprimere, in fine, le parole: «dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni».

1.344

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora la Corte di cassazione abbia assunto delle informazioni sull'oggetto della richiesta di rimessione ne viene data comunicazione alle parti, che possono depositare delle memorie, aventi per oggetto le informazioni assunte dalla Corte, sino a quindici giorni prima dell'udienza».

1.345

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «immediatamente comunicata» con le seguenti: «comunicata contestualmente».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «immediatamente comunicata» con le seguenti: «comunicata contestualmente».

1.347

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «per essa» con le seguenti: «in tal caso».

1.348

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «a norma» con le seguenti: «ai sensi».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «se rileva» con le seguenti: «nel caso in cui rilevi».

1.350

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «se rileva» con le seguenti: «ove rilevi».

1.351

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3 dell'articolo 47 del codice procedura penale ivi sostituito, dopo le parole: «che procede» aggiungere le seguenti: «che provvede ai sensi dell'articolo 47 n. 2».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «è immediatamente» con le seguenti: «viene immediatamente».

1.353

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «prevista dall'articolo» con lee seguenti: «di cui all'articolo».

1.354

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «L'avvenuta assegnazione» con le seguenti: «L'assegnazione, quando avvenuta,».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3 dell'articolo 48 della legge ivi modificata, sostituire le parole: «senza ritardo» con le seguenti: «senza alcun ritardo».

1.356

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «sia» con le seguenti» «venga».

1.357

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «dispone» con le seguenti» «ordina».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «dispone» con la seguente: «ordina».

1.359

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «e al procurtore generale presso la corte di appello».

1.360

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» aggiungere le seguenti parole: «e comunque non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla pronuncia».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «senza ritardo» con lee seguenti: «entro sette giorni».

1.362

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» aggiungere le seguenti: «non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla pronuncia».

1.363

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4, in fine, all'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «e notificata» aggiungere le seguenti: «con urgenza».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi ssostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» aggiungere le seguenti: «ma in ogni caso non oltre iltermine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia».

1.365

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «dispone» con la seguente: «stabilisce».

1.366

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «senza ritardo» con la seguente: «contestualmente».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «senza ritardo» con la seguente: «immediatamente».

1.368

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5, dell'articolo 48 ivi modificato, le parole: «quando ne è richiesto da una delle parti» sono ssostituite dalle seguenti: «quando a farne richiesta è una delle parti».

1.369

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5, dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «il giudice designato dalla Corte di cassazione» aggiungere le seguenti parole: «dichiara con ordinanza se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia e».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5, dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «se vi è accordo tra le parti del processo, gli atti compiuti e le prove assunte sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla loro rinnovazione».

1.371

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «le partidel processo possono accordarsi e consentire l'acquisizione agli atti del giudice designato delle prove assunte in precedenza; in questo caso, il giudice designato non procede alla loro rinnovazione».

1.372

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le seguenti parole: «Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, inserire il seguente comma:

«4-bis. "L'ordinanza che rigetta la richiesta è trasmessa senza ritardo alla cancelleria del giudice remittente. La prescrizione e i termini di cui all'articolo 303 ricominciano a decorrere dal momento in cui gli atti pervengono alla cancelleria del giudice procedente».

1.374

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire la parola: «designato» con le parole: «indicato come competente».

1.375

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «fermo» con la seguente: «salvo».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «fermo» con la seguente: «salvo».

1.377

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi modificato, sostituire le parole: «se necessario» con le seguenti: «ove necessario».

1.378

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, prima delle parole: «dopo aver assunto» inserire la seguente: «soltanto».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale ivi modificato, dopo le parole: «se necessario» inserire le seguenti: «le necessarie e».

1.380

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 ivi modificati sostituire le parole: «camera di consiglio a norma dell'articolo 127» con le seguenti: «udienza pubblica».

1.381

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 3, comma 1 dell'articolo 48 codice di procedura penale ivi modificato, prima delle parole: «dopo aver assunto» inserire la seguente: «soltanto».

1.382

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All'articolo 1, sopprimere il comma 3.

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 3, sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 48 richiamato.

1.384

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 3, sostituire il capoverso 5 dell'articolo 48 richiamato, con il seguente: «Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi. Si applica quanto disposto dall'articolo 190-bis..

1.385

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 3, capoverso 6 dell'articolo 48 richiamato, sostituire le parole: «5.000 euro» con: «10.000 euro».

1.386

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 3, capoverso articolo 48, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio fra le parti».

1.387

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 3, sopprimere le parole: «alle sezioni unite o».

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 4, dopo le parole: «senza ritardo» aggiungere le seguenti: «e comunque entro il giorno successivo».

1.389

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 5, sostituire la parola: «procede» con le seguenti: «può procedere».

1.390

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 5, sostituire le parole da: «al provvedimento che» fino alla fine del periodo con le seguenti: «all'insorgere dei motivi che hanno dato causa alla richiesta stessa».

1.391

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 5, sostituire le parole da: «, quando ne è richiesta da una delle parti» fino alla fine con le seguenti: «d'ufficio o a richiesta di parte, quando si tratti di atti la cui rinnovazione sia possibile ed assolutamente necessaria».

1.392

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 6, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, sostituire la parola: «dispone» con la seguente: «provvede».

1.394

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione».

1.395

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili».

1.396

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 5, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «la ripetizione», aggiungere le seguenti: «che sono acquisiti dandone lettura nel dibattimento».

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Al comma 3, capoverso «Art. 48», comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora vi sia il consenso dell'imputato e del pubblico ministero gli atti precedentemente assunti sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla rinnovazione».

1.398

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» aggiungere le seguenti: «non oltre il termine perentorio di nove giorni dalla pronuncia».

1.399

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla pronuncia».

1.400

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Al comma 3, comma 4 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta è comunicata senza ritardo» aggiungere le seguenti: «e comunque non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla pronuncia».

1.401

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Al comma 3, comma 5 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «il giudice designato dalla Corte di

cassazione» aggiungere le seguenti: «dichiara con ordinanza se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia e».

1.402

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, dopo il paragrafo 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La mancata comparizione personale delle parti non costituisce legittima causa di rinvio dell'udienza, salvo che venga accertato il difetto di notificazione dell'avviso a comparire».

1.402a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara con ordinanza se ed in quale parte gli atti già compiuti siano validi».

1.403

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, dopo le parole: «Il Presidente della Corte di cassazione» aggiungere le seguenti: «sentito il Procuratore generale».

1.404

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, sostituire le parole: «se rileva» con le seguenti: «in caso riscontri».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, sostituire le parole: «una causa» con le seguenti: «un motivo».

1.406

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 2, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: «dichiara l'inammissibilità, qualora la richiesta sia strumentale, e di conseguenza dichiara l'improponibilità di altre richieste di remissione».

1.407

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 3, sostituire le parole da: «alle sezioni unite» fino a: «comma 1» con le seguenti: «alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'articolo 47, comma 2».

1.408

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 3, sostituire la parola: «immediatamente» con la seguente: «senza ritardo».

1.409

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 3, dopo la parola: «immediatamente» sono aggiunte le seguenti: «e senza ritardi».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «comunicata» con la seguente: «inviata».

1.411

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire le parole: «comunicata al» con le seguenti: «portata a conoscenza del».

1.412

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «notificata» con la seguente: «comunicata».

1.413

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, anteporre alle parole: «senza ritardo» *le seguenti:* «immediatamente e».

1.414

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 4, sostituire le parole: «senza ritardo» con la seguente: «immediatamente».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, dopo le parole: «senza ritardo» aggiungere le seguenti: «e celermente».

1.416

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «ritardo» con le seguenti: «gravi ritardi».

1.417

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «dispone» con la seguente: «comunica».

1.418

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, dopo le parole: «e dispone» aggiungere la seguente: «contestualmente».

1.419

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «per estratto».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 4, sostituire le parole da: «sia per estratto comunicata» fino alla fine del comma con le seguenti: «sia comunicata al pubblico ministero e notificata, tramite deposito entro le successive quarantotto ore, nella cancelleria del giudice procedente, alle parti private».

1.421

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, dopo le parole: «per estratto» aggiungere le seguenti: «e senza ritardo».

1.422

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 4, dopo le parole: «e notificata» aggiungere le seguenti: «tramite deposito entro le successived quarantotto ore, nella cancelleria del giudice procedente».

1.423

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, dopo le parole: «e notificata» aggiungere la seguente: «immediatamente».

1.424

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 4, in fine, sopprimere la parola: «private».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea «Art. 48», comma 4, sostituire la parola: «private» con la seguente: «processuali».

1.426

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3, paragrafo 5..

1.427

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, capoverso «Art. 48», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti conservano efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettanti davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis».

1.428

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole: «Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis».

1.429

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire il primo periodo con i seguenti:: «Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove

raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 5 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tal caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione sospeso ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo>.

1.430

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono utilizzabili gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazone della richiesta di rimessione. È in facoltà di tutte le parti chiedere la rinnovazione di uno o più atti. In tali ipotesi il corso della prescrizione comincia nuovamente a decorrere dalla data in cui sono stati compiuti gli atti dei quali è stata disposta la rinnovazione».

1.431

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente comptente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole da: «Il giudice designato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione».

1.433

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole da: «procede alla rinnovazione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «procede alla raccolta degli atti compiuti sia nella fase procedimentale che nella fase processuale. Tali atti conservano la propria efficacia».

1.434

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole da: «procede alla rinnovazione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «forma il nuovo fascicolo dle dibattimento conservando gli atti preceentemente compiuti».

1.435

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole: «procede alla rinnovazione», aggiungere le seguenti: «di prove precedentemente assunte dinanzi al giudice originariamente competente nonchè».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «degli atti», aggiungere le seguenti: «e delle prove».

1.437

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «nonchè delle prove assunte dinanzi al giudice originariamente competente».

1.438

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «di rimissione», aggiungere le seguenti: «che conservano la loro efficacia».

1.439

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «di rimissione», aggiungere, le seguenti: «che non potranno essere mai dichiarati nulli».

1.400a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole da: «quando ne è richiesta», fino alla fine del comma.

1.401a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole da: «ne è richiesto da una delle parti e».

1.402a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole: «da una delle parti».

1.403a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, dopo le parole: «da una delle parti», aggiungere la seguente: «processuali».

1.404a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sostituire le parole: «da una delle parti», con le seguenti: «da entrambe le parti».

1.405a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, sopprimere le parole: «e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione».

1.406a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, capoverso articolo 48, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «la ripetizione», aggiungere le seguenti: «che sono acquisiti dandone lettura nel dibattiemento».

1.407a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè le testimonianze rese davanti all'autorità giudiziaria».

1.408a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: «Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonchè gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili».

1.409a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato».

1.410a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione».

1.411a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 5, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «Qualora vi sia il consenso dell'imputato e del pubblico ministero gli atti precedentemente assunti sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla rinnovazione».

1.412a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, capoverso articolo 48, comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il sseguente: «Qualora vi sia il consenso dell'imputato e del pubblico ministero gli atti precedentemente assunti sono acquisiti dal giudice designato che non procede alla rinnovazione».

1.413a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 6, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

1.414a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 6, sostituire le parole: «1.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

1.415a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 6, dopo le parole: «5.000 euro» aggiungere le seguenti: «salvo il diritto a ricorrere al libero gratuito patrocinio».

1.416a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea articolo 48, comma 1 sostituire la parola: «opportune» con la seguente: «idonee».

1.417a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, paragrafo 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «È sentito, se compare, il pubblico ministero preesso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a)».

1.418a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea articolo 48 comma 1, sostituire le parole: «camere di consiglio» con le seguenti: «udienza pubblica».

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: «a norma dell'articolo 127».

1.419a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea articolo 48 comma 1, sostituire le parole: «a norma dell'» con la seguente: «secondo l'».

1.420a

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire il paragrafo 1, con il seguente: «La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti».

1,421a

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di richiesta di rimessione la prescrizione riprende il suo corso dal giorno della ripresa del procedimento, se la richiesta è respinta; dal giorno in cui si sono rinnovate le prove o inizia il processo avanti al giudice designato, se la richiesta è accolta».

1.422a

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 159 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corso della prescrizione rimane sospeso a seguito di sospensione del processo conseguente la richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, la prescrizione riprende il suo corso al momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci».

1.423a

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su una situazione obiettiva tale da sconvolgere l'ordine processuale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.424a

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, o sul concreto pericolo di turbamento della libertà e dell'indipendenza dei giudici, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.425a

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, sulla presenza di gravi condizionamenti ambientali, e ricorrano lee condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.426a

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, e non sia suscettibile di riproporsi in altra sede giudiziaria, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.427a

FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI, MARITATI

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, con esclusione di ogni rilievo agli atti e ai comportamenti delle persone che partecipano ai processi, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.428a

Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia fondata su accertati elementi oggettivi, a nulla valendo semplici turbamenti di carattere morale, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.429a

Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Ayala, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l'imparzialità di giudizio, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.430a

Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Ayala, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia fondata su elementi oggettivi, sul-

l'imparzialità dell'organo giudicante, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.431a

Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Ayala, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia dovuta a situazioni tali da influenzare l'imparzialità di giudizio, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.432a

Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Ayala, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori di parte civile, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.433a

Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei difensori e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.434a

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo il caso in cui essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti del pubblico ministero, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.435a

MARITATI, AYALA, BRUTTI Massimo, CALVI FASSONE

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, purché essa sia fondata su situazioni comprovate di violenza o intimidazioni anche di natura psicologica nei confronti dei testimoni, e ricorrano le condizioni ed i requisiti di cui all'articolo 45».

1.436a

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 4 dell'articolo 49 della legge ivi modificata, dopo le parole: «diversi dalla manifesta infondatezza» aggiungere le seguenti: «non».

1.437a

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 4 dell'articolo 49 del codice di procedura civile ivi modificato, sostituire la parola: «per» con le seguenti: «a causa di».

1.438a

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le parole: «In ogni caso, nei sei mesi successivi alla pronuncia della Corte di cassazione sulla richiesta

di rimessione non può essere proposta alcuna altra richiesta nel medesimo processo».

1.439a

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le parole: «nonché la richiesta meramente dilatoria, quella priva di elementi concreti di supporto ovvero priva di motivazione».

1.440

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, aggiungere in fine le parole: «La prescrizione e i termini di cui all'articolo 303 ricominciano a decorrere dal momento in cui gli atti pervengono alla cancelleria del giudice procedente».

1.441

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 4 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sostituire le parole: «per motivi diversi dalla manifesta infondatezza» con le parole: «per altri altri motivi».

1.441a

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 4 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, sopprimere in fine le parole: «dalla manifesta infondatezza».

1.442

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 1 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «di rimessione».

1.443

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 1 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta» aggiungere le parole: «di rimessione del processo».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «elementi nuovi» aggiungere le parole: «non conosciuti nè conoscibili dalla parte al momento della richiesta».

1.445

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «elementi nuovi rispetto a quelli» aggiungere le parole: «contenuti nell'istana di rimessione o rispetto a quelli».

1.446

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 4, comma 3 dell'articolo 49 del codice di procedura penale ivi modificato, sostituire le parole: «elementi nuovi» con la seguente: «nuovi elementi».

1.447

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All'articolo, sopprimere il comma 4.

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All'articolo 1, comma 4, capoverso 1 dell'articolo 49 richiamato, aggiungere in fine: «Si osserva quanto disposto nell'articolo 47».

1.449

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All'articolo 1, comma 4, sopprimere il capoverso 3 dell'articolo 49 richiamato.

1.450

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

All'articolo 1, comma 4, sopprimere il capoverso 4 dell'articolo 49 richiamato.

1.451

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 4, capoverso: «Art. 49», al comma 2, dopo la parola: «anche», aggiungere le seguenti: «la richiesta meramente dilatoria, quella priva di elementi concreti di supporto ovvero priva di motivazione, nomché».

1.452

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 4, capoverso: «Art. 49», al comma 3, sostituire le parole: «elementi nuovi» con le seguenti: «circostanze di fatto diverse e successive».

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 4, capoverso: «Art. 49», al comma 4, dopo le parole: «diversi dalla manifesta infondatezza», aggiungere le seguenti: «e dalla inamissibilità ai sensi dell'articolo 46, comma 4 del codice di procedura penale».

1.454

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 4, capoverso: «Art. 49», al comma 5, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle motivazioni che potevano esser proposte al momento della presentazione».

1.455

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 4, capoverso: «Art. 49», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La presente legge si applica solamente ai processi relativi a reati commessi dopo la sua entrata in vigore».

1.456

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Fassone

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei sei mesi successivi alla pronuncia della Cassazine sulla richiesta di rimessione non può essere proposta alcuna altra richiesta nel medesimo processo».

Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Al comma 4, capoverso articolo 49, comma 3, dopo la parola: «anche», aggiungere le seguenti parole: «la richiesta meramente dilatoria, quella priva di elementi concreti di supporto ovvero priva di motivazione, nonché».

1.458

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, SALZANO

Al comma 4, comma 1 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, ivi sostituito, dopo le parole: «la richiesta», aggiungere le seguenti: «di rimessione».

1.459

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 1, dopo le parole: «quando la richiesta», aggiungere le seguenti: «di rimessione».

1.460

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire il paragrafo 3 con il seguente: «Sono causa di inammissibilità le nuove richieste di rimessione anche se fondate su elementi e motivi nuovi».

1.461

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire il paragrafo 3 con il seguente: «L'ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta di rimessione non può essere sollevata nel corso dei procedimenti collegati e non riuniti».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 3, dopo la parola: «anche», aggiungere le seguenti: «la richiesta meramente dilatoria, quella priva di elementi concreti di supporto ovvero priva di motivazione, nonché».

1.463

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 3, sopprimere le parole da: «rispetto a quelli già valutati» fino alla fine del comma.

1.464

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 3, sopprimere le parole: «rigettato o».

1.465

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 3, sopprimere le parole: «o dichirato inammissibile».

1.466

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 3, sostituire le parole da: «una richiesta propsta» fino alla fine del comma con le seguenti: «una richiesta già proposta».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 3, sostituire le parole: «da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato» con le seguenti: «nello stesso procedimento o in un procedimento da esso separato».

1.468

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 3, sopprimere le parole: «dello stesso procedimento o».

1.469

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 3, sopprimere le parole: «o di un procedimento da esso separato».

1.470

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 4, sostituire le parole: «per motivi diversi dalla manifesta infondatezza» con la seguente: «non».

1.471

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 4, dopo le parole: «manifesta infondatezza» inserire la seguente: «non».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, paragrafo 4, sostituire le parole: «per motivi diversi dalla manifesta infondatezza» con la seguente: «per altri motivi non».

1.473

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, dopo il paragrafo 4, aggiungere il seguente paragrafo:

«4-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende».

1.474

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, capoverso «Art. 49», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei sei mesi successivi alla pronuncia della Cassazione sulla richiesta di rimessione non può essere proposta alcuna altra richiesta nel medesimo processo».

1.475

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 4, capoverso «Art. 49», comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conservano efficacia» aggiungere le seguenti: «purchè conformi alle disposizioni della presente legge».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 5, dopo le parole: «anche ai processi in corso» aggiungere le seguenti: «esclusivamente nel grado di appello».

1.477

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 5, dopo le parole: «anche ai procedimenti in corso» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei processi riguardanti Parlamentari o Membri di Governo».

1.478

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e le richieste di rimessione che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 5, primo periodo, sostituire, in fine, le parole: «conservano efficacia» con le seguenti: «possono essere ripresentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.480

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «se conformi alle disposizioni della presente legge».

1.481

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Sopprimere il comma 5.

1.482

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «salvo che» con le seguenti: «salvo il caso in cui».

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Mancino, Petrini, Battisti, Manzione, Toia, Dato, Cambursano, Giaretta, Bedin, Vallone, Castellani, Bastianoni, D'Amico, Scalera, Formisano, D'Andrea, Coletti, Coviello, Baio Dossi, Dettori, Lauria, Liguori, Montagnino, Righetti, Soliani, Veraldi

Al comma 5, sostituire le parole: «già presentate alla» con le se-guenti: «presentate prima della».

1.484

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 5.

1.485

MANZIONE

Al comma 4, comma 5 dell'articolo 49 del codice di procedura penale ivi modificato, dopo le parole: «entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «, in particolar modo quelle presentate dai difensori dell'onorevole Previti,».

1.486

MANZIONE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «e le richieste di rimessione che risultano già presentate» inserire le seguenti: «dai difensori dell'imputato Previti Cesare».

1.487

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, capoverso «Art. 49», comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Corte di cassazione, qualora non rilevi una causa d'inammissibilità provvede alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 48, comma 3».

1.488

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, BRUTTI Massimo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

1. All'articolo 610 del codice di procedura penale, dopo il comma 1bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Ad esclusione del caso di cui al comma 1, in caso di istanza di rimessione ai sensi dell'articolo 45, la sezione cui il presidente assegna il ricorso valuta, con provvedimento motivato, se la richiesta abbia un apprezzabile fondamento. Qualora la valutazione sia positiva la sezione comunica la decisione al giudice procedente entro le quarantotto ore successive"».

1.489

Dalla Chiesa, Mancino, Cavallaro, Marini, Marino, Fabris

Sopprimere il comma 5.

1.490

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI SALZANO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «e le richieste di rimessione che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, dopo le parole: «processi in corso», aggiungere la se-guente: «solo», indi dopo le parole: «già presentate», aggiungere le se-guenti: «al Tribunale di Milano».

1.492

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole: «che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge», con le seguenti: «già presentate».

1.493

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «che risultano».

1.494

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, dopo le parole: «in vigore della legge», aggiungere la seguente: «non».

1.495

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere l'articolo.

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, dopo le parole: «in vigore della legge», aggiungere le seguenti: «non possono essere riproposte».

1.497

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «conservano efficacia», aggiungere le seguenti: «se conformi alle disposizioni della presente legge».

1.498

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Corte di Cassazione, qualora non rilevi una causa d'inammissibilità provvede alle comunicazioni ai sensi dell'articolo 48, comma 1-ter».

1.499

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole da: «salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1 del codice di procedura penale».

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 5, sopprimere le parole: «e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1 del codice di procedura penale».

1.0.1

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 159 del codice penale, sopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il corso della prescrizione rimane sospeso a seguito di sospensione del processo conseguente a richiesta di rimessione ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta e di conseguente dichiarazione di inefficacia di tutti o di alcuno degli atti compiuti dal giudice procedente, la prescrizione riprende il suo corso al momento del compimento, da parte del giudice designato, dell'atto corrispondente al primo di quelli dichiarati inefficaci».

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002 50^a Seduta

Presidenza del Presidente CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il PRESIDENTE rivolge un caloroso benvenuto al senatore Manfredi, entrato a far parte della Commissione il 15 ottobre in sostituzione del senatore Firrarello. Formula al neo commissario i migliori auguri di buon lavoro.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che si sono realizzati i presupposti per l'effettuazione di una missione presso i reparti della Legione straniera ubicati in Corsica. Pertanto, la visita già deliberata dalla Commissione nella seduta del 2 luglio, potrà avere luogo lunedì 4 e martedì 5 novembre.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rende noto altresì di aver scritto ieri al Ministro della Difesa, manifestando il suo imbarazzo a seguito del mancato invito alla cerimonia commemorativa per il 60° anniversario della battaglia di El Alamein. A tal riguardo rammenta che la insufficiente collaborazione degli uffici del dicastero – concretatasi nella mera offerta ai delegati della Commissione di un passaggio aereo e di due posti situati nella tribuna per il pubblico – ha costretto la Presidenza della Commissione a disporre l'annullamento della missione, e ciò per evidenti ragioni di tutela della dignità dell'Istituzione parlamentare.

Il senatore BEDIN si associa alle considerazioni svolte dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate» (n. 140)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore ZORZOLI, osservando preliminarmente che l'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 definisce le fasi del procedimento di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, mentre l'articolo 26 individua quattro elementi da valutare, ovvero le qualità morali, di carattere e fisiche, le benemerenze di guerra, il comportamento in guerra e le qualità professionali dimostrate durante la carriera con particolare riguardo all'esercizio del comando, le doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi ed esami nonché, a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 31 dicembre 1997 n. 490, l'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.

Lo schema di regolamento in esame tende quindi a modificare il decreto ministeriale n. 571 del 1993, in quanto varato prima dell'intervento legislativo del 1997. Tale modifica mira inoltre ad introdurre disposizioni di adeguamento alla riforma strutturale delle Forze armate ed alle novità recate dalla riforma dei vertici militari.

Procede quindi ad una breve disamina dell'articolato, rilevando innanzitutto che l'articolo 2 aggiunge al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole «incarichi di particolare responsabilità» l'inciso: «ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali». In particolare ricorda che è stata abolita, su parere conforme del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore delle Forze armate, la modifica che intendeva assegnare particolare rilevanza agli incarichi espletati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, gli organi centrali di vertice interforze e gli organismi internazionali. Relativamente all'articolo 3, rileva invece che esso propone una riformulazione più analitica del secondo comma dell'articolo 10. Infatti, mentre la norma vigente prevede genericamente che «particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che presuppongono spiccate capacità professionali ed elevato grado di autonomia e responsabilità», la nuova disposizione recita: «Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti, particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati».

Osserva infine, per ciò che concerne l'articolo 4, che esso aggiunge, dopo l'articolo 11 del decreto ministeriale un articolo 11-bis (recante «attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore») del seguente tenore «La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego».

Propone quindi alla Commissione di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale all'esame.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PERUZZOTTI osserva che, stante il recente accantonamento di un analogo provvedimento concernente le carriere dei sottufficiali per asserita indisponibilità di adeguate risorse finanziarie, l'entrata in vigore del provvedimento in titolo potrebbe dar luogo a situazioni sperequative.

In senso adesivo alle osservazioni mosse dal senatore Peruzzotti interviene il senatore COLLINO.

Il senatore GUBERT osserva che il provvedimento non dovrebbe comportare oneri finanziari, in quanto concerne esclusivamente i criteri di valutazione alla base dell'avanzamento di carriera degli ufficiali delle Forze armate.

Il senatore BEDIN propone l'inserimento nello schema di parere prospettato dal relatore di un'osservazione volta a sollecitare il Governo ad innovare, con l'emanazione di un analogo provvedimento, anche la regolamentazione della disciplina relativa all'avanzamento di carriera del personale sottufficiale delle Forze armate.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CICU, ponendo l'accento sulla fondatezza delle argomentazioni esposte dal senatore Gubert.

Replica anche il relatore ZORZOLI, proponendo l'inserzione di un'osservazione volta ad invitare il Governo a prestare analoga attenzione sul piano del metodo anche per la categoria dei sottufficiali.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BEDIN esprime, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, avviso favorevole sulla proposta di parere favorevole quale emersa dall'ultimo intervento del relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata in sede di replica dal relatore. Essa risulta approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(1435) Disposizioni per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo

(Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta del 17 luglio si era chiusa la discussione generale e che nella seduta del 2 ottobre era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Ricorda quindi che il relatore Collino ha presentato un emendamento modificativo dell'articolo 3 nel senso indicato dal parere espresso dalla Commissione Bilancio, che risulta essere l'unico prevenuto entro il termine fissato.

Poichè nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione procede alla votazione, nell'ordine, degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, che risultano separatamente approvati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Il relatore COLLINO illustra brevemente l'emendamento 3.1, volto ad adeguare la copertura finanziaria alle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto riferite al disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BEDIN esprime, a nome del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo, avviso favorevole sul provvedimento in titolo, pur rilevando la necessità di intervenire sulla materia con provvedimenti di riforma strutturale e non di natura emergenziale.

Il senatore NIEDDU osserva che il personale addetto al controllo del traffico aereo meriterebbe una tutela più intensa, attraverso provvedimenti di ampio respiro. Esprime comunque, a nome del Gruppo DS-L'Ulivo, avviso favorevole.

Esprimono quindi avviso favorevole sul disegno di legge nel suo complesso i senatori PERUZZOTTI (a nome del Gruppo Lega Padana), GUBERT (a nome del Gruppo Unione Democristiana di Centro), ZORZOLI (a nome del Gruppo Forza Italia) ed il relatore COLLINO (a nome del Gruppo Alleanza Nazionale).

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso come risultante dalle modificazioni apportate, che risulta approvato.

(585-594-B) Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri; Palombo ed altri; modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore BEDIN procede ad una breve illustrazione della novella, di carattere prevalentemente tecnico e finanziario, apportata dalla Camera dei deputati al testo unificato, approvato dal Senato in prima lettura il 7 febbraio 2002 e rinvia per i particolari del provvedimento in titolo alla relazione da lui già svolta in quella sede.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GUBERT osserva che la previsione a carico del solo ministero della Difesa della corresponsione di contributi all'Organizzazione idrografica internazionale e all'INSEAN può apparire anacronistica, soprattutto considerando che già nel corso della scorsa legislatura tale impostazione di fondo in ordine all'ordinamento alla base del settore della ricerca era stata ampiamente superata con appositi provvedimenti.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene, in sede di replica, il sottosegretario CICU, sottolineando gli indubbi benefici che deriverebbero da una sollecita approvazione del disegno di legge in titolo. Infatti, la legislazione vigente considera i due enti di ricerca scientifica, ovvero l'Organizzazione idrografica internazionale e l'INSEAN, sullo stesso piano di enti ed associazioni aventi finalità completamente differenti, come ad esempio le associazioni combattentistiche, dando luogo ad evidenti problemi in sede di ripartizione dei fondi ad esse destinati.

Replica quindi il relatore BEDIN, ricordando che il problema sollevato dal senatore Gubert era già stato da lui ampiamente rimarcato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1499) PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta scorsa era stata svolta la relazione introduttiva. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore PERUZZOTTI esprimendo viva soddisfazione per l'ampia adesione che il testo ha riscontrato tra i senatori di numerosi Gruppi e formula l'auspicio che tutta la Commissione intraveda nel provvedimento un'opportunità per dare atto dell'impegno profuso dal Corpo militare e dal Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana nel corso di eventi bellici ed in occasione di pubbliche calamità.

Osserva quindi che le gravi disfunzioni di cui soffrono i corpi della Croce rossa ed i disagi del personale sono provocati dall'assoluta inadeguatezza delle norme in vigore, risalenti alla fine degli anni '30 del secolo scorso. Inoltre, a seguito delle innovazioni nella ripartizione in ruoli e nelle carriere dei sottufficiali introdotte nelle Forze armate dal decreto legislativo n. 196 del 1995, non esiste più corrispondenza tra i gradi di sottufficiali della Croce Rossa Italiana e quelli delle Forze armate. Occorre quindi una legge che preveda innovazioni normative e regolamentari, peraltro attese da tempo da circa 23.000 arruolati nel Corpo militare (volontari in posizione di congedo pronti a rendersi disponibili in situazioni di emergenza) e da circa 14.000 infermiere volontarie (di cui 500 pronte a partire entro 24 ore dalla chiamata di servizio).

Preannuncia quindi che, a seguito di approfondimenti contabili effettuati, presenterà un emendamento all'articolo 4, relativo alla copertura finanziaria, che ridurrà notevolmente gli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

Auspica infine che si pervenga all'approvazione del disegno di legge prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il senatore NIEDDU ricorda che la Croce rossa italiana è stata al centro di annose vicende, tra le quali spicca un periodo di commissariamento durato ben diciotto anni e terminato soltanto nel marzo del 1997 con l'ap-

provazione del nuovo statuto del Corpo. Osserva inoltre che la normativa vigente, risalente al 1936, necessita urgentemente di un adeguamento ai tempi.

Si sofferma quindi sull'opportunità di prevedere che gli ufficiali commissari della Croce rossa italiana, che abbiano ottemperato agli obblighi di leva come ufficiali e siano iscritti ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 al ruolo speciale e non abbiano compiuto il 45° anno di età, possano presentare domanda di transito nei ruoli speciali del corpi di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica mantenendo il grado e l'anzianità assoluta e relativa posseduta. Preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso.

Il senatore GUBERT invita a tenere presente la distinzione tra l'ente Croce rossa italiana, nato come associazione, ed i corpi delle Forze armate in esso integrati.

Il senatore MANFREDI pone l'accento sulla necessità di valutare attentamente nel provvedimento il problema dell'equiparazione tra i gradi esistenti all'interno della Croce rossa italiana e quelli delle Forze armate. A fronte delle omonimie esistenti, infatti, vi è una sostanziale diversità, sia dal punto di vista delle funzioni svolte, sia dal punto di vista dei requisiti necessari all'avanzamento.

Osserva quindi che, trattandosi di un provvedimento di riforma sostanziale dell'ordinamento della Croce rossa italiana, sarebbe opportuno che esso preveda un'abrogazione espressa della vecchia normativa, e ciò a tutela di evidenti ragioni di certezza.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il relatore MELELEO, osservando che, prevedendo il disegno di legge all'esame della Commissione una delega al Governo, i principi ed i criteri direttivi in esso contenuti debbono presentare dei necessari caratteri di elasticità e non contenere dei vincoli precisi che potrebbero risultare limitativi dell'operato dell'esecutivo.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 19 di giovedì 17 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1435

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «620.913 euro per l'anno 2004» con le seguenti: «903.591 euro a decorrere dall'anno 2004».

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

190^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1763) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore FERRARA lamenta l'assenza di rappresentanti del Governo nella seduta notturna di ieri, nel corso della quale ha avuto inizio la discussione generale sul provvedimento in titolo, che interviene in una materia di tale rilievo per la Commissione che non è ammissibile la disattenzione mostrata dall'Esecutivo, in evidente contrasto, peraltro, con la partecipazione assidua che invece ha assicurato presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CADDEO, nell'associarsi alle considerazione testé svolte, stigmatizza il comportamento del Governo che reitera una assenza di riguardo nei confronti del Parlamento.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di concordare con i sentimenti espressi dai precedenti oratori e ritiene di interpretare una unanime volontà della Commissione nell'invitare il sottosegretario Maria Teresa Armosino, alla quale va tuttavia il riconoscimento di un personale e costante impegno presso la 5^a Commissione del Senato, a rappresentare al Ministro

dell'economia e delle finanze la situazione di estremo disagio in cui si trova, di frequente, costretta a lavorare la Commissione, in occasione di provvedimenti di grande rilievo finanziario.

Intervenendo in discussione generale, il senatore CADDEO rileva come il provvedimento in titolo tragga origine da un infondato presupposto, evocato dal Governo, secondo il quale la finanza pubblica sarebbe ormai fuori controllo a causa delle norme di contabilità nazionale. Tali disposizioni non costituirebbero cioè presidio sufficiente a garantire il perseguimento degli obiettivi di saldo finanziario, attraverso il controllo parlamentare. Conseguentemente, il provvedimento è sostanzialmente volto a riservare il controllo della spesa pubblica all'Esecutivo, inducendo peraltro al disimpegno e all'inefficienza le competenti strutture della pubblica amministrazione, la cui attività viene infatti sottoposta a successive decisioni politiche che sanano i possibili errori di previsione. A tale riguardo, è sufficiente segnalare quanto sta accadendo presso la Ragioneria generale dello Stato, le cui relazioni tecniche risultano clamorosamente inattendibili, denotando superficialità, mancanza di impegno e, per alcuni aspetti, incapacità.

Se è vero che gli equilibri finanziari dei conti pubblici rischiano di essere compromessi, ciò tuttavia non dipende certo dall'inadeguatezza della legge n. 468 del 1978: quella normativa, infatti, ha funzionato e ha consentito di risanare, nell'arco della scorsa legislatura, la drammatica situazione in cui versava la finanza pubblica, consentendo al nostro Paese di rimanere allineato agli altri *partners* europei.

La verità è che il Governo ha presentato provvedimenti, anche di notevole rilievo finanziario, privi di reale copertura finanziaria, costringendo il Parlamento a operare un enorme sforzo per mantenere una linea di coerenza rispetto al dettato dell'articolo 81 della Costituzione.

Del resto, non era necessario lo strumento del decreto-legge per modificare le norme di contabilità, come è dimostrato dal fatto che le variazioni di quella normativa sono state operate, anche nel recente passato, per iniziativa legislativa parlamentare.

La strada intrapresa, invece, dal Governo è foriera di gravi conseguenze istituzionali e sostanziali: da una parte, il Governo si appropria di un potere enorme, delegittimando il ruolo del Parlamento, dall'altra, il bilancio si trasforma da legge formale in legge sostanziale, con un radicale cambiamento del ruolo e della funzione dei suoi contenuti. In sostanza, poiché si incide sull'efficacia delle norme di spesa approvate dal Parlamento, attraverso meccanismi già sperimentati, con effetti deleteri, con riferimento ai crediti d'imposta, si corre il rischio d'intervenire pesantemente sulla politica sociale del Paese, con tagli alle spese sanitarie, previdenziali e assistenziali. I meccanismi previsti, infatti, non solo appaiono di difficile attuazione, ma ledono diritti soggettivi, anche costituzionalmente tutelati, che ora possono essere compressi, creando un clima di incertezza che sconvolge attese e valutazioni di convenienza dei cittadini e

delle imprese. Paradossalmente poi, tali effetti possono prodursi per meri errori di previsione commessi a livello amministrativo.

Soffermandosi, poi, su talune disposizioni del provvedimento, fa rilevare che la previsione secondo cui, in presenza di rilevanti scostamenti dagli obiettivi indicati nel DPEF, viene attivata una particolare procedura che esalta il ruolo del ministro dell'economia e delle finanze, conferma la delegittimazione del Parlamento sulle decisioni di bilancio ed esautora il ruolo degli enti e degli organismi pubblici non territoriali.

Chiede, inoltre, specifici chiarimenti sulle norme relative ai residui di spese in conto capitale: infatti, quelle disposizioni si configurano come una vera e propria manovra finanziaria, con cui si recuperano ingenti risorse non quantificate e non specificamente indicate. A tale proposito, occorre sapere con certezza la composizione dei residui in questione per importo, per tipologia e per impatto territoriale, in particolare, rispetto al Mezzogiorno, che potrebbe vedersi sottratte ulteriori risorse finanziarie, a discrezione del Governo.

In conclusione, rispetto ad un provvedimento inefficace, inutile e, per molti aspetti, dannoso, che assicura al Governo la prosecuzione di una condotta politica autoritaria, tipica della società pre-repubblicana, occorre riaffermare, invece, le prerogative del Parlamento, anche assicurando un rafforzamento dei servizi istituzionali di supporto tecnico e documentale.

Il presidente AZZOLLINI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi, al fine di consentirne l'esame nella odierna seduta notturna.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 41)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GIARETTA osserva che, nonostante i ripetuti tentativi effettuati per migliorare il complesso delle norme regolamentari per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, i risultati restano insoddisfacenti. L'assegnazione delle risorse appare ancora influenzata da una eccessiva discrezionalità, soprattutto con riferimento al comparto dei beni culturali, in cui si sfugge di fatto ad una corretta programmazione degli interventi. A tale riguardo, segnala, a titolo di esempio, come sarebbero stati meritevoli di intervento sia il progetto relativo al Santuario della Madonna della Salute a Monteortone (di cui alla pratica n. 635), che consen-

tirebbe di salvaguardare importanti cicli pittorici, sia il progetto di intervento presso il comune di Massanzago, relativo al giardino di Villa Baglioni (di cui alla pratica n. 502).

Il senatore MARINI sottolinea come sarebbe meritevole di finanziamento il progetto relativo al restauro di Villa Marchianò, nel comune di San Demetrio Corone (di cui alla pratica n. 517), progetto che, peraltro, ha avuto il parere favorevole delle amministrazioni competenti.

Il senatore TAROLLI giudica meritevoli di intervento finanziario i progetti che l'Associazione Volontari per il Servizio internazionale intende realizzare, in relazione a programmi straordinari per la fame del mondo, ad Haiti (per la sicurezza alimentare nella municipalità di Torbeck) e in Sud Sudan (per la promozione dell'autosufficienza alimentare in Eastern Equatoria).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

191^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1763) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore GIARETTA interviene criticando l'utilizzo del decretolegge per modificare la legge di contabilità nazionale, in quanto non ricorrono i requisiti di necessità ed urgenza. Dal punto di vista politico, inoltre, sottolinea che sarebbe stato più opportuno dedicare una più ampia riflessione su argomenti aventi effetti sui rapporti tra Parlamento e Governo, nonché tra maggioranza ed opposizione.

Per quanto concerne il merito delle disposizioni contenute nel provvedimento, rileva che si attua uno spostamento, dal Parlamento al Governo, del potere di determinazione della composizione del bilancio. Si determina, inoltre, un forte accentramento della competenza in materia di bilancio nella figura del Ministro dell'economia e delle finanze, anche dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. La previsione di «tetti di spesa», fissati per legge, comporta la subordinazione delle decisioni politiche rispetto al potere esercitato dal Ministro, invertendo la corretta impostazione dei principi costituzionali in materia di bilancio. Infatti, il Governo piuttosto che emanare norme configurate come limiti massimi di spesa, dovrebbe porre maggiore attenzione nella fase di previsione degli oneri connessi alle leggi di spesa, rinunciando alla logica secondo cui il diritto del cittadino, sancito dalla legge, può essere negato per carenza di risorse di copertura.

Si aprono, in tal modo, scenari secondo cui il Governo potrebbe sistematicamente sottostimare gli effetti finanziari di determinati provvedimenti, intervenendo in via amministrativa, ovvero potrebbe fissare obiettivi nei documenti di bilancio assolutamente irrealistici, modificando successivamente la composizione stessa del bilancio decisa dal Parlamento.

Invita gli stessi rappresentanti della maggioranza a svolgere una seria riflessione su tali aspetti, al fine di introdurre gli opportuni correttivi.

Il senatore RIPAMONTI, intervenendo sulle critiche in merito all'utilizzo dello strumento del decreto-legge, fa presente che, dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è venuto meno il requisito di urgenza in quanto gli effetti del provvedimento in questione decorreranno successivamente all'anno 2005. Diversamente, sarebbe stato più opportuno un confronto con l'opposizione intorno alle modifiche da introdurre alle regole di bilancio.

Considera, altresì, dirigista il contenuto di tale provvedimento in quanto accentra eccessivamente il potere della decisione di spesa nel Ministro dell'economia e delle finanze, limitando in modo rilevante le prerogative parlamentari. Dopo aver sottolineato la vigenza di altri strumenti efficaci per il conseguimento del controllo della spesa, rileva che le modifiche apportate con tale provvedimento possono aggravare i lavori delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, rendendo la procedura parlamentare eccessivamente ridondante.

In merito alle norme concernenti i residui, precisa che le soluzioni proposte dal decreto-legge penalizzano la realizzazione delle grandi opere pubbliche, pregiudicano gli obiettivi di programmazione economica, cancellando dal bilancio un volume di residui pari ad un valore di circa 5 miliardi di euro.

Ritiene, infine, che il provvedimento svolga l'unica funzione propagandistica di convincere l'opinione pubblica che il Governo intende perse-

guire un obiettivo di rigore, indipendentemente dai reali andamenti della finanza pubblica.

Preannuncia emendamenti, nonché la proposizione di questioni pregiudiziali sulla costituzionalità del provvedimento durante l'esame in Assemblea.

Il senatore MORANDO, dopo aver ripercorso i recenti interventi parlamentari aventi ad oggetto la materia di riforma del bilancio dello Stato, rileva come il decreto-legge si muova in una direzione opposta rispetto a quanto stabilito con le risoluzioni parlamentari adottate dalle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato. Non è ben chiara l'interpretazione politica da attribuire a tale decisione dell'Esecutivo e auspica chiarimenti sia dai rappresentanti della maggioranza, sia dal rappresentante del Governo.

Tuttavia, fa presente che con questo provvedimento, l'esecutivo ha interrotto quel processo di confronto e di convergenza tra rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, testimoniato dal lavoro svolto in Commissione.

Per quanto concerne il merito delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, rileva che il comma 01 dell'articolo 1, modificando il contenuto proprio della legge finanziaria, amplia eccessivamente il contenuto della stessa con evidenti riflessi sull'ammissibilità degli emendamenti. Ancor più gravi sono le conseguenze delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) concernenti la clausola di salvaguardia. Infatti, la Commissione sarà in futuro chiamata a pronunciarsi nel merito delle leggi di spesa, valutando l'assenza, l'incompletezza o l'incongruità, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della clausola di salvaguardia contenuta in ogni legge di spesa. Prefigura, peraltro, un incremento esponenziale del contenzioso presso la Corte Costituzionale investita di analoghe valutazioni sulla clausola di salvaguardia.

In merito, poi, alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 1, non riesce a rintracciare l'innovazione legislativa rispetto a quanto già attualmente previsto. Ritiene, invece, che il senso da attribuire a tali norme sia esclusivamente quello di effettuare un'operazione propagandistica da poter eccepire in ambito europeo quando la situazione dei conti pubblici raggiungerà livelli ancor più preoccupanti.

Sul comma 1-bis, dell'articolo 1, concernente il regime da applicare alla legislazione vigente alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge, solleva il sospetto che questo sia ispirato da una nuova impostazione culturale volta a concepire il bilancio come legge sostanziale che, attraverso le somme destinate annualmente, giustifica il riconoscimento di un diritto soggettivo. Pur non ritenendo irragionevole l'adozione di un'impostazione testé illustrata, rileva, tuttavia, che essa non è conforme all'ordinamento attuale.

Sulle restanti disposizioni del decreto-legge, condivide sostanzialmente il contenuto, ritenendo tuttavia opportuno ed auspicabile che la

maggioranza o il Governo forniscano opportuni chiarimenti sui temi sollevati.

Intervenendo in replica, il RELATORE precisa che il decreto-legge trova una sua giustificazione sia nella sollecitazione al rigore ed alla trasparenza dei bilanci formulata durante l'incontro tenuto a Siviglia dal Consiglio dei ministri finanziari, sia nell'andamento non soddisfacente dei conti pubblici.

Non condivide le critiche avanzate in merito al depotenziamento delle prerogative parlamentari, che vede invece rafforzate anche dalle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati. Infatti, l'intervento amministrativo con cui si limita l'assunzione di impegni, rappresenta l'esecuzione della decisione adottata dal Parlamento, anziché una limitazione alla determinazione del legislatore.

L'attuale testo in esame rappresenta un apprezzabile punto di equilibrio che dovrebbe, peraltro, incentivare le autorità amministrative ad adottare le opportune decisioni di spesa in tempi ragionevoli.

Il provvedimento prospetta, inoltre, un cambiamento culturale volto ad attenuare ed a rivedere la portata giuridica dei diritti soggettivi.

Il sottosegretario ARMOSINO, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal relatore, fa presente che la scelta dello strumento del decreto-legge si è resa necessaria dopo aver verificato l'efficacia limitata nel tempo dell'obbligo costituzionale di copertura preventiva. Sottolinea che la nuova formulazione del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge di contabilità nazionale, consente di integrare i profili di copertura con un meccanismo dinamico che rende ancora più cogente il predetto obbligo costituzionale. Anche la scelta di affidare l'iniziativa della procedura, prevista dal nuovo comma 6-bis del medesimo articolo 11-ter, alla Ragioneria generale dello Stato è stata motivata dalla comprovata terzietà del Dipartimento. In replica ai rilievi in ordine alla natura obbligatoria di talune spese, fa presente che agli eventuali scostamenti si potrebbe far fronte anche tramite il ricorso ai fondi di riserva, e che le norme concernenti i residui intendono perseguire l'obiettivo di rendere più efficaci le procedure di spesa delle amministrazioni locali.

In conclusione, il decreto-legge introduce nuove misure in grado di innovare e modificare la strumentazione volta al controllo della spesa in tempi adeguati rispetto alla situazione del Paese.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002 (n. 141)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il relatore NOCCO, dato conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni consultate, e segnalato come meritevole di finanziamento il restauro della Chiesa di Santa Teresa in Altamura (di cui alla pratica n. 107), illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, nel presupposto che sia approvata la legge di assestamento del bilancio per l'anno 2002, con le seguenti osservazioni:

- dà atto al Governo d'aver formulato uno schema di utilizzazione e di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di competenza statale sulla base dell'adozione di una procedura che tiene, nell'insieme, conto delle norme di legge e regolamentari vigenti;
- considera che la documentazione allegata sia sufficientemente analitica e quindi più trasparente e più atta che in passato a dar conto delle ragioni delle scelte effettuate. Infatti, sia le motivazioni delle esclusioni, sia quelle, in generale, delle inclusioni sono puntualmente riportate;
- ritiene che numerosi altri interventi, soprattutto nel campo dei beni culturali, siano degni di attenzione e quindi di finanziamento ma – data l'esiguità complessiva delle risorse disponibili – queste sono, di tutta evidenza, insufficienti rispetto alle richieste pervenute, tuttavia, ritiene che tra gli altri siano meritevoli di sostegno i progetti proposti nel corso della discussione in Commissione».

Il senatore COVIELLO osserva che, rispetto alla linea di riequilibrio territoriale, che assegnava al Mezzogiorno una quota di intervento pari ad almeno il 35 per cento delle risorse disponibili, il decreto assegna invece a quelle aree solo il 30 per cento degli stanziamenti. Il maggior intervento viene invece effettuato a favore dell'area del Centro che assorbe il 24 per cento, rispetto al 21 per cento della popolazione.

Un'ulteriore contraddizione esiste tra l'assegnazione al Mezzogiorno di 22.538.849 euro e il complesso degli interventi, nell'area del Sud e delle Isole, che ammontano per comuni ed altri enti solo a 20.960.000 euro.

Osserva, poi, che per quanto riguarda la regione Basilicata, si registra uno squilibrio rilevante tra le risorse assegnate alla Regione, che assorbe circa l'85 per cento, con un intervento di 7.900.000 euro per le calamità

naturali, e l'intervento a favore dei comuni nel comparto della conservazione dei beni culturali pari a 1.500.000 euro; inoltre, anche all'interno di questo comparto si nota un elevato differenziale di interventi a favore dei beni culturali gestiti dai Comuni appartenenti alle due provincie. Infatti, l'unico finanziamento per la provincia di Potenza, pari al 26 per cento dell'importo riservato ai comuni della Regione, riguarda il restauro dei corredi funerari da parte del Ministero dei beni culturali, pari a 400.000 euro su 1.500.000; nessun intervento è previsto per i comuni della provincia di Potenza, nel settore dei beni culturali, e, pertanto, per riequilibrare il programma di utilizzo dell'otto per mille, ritiene necessario che venga finanziato l'intervento, previsto nella scheda n. 534, relativo alla conservazione e riutilizzo del Palazzo Paternoster, di proprietà del Comune di Brienza, da destinare a sede della Fondazione Mattei per l'alta formazione dei quadri, in relazione all'accordo di programma tra Regione e Governo per l'utilizzazione delle risorse petrolifere in Val d'Agri.

L'oratore fa presente che tale intervento, per il quale sono stati espressi i pareri favorevoli del ministero dei beni culturali, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell'economia e delle finanze, fa parte integrante dell'elenco n. 4, punto A.

Il senatore VIVIANI, intervenendo sulla ripartizione delle risorse dell'otto per mille relative al Veneto, rileva che, rispetto alle risorse relative alla conservazione dei beni culturali, assegnate a quella Regione, che ammontano complessivamente a 5.130.000 euro, quelle assegnate alla provincia di Verona (70.000 euro), che in materia di patrimonio artistico e culturale rappresenta «l'altra capitale» della Regione dopo Venezia, danno luogo ad una incomprensibile discriminazione. Risulta, pertanto, necessario ripristinare criteri di maggiore equità, accogliendo almeno uno dei progetti che hanno avuto parere favorevole da parte di tutte le amministrazioni competenti. Tra questi, riveste una particolare importanza, benché sia di onere molto limitato, il progetto relativo alla catalogazione e al restauro degli archivi e delle mappe del Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà (di cui alla pratica n. 738). Si tratta di un Consorzio che interessa una parte rilevante del territorio provinciale e che è dotato di un ricco patrimonio storico-documentale.

Dopo che il senatore LAURO ha sollecitato l'accoglimento delle richieste di finanziamento avanzate a favore delle isole minori, prende la parola il senatore PIZZINATO, il quale fa presente come, nei criteri di ripartizione della quota afferente l'otto per mille, non si sia tenuto conto di quanto emerso nel dibattito svoltosi lo scorso anno su un analogo schema di riparto e, in particolar modo, del criterio di escludere interventi che siano di competenza delle amministrazioni centrali. Da ultimo segnala, ai fini dell'inclusione tra gli interventi finanziati, il progetto di informatizzazione di cui alla pratica n. 949.

Il senatore MICHELINI rivela come non sono state considerate, nei criteri di riparto, quelle variazioni sulle quali la Commissione, in sede di esame del precedente schema di riparto, aveva convenuto. La mancanza di criteri di programmazione della spesa e di rispetto delle competenze degli enti locali determina un'oggettiva discrezionalità nell'erogazione dei fondi ed espone i parlamentari a richieste microsettoriali, in contrasto con lo spirito di sussidiarietà che ispirava le norme concernenti la ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario alla proposta di parere del relatore.

Il senatore MORO ritiene invece di doversi pronunciare favorevolmente sul testo in esame, apprezzando in particolar modo il fatto che, almeno in questo esercizio, gli stanziamenti destinati alla ripartizione dell'otto per mille dell'IRPEF non sono stati trasferiti a copertura di altre iniziative legislative. Posto che tale eventualità deve essere scongiurata anche per il futuro, perché pregiudica la funzionalità e lo spirito della legge sulla quota di riparto, illustra le finalità di taluni progetti che – a suo avviso – sono comunque meritevoli di intervento. Si tratta in particolare, dei restauri previsti nella Chiesa di San Pelagio di Adorgnago, sita nel comune di Tricesimo (di cui alla pratica n. 195); dell'intervento di restauro della Chiesa di San Paolo in Piano, nel comune di Vittorio Veneto (di cui alla pratica n. 903); del restauro del fabbricato «Casa Rinaldi», nel comune di Sedegliano (di cui alla pratica n. 139); e, infine, del restauro delle opere della Pinacoteca comunale «Enrico De Cillia», nel comune di Treppo Carnico (di cui alla pratica n. 256).

Il senatore MARINI, nel preannunciare la propria adesione alla proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, rileva come la materia trattata sia particolarmente complessa e come i rilievi, di volta in volta, mossi ai criteri di ripartizione, ne suggeriscano un adattamento più consono allo spirito della legge. Ritiene, ad esempio, necessario utilizzare le risorse a fini perequativi a favore di interventi di recupero dei beni culturali di competenza dei comuni minori.

Il senatore CADDEO, nel preannunciare l'astensione dal voto sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritiene che sarebbe necessario operare una verifica circa il rispetto del criterio di equità nella ripartizione territoriale delle risorse. Poiché, inoltre, condivide la necessità di sovvenire alle esigenze dei comuni minori, propone di integrare la proposta di parere con l'osservazione formulata dal senatore Marini. Si sofferma, infine, sui motivi per i quali l'iniziativa «Le carte dell'identità» del Consorzio BAICR Sistema Cultura appare meritoria di uno specifico finanziamento.

Nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, il senatore CURTO ritiene che la materia trattata dal provvedimento in esame è destinata ad essere modificata alla luce delle innovazioni che potrà portare il progettato federalismo fiscale. In ogni caso, al di là dei rilievi critici che da sempre vengono mossi alla normativa in questione, non si può ignorare l'importanza che riveste, per taluni enti minori, la possibilità di attingere a risorse finanziarie aggiuntive. A tale riguardo, segnala come meritevoli di finanziamento le richieste avanzate dal comune di Cerchiara di Calabria (di cui alla pratica n. 1208), dal comune di Mercato San Severino (per la realizzazione di un centro sociale nella congrega di San Martino) e dalla Parrocchia di Santa Giuliana di Zelo Surrigone (per il restauro dell'Oratorio di San Galdino).

Il senatore FERRARA, preannunciato il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, auspica che possa essere incluso negli interventi finanziati il risanamento strutturale della Chiesa di San Francesco di Paola in Marzamemi (di cui alla pratica n. 511).

Il relatore NOCCO ritiene di poter accogliere l'osservazione formulata dai senatori Marini e Caddeo e, quindi, integra la propria proposta di parere con un periodo del seguente tenore: «Auspica, infine, che una quota degli stanziamenti possa essere utilizzata a fini perequativi per il recupero di beni culturali nei comuni minori.».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, così come da ultimo integrata.

La seduta termina alle ore 16,30.

192^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(1763) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è terminata la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

In sede di illustrazione, il senatore CADDEO si sofferma in primo luogo sull'emendamento 1.6, che sostiene essere una delle proposte più qualificanti dell'opposizione riguardo al provvedimento in titolo. Scopo dell'emendamento è infatti sopprimere il riferimento all'articolo 81 della Costituzione in relazione a talune prescrizioni cui sarebbe assoggettata la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese. I proponenti ritengono in tal modo di ridurre il contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale, che potrebbe invece prodursi sulla base dell'attuale versione della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1. Il medesimo obiettivo, sebbene con diversa formulazione, viene peraltro perseguito dal successivo emendamento 1.7.

Quanto all'emendamento 1.18, l'oratore ritiene che esso testimoni dell'atteggiamento costruttivo assunto dai Gruppi di minoranza. Con la proposta in oggetto, infatti, si prende in considerazione l'ipotesi che non vengano accolti gli altri emendamenti dell'opposizione e si chiede quindi di limitare in via eccezionale la vigenza del decreto-legge al solo anno 2003, dando seguito nel contempo all'*iter* del disegno di legge di riforma complessiva del sistema della contabilità di Stato, così da consentire l'entrata in vigore di una nuova disciplina normativa a partire dall'esercizio finanziario 2004.

Illustra, quindi, brevemente gli emendamenti 1.10, 1.15, 1.20, 1.21 e 1.31, mentre dà per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.5, 1.11, 1.12, 1.14, 1.25, 1.27, 1.34, 1.37, 1.40, 1.43, 1.45, 1.51 e 1.53. Fa inoltre propri, stante l'assenza dei proponenti, e dà per illustrati gli emendamenti 1.47 e 1.50.

Il senatore RIPAMONTI illustra in particolare l'emendamento 1.8, la cui ragione di fondo sta nell'intendimento di impegnare il Governo ad effettuare previsioni di spesa maggiormente realistiche. Soffermandosi poi sull'emendamento 1.17, rileva che il capoverso 6-ter della lettera b) del comma 1 è meritevole di soppressione, dal momento che, a suo avviso, la norma introdotta dal Governo non appare in grado di perseguire gli

obiettivi di vigilanza che la medesima disposizione si propone di conseguire.

Illustra poi brevemente gli emendamenti 1.9, 1.13 e 1.32, dando invece per illustrati i restanti emendamenti che recano la propria firma.

Interviene quindi il senatore MICHELINI che, illustrando l'emendamento 1.16, ne sottolinea la rilevanza, osservando che la norma di cui al capoverso 6-bis della lettera b) del comma 1 può incidere significativamente sui diritti soggettivi dei cittadini. Reputa inoltre opportuno sopprimere il comma 1-bis, come proposto con l'emendamento 1.19, in quanto appare più corretto assumere come riferimento gli stanziamenti disposti dalla legislazione vigente piuttosto che quelli iscritti nel bilancio di previsione dello Stato.

Passando poi ad illustrare l'emendamento 1.22, tendente a sopprimere il comma 3 dell'articolo 1, egli pone in evidenza la gravità di una norma che risulta lesiva delle prerogative parlamentari; porre in capo al Governo il potere di limitare l'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, nonché la possibilità di escludere dalla predetta limitazione ulteriori spese, oltre quelle espressamente indicate dalla disposizione in oggetto, sovverte infatti l'ordinaria e legittima ripartizione delle competenze fra Parlamento ed Esecutivo. Infine, riguardo all'emendamento 1.42, l'oratore precisa che la possibilità di iscrivere, quali residui, nell'esercizio finanziario successivo le somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio precedente rappresenta una violazione del principio dell'annualità del bilancio e, per tale motivo, propone di modificare quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 1.

Dà inoltre per illustrato l'emendamento 1.1.

Stante l'assenza dei proponenti, il senatore IZZO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.48 e 1.49.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti del relatore 1.55, 1.56 e 1.57 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1763

Art. 1.

1.1 Michelini, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Caddeo, Morando

1.2

Sopprimerlo.

Morando, Michelini, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Caddeo

Al comma 01, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché», fino alla fine della lettera.

1.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.4

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Morando, Michelini, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Caddeo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.55

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) inserire prima del comma 1 il seguente comma 01:

"01. Ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime"».

1.6

Caddeo, Marino, Marini, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Caddeo, Morando, Michelini

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 premettere il seguente: "01. Ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da esso previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime"».

1.7

PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, MORANDO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 premettere il seguente: "01. Ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da esso previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa"».

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «clausola di salvaguardia» inserire le seguenti: «ove possibile».

1.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 6-bis.

1.10

Marino, Marini, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Caddeo, Morando, Michelini

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso 6-bis) con il seguente:

«6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7».

1.11

Marini, Pizzinato, Battaglia Giovanni, Caddeo, Morando, Michelini, Giaretta, Ripamonti, Marino

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis), primo periodo, dopo le parole: «nuove o maggiori spese», aggiungere le seguenti: «, con esclusione di quelle che configurano spese obbligatorie».

Pizzinato, Battaglia Giovanni, Caddeo, Morando, Michelini, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, affinché possa assumere decisioni in merito, l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa».

1.56

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al capoverso 6-bis, inserire alla fine del secondo periodo le seguenti parole: «, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7».

1.57

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al capoverso 6-bis, sopprimere il terzo periodo.

1.13

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis), terzo periodo, sostituire le parole: «espresse autorizzazioni» con la seguente: «tetti».

1.14

Caddeo, Morando, Michelini, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini, Pizzinato, Battaglia Giovanni

Al comma 1, lettera b) capoverso 6-bis), terzo periodo, dopo le parole: «avere efficacia», aggiungere le seguenti: «, purché ciò non produca effetti sulle posizioni giuridiche soggettive».

Battaglia Giovanni, Caddeo, Morando, Michelini, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini, Pizzinato

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese aventi natura obbligatoria e a tutte quelle spese, assimilabini a quelle obbligatorie, alle quali corrispondono diritti soggettivi di terzi».

1.16

Michelini, Battaglia Giovanni, Caddeo, Morando, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini, Pizzinato

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la misura di monitoraggio, di cui al presente comma, non è idonea a produrre alcun effetto costitutivo sulle posizioni giuridiche soggettive».

1.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 6-ter).

1.18

Caddeo, Morando, Michelini, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini, Pizzinato, Battaglia Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In attesa della riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, le norme di cui al presente decreto si applicano per il periodo di esercizio del bilancio per l'anno finanziario 2003».

MICHELINI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINO, MARINI, PIZZINATO

Sopprimere il comma 1-bis.

1.20

Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Caddeo, Marino, Marini, Pizzinato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «dai seguenti:» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base anche delle eventuali segnalazioni trasmesse dai Ministri competenti per la spesa, ove ritenga che lo scostamento segnalato con le forme di cui al comma 6-bis non sia riassorbibile nel corso della gestione annuale con interventi amministrativi ma debba essere corretto con modifiche legislative, ne riferisce al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative legislative».

1.21

Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Caddeo, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Le Regioni, i comuni, le province, le città metropolitane, gli enti ed organismi pubblici non territoriali, nel rispetto dei propri statuti di autonomia, sono tenuti ad adottare disposizioni organizzative e contabili che consentano di evidenziare scostamenti negli andamenti della spesa, rispetto alle previsioni dei rispettivi bilanci, al fine di predisporre i necessari corretivi.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sono adottate dalle regioni, dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dagli organismi ed enti pubblici non territoriali entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La Corte dei conti vigila sull'applicazione del presente comma e riferisce alle Camere, ai consigli regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane ed ai ministri che vigilano sugli organismi ed enti pubblici non territoriali».

Michelini, Battaglia Giovanni, Caddeo, Morando, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini, Pizzinato

Sopprimere il comma 3.

1.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

1.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «rilevante», con le seguenti: «del trenta per cento».

1.25

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Giaretta, Ripamonti, Marino, Marini

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «al Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma con le seguenti: «al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative».

1.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «al Consiglio dei ministri» fino alla fine del comma con le seguenti: «al Parlamento con propria relazione e promuove le necessarie iniziative».

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Marino, Marini

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «deliberazione del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: «limitazione» fino a: «Stato» con le seguenti: «sospensione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato per un periodo massimo di trenta giorni entro il quale devono essere adottate le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter,».

Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole: «predetta limitazione» con le seguenti: «predetta sospensione».

1.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «entro limiti percentuali determinati» con le seguenti: «entro il limite massimo dell'1,5 per cento».

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marini, Giaretta, Marino

Al comma 3, dopo le parole: «o aventi natura obbligatoria», inserire il seguente periodo: «compresi i trasferimenti di parte corrente e di parte capitale destinati alla regioni e agli enti locali. Gli stanziamenti specificatamente destinati alla regioni ed alle autonomie locali».

1.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «aventi natura obbligatoria», inserire le seguenti: «compresi i trasferimenti di parte corrente e di parte capitale destinati alla regioni e agli enti locali, gli stanziamenti specificatamente destinati alla regioni ed alle autonomie locali».

1.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «aventi natura obbligatoria», aggiungere le seguenti: «alle spese connesse ad interventi per calamità naturali nonché ad interventi di protezione civile, salvaguardia e difesa del suolo,».

1.34

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marino, Marini, Giaretta

Al comma 3, dopo le parole: «, ad accordi internazionali», inserire le seguenti: «alle attribuzioni, alle devoluzioni ed ai trasferimenti alle regioni e agli enti locali».

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «limiti di impegno», aggiungere le seguenti: «decorrenti da esercizi precedenti,».

1.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

1.37

Marino, Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marini, Giaretta

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «spese di funzionamento», aggiungere le seguenti: «, con l'esclusione delle spese di carattere obbligatorio,».

1.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «organi costituzionali», aggiungere le seguenti: «nonché delle aziende sanitarie locali,».

1.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «organi costituzionali», aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco».

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marini, Giaretta, Marino

Sopprimere il comma 6.

1.41

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 6.

1.42

Michelini, Caddeo, Pizzinato, Morando, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marini, Giaretta, Marino

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Le somme stanziate in bilancio per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio non possono essere iscritte nel conto di residui passivi"».

1.43

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marini, Giaretta, Marino

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I residui relativi alle somme destinate alle Regioni e agli Enti locali per spese in conto capitale sono comunque riassegnate ai medesimi destinatari».

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I residui relativi alle somme destinate alle Regioni e agli enti locali per spese in conto capitale sono comunque riassegnate ai medesimi destinatari».

1.45

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marini, Giaretta, Marino

Sopprimere il comma 6-bis.

1.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 6-bis.

1.47

Coletti, Baio Dossi, Viserta Costantini, Caddeo

Al comma 6-bis, sostituire la parola: «1999» con la seguente: «1997».

1.48

IOANNUCCI, IZZO

Al comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: «entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre 1999,», aggiungere le seguenti: «compresi gli stanziamenti deliberati dal CIPE (Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169) a valere sul programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 secondo e terzo triennio – non ancora utilizzati,».

Salini, Ciccanti, Izzo, Ognibene, Zappacosta, Chirili, Firrarello, Sanzarello, D'Ambrosio, Fasolino

Al comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: «entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre 1999,», aggiungere le seguenti: «compresi gli stanziamenti deliberati dal CIPE (Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169) a valere sul programma nazionale straordinario di investimenti in sanità – articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 secondo e terzo triennio – non ancora utilizzati,».

1.50

Baio Dossi, Viserta, Coviello, Toia, Soliani, Dettori, Gaglione, D'Andrea, Cambursano, Castellani, Treu, D'Amico, Dalla Chiesa, Coletti, Del Turco, Petrini, Veraldi, Formisano, Ripamonti, Liguori, Monticone, Manzione, Caddeo

Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter: Possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003, gli stanziamenti deliberati dal CIPE e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998 n. 169, a valere sul programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1998 n. 67, secondo e terzo triennio».

1.51

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marini, Giaretta, Marino

Dopop il comma 6-bis, aggiungere il seguente:

«6-ter. In allegato alla relazione di cui al comma 2, articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da presentare nel mese di maggio, il ministro dell'economia e delle finanze presenta una sintesi dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 6 e 6-bis».

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 7.

1.53

Caddeo, Pizzinato, Morando, Michelini, Battaglia Giovanni, Ripamonti, Marini, Giaretta, Marino

Al comma 7, dopo le parole: «sono abrogate tutte le disposizioni legislative», inserire il seguente periodo: «ad eccezione di quelle relative ai trasferimenti erariali destinati dagli Enti Locali».

1.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «disposizioni legislative», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle relative ai trasferimenti erariali destinati agli Enti locali».

FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

109^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente COSTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Contento.

La seduta inizia alle ore 15.20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1744) Provvidenze in favore dei grandi invalidi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volonté ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino (Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BALBONI, il quale ricorda che il disegno di legge in esame è stato approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei Deputati in sede legislativa.

Il testo approvato rappresenta la sintesi di numerosi progetti di legge presentati da rappresentanti sia di maggioranza che di minoranza, allo scopo di porre rimedio alla carenza di militari da destinare alla funzione di accompagnatori di grandi invalidi di guerra e per servizio.

Ultimamente, infatti, per carenza di giovani in servizio obbligatorio di leva, sono proporzionalmente diminuiti anche i militari disponibili per ricoprire questo incarico, con la conseguenza che gli invalidi sono stati costretti ad optare per l'assunzione in proprio di personale civile.

Dalla fine del 2000, il Ministero della difesa riesce ad evadere soltanto le richieste con segnalazione nominativa, lasciando la maggior parte degli aventi titolo, in particolare i soggetti in condizioni gravi e gravissime, in serie difficoltà. Con la progressiva scomparsa della leva obbligatoria, le difficoltà sono ovviamente destinate ad aggravarsi.

Per porre rimedio a questa situazione l'articolo 1, comma 2 dispone a favore dei soggetti individuati dal comma 1 dello stesso articolo, che alla

data di entrata in vigore della legge fruiscono di un accompagnatore militare o di un accompagnatore del servizio civile, la corresponsione di un assegno mensile – esente da imposte – di 878 euro (per dodici mensilità), qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione dell'accompagnatore stesso.

L'articolo 1, comma 4, prevede che entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro la stessa data di ogni anno, si proceda all'accertamento del numero degli assegni corrisposti e, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero di assegni che potranno essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della legge e ai quali gli enti preposti non siano stati, né siano in grado di assicurarlo.

Per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915 l'assegno sarà corrisposto nella misura del 50%.

L'articolo 2 prevede la costituzione del Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria a decorrere dall'anno 2003.

In conclusione, il relatore sottolinea che l'approvazione definitiva del disegno di legge permetterà di contribuire a rendere meno gravosa la condizione di persone che hanno grandi meriti nei confronti della Nazione e avrebbero meritato ben altra attenzione nel passato.

Interviene in discussione generale il senatore TURCI il quale esprime il pieno sostegno della propria parte politica al disegno di legge, sollecitandone una rapida approvazione nel testo, già accolto dalla Camera dei deputati.

Non essendoci ulteriori iscritti in discussione generale, il presidente COSTA dà la parola al sottosegretario Contento.

Il rappresentante del GOVERNO sollecita la Commissione ad approvare senza ulteriori modifiche il testo definito dalla Camera dei deputati, pur nella consapevolezza che esso soddisfi solo in parte l'esigenza di ristorare la categoria dei grandi invalidi, di guerra o per servizio, particolarmente meritevole di attenzione. Egli sottolinea come il testo approvato dalla Camera dei deputati sia stato condiviso da parte di tutte le forze politiche e come esso costituisca un compromesso, al momento non superabile per esigenze squisitamente finanziarie, rispetto ad ulteriori istanze che potrebbero essere presentate a modifica dello stesso. Sollecita quindi una rapida approvazione del disegno di legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente COSTA, prendendo atto dell'orientamento univoco della Commissione di approvare sollecitamente il provvedimento, propone di fissare per le ore 12 di venerdì, 18 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

135^a Seduta

Presidenza del Presidente ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro e Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – erano state svolte le repliche.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge nel suo complesso.

Interviene il senatore D'ANDREA, il quale illustra il seguente ordine del giorno:

0/1742/1/7

D'Andrea, Soliani, Acciarini, Tessitore, Monticone

«Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

rilevata la gravissima situazione in cui versa l'edilizia scolastica, in particolare nelle regioni meridionali, denunciata unitariamente dagli asses-

sori provinciali alla pubblica istruzione a conclusione del Forum nazionale svoltosi a Cagliari il 26 e 27 settembre 2002,

tenuto altresì conto dell'imminente scadenza del termine per la messa a norma di legge di tutti gli edifici,

considerato che si sono arrestati anche i flussi finanziari, che per effetto della legge n. 23 del 1996 hanno consentito almeno la continuità degli interventi relativi alla sicurezza degli edifici,

impegna il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

a destinare all'edilizia scolastica, in sede di prossima finanziaria, anche attraverso il rifinanziamento della citata legge n. 23 del 1996, risorse in grado di garantire condizioni di sicurezza e spazi didattici vivibili adeguati all'indirizzo formativo scelto,

a promuovere la revisione del decreto ministeriale del 18 dicembre 1975, recante norme tecniche ed indici minimi di funzionalità didattica, al fine di adeguarle alle mutate esigenze».

Egli dichiara quindi di voler impegnare il Governo, come si evince dal testo presentato, sia a dislocare fondi nell'ambito della manovra finanziaria per il 2003 sufficienti a risolvere i problemi dell'edilizia scolastica, sia a rivisitare la normativa vigente in materia così da adeguare le strutture scolastiche alle nuove esigenze di funzionalità didattica.

Il PRESIDENTE RELATORE si rimette al parere del Governo sull'ordine del giorno in esame.

Il sottosegretario Valentina APREA precisa che nel disegno di legge finanziaria per il 2003 è appunto prevista la concessione di mutui agli enti locali da destinare all'edilizia scolastica e fa inoltre presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha già adempiuto, per la parte di propria competenza, alla revisione del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, che disciplina la materia dal punto di visto tecnico. Si è ora in attesa di acquisire il concerto degli altri Ministeri interessati.

Avendo quindi il Ministero competente già provveduto ad avviare la soluzione delle due questioni sollevate dall'ordine del giorno n. 1, il Sottosegretario osserva che sarebbe conseguente invitare i proponenti a ritirarlo. Tuttavia, in considerazione della rilevanza dei problemi evocati dal testo presentato dal senatore D'Andrea, ella accoglie il predetto ordine del giorno come raccomandazione.

La senatrice PAGANO giudica positivamente la decisione del rappresentante del Governo, in quanto l'ordine del giorno può comunque rappresentare un elemento di sostegno all'azione del Ministero volta a perseguire la soluzione delle questioni in oggetto. Il senatore D'ANDREA non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1 e prende nuovamente la parola per illustrare il seguente ordine del giorno:

0/1742/2/7 D'Andrea

«Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

considerato che le Accademie e i Conservatori sono tuttora investiti da un processo di trasformazione (destinato ad adeguarne la struttura) per effetto della legge n. 508 del 1999, la cui compiuta attuazione sembra richiedere tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti,

rilevato che si fa più pressante l'esigenza di adeguare la distribuzione territoriale delle medesime istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento alle regioni che ne sono tuttora prive,

tenuto conto che in Basilicata, pur in presenza di due licei artistici e di due istituti d'arte che svolgono una importante azione di istruzione e formazione nelle discipline artistiche, non è sorta finora un'Accademia di Belle Arti, nonostante la viva attesa delle comunità locali,

considerata la manifestata volontà dell'Amministrazione provinciale di Matera di concorrere, unitamente con altre istituzioni, alla individuazione ed alla messa a disposizione della istituenda accademia di una sede idonea e prestigiosa per corrispondere all'obiettivo di offrire un ulteriore sbocco alle esigenze formative dei giovani diplomati degli istituti scolastici di indirizzo artistico attivi in Basilicata nonché nella contigua area murgiana,

impegna il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad istituire un'Accademia di Belle Arti in Basilicata, con sede in Matera, città dalle forti connotazioni storico culturali che testimoniano la peculiarità di un territorio la cui storia ha registrato un ciclo ininterrotto di civiltà e culture, riconosciuto dall'UNESCO "patrimonio dell'Umanità"».

Al riguardo, il presentatore osserva che il processo di trasformazione delle Accademie e dei Conservatori si sta rilevando più complesso del previsto e sta richiedendo dei tempi particolarmente lunghi. Segnala inoltre che vi sono regioni ancora prive di qualsiasi istituzione di alta formazione artistica e musicale e quindi non in grado di offrire uno sbocco agli studenti provenienti dai licei artistici e dagli istituti d'arte.

Per queste ragioni ha ritenuto di dover richiedere l'impegno del Governo a favore dell'istituzione di una accademia di belle arti in Basilicata.

Il presidente relatore ASCIUTTI si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno n. 2. Il sottosegretario CALDORO condivide le finalità dell'ordine del giorno e assicura che il Governo sta agendo per affrontare e risolvere il problema della distribuzione territoriale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Precisa tuttavia che nel corso della sua azione il Ministero sta incontrando difficoltà oggettive, di cui non fa mistero del resto lo stesso senatore D'Andrea. Pertanto ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno n. 2 come raccomandazione.

Il senatore D'ANDREA non insiste per la votazione dell'ordine del giorno in esame.

Il presidente relatore ASCIUTTI interviene a sua volta per illustrare il seguente ordine del giorno:

0/1742/3/7 Asciutti, *relatore*

«Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare il medesimo punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341».

Con la presente iniziativa egli ritiene in particolare di aver recepito le sollecitazioni provenienti da diversi Gruppi politici e tradottesi in specifiche proposte emendative. Si tratta infatti di impegnare il Governo a intervenire nella materia delle graduatorie permanenti dei docenti e dei relativi punteggi, allo scopo di salvaguardare i diritti acquisiti dai precari.

Ricorda quindi come la istituzione delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e l'effettuazione dei relativi corsiconcorsi abbia alterato la situazione preesistente degli insegnanti precari della scuola. Si sono in effetti verificati casi in cui coloro che non avevano superato i concorsi pubblici per l'insegnamento hanno potuto frequentare i corsi delle SSIS e quindi, a seguito del punteggio loro attribuito, scavalcare in graduatoria i vincitori dei predetti concorsi, ai quali del resto non era stato consentito di accedere ai corsi-concorsi delle medesime SSIS. Alla luce dell'esperienza fin qui realizzata, del resto, sorge anche l'opportunità di rivedere la struttura delle Scuole di specializzazione e di riconsiderare i corsi di formazione da loro espletati.

La senatrice ACCIARINI rivendica al Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo l'iniziativa di aver sollevato a tempo debito la questione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie dei docenti, presentando una interrogazione *ad hoc*. In proposito, pur ritenendo corretto che il Governo sia intervenuto attraverso una normativa di livello secondario, puntualizza che nel merito non sono state accolte le osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali interessate. Si è così aperta una fase contenziosa, che ha prodotto le note sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Ritiene pertanto che, se il Ministero avesse prestato la dovuta attenzione al problema nel momento in cui venne sollevato dalla propria parte politica, si sarebbero evitate le conseguenze sopra richiamate e l'anno scolastico non sarebbe iniziato in presenza di graduatorie che ledono i diritti acquisiti degli insegnanti precari, come ricordato dal Presidente e come invece effettivamente accaduto.

Quanto alle SSIS, pur richiedendo il sistema dei corsi di formazione una opportuna rivisitazione, non si può disconoscere il rilevante ruolo svolto da dette Scuole, che hanno consentito di instaurare una proficua collaborazione tra università e sistema di istruzione. Pertanto, sarebbe semmai preferibile valorizzare e rilanciare l'esperienza delle SSIS, come del resto il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo ha più volte sostenuto nel corso dell'esame del disegno di legge di riforma dei cicli scolastici.

Venendo al contenuto dell'ordine del giorno n. 3, la senatrice dichiara di condividerlo, ma nel contempo di nutrire perplessità sul passaggio che tende «ad assicurare il medesimo punteggio...». Questa espressione appare infatti ambigua e del resto non chiarisce il pensiero dello stesso proponente, il quale nel corso della sua illustrazione ha invece ben esplicitato ciò che intende chiedere al Governo, vale a dire che le graduatorie permanenti vengano formate sulla base di principi di equità.

Il senatore VALDITARA precisa di aver presentato anch'egli a suo tempo, unitamente al senatore Bevilacqua, una interrogazione sulla questione delle graduatorie degli insegnanti. Fa quindi presente che i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale sottoscrivono l'ordine del giorno del Presidente relatore condividendolo nel merito. Suggerisce tuttavia che esso venga modificato, nel senso di richiamare espressamente il principio della parità di trattamento.

In relazione poi alle responsabilità circa l'attuale situazione delle graduatorie, egli fa risalire ai precedenti Governi di Centro-sinistra, e in particolare all'allora ministro De Mauro, la decisione di elaborare un meccanismo dei punteggi tale da mortificare gli insegnanti precari e creare aspettative in coloro che frequentavano i corsi di formazione delle SSIS. Auspica comunque che l'attuale Governo provveda quanto prima al riordino della materia.

Anche il senatore CASTELLANI ricorda di aver presentato una interpellanza sul tema in oggetto, alla quale il Governo ha risposto in Assemblea. Sottolinea poi come l'ordine del giorno in esame si riferisca a una esigenza assai diffusa nel mondo della scuola. Le attuali graduatorie dei docenti rischiano infatti di avere un impatto sociale devastante, dal momento che molti insegnanti precari, scavalcati ingiustamente da coloro che provengono dalle SSIS, potrebbero non essere impiegati in alcun servizio e quindi ritrovarsi senza retribuzione.

Rileva poi che il Governo ha sinora affrontato tale problematica con atteggiamento burocratico, limitandosi a ripercorrere le vicende che hanno condotto all'attuale formulazione delle graduatorie. Al riguardo, ammette che in effetti fu l'ex ministro De Mauro ad attribuire un punteggio così elevato ai docenti provenienti dai corsi di formazione delle SSIS, ma puntualizza che quella decisione venne assunta in un ambito completamente diverso, che prevedeva l'esistenza delle cosiddette «fasce», per cui era previsto che i suddetti docenti avessero comunque posizioni inferiori in graduatoria rispetto ai precari che potevano già vantare una certa anzianità di servizio. L'abolizione delle fasce, voluta dall'attuale Governo, ha invece stravolto le graduatorie sostanzialmente vanificando il cosiddetto «doppio canale», che la legge n. 124 aveva previsto per consentire l'accesso all'insegnamento sia dei giovani neolaureati vincitori di concorso che di coloro che avevano una concreta esperienza acquisita in servizio.

Le motivazioni ora esposte – precisa l'oratore – stanno anche a fondamento degli emendamenti che ha inteso presentare unitamente al senatore Paolo Brutti e dei quali anticipa l'illustrazione già in questa sede. Egli ritiene infatti che non sia sufficiente intervenire per via amministrativa, come sollecitato dall'ordine del giorno n. 3, e invita perciò la Commissione a prendere in considerazione le sue proposte emendative, volte a riequilibrare le posizioni relative delle diverse categorie di insegnanti nell'ambito delle graduatorie, a ridurre i punteggi assegnati ai docenti provenienti dai corsi di formazione delle SSIS e a ricostituire la terza fascia.

Il senatore GABURRO dichiara di condividere l'ordine del giorno del Presidente relatore e di volervi apporre anche la propria firma.

Il senatore BEVILACQUA, sottolineando a sua volta come le attuali modalità di formazione delle graduatorie permanenti siano inaccettabili, dichiara di condividere il contenuto dell'ordine del giorno, in quanto impegna il Governo a provvedere per via amministrativa. Si associa al tempo stesso alle riflessioni svolte dalla senatrice Acciarini in merito alle parole «medesimo punteggio», per le quali raccomanda al proponente una opportuna modifica.

Il senatore FAVARO sottoscrive a sua volta l'ordine del giorno n. 3, sottolineando la gravità e l'urgenza dei problemi ivi richiamati, che del resto hanno determinato la presentazione di emendamenti.

Accogliendo le proposte emerse dal dibattito, il presidente relatore ASCIUTTI riformula l'ordine del giorno n. 3 nel senso di sostituire le parole: «il medesimo» con le altre: «parità di trattamento nell'attribuzione del».

A nome rispettivamente dei Gruppi Democratici di Sinistra – L'Ulivo e Margherita – DL – L'Ulivo, le senatrici ACCIARINI e SOLIANI aderiscono all'ordine del giorno n. 3, come riformulato dal Presidente relatore.

Il sottosegretario Valentina APREA giudica positivamente l'orientamento della Commissione di richiedere al Governo un intervento normativo di livello secondario, secondo il tenore dell'ordine del giorno in esame. Replica quindi al senatore Castellani che la legge n. 124 del 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, aveva previsto le graduatorie uniche permanenti e non aveva certo introdotto le fasce. Attraverso quel provvedimento, a lungo discusso in Parlamento, si intendeva infatti assicurare la priorità solo ai precari storici e risolvere una volta per tutte il problema del precariato. Fu piuttosto il successivo regolamento governativo – emanato dall'allora Governo di centro-Sinistra ad attuare in modo non corretto le disposizioni di cui alla predetta legge n. 124, determinando conseguentemente un contenzioso dinanzi alla giustizia amministrativa e costringendo l'attuale Governo a rimediare agli errori commessi.

L'annullamento delle fasce ha fatto tuttavia sorgere problemi nuovi nell'ambito dell'attuazione della citata legge n. 124 del 1999, di cui il Ministero è consapevole, come si evince dalla risposta fornita agli atti di sindacato ispettivo presentati da diversi parlamentari. Ella ritiene peraltro valide le ragioni che hanno indotto ad attribuire un elevato punteggio ai docenti provenienti dai corsi di formazione delle SSIS, strutture di eccellenza, i cui punti qualificanti richiama dettagliatamente. In particolare, osserva che debba essere riconosciuto pienamente il valore della formazione condotta nell'ambito delle SSIS, che non può essere valutata meno dell'esperienza in servizio realizzata dai precari. Ricorda inoltre che gli insegnanti formati nelle SSIS hanno dovuto superare ben due concorsi, uno per accedere ai corsi di formazione e l'altro a conclusione del loro ciclo.

In conclusione, il Sottosegretario accoglie l'ordine del giorno n. 3, ringraziando il Presidente relatore per aver assunto una iniziativa che sintetizza le diverse istanze emergenti da una serie di proposte emendative. Dichiara quindi che il Governo è attivamente impegnato ad affrontare e risolvere la questione per via amministrativa assicurando nel contempo che riferirà in tempi brevi al Parlamento sugli strumenti che intende adottare.

Insistendo il PRESIDENTE RELATORE per la votazione, dopo che è stata accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità l'ordine del giorno n. 3, nel testo riformulato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà per illustrato l'emendamento 1.3, presentato in ossequio alle norme sulla tecnica legislativa.

La senatrice ACCIARINI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, manifestando ampie riserve sulla conversione del decreto-legge n. 212.

Quanto in particolare alla riconversione obbligatoria dei docenti, prevista dall'articolo 1, osserva che essa non tiene sufficientemente in conto l'esigenza che i docenti siano in possesso di idonei titoli di studio. Sollecita pertanto la fissazione di alcuni «paletti», che rendano più concreta e realistica l'applicazione dell'articolo 1 senza trascurare la qualità dell'insegnamento.

Sugli emendamenti all'articolo 1 si esprime il presidente relatore ASCIUTTI che, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.3, si rimette al Governo sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario Valentina APREA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 e contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa alle votazioni.

La Commissione accoglie l'emendamento 1.3; indi, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il presidente relatore ASCIUTTI invita tutti i Gruppi ad una riflessione sull'ordine dei lavori, considerato che il disegno di legge in esame è calendarizzato in Aula per la settimana in corso e che l'andamento del dibattito rischia di compromettere la positiva conclusione della fase istruttoria in Commissione.

La senatrice PAGANO osserva che la calendarizzazione in Aula dei disegni di legge di conversione di decreti-legge è prevista solo a condizione che ne sia concluso l'esame in Commissione. Ritiene pertanto che la discussione sul provvedimento in titolo possa proseguire distesamente, eventualmente rinviando l'inizio dell'*iter* in Assemblea alla seduta notturna prevista per mercoledì 23 ottobre.

Si passa all'esame dell'unico emendamento (2.1) riferito all'articolo 2 del decreto-legge, pubblicato in allegato al presente resoconto, che la senatrice SOLIANI illustra, lamentando il disinteresse del Governo per la qualità dell'apprendimento a fronte di un approccio solo economico alla questione della formazione delle classi. Il numero degli alunni ed in particolare il rapporto fra docenti e studenti non è infatti, a suo giudizio, ininfluente rispetto alla qualità dell'insegnamento ed in tal senso ella

raccomanda vivamente la soppressione dell'articolo 2. Esso sollecita infatti l'accorpamento delle classi sottodimensionate rispetto alle iscrizioni, secondo un'impostazione meramente ragioneristica che solo teoricamente fa appello al senso di responsabilità dei dirigenti scolastici. A suo avviso, questi ultimi dimostrano invece assai maggiore responsabilità ed accortezza nel tentare di mantenere le condizioni migliori per l'insegnamento.

Previo parere contrario del presidente relatore ASCIUTTI e del sottosegretario Valentina APREA, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 del decreto-legge, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore FAVARO dà per illustrati i suoi emendamenti.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 2.0.2 e dà per illustrati i restanti emendamenti.

Il presidente relatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 2.0.4. Si rimette poi al Governo sugli emendamenti 2.0.7, 2.0.5 e 2.0.3, mentre invita i presentatori a ritirare il 2.0.6 e il 2.0.1, su cui il parere sarebbe altrimenti contrario.

Il sottosegretario Valentina APREA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.0.7. La legge n. 124 del 1999 ha infatti portato ad ordinamento i corsi ad indirizzo musicale nella scuola media, limitatamente a quelli funzionanti in via sperimentale dell'anno scolastico 1998-1999; nel contempo, ha istituito una specifica abilitazione per il predetto insegnamento ed ha previsto la possibilità di nomina in ruolo dei docenti in possesso della diversa abilitazione in educazione musicale con 360 giorni di servizio nei corsi sperimentali. L'emendamento non può pertanto essere accolto perché parifica due diverse abilitazioni (in educazione musicale e in strumento musicale), trasformando in definitiva una soluzione che la legge n. 124 aveva espressamente indicato come transitoria.

Invita poi i presentatori a ritirare anche l'emendamento 2.0.6, nonché il 2.0.5. Quanto a quest'ultimo in particolare, ritiene che esso sia assorbito dall'articolo 5 del disegno di legge n. 1306, di riforma scolastica, attualmente all'esame dell'Assemblea, in ottemperanza del quale si stanno già organizzando percorsi di breve durata al fine di consentire ai possessori di specializzazione ma non di abilitazione il conseguimento dell'abilitazione prima dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti.

Esprime infine parere contrario sul 2.0.1 e sul 2.0.3.

La senatrice ACCIARINI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente se i senatori che intervengono alla seduta in sostituzione dei componenti effettivi siano muniti della prescritta delega. Chiede inoltre fino a quale fase della seduta è possibile sostituire i componenti della Commissione.

Risponde il presidente ASCIUTTI, il quale assicura che i senatori che sostituiscono i membri effettivi della Commissione sono tutti muniti della necessaria delega. Precisa inoltre che non vi è alcun limite temporale alle sostituzioni.

Il senatore FAVARO, accedendo all'invito del rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 2.0.7, 2.0.6 e 2.0.5.

Il senatore CASTELLANI insiste invece per la votazione degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2002 (n. 130)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GABURRO, in sede di replica, illustra la seguente proposta di parere favorevole condizionato:

«La 7ª Commissione del Senato,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2002,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, dal 1º gennaio 1999 gli stanziamenti destinati agli enti di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono al Fondo ordinario degli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero,

la norma prevede che il riparto sia effettuato sulla base di programmi pluriennali di attività,

al fine di verificare la coerenza dei predetti piani con i dati richiesti, il Ministero ha audito i presidenti dei principali enti e destinatari dell'intervento finanziario,

una delle principali problematiche emerse dal predetto confronto è stata la programmazione triennale del fabbisogno del personale, anche in

considerazione del divieto imposto agli enti di ricerca dalla legge finanziaria 2002 di assumere personale a tempo indeterminato,

dalla conferenza di servizi tenutasi al riguardo fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e il Dipartimento della funzione pubblica è scaturita la scelta di procedere solo ad assunzioni a tempo determinato, e comunque nei limiti percentuali stabiliti dalla normativa vigente,

sono state tuttavia rilevate alcune situazioni di disparità di trattamento, atteso che taluni enti (come l'INFM) possono assumere personale a tempo determinato senza limiti percentuali,

lo schema di riparto riguarda una disponibilità complessiva di 1,575 miliardi di euro, con un incremento in termini assoluti di 307 milioni di euro, che riveste tuttavia carattere prevalentemente formale, essendo dovuto soprattutto alla confluenza nel Fondo delle somme destinate all'INFN e all'INFM, i cui importi gravavano precedentemente su altri capitoli di spesa (l'incremento effettivo, in termini assoluti, ammonta quindi soltanto a 7,7 milioni di euro),

nel 2002 qualche ente ha sperimentato riduzioni effettive delle assegnazioni complessive, a causa della scadenza nel corrente anno di leggi speciali come la legge Bersani, che hanno penalizzato in particolare l'Istituto Nazionale di Fisica della Materia,

nel 2001 sono state concesse assegnazioni straordinarie all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM) e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) che tuttavia, proprio perché di carattere straordinario, non sono state calcolate tra le assegnazioni consolidate di partenza per l'elaborazione dello schema di riparto per il 2002,

dall'esame dei piani presentati, risulta che la sommatoria delle richieste eccede le risorse disponibili,

considerate inoltre le difficoltà conseguenti al fatto che gli stanziamenti del Fondo ordinario sono previsti nella tabella C della legge finanziaria e quindi soggetti a rimodulazione annuale,

preso atto infine che la ristrettezza delle risorse disponibili non ha consentito nuovi interventi finanziari e che il piano di riparto è stato pertanto predisposto in linea con quanto assegnato nel 2001, prevedendo variazioni solo in connessione a leggi successive,

manifestando apprezzamento per l'analisi motivata e circostanziata dell'assegnazione disposta in favore di ciascun ente, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) in occasione della delega conferita al Governo per il riordino degli enti di ricerca, la Commissione chiede che il Governo proceda ad una revisione generale delle procedure di assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato in un'ottica di uniformità;
- 2) stante l'inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione, che non permette di realizzare una concreta ipotesi programmatica di sviluppo pluriennale nel settore della ricerca scientifica pubblica, la Commis-

sione sollecita un significativo intervento non solo sull'entità delle risorse disponibili, ma anche in termini di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema:

3) la Commissione ritiene inoltre che, nella legge finanziaria per il 2003, le disponibilità del Fondo debbano essere riallocate in tabella D, così da consentirne l'impegno per tutto il triennio e realizzare una programmazione mirata».

La senatrice Vittoria FRANCO, premesso un orientamento comunque contrario allo schema di parere illustrato dal relatore, invita quanto meno a sostituire, nella seconda delle condizioni poste, la parola «intervento» con l'altra «incremento». Ritiene poi indispensabile un esplicito riferimento critico alla decurtazione del 10 per cento dei fondi per il 2003-2004 recata dall'articolo 7 dello schema di decreto.

Il relatore GABURRO dichiara di recepire la prima indicazione della senatrice Franco e modifica in tal senso il proprio parere. Quanto invece alla decurtazione del 10 per cento, ritiene che su di essa abbia già sufficientemente risposto il vice ministro Possa nella replica di ieri.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole condizionato del relatore, come modificata, con conseguente preclusione della proposta di parere contrario dei senatori Tessitore ed altri.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1742

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.3

ASCIUTTI, relatore

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 473 del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al».

1.1

Acciarini, Soliani, Betta, Manieri, Vittoria Franco, Tessitore, Pagano, Monticone, D'Andrea, Cortiana

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sentite le organizzazioni sindacali» con le seguenti: «previa contrattazione sindacale».

1.2

Acciarini, Soliani, Betta, Manieri, Vittoria Franco, Tessitore, Pagano, Monticone, D'Andrea, Cortiana

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per tutte le decisioni di carattere amministrativo e di carriera del personale interessato si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 2.

2.1

Soliani, Acciarini, Betta, Manieri, Monticone, D'Andrea, Vittoria Franco, Tessitore, Pagano, Cortiana

Sopprimere l'articolo.

2.0.7

FAVARO, FERRARA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Graduatorie di strumento musicale)

1. Ai fini dell'accesso alle graduatorie di strumento musicale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 non è necessario che l'abilitazione in educazione musicale nella scuola media sia stata conseguita prima dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124».

2.0.6

Favaro

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Compilazione delle graduatorie)

1. Ai fini della compilazione delle graduatorie derivanti dall'accorpamento della III e IV fascia, così come previsto dal decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si attribuisce un punteggio integrativo agli insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione avendo superato il concorso a cattedra di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1990 e che abbiano svolto, negli anni scolastici dal settembre 1995 al giugno 1999, almeno 300 giorni di servizio

presso scuole statali, con modalità da regolare con successivo provvedimento amministrativo».

2.0.5

FAVARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abilitazione all'insegnamento)

1. I docenti in possesso del titolo di specializzazione conseguito frequentando i corsi biennali attivati dalle università ai sensi del decreto ministeriale del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, pure in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, e che abbiano 180 giorni di servizio, possono conseguire nelle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario l'abilitazione all'insegnamento con riconoscimento degli specifici pregressi crediti didattici, con l'iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso delle predette scuole di specializzazione e con inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni».

2.0.4

Asciutti, relatore

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modalità di formazione delle graduatorie permanenti)

1. Ai fini della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti hanno titolo di priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2.0.1

Castellani, Paolo Brutti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 8 del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 268)

1. Il punteggio previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 268, è pari a sei punti.».

2.0.2

Castellani, Paolo Brutti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Valutazione del concorso ordinario e riservato)

1. Il punteggio previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 268, è attribuito anche ai candidati abilitati per aver superato le prove di un concorso per titoli ed esami e ai candidati abilitati per aver superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2.0.3

Castellani, Paolo Brutti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333)

- 1. Al decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel medesimo scaglione sono in ogni caso compresi i

docenti che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria per almeno trecentosessanta giorni alla data del 30 giugno 2002";

- b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) terzo scaglione: docenti in possesso di abilitazione comunque conseguita che non abbiano il requisito minimo di servizio di cui alla precedente lettera b)";
- c) all'articolo 2, comma 1, le parole: "lettera b)" sono sostituite con le seguenti: "lettere b) e b-bis)"».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

131^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 8.40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il dibattito sul provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PEDRAZZINI ritiene che nella proposta di riforma del Ministero vi sia una scarsissima innovazione della struttura che continua ad essere gerarchizzata e ad albero oltre che troppo rigida. In strutture di questa natura, infatti, mentre appare più facile l'individuazione di alcune responsabilità riguardo ad eventuali problemi che si dovessero verificare è invece assai difficile intervenire sugli errori. La struttura proposta ha inoltre una natura fortemente centralistica che in varia misura può, in quanto detentrice di forti risorse rispetto a soggetti più piccoli, avere ragione sul punto di vista della pluralità degli enti territoriali. Questo può risultare particolarmente vero per le realtà medio-piccole come quelle di molti comuni che si situano per esempio nelle regioni del Nord e nelle zone di confine. Teme inoltre che le decisioni prese a favore di enti molto periferici come quelli ricordati possano languire o non giungere mai.

Il senatore CHIRILLI dichiara di apprezzare le innovazioni introdotte ed in particolare, per esempio, la reintroduzione della lettera c) nel nuovo articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riguardo alla sicurezza delle costruzioni, dei mezzi e delle infrastrutture di trasporto e della circolazione della navigazione. Inoltre apprezza la possibilità di un ritorno a strutture precedenti per il fatto evidente che lo schema dipartimentale non ha funzionato come si immaginava. Anche la figura del segretario generale appare per molti versi positiva. Ritiene tuttavia che le funzioni di questo nuovo soggetto debbano essere meglio precisate anche per chiarire la logica del rapporto con i dirigenti generali. Riguardo invece alle modifiche relative all'articolo 43 auspica che non siano smantellate le organizzazioni statali che a livello territoriale hanno sempre egregiamente funzionato per la alta qualità delle risorse umane che in esse hanno fino ad oggi operato. Auspica pertanto che non vi sia un depotenziamento della struttura pubblica che potrebbe nuocere all'organizzazione amministrativa generale non solo centrale ma anche degli enti territoriali.

Il senatore CICOLANI dichiara di condividere alcune delle osservazioni avanzate dal senatore Pedrazzini circa la scarsa innovazione amministrativa che le proposte governative conterrebbero. È infatti vero che si continua a prospettare una organizzazione ministeriale di tipo gerarchico e verticale fortemente legata a quella immaginata nei primi anni dello Stato unitario. Tuttavia, ritiene che alcune modifiche proposte nello schema di decreto possano in qualche misura migliorare la struttura esistente sotto vari profili. L'istituzione dei Servizi Integrati di Infrastrutture e Trasporti appare, per esempio, piuttosto interessante e nuova e, peraltro, non tocca, nella sua sostanziale operatività, le competenze dei provveditorati. Ritiene inoltre che, anche in considerazione della riforma del titolo V della Costituzione, il settore trasportistico potrà diventare la parte preponderante delle competenze dello Stato rispetto a quelle trasferite alle regioni più inerenti al settore dei lavori pubblici.

Il senatore PELLEGRINO dichiara di non comprendere più quale sia la natura del Ministero che con queste norme si va delineando. In particolare, esprime assai forti perplessità sul ruolo dei Servizi Integrati di Infrastrutture e Trasporti, cosiddetti SIIT, in quanto la loro funzione è tutt'altro che chiara sia dal punto di vista delle competenze che dal punto di vista della struttura interna e dei rapporti funzionali con gli enti territoriali. Ritiene dunque che, prioritariamente, debba essere chiarito il contenuto di queste nuove strutture inserite nelle modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'altra questione da chiarire è poi quella dei livelli funzionali e delle responsabilità di ciascun dirigente ai livelli statale e territoriale. Altrettante perplessità esprime poi sull'istituzione della figura del segretario generale che, in un Dicastero come quello delle infrastrutture e dei trasporti, rappresenta una figura anomala in particolare se rapportata alle responsabilità dei capi dipartimento o dei direttori generali. Esprime quindi un giudizio molto critico anche in relazione al riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici senza che sia preventivamente definito quale debba essere il ruolo di questo soggetto che, a tutt'oggi, non ha fatto alcun atto di rilievo. Infine, ritiene che troppe siano le perplessità e le ombre che connotano il provvedimento in esame perché possano essere espresse osservazioni favorevoli alla Commissione bicamerale per la riforma amministrativa.

Il senatore Paolo BRUTTI sottolinea che, pur avendo tentato di cogliere delle novità nelle proposte di modifica agli articoli 42 e 43 del decreto n. 300 del 1999, dopo l'unificazione del Ministero dei lavori pubblici con quello dei trasporti e della navigazione, non è riuscito a trovare elementi di rilievo che portino nella direzione di un rinnovamento profondo della struttura ministeriale, che invece sarebbe stato assolutamente necessario proprio per fondere e rendere unitari due corpi amministrativi che continuano a parlare due lingue differenti. Non esiste cioè alcun legame unificante tra le due parti e la sensazione è che la parte delle infrastrutture tenda a predominare su quella dei trasporti solo per una vocazione personale del Ministro in carica. L'impostazione appare pertanto parziale e discutibile anche in relazione alla scelta delle figure del segretario generale e dei tre vice segretari generali dove è evidente che tre di queste figure saranno mutuate dall'ex Ministero dei lavori pubblici ed una soltanto da quello dei trasporti e della navigazione in quanto è immaginabile che a ricoprire questi incarichi saranno gli attuali quattro capi dei dipartimenti. Questa struttura dunque lungi dal risolvere i problemi, potrà mantenere aperti o peggiorare quelli esistenti. In merito poi alle competenze elencate tra le modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 teme che, se non meglio definite, esse possano sollevare problemi di costituzionalità riguardo al nuovo titolo V della Costituzione. Al fine di rendere unitari due corpi separati sarebbe stato a suo avviso necessaria una ripartizione funzionale delle competenze che vedesse non tre, ma due vice segretari generali, con una divisione tra l'area tecnica e l'area economica, presente peraltro in entrambi gli ex Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione. Inoltre, sarebbe stato opportuno immaginare delle line che unificassero quello che di comune già c'era nei due precedenti Dicasteri. Un esempio è certamente dato dal settore della sicurezza che riguarda tanto la parte trasportistica quanto quella dei lavori pubblici, oppure il settore delle convenzioni e delle concessioni comune ad entrambi gli organismi. Un terzo comparto, assolutamente necessario come osservatorio, sarebbe stato poi quello del monitoraggio circa finanziamenti e mercati che consentisse alle strutture ministeriali di non dipendere interamente dalle valutazioni di strutture tecnico-operative come l'Anas o l'Enac, per fare due esempi riguardanti i due precedenti Ministeri.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

132^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GRILLO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145).

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice DONATI ritiene opportuno concentrare il suo intervento sui profili strategici che emergono dalle modifiche proposte agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo n. 300 del 1999. A questo riguardo ritiene che se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vuole veicolare sistemi di alta capacità in un settore che si va liberalizzando non è certo quella indicata dalle proposte di modifiche la direzione da perseguire. Da un lato manca una autorità di regolazione che dovrebbe sorvegliare questi processi di liberalizzazione, dall'altro lato il Ministero non si dota in alcun modo di sistemi di controllo e monitoraggio per prevenire eventuali effetti distorsivi del mercato. La conclusione è pertanto che non vi sia nessuna visione strategica per il futuro nel settore dei trasporti e delle grandi opere. Quali sono infatti gli strumenti che il Ministero intende concedersi per poter controllare per esempio soggetti importanti come le concessionarie non è affatto chiaro, dato peraltro che la politica dei trasporti si fa più in queste sedi che presso il Ministero. Inoltre non è prevista nessuna struttura che proceda, prima della costruzione di qualunque opera, all'analisi costi-benefici che ormai viene fatta nella maggioranza di tutti gli altri paesi dell'Unione. Nulla inoltre è previsto, riguardo alle strutture ministeriali, sul tema delle strategie della mobilità nelle aree urbane che peraltro necessiterebbero di interventi incentivanti anche in mancanza di una politica industriale nel settore dell'automobile.

Esprime quindi forti perplessità sulla delega concessa al Governo senza alcun criterio direttivo per la riorganizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Una delega totalmente svincolata da qualunque indicazione del Parlamento, in relazione ad un organo così importante, appare infatti alquanto discutibile. Infine ritiene che il Governo non sia adeguatamente dotato di strumenti di monitoraggio per controllare una serie di settori regionalizzati, come ad esempio l'Anas, e questo potrebbe comportare problemi tanto a livello centrale quanto a livello territoriale.

Il presidente GRILLO, dopo aver dichiarato chiuso il dibattito, chiede al relatore, data l'ampiezza della discussione, di redigere per la prossima settimana le osservazioni scaturite dal dibattito affinchè possa essere terminato il lavoro della Commissione su questo provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate

- e voto regionale n. 53 ad esso attinente

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente GRILLO propone di rinviare il seguito della trattazione del provvedimento in titolo poiché appare necessaria qualche ulteriore verifica riguardo alla sua copertura finanziaria.

La Commissione conviene.

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 settembre scorso.

Il presidente GRILLO avverte che non è ancora giunto il richiesto parere della 5^a Commissione permanente né sul testo né sugli emendamenti, tuttavia poiché il provvedimento ha dei profili di urgenza, data la necessità di dare avvio ai lavori per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, propone comunque di passare all'illustrazione degli emendamenti e all'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo rinviando la votazione una volta acquisiti i pareri richiesti.

La Commissione conviene.

Il relatore, senatore SCARABOSIO, illustra quindi tutti gli emendamenti da lui presentati all'articolo 1, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.6.

La senatrice DONATI illustra a sua volta tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 che a suo avviso rende troppo discrezionali le procedure per le opere connesse.

Il senatore CAMBURSANO, dopo aver illustrato l'emendamento 1.1, ritira il subemendamento 1.6/2 e gli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.10.

Il relatore SCARABOSIO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 e sul subemendamento 1.6/1 e contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.8.

Il vice ministro MARTINAT dichiara di fare interamente propri i pareri espressi dal Relatore.

Il presidente GRILLO, dato che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 2, invita i senatori che hanno presentato emendamenti all'articolo 3 a darne illustrazione.

Il senatore SCARABOSIO illustra tutti gli emendamenti da lui presentati riferiti all'articolo 3.

Il senatore CAMBURSANO ritira l'emendamento 3.2 e i primi due capoversi dell'emendamento 3.3, il cui nuovo testo è dato pertanto dal solo ultimo capoverso restante. Ritira quindi l'emendamento 3.7 e l'emendamento 3.10.

La senatrice DONATI illustra i subemendamenti 3.5/1, 3.5/2 e l'emendamento 3.8.

Sulla illustrazione della senatrice Donati, intervengono incidentalmente il senatore MENARDI, che sottolinea la necessità di dare all'Agenzia l'elasticità per delegare gli appalti al comune o alla provincia a seconda della natura dell'opera e il presidente GRILLO che invita il Governo a riflettere sulla necessità, sottolineata dalla senatrice Donati, di non concedere deroghe alla Giunta regionale del Piemonte di poter indicare le opere prioritarie all'interno della delibera CIPE del 21 dicembre 2001 in quanto ciò, come sottolineato nell'intervento di illustrazione degli emendamenti della senatrice, capovolgerebbe il principio insito nell'approvazione della legge obiettivo da parte del Parlamento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'orario della seduta, già convocata per domani giovedì 17 ottobre 2002 alle ore 8,30, è posticipato alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

Art. 1.

1.1

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b), *sostituire la parola:* «sentiti» *con le seguenti:* «d'intesa con».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali interessati» sostituire le parole: «, previo parere del» con le seguenti: «ed il».

1.3

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari e».

1.4

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finale delle medesime» aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relaziona al Parlamento sull'elenco delle opere connesse, sulla de-

stinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre di ogni anno».

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le funzioni di osservatorio» con le seguenti: «l'attività di monitoraggio» e le parole: «alla giunta della Regione Piemonte» con le seguenti: «al Comitato di Regia di cui al comma 1 bis».

1.6/1

GUASTI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «Il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati».

1.6/2

Cambursano

Al comma 1-bis ivi aggiunto, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Alle riunioni del Comitato di Regia partecipano senza diritto di voto il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il Direttore generale dell'Agenzia o loro delegati e possono di volta in volta essere invitati tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge.».

1.6

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, viene aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-bis Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituito presso la Regione Piemonte un Comitato di Regia dei Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Presidente del C.O.N.I., o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati.

Il Comitato di Regia è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte.

Partecipa alle riunioni del Comitato di Regia senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alle riunioni del Comitato di Regia possono essere di volta in volta invitati il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge.

Il Presidente del Comitato di Regia convoca e presiede le riunioni.

La convocazione dovrà avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto.

Per la validità delle riunioni del Comitato di Regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto.

Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato di Regia.

Il Comitato di Regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e dell'Agenzia.

Il Comitato di Regia potrà verificare i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo;

b-*ter*) all'articolo 1, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, le parole «organizzatore dei Giochi olimpici» sono sostituite dalle parole «di Regia», e dopo le parole «sono apportate,», vengono aggiunte le parole «sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici»;

b-quater) all'articolo 1, comma 5, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole «decisioni stesse», è aggiunto il seguente periodo:

"L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza dei servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale così come previsti dall'articolo 9 della presente legge."».

1.7 Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Dopo il comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

"1-bis. Presso la Regione Piemonte è istituito un Comitato di regia degli impianti e delle infrastrutture di cui alla presente legge, denominato

'Comitato di regia', composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Sindaco del Comune di Torino, dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati. Al Comitato di regia partecipano il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici e il Direttore Generale dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, o soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati. La delega di cui al presente comma deve essere conferita ai soggetti più idonei per l'efficace assunzione delle determinazioni di cui al successivo comma 2.

1-ter) Il Comitato di regia è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte e, ferme le competenze della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e del Comitato olimpico nazionale italiano, nonché quelle proprie del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e quelle attribuite dalla presente legge all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, assume tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione degli interventi della presente legge nei modi e nei tempi più efficaci per l'attuazione del piano degli interventi.

Il Comitato di regia è convocato dal Presidente della Regione Piemonte con le modalità concordate all'unanimità tra i suoi componenti in occasione della sua prima riunione. In ogni caso, dovrà prevedersi la possibilità per ciascuno dei componenti di chiedere la convocazione del Comitato di regia ogni qualvolta ne ravvisi e ne motivi la necessità.

Il Comitato di regia assume di regola le proprie determinazioni all'unanimità dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Regione Piemonte."».

1.8

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: »ai fini della valutazione di connessione di cui al presente comma, per opera connessa si intende esclusivamente l'infrastruttura finalizzata al miglioramento dell'accesso ai comuni dove sono situati gli impianti utilizzati per i Giochi olimpici, l'infrastruttura di servizio per lo svolgimento della disciplina olimpica o l'infrastruttura di supporto agli atleti e al personale olimpico».

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Al comma 2 sostituire le parole "Comitato Organizzatore" con le seguenti: "Comitato di regia" e dopo le parole: ", sono apportate" inserire le seguenti: "d'intesa con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici,"».

1.10

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza dei servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, così come previsti dall'articolo 9 della presente legge».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 3, comma 1, le parole "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici« sono sostituite dalle seguenti »con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*».

CAMBURSANO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici" con le seguenti: "definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis"».

3.3

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- «a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- 2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1 comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante.

A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994.

In deroga all'articolo 6 comma 5 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque sostituito per qualunque importo da quello dei comitati tecnici amministrativi presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».

3.3 (Nuovo testo)

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di

norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «potendosi anche avvalere, mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del provveditorato regionale alle Opere Pubbliche del Piemonte. Ferme restando le previsioni dell'articolo 11 della presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554».

3.5/1

Donati, Turroni, Boco, Carela, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti

Sopprimere le parole da: «In deroga all'art. 6» fino alla fine del periodo».

3.5/2

Donati, Turroni, Boco, Carela, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti

Sopprimere il secondo periodo.

periodo.

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge n. 109 del 1994.» Aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 6 comma 5 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque sostituito per qualunque importo da quello dei comitati tecnici regionali amministrativi territorialmente competenti. La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1º agosto

2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».

3.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beneficiario finale» aggiungere i seguenti commi:

«2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.

2-quater. La facoltà di cui al comma precedente può essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità od essere concessa successivamente dall'autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

3.7

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-ter. La facoltà di cui al comma precedente può essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità od essere concessa successivamente dall'autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2-quater. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future».

Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti, Turroni

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-bis.

Conseguentemente, sopprimere al comma 3 le seguenti parole: «o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis».

3.9/1

Donati, Turroni, Boco, Carela, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti

Sopprimere le parole da: «o enti aggiudicatori anche privati».

3.9

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «o soggetti pubblici» con le seguenti: «aggiudicatrici o enti aggiudicatori anche privati».

3.10

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera c), al 3-bis sostituire le parole: «o soggetti pubblici» con le seguenti: «aggiudicatrici o enti aggiudicatori».

3.11/1

Donati, Turroni, Boco, Carela, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti

Sostituire le parole da: «delle norme della Direttiva CEE» fino a «antimafia» con le seguenti «della normativa europea sugli appalti e della normativa nazionale antimafia».

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere il seguente periodo: «L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto esclusivo delle norme della Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37 sull'affidamento delle concessioni e delle verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34».

3.12

Menardi

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. I contributi erogati ai sensi dei precedenti commi 3 e 3-bis non concorrono alla determinazione della base imponibile agli effetti delle imposte sul reddito e dell'IRAP e non costituiscono base agli effetti dell'IVA».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità previsionale di base di parte corrente 4.1.5.9 "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

96^a Seduta

Presidenza del Presidente RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1599) *Disposizioni in materia di agricoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che sono stati presentati numerosi emendamenti al testo dell'A.S. 1599, che verranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa presente inoltre che allo stato attuale non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti e anche sul testo del disegno di legge.

Il Presidente dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a propria firma. Successivamente invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore MURINEDDU dà per illustrati tutti gli emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 1.

Tutti gli altri emendamenti presentati in ordine al sopracitato articolo vengono dati per illustrati dal Presidente.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Tutti gli emendamenti presentati in ordine al sopracitato articolo vengono dati per illustrati dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1599

Art. 1.

1.51

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «e della filiera agroalimentare» con le seguenti: «, della filiera agroalimentare e dei consumatori».

1.1

Ronconi, relatore

Al comma 1, sostituire la parola: «filiera» con la seguente: «trasformazione».

1.83

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1, prima della parola: «agroalimentare» inserire la seguente: «dell'».

1.12

Coletti

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'alimentazione».

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'alimentazione».

1.26

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.53

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.75

Ronconi, relatore

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.54

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) prevedere l'istituzione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, di un sistema di concertazione permanente tra Stato, regioni e province autonome, finalizzato a garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi. La concertazione avrà luogo fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti delle regioni e delle province autonome, o componenti di giunta all'uopo delegati;

b) prevedere l'istituzione di un sistema di concertazione volontario, finalizzato alla prevenzione di controversie e riguardante i progetti di legge dello Stato e delle regioni, il cui oggetto non sia completamente riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, commi secondo e quarto della Costituzione».

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere l'istituzione di un sistema di relazioni fra Stato, regioni e province autonome riguardante la preparazione dell'attività dei Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea concernenti le materie di competenza concorrente con le regioni e, per quanto stabilito dal sistema di relazioni suindicato e d'intesa di volta in volta con la regione o le regioni coinvolte, le materie di competenza esclusiva delle regioni medesime. La concertazione che discende dal sistema di relazioni avverrà tra il Ministro competente per materia in occasione di ogni specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di giunta regionale o componenti di giunta regionale all'uopo delegati».

1.2

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le se-guenti: «, nel rispetto delle specifiche competenze delle amministrazioni interessate,».

1.13

COLETTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «riguardante la preparazione» a: «regioni medesime» con le seguenti: «finalizzato a garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni dirette alla formazione di atti normativi».

1.14

Coletti

Al comma 2, lettera a), aggiungere, dopo le parole: «componenti di giunta regionale allo scopo delegati» le seguenti: «e i presidenti delle province autonome o i componenti di giunta provinciale all'uopo delegati».

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.55

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.85

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «la concertazione» con le seguenti: «il sistema di relazioni».

1.35

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.86

MALENTACCHI, SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «la concertazione» con le seguenti: «il sistema di relazioni».

1.36

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dell'acquacoltura» inserire le seguenti: «e delle foreste»; alla stessa lettera sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE), n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999».

1.76

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dell'acquacoltura» inserire le seguenti: «e delle foreste»; alla stessa lettera sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE), n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999».

1.56

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «dell'acquacoltura» inserire le seguenti: «e delle foreste».

1.57

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

1.3

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «anche attraverso» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nel rispetto delle regole di concorrenza del mercato;».

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.58

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.4

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: «nonché di favorirne» fino alla fine della lettera.

1.87

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché del Principio di precauzione di cui all'articolo 169 del Trattato di Amsterdam».

1.5

Ronconi, relatore

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) favorire il miglioramento dell'organizzazione economica e della posizione contrattuale dei soggetti economici della filiera agroalimentare, garantendo un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e, nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002».

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.28

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mediante adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonchè quella previdenziale, con particolare riferimento alla valutazione delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie».

1.77

Ronconi, relatore

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) coordinare ed armonizzare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, mediante adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonchè quella previdenziale, con particolare riferimento alla valutazione delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile, determinando i principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie».

1.29

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) favorire, anche attraverso l'adozione di agevolazioni tributarie, la costituzione, l'accorpamento ed il mantenimento di unità produttive efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico, in relazione ai criteri adottati dalle regioni nel quadro degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;».

Ronconi, relatore

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) favorire, anche attraverso l'adozione di agevolazioni tributarie, la costituzione, l'accorpamento ed il mantenimento di unità produttive efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico, in relazione ai criteri adottati dalle regioni nel quadro degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;».

1.38

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.6

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della trasformazione agroalimentare».

1.39

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.60

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.88

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari ed alimentari, al fine di sostenere la competività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato e/o provenienti da eventi calamitosi o straordinari o derivanti dal controllo sul territorio della criminalità organizzata;».

1.7

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «superamento da parte delle imprese agricole», inserire le seguenti: «, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca».

1.61

DE PETRIS

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la regolarizzazione del lavoro stagionale».

1.8

Ronconi, relatore

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

PICCIONI

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1.41

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1.62

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1.21

COLETTI

Al comma 2, lettera n), sostituire la parola: «alimentare» con le se-guenti: «del settore agroalimentare».

1.20

Coletti

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «alla loro diffusione» aggiungere le seguenti: «e stabilendo un sistema adeguato di sanzioni in caso di inosservanza;».

1.42

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

1.89

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di tutelare maggiormente i consumatori, anche in relazione alla repressione delle false certificazioni di origine e di qualità di prodotti provenienti sia dal mercato interno che dall'estero, eliminare gli ostacoli al commercio e distorsioni della concorrenza;».

1.10

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera o), premettere alla parola: «armonizzare» le seguenti: «nel rispetto delle specifiche competenze delle Amministrazioni interessate».

1.64

DE PETRIS

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole: «e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza».

1.43

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci».

1.65

DE PETRIS

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci».

1.79

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «e permettendo, altresì, la vendita del prodotto in nome e per conto dei soci».

1.44

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera r).

1.9

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «delle filiere agroalimentari» inserire la seguente: «, anche».

1.31

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale» sino alla fine della lettera.

DE PETRIS

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale» sino alla fine della lettera.

1.80

Ronconi, relatore

Al comma 2, lettera s), sopprimere le parole da: «anche attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale» sino alla fine della lettera.

1.45

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera t).

1.67

DE PETRIS

Al comma 2, dopo la lettera t), inserire la seguente:

«t-bis) promuovere ed incentivare la certificazione delle attività forestali ecocompatibili, definendo i criteri per l'accreditamento degli organismi certificatori, al fine di orientare progressivamente i consumatori verso l'utilizzo di derivati del legname provenienti da processi produttivi e di gestione forestale rispettosi dell'ambiente e prevenire il commercio illegale, anche attraverso la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».

1.46

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera u).

| 1.68 DE PETRIS Al comma 2, sopprimere la lettera u). |
|---|
| 1.15 Coletti Al comma 2, sopprimere la lettera v). |
| 1.69 DE PETRIS Al comma 2, sopprimere la lettera v). |
| 1.16 COLETTI Al comma 2, sopprimere la lettera z). |
| 1.17 Coletti |
| Al comma 2, sopprimere la lettera aa). |

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia *Al comma 2, sopprimere la lettera* bb).

Coletti

Al comma 2, sopprimere la lettera dd).

1.70

DE PETRIS

Al comma 2, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'istituzione di nuove zone di riposo biologico».

1.23

Coletti

Al comma 2, sopprimere la lettera ee).

1.48

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera ee).

1.32

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sostituire la lettera ee) con la seguente:

«ee) estendere l'ambito applicativo della disciplina sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile che, nel perseguimento dei propri fini statutari, svolgono attività d'impresa;».

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la lettera ee) con la seguente:

«ee) estendere l'ambito applicativo della disciplina sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile che, nel perseguimento dei propri fini statutari, svolgono attività d'impresa».

1.81

Ronconi, relatore

Al comma 2, sostituire la lettera ee) con la seguente:

»ee) estendere l'ambito applicativo della disciplina sulla vendita diretta dei prodotti agricoli, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle associazioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile che, nel perseguimento dei propri fini statutari, svolgono attività d'impresa;».

1.24

Coletti

Al comma 2, sopprimere la lettera gg).

1.49

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera gg).

1.25

Coletti

Al comma 2, sopprimere la lettera hh).

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia

Al comma 2, sopprimere la lettera hh).

1.33

Murineddu, Piatti, Vicini, Basso, Flammia $Sopprimere\ i\ commi\ 3,\ 4\ e\ 5.$

1.82

RONCONI, relatore

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1.18

Coletti

Al comma 3, sopprimere la parola: «anche».

1.72

DE PETRIS

Al comma 3, sopprimere, in fine, le parole: «e le altre norme statali vigenti sino all'eventuale modifica da parte delle regioni».

1.90

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri predispone quadrimestralmente per l'invio alle Camere una relazione analitica dei provvedimenti adottati nel quadro del sistema di relazioni con le regioni e riferisce, anche per il tramite di un ministro appositamente delegato, con analoga cadenza alle Commissioni parlamentari competenti. Con la medesima cadenza il

| Governo informa periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 3». |
|---|
| 1.19 COLETTI Al comma 4, dopo la parola: «periodicamente» inserire le seguenti. «con cadenza semestrale». |
| 1.73 DE PETRIS Al comma 6 sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti. «sessanta giorni». |
| 1.74 DE PETRIS Al comma 6 sopprimere le parole: «decorso tale termine, i decret sono emanati anche in mancanza del parere». |
| Art. 2. 2.1 Coletti Sopprimere l'articolo. |
| 2.3 DE PETRIS |

 $\it Al\ comma\ 2\ sostituire\ le\ parole:$ «quaranta giorni» $\it con\ le\ seguenti:$ «sessanta giorni».

DE PETRIS

Al comma 2 sopprimere le parole: «decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere».

2.2

COLETTI

Al comma 5, dopo la parola: «periodicamente» inserire le parole: «con scadenza semestrale».

2.5

Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 5, sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «quadrimestralmente».

2.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2002, di euro 750.000 per l'anno 2003 e di euro 500.000 per l'anno 2004, da destinare all'Institut Agricole Régional della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.
- 2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

3.1

RONCONI, relatore

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche)

- 1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. È istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica ed integrata, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali di ricerca in materia di agricoltura biologica, in materia di agricoltura integrata e in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C28 del 1º febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia delle spese di ricerca ammissibili";
 - b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
- "2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ed integrata, alimentato da un contributo statale pari a euro 7.746.853,49 per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:
- a) al sostegno dell'assistenza tecnica alla formazione degli imprenditori agricoli al corretto uso dei mezzi tecnici di produzione;
 - b) allo sviluppo di codici di buona pratica agricola;
- c) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta";

- c) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
- «2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:
- a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
 - b) delle priorità stabilite al comma 2-bis";
- *d*) al comma 5, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2-*bis*"».

INDUSTRIA (10^{a})

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002 102ª Seduta

Presidenza del Presidente PONTONE

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CHIUSOLI esprime una valutazione complessivamente negativa sul disegno di legge in esame. Si tratta, infatti, di una delega legislativa eccessivamente ampia affidata al Governo senza l'indicazione di rigorosi principi e criteri direttivi da attuare. Sulla stessa materia sono stati approvati, peraltro, numerosi provvedimenti legislativi con il rischio probabile di una sovrapposizione di norme e competenze. Cita, con riferimento alle attribuzioni della Commissione, il decreto-legge cosiddetto «sblocca centrali».

A suo avviso, inoltre, le disposizioni del disegno di legge in titolo si presentano come lesive delle competenze delle autonomie locali, ad esempio in materia urbanistica. Si sofferma, quindi, sui principi e criteri direttivi contenuti alla lettera c) e alla lettera d) dell'articolo 2, per sottolineare come essi si presentino eccessivamente generici sia nell'indicare l'esigenza di uno sviluppo e coordinamento delle misure e degli interventi di incentivazione finanziaria o fiscale sia nel richiedere la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie. Condivide, invece, il contenuto delle lettere g) ed i) concernenti rispettivamente il sistema dei controlli e le procedure di semplificazione.

Nel preannunciare il voto contrario della sua parte politica, precisa anche di considerare ingiustificata l'osservazione formulata dal senatore Bettamio, nel corso della seduta di ieri, relativamente alla richiesta di rinvio dell'esame che era stata avanzata. Non è la prima volta, infatti, che il senatore Bettamio si esprime in senso critico rispetto a richieste di rinvio finalizzate ad un maggior approfondimento degli argomenti in discussione. In realtà, le esigenze di riflessione sono rivolte alle proposte formulate dai relatori e non al contenuto dei provvedimenti in esame: il problema è che, troppo spesso, le relazioni svolte dai Senatori dei Gruppi di maggioranza si limitano a ripercorrere il contenuto delle norme proposte senza esplicitare autonome valutazioni.

Il senatore BETTAMIO prende atto della precisazione testé svolta dal senatore Chiusoli, pur ribadendo che, in taluni casi, le richieste di rinvio sono motivate da esigenze di valutazione del mero contenuto dei provvedimenti in esame. Ciò può determinare un ritardo nei lavori della Commissione.

Il presidente PONTONE osserva che l'approfondimento degli argomenti in esame, compatibilmente con i tempi previsti per la conclusione dei lavori, costituisce un utile completamento dell'attività della Commissione. Ribadisce, infine, la propria proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo osservando che sarebbe opportuno ampliare il contenuto della lettera *c*) dell'articolo 2 al fine di indirizzare il complesso degli strumenti di incentivazione alle attività produttive verso la valorizzazione dei processi produttivi e della stessa qualità dei prodotti dal punto di vista ambientale.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

111^a Seduta

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione per la tutela dei diritti acquisiti dei lavoratori (ATDAL), il signor Armando Rinaldi, presidente, il signor Lanfranco Razzoli, il signor Giuseppe Zaffarano, il signor Roberto Marzocchi e il signor Giulio Geminiani.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione di una rappresentanza dell'Associazione per la Tutela dei Diritti Acquisiti dei Lavoratori (A.T.D.A.L.)

Il PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, dopo aver introdotto i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Interviene quindi il presidente dell'ATDAL, Armando RINALDI, il quale svolge un'ampia relazione sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo.

Dopo un breve intervento del signor ZAFFARANO, prendono la parola, ponendo quesiti e chiedendo chiarimenti, i senatori PILONI, FLORINO e PIZZINATO.

Replica agli intervenuti il signor RINALDI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PILONI chiede al Presidente di invitare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali a trasmettere i dati delle ricerche, di cui ha dato conto recentemente anche la stampa quotidiana, relative ai risultati dell'applicazione delle norme sul reddito minimo di inserimento.

Osserva inoltre che, nel corso dell'audizione testé svoltasi, è stato fatto riferimento, tra l'altro, alle importanti indagini svolte dall'ISFOL sulla condizione dei lavoratori anziani. Ritiene pertanto opportuno procedere all'audizione dei vertici di tale Istituto, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

Il PRESIDENTE assicura alla senatrice Piloni che interpellerà i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di acquisire la documentazione da lei richiesta. Condivide inoltre la proposta di ascoltare l'ISFOL nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 148)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore DEMASI, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di regolamento in titolo modifica la normativa vigente sugli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, posta dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297. Ricorda altresì che alcune norme in materia – valide per tutti i Ministeri, nonché per la Presidenza del Consiglio, e stabilite da fonti legislative, anziché regolamentari – sono previste dall'articolo 14,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

Tra le modifiche introdotte dallo schema di regolamento all'esame vi è, in primo luogo, l'istituzione, fra gli uffici di diretta collaborazione, della Segreteria tecnica del Ministro, di cui al comma 1 dell'articolo unico che compone lo schema medesimo. Essa svolge attività di supporto tecnico, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, nonché l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico, come previsto al comma 3, capoverso 4. La relazione illustrativa rileva che l'istituzione della Segreteria tecnica è intesa a soddisfare un'esigenza di coordinamento delle suddette attività: il responsabile di quest'ultima - come già previsto per il Capo della Segreteria, per il Segretario particolare del Ministro e per i Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato – può essere scelto, ai sensi del comma 7, anche fra persone estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di carattere sostanzialmente fiduciario. Secondo quanto previsto dal comma 8, il trattamento economico del responsabile della Segreteria tecnica, qualora egli non sia dipendente di pubbliche amministrazioni, è equiparato a quello previsto – nell'identica fattispecie – per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il responsabile del Servizio di controllo interno. Ad essi competono, in tal caso, una retribuzione base di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia titolari di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, nonché un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima della voce omologa spettante ai dirigenti suddetti. Qualora i titolari degli uffici summenzionati siano invece dipendenti di pubbliche amministrazioni, ad essi è corrisposto, ad integrazione del trattamento economico già in godimento, un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio sopra ricordato.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore fa poi presente che nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è introdotta la figura del Consigliere diplomatico, il quale assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Ai sensi del capoverso 2 del già ricordato comma 3, egli è nominato dal Ministro, d'intesa con quello degli affari esteri, fra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica. Come osserva la relazione illustrativa, tale previsione è intesa a dare un pieno inquadramento formale e giuridico ad una figura già operante. Con il comma 6, viene poi istituita la figura del vice Capo dell'Ufficio legislativo, con funzioni vicarie.

I commi 2, 4 e 5 dell'articolo unico dello schema stabiliscono invece mere modifiche di coordinamento, specificando, tra l'altro, che il personale della Segreteria tecnica è compreso nell'ambito del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001.

Nell'ambito del contingente, fissato in cento unità, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché collaboratori estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di specifici titoli di studio e professionali. Sono esclusi da tale limite numerico, il personale del Servizio di controllo interno e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato nonché tutti i titolari degli uffici di diretta collaborazione.

Il comma 9 prevede che l'eventuale maggior onere derivante dal trattamento economico per il responsabile della Segreteria tecnica – il quale, come appena detto, è al di fuori del contingente – sia compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

Concludendo la sua esposizione, il relatore Demasi esprime un avviso complessivamente favorevole sul provvedimento, rilevando peraltro che occorrerebbe un approfondimento ulteriore sulla congruità della disposizione di copertura finanziaria da ultimo richiamata. Inoltre, poiché nello schema di regolamento non sono poste norme relative alle Segreterie dei vice Ministri, se ne dovrebbe desumere che, per questo aspetto, trovano ancora applicazione quelle transitorie stabilite al riguardo, per tutti i dicasteri, dall'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

La senatrice PILONI, riservandosi di intervenire più approfonditamente in altra seduta, osserva che lo schema di regolamento all'esame introduce una nuova figura, il responsabile della Segreteria tecnica, che si aggiunge a quelle, già esistenti, di capo della Segreteria e di segretario particolare. A tali soggetti, scelti sulla base di un rapporto fiduciario, è attribuito il trattamento economico dei dirigenti e, per questo aspetto, la disposizione di copertura finanziaria da ultimo richiamata dal relatore non manca di suscitare forte perplessità, considerato che la sua applicazione potrebbe comportare anche una riduzione del numero dei dirigenti del ministero come indicato dalla pianta organica.

Il relatore DEMASI osserva che su tale questione sarà senz'altro utile conoscere l'avviso che verrà espresso dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002 89ª Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 (n. 128)

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre 2002.

La relatrice BIANCONI replica ai senatori intervenuti, esprimendo un vivo ringraziamento per gli spunti costruttivi e le osservazioni apprezzabili che sono emerse da tutte le parti politiche e di cui ha cercato di tenere conto in egual misura nella formulazione della bozza di parere che si accinge a sottoporre all'attenzione della Commissione. Preliminarmente, intende sottolineare come il Piano Sanitario Nazionale si collochi in un momento di grande mobilità istituzionale, essendo tuttora in *itinere* la riforma del Capo V della Costituzione, le cui conseguenze non sono state ancora tutte valutate nella loro complessità. Auspica quindi, facendo proprie le osservazioni del senatore MASCIONI, che le regioni tengano conto dei principi e degli obiettivi contenuti nel Piano Sanitario Nazionale, nel momento in cui si accingeranno a rivedere i propri Piani Sanitari Regionali.

Propone quindi l'espressione del seguente parere:

«La Commissione igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di Piano sanitario nazionale 2002 – 2004, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con osservazioni.

Come evidenziato dal Ministro della Salute, il Piano sanitario in oggetto muove da due fondamentali constatazioni: da una parte, il progressivo passaggio di competenze dallo Stato alle regioni che attribuisce allo Stato il ruolo di sola determinazione dei principi o dei Livelli Essenziali di Assistenza, dall'altra, i fenomeni di progressivo invecchiamento della popolazione, di perfezionamento delle tecnologie e di miglioramento dei farmaci. Per realizzare l'obiettivo generale di un servizio sanitario più equo, il documento all'esame individua nella prima parte dieci obiettivi strategici prioritari da perseguire, nella seconda, si sofferma sull'analisi di alcune patologie particolarmente diffuse, cercando di individuare possibili strategie di prevenzione e cura.

Pur condividendo l'impostazione e l'individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire con un'ampia visione nelle soluzioni da proporre per la realizzazione del diritto alla salute, la Commissione sottolinea la necessità di prendere coscienza del fatto oggettivo che, allo stato attuale, né l'equità, né l'accesso alle prestazioni sanitarie sono garantite in egual misura su tutto il territorio nazionale. Va altresì sottolineato che il quadro costituzionale – tuttora in evoluzione – entro cui questo strumento di programmazione necessariamente si colloca, tende a sottolinearne la valenza di necessario punto di riferimento per i Piani sanitari regionali.

Per quanto riguarda la determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la Commissione ricorda che essi rientrano tra le competenze esclusive dello Stato, chiamato a garantire sul territorio l'uniformità delle prestazioni sanitarie riconosciute come essenziali, da assicurare nel rispetto del diritto costituzionalmente garantito alla salute dei cittadini, ovunque essi si trovino. Il Piano sanitario nazionale 2002 – 2004 fornisce una risposta soddisfacente alla duplice esigenza di uniformità dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, attraverso la formulazione di indicatori oggettivi e aggiornabili, nonché di autonomia della gestione di tutta l'assistenza sanitaria residuale. In particolare, si individua nella «appropriatezza» il parametro di misurazione dell'essenzialità delle prestazioni, fissando in tal modo un vincolo preciso per garantirne l'uniformità, senza tuttavia precludere ulteriori iniziative nell'ambito dell'autonomia regionale. Si rileva tuttavia l'assoluta necessità di attivare al più presto l'Osservatorio Nazionale Permanente, strumento di monitoraggio indispensabile ed urgente per la piena attuazione di tali obiettivi, come del resto già evidenziato nella risoluzione approvata dall'Assemblea del Senato il 12 dicembre 2001. Si fa presente altresì l'opportunità di rendere pubblici i tempi di attesa per le prestazioni appropriate, evidenziandole rispetto a quelle «non» appropriate e dando priorità a quelle relative alle patologie più invalidanti ed urgenti.

La Commissione sottolinea inoltre la particolare importanza dell'obiettivo concernente la comunicazione della salute, da realizzarsi attraverso efficaci campagne di comunicazione istituzionale per la promozione di più salutari stili di vita, in termini di alimentazione e di lotta al fumo, che dovrebbero essere realizzate fornendo alla popolazione adeguati argomenti di persuasione.

In quest'ambito, particolare attenzione va riservata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di morte nel nostro paese e comportano elevati costi di ospedalizzazione, alla prevenzione dei tumori, mediante *screening* di massa nell'ambito di lineeguida specifiche e scientifiche.

Da un punto di vista propositivo, la Commissione individua una serie di proposte intese a superare alcuni aspetti del Piano sanitario nazionale ritenuti insoddisfacenti. In particolare, si evidenzia la necessità di un ripensamento critico della riorganizzazione della rete ospedaliera, che tenga conto che una distinzione netta tra Centri Distrettuali di Salute - specializzati soprattutto nel pronto soccorso e nella diagnostica di base -, Ospedali Generali, competenti sui programmi di cronicità e Centri di Eccellenza, di altissima specialità e complessità, pur corrispondendo ad una logica di efficienza e competenza, rischia di non valorizzare adeguatamente la c.d. «medicina del territorio» comprendente il distretto, il medico di medicina generale, il pediatra di base, l'assistenza domiciliare integrata e la specialistica ambulatoriale esterna. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene superflua l'istituzione di una nuova figura sanitaria, il c.d. «Coordinatore del caso», prevista nel documento all'esame, che sembra sostanziarsi in una sorta di inutile doppione rispetto alle competenze e alle prerogative del medico di medicina generale, che invece, andrebbero ulteriormente esaltate. La Commissione ritiene che il ridisegno della rete ospedaliera e l'impulso ad una maggiore politica sanitaria del territorio imponga il potenziamento e la diffusione del servizio urgenza – emergenza su tutto il territorio nazionale. Si ricordano a questo proposito, le valutazioni espresse dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Sistema Sanitario, che affrontò tali problematiche nel corso della XIII legislatura.

Altro aspetto che dovrebbe essere ulteriormente valorizzato è quello relativo al ricovero in *Day Hospital*, i cui vantaggi sono considerevoli non solo in termini di flessibilità dell'assistenza ma anche di spesa per posti-letto.

In relazione all'integrazione dei servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai malati cronici, agli anziani e ai disabili, la Commissione osserva che le numerose proposte delineate nel Piano dovrebbero essere ordinate secondo livelli progressivi, ma flessibili di assistenza: prevedendo la figura dei «Custodi sociali» come primo livello, seguito dai «Centri Diurni Integrati», dalle «Case – Famiglia» e, in ultima istanza, dalle «Residenze Socio-Assistenziali». È importante infatti consentire la massima collaborazione tra le strutture o i programmi di assistenza e gli specialisti di fiducia dei singoli pazienti.

La Commissione fa presente altresì l'opportunità di considerare l'utilità di prevedere che la riabilitazione fisioterapica, da ricomprendersi nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale – che garantisce la libera scelta del cittadino e la pari dignità delle strutture accreditate sia pubbliche che private – si estenda anche a tutte quelle patologie articolari minori che registrano la maggiore incidenza soprattutto nella popolazione anziana. Vanno altresì rivalutati i criteri adottati per la definizione dei LEA, alla luce di una valutazione scientifica ad ampio raggio. A tal proposito, la Commissione ritiene improcrastinabile la modifica degli stessi.

Per quanto concerne poi l'«Educazione Continua in Medicina» (E.C.M.), la Commissione, pur condividendo l'obiettivo di un aggiornamento costante degli operatori sanitari, evidenzia tuttavia la necessità che esso si informi a criteri di assoluta trasparenza e obiettività, sia nella fase organizzativa che nelle forme di controllo previste sulla effettiva partecipazione degli operatori sanitari. Mentre non sarebbe assolutamente condivisibile la scelta di condizionare l'abilitazione professionale al conseguimento dei crediti formativi. Per quanto riguarda la valorizzazione del personale medico e paramedico e delle altre professioni sanitarie, la Commissione auspica un impegno forte e concreto volto alla revoca della irreversibilità della scelta per i medici, alla definitiva organizzazione del settore della medicina specialistica ambulatoriale, alla riqualificazione del personale infermieristico generico e delle altre professioni assimilabili (quali per esempio, puericultrici ed altre).

Si sottolinea inoltre la necessità che, con riguardo ai prodotti farmaceutici e alla vigilanza sugli stessi, le scelte siano improntate alla massima trasparenza ed equità, in modo da garantire l'applicazione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto che nel 2003 a livello europeo dovrà essere rivista tutta la normativa in materia di farmaci e che nel 2004 l'Agenzia Europea di valutazione dei medicinali (E.M.E.A.) avrà oltre il 90% delle competenze nel campo della registrazione dei farmaci, nel determinare le fasce di esenzione, e in materia di farmacovigilanza.

La Commissione evidenzia altresì quale dato indiscutibilmente obiettivo che la risposta alle ineludibili domande di salute dei cittadini comporta costi vieppiù elevati, cui lo Stato ha risposto destinando maggiori risorse a questo comparto, risorse peraltro non del tutto sufficienti, considerata la maggiore incidenza della popolazione anziana sulla collettività e i più onerosi costi dell'alta specializzazione diagnostica e strumentale. Ritiene pertanto opportuno suggerire lo studio e l'approfondimento di forme integrative di assistenza, su base volontaristica, così come prevedere uno schema finanziario che individui la scala di priorità e i tempi di attuazione degli obiettivi individuati.

Infine, riscontra il rischio di possibili contrasti degli obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale con leggi già vigenti o in corso di ap-

provazione, quali per esempio il provvedimento concernente gli emoderivati, già approvato in sede referente dalla Commissione stessa, i disegni di legge in materia di psichiatria attualmente all'esame della Camera dei deputati e i disegni di legge sulla irreversibilità della scelta del medico, tuttora in itinere presso il Senato.

Alla luce di tali considerazioni e con l'auspicio che le regioni tengano conto delle linee guida e degli obiettivi delineati nel Piano sanitario nazionale, la Commissione ribadisce l'espressione del proprio parere positivo, con le osservazioni testè riportate».

Il sottosegretario CURSI rileva in primo luogo come occorra tener conto che i tre mesi intercorsi dalla presentazione del Piano Sanitario Nazionale, hanno comportato non pochi fattori di novità sia sul piano legislativo sia su quello politico. Si riferisce in particolare alla riconversione degli ospedali, alla revisione del prontuario farmaceutico, al dibattito tuttora in itinere sul grande tema del federalismo, nell'ambito del quale a suo avviso, il ruolo dello Stato deve essere identificato con quello di garante di una situazione di equilibrio e compensazione. Una esagerata concentrazione e affermazione delle autonomie regionali si dimostra di fatto nociva agli interessi delle stesse regioni. In questo senso il Piano Sanitario Nazionale rappresenta un atto di indirizzo fondamentale, di impegno e programmazione. In particolare, condivide le osservazioni espresse dalla relatrice BIANCONI nell'espressione del parere testé illustrato che punta l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio sulla piena attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, così come sull'opportunità di una maggiore attenzione ad una politica sanitaria del territorio che imponga il potenziamento e la diffusione del servizio urgenza – emergenza. Mentre il ridisegno della rete ospedaliera e la ricerca di misure idonee a superare il divario tuttora intollerabile tra sud e nord d'Italia in materia sanitaria, devono costituire obiettivi prioritari del Governo.

Intervengono quindi per le dichiarazioni di voto, il senatore MA-SCIONI che, nel preannunciare il voto di astensione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, esprime grande rispetto e apprezzamento per il lavoro svolto dalla senatrice BIANCONI, nella cui bozza di parere potrebbero trovare opportuno inserimento alcuni suggerimenti che saranno successivamente illustrati dal senatore Liguori. Condivide le osservazioni del sottosegretario Cursi circa l'importanza del ruolo che ancora residua allo Stato, nell'ambito del processo di devoluzione oramai in atto, ma critica l'occasione mancata per mettere a confronto le diverse realtà regionali in materia di politica sanitaria, in parte contraddette, così come per esempio accade in materia di psichiatria – da successive scelte legislative operate dal Governo.

Il senatore LIGUORI ritiene anch'egli pienamente apprezzabile lo sforzo intrapreso dalla relatrice, senatrice BIANCONI, nonché dall'intera maggioranza, per la ricerca di soluzioni costruttive sui punti ritenuti più critici contenuti nel documento all'esame. Dopo essersi dichiarato d'accordo sulla necessità di sottolineare l'attuale insufficienza delle risorse finanziarie destinate alla sanità e l'opportunità di valutare forme esclusivamente integrative di assistenza, propone l'inserimento di alcune modifiche, preannunciando, in caso di loro accoglimento, l'astensione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo. In particolare sottolinea l'opportunità di citare tra i Livelli progressivi di Assistenza, oltre alle Residenze Socio – Assistenziali, anche gli «Hospis», nonché modificare nel senso di «serio e ragionato» l'impegno del Governo volto alla revoca della irreversibilità della scelta per il personale medico. Suggerisce infine di introdurre l'espressione «preliminarmente» in merito allo studio e all'approfondimento di forme integrative di assistenza.

Il senatore COZZOLINO, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, fa presente l'opportunità di sottolineare – così come contenuto nella bozza di parere – la necessità di un'attenta vigilanza e monitoraggio sulla piena attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, grazie anche all'attivazione di un Osservatorio Nazionale Permanente. Condivide altresì il riferimento alla necessità di dare maggiore impulso ad una politica sanitaria del territorio, attraverso il potenziamento del servizio urgenza – emergenza, nonché alla definitiva organizzazione del settore della medicina specialistica ambulatoriale. Conclude infine osservando che il Piano Sanitario Nazionale non può essere considerato avulso dalla riforma federalista in atto che vede in posizione antitetica Stato e regioni, e che rappresenta un nodo politico che deve essere assolutamente chiarito in tempi ragionevoli.

Il senatore MAGRI esprime apprezzamento per la bozza di parere redatta dalla relatrice Bianconi che è riuscita a conciliare lati positivi ed elementi critici del Piano Sanitario Nazionale che rappresenta uno strumento assolutamente diverso dai precedenti, considerato il nuovo quadro istituzionale in cui si colloca. Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo UDC:CCD-CDU-DE, ritiene che il processo di federalismo oramai in atto, anziché comprimere gli spazi della Commissione, possa contribuire ad aprirne di nuovi ed interessanti, stimolando, in collaborazione con il Governo, l'individuazione di principi indicatori cui poi le regioni potranno far seguire autonome proposte realizzative.

La senatrice BOLDI, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Padana, esprime il proprio ringraziamento per lo sforzo intrapreso dalla relatrice Bianconi di dare seguito a tutte le voci critiche e alle osservazioni emerse nel corso del dibattito sul Piano Sanitario Nazionale. Dopo essersi dichiarata completamente favorevole alle osservazioni in merito alla necessità di un attento monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, ad una politica sanitaria che deve essere maggiormente presente sul territorio, alla necessità di un ripensamento critico della riorganizzazione della rete ospedaliera, propone di inserire, a proposito delle campagne di comunicazione istituzionale, anche un riferimento alla prevenzione della Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante. Per quanto riguarda il dibattito tuttora in corso sul federalismo, ritiene che sia mancata innanzitutto una chiara analisi della situazione originaria di partenza, del ruolo sia dello Stato che delle regioni che chiarisca i termini del patto così sottoscritto.

Il senatore CARELLA, pur preannunciando il voto di astensione del Gruppo Verdi-L'Ulivo, precisa che ad esso dovrà essere attribuito piuttosto il significato di voto negativo, in quanto ritiene che la programmazione proposta dal Piano Sanitario Nazionale, non possa non tenere conto di altri elementi, quali il contesto socio – economico e geografico. La grande tematica delle nuove patologie, conseguente alla sempre maggiore incidenza degli anziani sull'intera popolazione, non è stata in alcun modo approfondita nel documento all'esame che non fornisce alcun tipo di risposta concreta. Né si può leggere da solo il Piano, e non insieme alla legge finanziaria in corso d'esame che falcidia la spesa socio – assistenziale. È evidente allora che un Piano privo di risorse finanziarie avrà ben poche speranze di attuazione.

Il senatore TREDESE ringrazia la relatrice Bianconi per avere accolto pressoché tutte le osservazioni emerse nel corso del dibattito. Premesso che il Piano Sanitario Nazionale appare ispirarsi a principi di federalismo equo e solidale, sottolinea l'opportunità di diminuire i tempi delle liste di attesa e di inserire tra le patologie degenerative, anche un riferimento ai malati di Alzheimer.

Il senatore SALZANO, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie, dà atto alla relatrice Bianconi di avere formulato un parere esaustivo e pienamente apprezzabile, nonché all'opposizione – che ha preannunciato un voto di astensione sul documento – di avere dato prova ancora una volta di grande onestà intellettuale.

Il senatore CARRARA, espresso un sentito ringraziamento alla relatrice e a tutta la Commissione, preannuncia il voto favorevole del Gruppo Misto.

La senatrice BAIO DOSSI propone di integrare la bozza di parere precedentemente illustrata con un riferimento, relativamente all'integrazione dei servizi sanitari e sociali, alle persone affette da patologie degenerative.

La relatrice BIANCONI esprime un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, dai quali ha tratto spunti critici e osservazioni che ha cercato di far proprie, inserendole nel testo da lei illustrato. In ogni caso ritiene condivisibili le ulteriori osservazioni emerse e propone quindi la seguente formulazione del parere:

«La Commissione igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di Piano sanitario nazionale 2002–2004, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con osservazioni.

Come evidenziato dal Ministro della salute, il Piano sanitario in oggetto muove da due fondamentali constatazioni: da una parte, il progressivo passaggio di competenze dallo Stato alle regioni che attribuisce allo Stato il ruolo di sola determinazione dei principi o dei Livelli Essenziali di Assistenza, dall'altra, i fenomeni di progressivo invecchiamento della popolazione, di perfezionamento delle tecnologie e di miglioramento dei farmaci. Per realizzare l'obiettivo generale di un servizio sanitario più equo, il documento all'esame individua nella prima parte dieci obiettivi strategici prioritari da perseguire, nella seconda, si sofferma sull'analisi di alcune patologie particolarmente diffuse, cercando di individuare possibili strategie di prevenzione e cura.

Pur condividendo l'impostazione e l'individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire con un'ampia visione nelle soluzioni da proporre per la realizzazione del diritto alla salute, la Commissione sottolinea la necessità di prendere coscienza del fatto oggettivo che, allo stato attuale, né l'equità, né l'accesso alle prestazioni sanitarie sono garantite in egual misura su tutto il territorio nazionale. Va altresì sottolineato che il quadro costituzionale – tuttora in evoluzione – entro cui questo strumento di programmazione necessariamente si colloca, tende a sottolinearne la valenza di necessario punto di riferimento per i Piani sanitari regionali.

Per quanto riguarda la determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, la Commissione ricorda che essi rientrano tra le competenze esclusive dello Stato, chiamato a garantire sul territorio l'uniformità delle prestazioni sanitarie riconosciute come essenziali, da assicurare nel rispetto del diritto costituzionalmente garantito alla salute dei cittadini, ovunque essi si trovino. Il Piano sanitario nazionale 2002-2004 fornisce una risposta soddisfacente alla duplice esigenza di uniformità dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, attraverso la formulazione di indicatori oggettivi e aggiornabili, nonché di autonomia della gestione di tutta l'assistenza sanitaria residuale. In particolare, si individua nella «appropriatezza» il parametro di misurazione dell'essenzialità delle prestazioni, fissando in tal modo un vincolo preciso per garantirne l'uniformità, senza tuttavia precludere ulteriori iniziative nell'ambito dell'autonomia regionale. Si rileva tuttavia l'assoluta necessità di attivare al più presto l'Osservatorio Nazionale Permanente, strumento di monitoraggio indispensabile ed urgente per la piena attuazione di tali obiettivi, come del resto già evidenziato nella risoluzione approvata dall'Assemblea del Senato il 12 dicembre 2001. Si fa presente altresì l'opportunità di rendere pubblici i tempi di attesa per le prestazioni appropriate, evidenziandole rispetto a quelle «non» appropriate e dando priorità a quelle relative alle patologie più invalidanti ed urgenti.

La Commissione sottolinea inoltre la particolare importanza dell'obiettivo concernente la comunicazione della salute, da realizzarsi attraverso efficaci campagne di comunicazione istituzionale per la promozione di più salutari stili di vita, in termini di alimentazione e di lotta al fumo, che dovrebbero essere realizzate fornendo alla popolazione adeguati argomenti di persuasione.

In quest'ambito, particolare attenzione va riservata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di morte nel nostro paese e comportano elevati costi di ospedalizzazione, alla prevenzione dei tumori, mediante *screening* di massa nell'ambito di lineeguida specifiche e scientifiche, e a quella della sindrome della morte improvvisa del lattante, che rappresenta la prima causa di morte nell'età infantile.

Da un punto di vista propositivo, la Commissione individua una serie di proposte intese a superare alcuni aspetti del Piano sanitario nazionale ritenuti insoddisfacenti. In particolare, si evidenzia la necessità di un ripensamento critico della riorganizzazione della rete ospedaliera, che tenga conto che una distinzione netta tra Centri Distrettuali di Salute – specializzati soprattutto nel pronto soccorso e nella diagnostica di base-, Ospedali Generali, competenti sui programmi di cronicità e Centri di Eccellenza, di altissima specialità e complessità, pur corrispondendo ad una logica di efficienza e competenza, rischia di non valorizzare adeguatamente la c.d. «medicina del territorio» comprendente il distretto, il medico di medicina generale, il pediatra di base, l'assistenza domiciliare integrata e la specialistica ambulatoriale esterna. Alla luce di queste considerazioni, si ritiene superflua l'istituzione di una nuova figura sanitaria, il c.d. «Coordinatore del caso», prevista nel documento all'esame, che sembra sostanziarsi in una sorta di inutile doppione rispetto alle competenze e alle prerogative del medico di medicina generale, che invece, andrebbero ulteriormente esaltate. La Commissione ritiene che il ridisegno della rete ospedaliera e l'impulso ad una maggiore politica sanitaria del territorio imponga il potenziamento e la diffusione del servizio urgenza - emergenza su tutto il territorio nazionale. Si ricordano a questo proposito, le valutazioni espresse dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul Sistema Sanitario, che affrontò tali problematiche nel corso della XIII legislatura.

Altro aspetto che dovrebbe essere ulteriormente valorizzato è quello relativo al ricovero in *Day Hospital*, i cui vantaggi sono considerevoli non solo in termini di flessibilità dell'assistenza ma anche di spesa per posti – letto.

In relazione all'integrazione dei servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai soggetti affetti da patologie croniche degenerative, ai malati cronici, agli anziani e ai disabili, la Commissione osserva che le numerose proposte delineate nel Piano dovrebbero essere ordinate secondo livelli progressivi, ma flessibili di assistenza: prevedendo la figura dei «Custodi sociali» come primo livello, seguito dai «Centri Diurni Integrati», dalle «Case – Famiglia» e, in ultima istanza, dagli «Hospis» e dalle «Residenze Socio-Assistenziali». È importante infatti consentire la massima collabora-

zione tra le strutture o i programmi di assistenza e gli specialisti di fiducia dei singoli pazienti.

Appare necessario in generale che le linee guida del Piano relative agli anziani non autosufficienti vengano tradotte in un apposito provvedimento legislativo.

La Commissione fa presente altresì l'opportunità di considerare l'utilità di prevedere che la riabilitazione fisioterapica, da ricomprendersi nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale – che garantisce la libera scelta del cittadino e la pari dignità delle strutture accreditate sia pubbliche che private – si estenda anche a tutte quelle patologie articolari minori che registrano la maggiore incidenza soprattutto nella popolazione anziana. Vanno altresì rivalutati i criteri adottati per la definizione dei LEA, alla luce di una valutazione scientifica ad ampio raggio. A tal proposito, la Commissione ritiene improcrastinabile la modifica degli stessi.

Per quanto concerne poi l'«Educazione Continua in Medicina» (E.C.M.), la Commissione, pur condividendo l'obiettivo di un aggiornamento costante degli operatori sanitari, evidenzia tuttavia la necessità che esso si informi a criteri di assoluta trasparenza e obiettività, sia nella fase organizzativa che nelle forme di controllo previste sulla effettiva partecipazione degli operatori sanitari. Mentre non sarebbe assolutamente condivisibile la scelta di condizionare l'abilitazione professionale al conseguimento dei crediti formativi. Per quanto riguarda la valorizzazione del personale medico e paramedico e delle altre professioni sanitarie, la Commissione auspica un impegno serio e ragionato volto alla revoca della irreversibilità della scelta per la dirigenza medica, alla definitiva organizzazione del settore della medicina specialistica ambulatoriale, dando completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 19 della legge finanziaria 2002, alla riqualificazione del personale infermieristico generico e delle altre professioni assimilabili (quali per esempio, puericultrici ed altre).

Si sottolinea inoltre la necessità che, con riguardo ai prodotti farmaceutici e alla vigilanza sugli stessi, le scelte siano improntate alla massima trasparenza ed equità, in modo da garantire l'applicazione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto che nel 2003 a livello europeo dovrà essere rivista tutta la normativa in materia di farmaci e che nel 2004 l'Agenzia Europea di valutazione dei medicinali (E.M.E.A.) avrà oltre il 90 per cento delle competenze nel campo della registrazione dei farmaci, nel determinare le fasce di esenzione, e in materia di farmacovigilanza.

La Commissione evidenzia altresì quale dato indiscutibilmente obiettivo che la risposta alle ineludibili domande di salute dei cittadini comporta costi vieppiù elevati, cui lo Stato ha risposto destinando maggiori risorse a questo comparto, risorse peraltro non del tutto sufficienti, considerata la maggiore incidenza della popolazione anziana sulla collettività e i più onerosi costi dell'alta specializzazione diagnostica e strumentale. Ritiene pertanto opportuno suggerire preliminarmente lo studio e l'approfondimento di forme integrative di assistenza, su base volontaristica, così come prevedere uno schema finanziario che individui la scala di priorità e i tempi di attuazione degli obiettivi individuati.

Infine, riscontra il rischio di possibili contrasti degli obiettivi contenuti nel Piano sanitario nazionale con leggi già vigenti o in corso di approvazione, quali per esempio il provvedimento concernente gli emoderivati, già approvato in sede referente dalla Commissione stessa, i disegni di legge in materia di psichiatria attualmente all'esame della Camera dei deputati e i disegni di legge sulla irreversibilità della scelta del medico, tuttora in itinere presso il Senato.

Alla luce di tali considerazioni e con l'auspicio che le regioni tengano conto delle linee guida e degli obiettivi delineati nel Piano sanitario nazionale, la Commissione ribadisce l'espressione del proprio parere positivo, con le osservazioni testè riportate».

Accertata la presenza del numero legale, il presidente TOMASSINI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni testé illustrata dalla relatrice Bianconi, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39: Esame: Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore SALINI. Egli rileva che il provvedimento all'esame concerne gli alimenti destinati a regimi di alimentazione particolari, funzionali cioè alle esigenze nutrizionali di specifiche categorie di soggetti che, per la loro peculiarità, sono sottoposti a disciplina speciale e messi in commercio con l'espressa indicazione della loro funzione. L'articolo 1 elenca alcune categorie di sostanze e per ciascuna categoria indica le sostanze particolari che possono essere presenti negli alimenti destinati ad alimentazioni particolari (ADAP).

L'articolo 2 provvede all'elencazione dei criteri di purezza delle sostanze elencate. A tal fine, la direttiva rinvia alla normativa comunitaria in materia, mentre lo schema di decreto legislativo rinvia al corrispondente provvedimento nazionale di attuazione. Per le sostanze delle quali i criteri di purezza non siano ancora stati determinati al livello comunitario si fa riferimento ai criteri stabiliti dalle norme nazionali o, in mancanza, ai criteri raccomandati da enti internazionali. L'articolo 3 disciplina, al comma 1, il regime transitorio, stabilendo che i prodotti alimentari non conformi alla disciplina recata dal presente provvedimento possano essere ancora commercializzati fino al 31 marzo 2004.

Il comma 2 riproduce le disposizioni di cui alle leggi comunitarie per il 2001 e il 2002, che tengono conto del nuovo articolo 117, comma 5, della Costituzione. Trattandosi di materia sanitaria, le disposizioni in esame si applicano fino all'approvazione, da parte di ciascuna regione o provincia autonoma della normativa di recepimento della direttiva 2001/15/ CE. Dopo aver rilevato che la Giunta per gli Affari delle Comunità

Europee ha espresso osservazioni favorevoli e che la Commissione Affari Costituzionali ha espresso osservazioni non ostative, illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

appare opportuna una riformulazione dell'articolo 2, comma 1, al fine di integrare il richiamo al decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, con un rinvio mobile ad eventuali altri provvedimenti nazionali adottati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia;

nel medesimo articolo 2 (ivi compresa la relativa rubrica), sembra preferibile sostituire la locuzione «criteri di purezza» con la seguente: «requisiti di purezza»;

nell'allegato allo schema di decreto, la voce VITAMINA B2 – riboflavina non risulta contrassegnata, probabilmente per errore materiale, da alcun segno identificativo delle condizioni di uso. Occorrerebbe dunque indicare – in conformità alla direttiva comunitaria 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001 – che tale sostanza sia utilizzabile con riferimento a tutti gli ADAP (alimenti destinati ad un'alimentazione particolare), fatte salve naturalmente le esclusioni generali poste nella premessa al medesimo allegato;

la locuzione suddetta dell'allegato «tutti gli ADAP» potrebbe essere riformulata in termini più precisi, proprio sulla base della considerazione che alcuni ADAP – indicati, come detto, nella premessa all'allegato – sono, in realtà, esclusi da tale ambito».

Interviene il senatore MAGRI il quale, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo UDC:CCD-CDU-DE, critica, da un punto di vista scientifico, l'estrema specificità della normativa.

Il senatore MASCIONI, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, preannuncia il voto favorevole, rilevando come occorra dare immediata attuazione alle direttive europee in materia di salute.

Accertata la presenza del numero legale, il presidente TOMASSINI pone ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI informa che la seduta già prevista per domani, giovedì 17 ottobre p.v., alle ore 8, 30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

151^a Seduta

Presidenza del Presidente NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente ed il territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8.35.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore SPECCHIA riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo che, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca un capo I con il quale il Governo viene delegato ad adottare una serie di testi unici in materia ambientale, nonché un capo II concernente misure di diretta applicazione. Tale provvedimento è stato oggetto di non poche discussioni e polemiche, visto che secondo alcuni esponenti dell'opposizione la sua approvazione determinerebbe letteralmente lo svuotamento delle competenze delle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento. In realtà però, le Commissioni ambiente, anche dopo l'adozione dei testi unici, conserverebbero pienamente la competenza a legiferare in materia ambientale, potendo quindi esaminare in qualsiasi momento i provvedimenti legislativi che dovessero rivelarsi necessari.

Inoltre, l'opposizione ha espresso un giudizio critico sulla possibilità che, attraverso la redazione di testi unici, si modifichino anche in modo consistente le norme vigenti in materia ambientale; in realtà però, dal momento che non si può non concordare sull'opportunità di riordinare in modo organico la normativa vigente, le critiche dell'opposizione sono motivate dal sospetto che le innovazioni che verrebbero introdotte nell'ordinamento sarebbero di segno negativo. È invece intenzione del Governo

cogliere questa occasione per aggiornare e migliorare la normativa vigente, ovviamente secondo le linee di indirizzo che caratterizzano la maggioranza.

L'articolo 1 del disegno di legge reca la delega ad adottare, entro 18 mesi, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle materie della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, della tutela delle acque e della gestione delle risorse idriche, della gestione delle aree protette, della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, della valutazione di impatto ambientale, nonché della tutela dell'aria e dell'inquinamento atmosferico.

Sempre all'articolo 1, al comma 5, con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'ultimo momento, si prevede l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo da parte di una Commissione bicamerale *ad hoc*, quando invece il testo originario attribuiva tale compito alle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento, prevedendo altresì un doppio esame, il secondo dei quali avrebbe dovuto riguardare gli schemi di decreto con le eventuali modificazioni apportate a seguito del primo parere parlamentare.

La scelta di demandare la competenza ad esprimere il parere parlamentare ad una apposita Commissione bicamerale è stata già effettuata in passato in altre materie, ma proprio nel momento in cui da parte di taluni si asserisce che con il provvedimento in titolo si riducono drasticamente le competenze delle Commissioni ambiente dei due rami del Parlamento, la soluzione prefigurata dal testo originario del provvedimento appare sicuramente preferibile. Si dichiara comunque disponibile ad approfondire tale questione insieme ai senatori tanto della maggioranza quanto dell'opposizione.

Non ha invece precedenti la previsione di una Commissione di esperti per la redazione dei testi unici, così come indicato all'articolo 4. Piuttosto che avvalersi, come è d'uso, di consulenti, il Governo ha preferito la soluzione testé indicata, che rappresenta quindi un atto di equilibrio e di prudenza.

Venendo al capo II, mentre l'articolo 7 reca modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di rifiuti, gli articoli 6 e 8 contengono norme in materia urbanistica. In particolare, l'articolo 6 stabilisce che i comuni possono prevedere idonee misure compensative, in favore dei titolari di concessioni ed autorizzazioni edilizie che subiscono limitazioni al diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli diversi da quelli di natura urbanistica. Tali misure potranno consistere anche nel trasferimento su aree diverse del diritto di edificare, con cessione al comune a titolo gratuito dell'area sottoposta a vincolo. Tale ultimo articolo potrebbe essere sicuramente migliorato nella sua formulazione rendendo più chiaro e puntuale quanto ivi previsto, ferma restando la validità, in linea di massima, del suo principio ispiratore.

L'articolo 8 mira a modificare il testo unico in materia di beni culturali e ambientali, prevedendo che il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comporta l'estinzione dei reati relativi a

beni paesaggistici e ambientali. Il procedimento penale conseguente alle violazioni in materia rimane poi sospeso finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. Su indicazione della Commissione giustizia della Camera è stato poi chiarito che la sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti.

Anche per quanto riguarda l'articolo 8, si dichiara disponibile ad ascoltare attentamente le opinioni dei componenti tanto della maggioranza quanto dell'opposizione, allo scopo di verificare se sia opportuno o meno migliorarne la formulazione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, i senatori TURRONI e GIOVA-NELLI, rappresentano l'esigenza di riservare alla Commissione tempi adeguati per l'approfondimento del disegno di legge in titolo, che è stato esaminato per oltre un anno dalla Camera dei deputati.

Il presidente NOVI assicura ai senatori Turroni e Giovanelli che farà il possibile per far si che la Commissione disponga di tempi congrui per l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

3ª Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Intervengono i magistrati della Procura della Repubblica di Salerno, dottor Michelangelo Russo e dottoressa Maria Carmela Polito.

La seduta inizia alle ore 20,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CARELLA comunica che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi riunitosi lo scorso 9 ottobre, ha deliberato di proporre alla Commissione di avvalersi della collaborazione di due marescialli dell'Arma dei Carabinieri, (che già nella scorsa legislatura hanno collaborato con la Commissione), nonché di un esperto dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.), i quali costituiranno il nucleo per gli atti di polizia giudiziaria previsto dall'articolo 20, comma 1, del regolamento interno.

Informa altresì che l'incarico di redigere la relazione prevista dall'articolo 4 della delibera istitutiva è stato affidato al senatore Fasolino.

Prende atto la Commissione.

Audizione dei magistrati della Procura della Repubblica di Salerno, dottor Michelangelo Russo e dottoressa Maria Carmela Polito

Il PRESIDENTE, ricordato che la priorità dell'inchiesta sulla tragica vicenda di San Gregorio Magno discende direttamente dalla deliberazione

istitutiva, ringrazia i magistrati preposti alle indagini per la loro disponibilità alla odierna audizione. A tale proposito informa che ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento interno i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione e considerato che l'indagine dell'autorità giudiziaria è ancora in corso, il Presidente ritiene di disporre, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento interno, la pubblicazione di un breve riassunto dei lavori dell'odierna seduta, in luogo del resoconto sommario. Dispone altresì la redazione del resoconto stenografico della seduta, sulla cui divulgazione la Commissione delibererà ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento interno.

Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE invita i magistrati a svolgere la loro esposizione, dopo la quale i commissari potranno intervenire per formulare quesiti ed osservazioni.

Ha quindi la parola il dottor Michelangelo RUSSO, il quale illustra sinteticamente l'attività svolta, e tuttora in corso, dagli organi inquirenti.

Svolge poi una breve relazione integrativa la dottoressa Maria Carmela POLITO.

Formulano quindi quesiti e richieste di approfondimenti il presidente CARELLA e i senatori BOREA, TATÒ, DEMASI, LONGHI, BETTONI BRANDANI, BATTAGLIA, COZZOLINO, BOLDI, FASOLINO, LIGUORI, OGNIBENE, SANZARELLO e SALZANO.

Il dottor RUSSO e la dottoressa POLITO rispondono dettagliatamente ai quesiti esposti dai commissari e depositano documentazione di interesse della Commissione che viene acquisita agli atti dell'inchiesta parlamentare. Si riservano altresì di trasmettere tutti gli altri atti che la Commissione riterrà di acquisire dopo una preventiva disamina del corposo fascicolo processuale.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE ringrazia i magistrati per il loro prezioso contributo e, dichiarando conclusa l'audizione, li congeda.

La seduta termina alle ore 22,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002 59° Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito della discussione sulle modalità di attuazione della disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali – Relatore alla Commissione CAPARINI (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'8 ottobre 2002.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta precedente il relatore Caparini aveva illustrato i punti che, in considerazione della prima esperienza applicativa delle tribune politiche tematiche, appariva opportuno modificare.

Anche alla luce degli elementi emersi dall'audizione della dottoressa Anna La Rosa svolta nella seduta di ieri, si svolgerà ora la discussione generale a conclusione della quale la Commissione deciderà come procedere.

Tuttavia egli ritiene di poter affermare che nel corso delle sedute precedenti sia emerso con chiarezza che su uno dei punti in discussione, e cioè la necessità della qualifica di parlamentare nazionale o europeo per partecipare alle tribune, vi è unanime consenso in favore della soppressione di tale norma e del riconoscimento ai soggetti politici legittimati a partecipare alle tribune del pieno diritto di designare il loro rappresentante in ogni singola trasmissione.

Su altri punti invece, e segnatamente sulle connesse questioni della ripartizione dei tempi di parola o di presenza fra i soggetti politici legittimati e di garanzia del contraddittorio nelle trasmissioni, se generale è la valutazione negativa del sistema introdotto con il regolamento del 15 maggio per la ripartizione semiproporzionale dei tempi di parola, più difficile è l'individuazione di una soddisfacente soluzione alternativa. Pertanto egli propone che la prima questione venga risolta già in questa seduta, fatte salve le successive determinazioni circa il prosieguo dei lavori.

Il presidente Petruccioli fa quindi presente che nella seduta di ieri, in particolare da parte del deputato Giordano, era stata sollevata una questione relativa alla congruità con l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 di qualsiasi criterio di ripartizione dei tempi e delle presenze tra i soggetti legittimati che non sia rigorosamente paritario.

In proposito egli osserva che l'articolo in questione, mentre al primo comma dispone che le emittenti televisive debbano «...assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica», afferma al comma 3 che è «assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche....»

A suo parere quindi il compito della Commissione è quello di trovare una soluzione che alle forze politiche garantisca la imparzialità e l'equità dell'accesso, mentre occorre garantire un'effettiva parità non tanto tra i soggetti politici, ma tra le diverse opinioni esposte, ciò che non accade con il sistema risultante dal regolamento vigente né quando manca il contraddittorio perché gli intervenuti sostengono tutti la stessa opinione, né quando il contraddittorio è squilibrato perché uno degli interlocutori ha un tempo largamente superiore agli altri.

La soluzione a questo problema deve anche tenere conto che per motivi che attengono da un lato alle norme di autoregolamentazione delle Camere sui Gruppi parlamentari, e dall'altro al fatto che sono stati individuati per la partecipazione alle tribune criteri legittimanti successivi e residuali rispetto a quelli del Gruppo parlamentare, avviene che i soggetti politici legittimati schierati all'opposizione sono molto più numerosi di quelli di maggioranza.

Rispondendo ad una domanda sull'ordine dei lavori del senatore Falomi il presidente Petruccioli comunica che i lavori della Commissione avranno termine a conclusione del dibattito sulle tribune tematiche, dopo di che si svolgerà un breve Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi in modo da consentire a tutti i componenti della Commissione che lo desiderino di partecipare al convegno sull'informazione organizzato dai Socialisti Democratici Italiani.

Il deputato GIORDANO ribadisce che, come può essere desunto anche dall'esame dei lavori preparatori, il principio ispiratore della legge 28

del 2000 è quello di una rigorosa parità di condizioni tra tutte le forze politiche.

Peraltro egli ritiene che, nello specifico intento di assicurare l'effettività del contraddittorio, possa essere fatto uno sforzo per consentire una maggiore presenza dei partiti con rappresentanze politiche più numerose. A tale proposito egli ritiene che l'attuale criterio proporzionale per il 50 per cento e paritario per il restante 50, possa essere modificato aumentando la quota paritaria all'80 per cento del tempo e attribuendo proporzionalmente ai gruppi il restante 20 per cento non però per aumentarne il tempo di parola nelle singole trasmissioni, ma per aumentare il numero delle presenze.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva che una simile proposta presuppone che le forze politiche minori dovrebbero essere a turno escluse da alcune trasmissioni.

Egli chiede quindi al deputato Giordano se ritiene che tale esclusione debba essere necessariamente volontaria, ovvero che possa essere disposta in base ad un turno obbligatorio.

Il deputato GIORDANO ritiene che anche tale ultima opzione possa essere accettabile.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene ragionevole l'orientamento espresso dal deputato Giordano.

Egli osserva quindi che nell'audizione di ieri è sembrata a volte trasparire negli interventi della maggioranza un rimprovero nei confronti della RAI per aver mandato in onda una trasmissione come quella del 28 settembre sul legittimo sospetto, nella quale tutti i partecipanti erano schierati contro la legge Cirami.

È certamente deprecabile che una tribuna tematica si svolga senza un reale contraddittorio, ma deve essere chiaro che se ciò è avvenuto è stata conseguenza dei meccanismi determinati dal regolamento approvato da questa Commissione, e non certo da un atteggiamento poco imparziale da parte dell'azienda.

In secondo luogo egli fa presente che la difficoltà di organizzare le trasmissioni secondo modelli di contraddittorio bipartitico deriva dal fatto che l'intero funzionamento del sistema rappresentativo italiano, si pensi ai regolamenti parlamentari, vuoi per quanto riguarda la composizione dei Gruppi, vuoi per quanto riguarda l'organizzazione dei dibattiti, continua ad essere organizzato secondo un modello di tipo proporzionale.

Dopo un intervento del presidente PETRUCCIOLI che, pur condividendo in linea di massima l'ultima affermazione del deputato Gentiloni Silveri, ritiene che non vadano perse di vista le oggettive differenze esistenti fra un dibattito parlamentare ed uno televisivo, il deputato BERTUCCI ribadisce quanto già da lui affermato in occasione dell'audizione della dottoressa La Rosa circa l'inaccettabilità di un criterio seccamente

paritario, che determinerebbe da un lato la sottorappresentazione nei dibattiti della maggioranza, e ciò per il solo fatto che l'opposizione è suddivisa in un maggior numero di partiti e soggetti politici legittimati a partecipare, e dall'altro la sottorappresentazione dei Gruppi e dei partiti più forti, senza tenere in alcuna considerazione le maggiori responsabilità ad essi attribuite dagli elettori.

Il senatore FALOMI richiama la Commissione alla necessità di approfondire gli aspetti concernenti la congruità della regolamentazione che verrà proposta con i principi della legge n. 28 del 2000.

Il deputato CARRA osserva che la questione delle tribune tematiche e dell'effettiva garanzia del contraddittorio non può essere esaminata separatamente da una valutazione più generale di quello che è il quadro dell'informazione radiotelevisiva italiana, del ruolo esercitato in essa dall'influenza del Governo, della crescente personalizzazione della politica.

In questo quadro, piuttosto che insistere nella riproduzione più o meno paritaria o proporzionale di un dibattito di tipo parlamentare, sarebbe invece a suo parere giusto valutare l'opportunità di un ritorno al modello tradizionale, progressivamente abbandonato negli ultimi venti anni, della tribuna politica organizzata per conferenze stampa, di solito con protagonisti di rilievo dei singoli partiti, che da una parte consentirebbero di contrapporre il rappresentante politico alla voce dell'opinione pubblica rappresentata dalla stampa, e dall'altra renderebbero possibile l'adozione di un criterio paritario fra i soggetti politici legittimati senza che da ciò scaturisca un danno alla completezza del contraddittorio.

Il relatore CAPARINI intervenendo in sede di replica invita i colleghi a riflettere sul fatto che in materia di regolamentazione delle tribune si scontrano principi che risultano inconciliabili laddove se ne intenda perseguire la realizzazione integrale. Egli ritiene quindi che la Commissione debba in primo luogo operare una riflessione sulla portata del concetto di par condicio come definito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 28 del 2000, vale a dire se la parità di condizione debba essere intesa tra le forze politiche o tra le diverse tesi che vengono sostenute su un determinato argomento e che – occorre ricordarlo – non sempre si definiscono secondo la contrapposizione tra maggioranza e opposizione.

Dopo aver chiarito questo punto bisognerà evidentemente trovare un punto di mediazione tra la necessità di realizzare delle tribune efficaci dal punto di vista comunicativo, la massima libertà di accesso possibile per tutti i soggetti politici legittimati e la garanzia del contraddittorio.

Egli concorda quindi sulla proposta del Presidente di approvare fin da ora la modifica del secondo periodo del comma 1 dell'art. 2 della delibera approvata dalla Commissione il 15 maggio, sostituendolo con il seguente: «I partecipanti a ciascuna tribuna sono individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c), del medesimo provvedimento.», in modo da eliminare l'obbligo che i partecipanti alle tribune siano parlamentari.

Egli concorda infine con l'opinione espressa dal deputato Carra circa l'opportunità di valutare in un prossimo futuro la possibilità di disporre anche tribune politiche che abbiano modalità diverse da quelle del dibattito tematico, anche recuperando l'antico modello della conferenza stampa che si segnalava per la vivacità e la libertà del dibattito.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che per una valutazione delle varie ipotesi possibili di regolamentazione delle modalità di partecipazione alle tribune dei soggetti ammessi e dei tempi di presenza e di parola, sia opportuna la nomina di un comitato ristretto che possa esaminare le varie possibilità effettuando anche le opportune simulazioni.

Egli invita pertanto i rappresentanti dei gruppi a designare coloro che parteciperanno al comitato ristretto.

Il presidente Petruccioli pone quindi ai voti la proposta di modifica del comma 1, dell'art. 2 testè illustrata dal relatore Caparini.

La Commissione approva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia

Il Comitato procede all'audizione del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, Prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e risponde successivamente alle domande del Presidente BIANCO, dei senatori BRUTTI, MALENTACCHI, GIULIANO e SUDANO e dei deputati CALDAROLA, GAMBA e CICCHITTO.

L'audizione termina alle ore 16,45.

Al termine dell'audizione il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni, sulle quali si apre un breve dibattito.

La seduta termina alle ore 16,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

Presidenza del Vice Presidente Lino DUILIO

La seduta inzia alle ore 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. Audizione del Presidente dell'INPGI, dottor Gabriele Cescutti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del dottor Gabriele Cescutti, Presidente dell'INPGI, ricordando che è accompagnato dal Direttore Generale dell'INPGI, avvocato Arsenio Tortora.

Il dottor Gabriele CESCUTTI, *presidente dell'INPGI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) a più riprese, il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), il presidente Lino DUILIO (MARGH-U) e il deputato Francesco Maria AMORUSO (AN).

Rispondono il dottor Gabriele CESCUTTI, presidente dell'INPGI, e l'avvocato Arsenio TORTORA, direttore generale dell'INPGI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 9,45 è ripresa alle ore 9,50.

Audizione del Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), dottor Paolo Serventi Longhi

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione, avvertendo che il Segretario Generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), dottor Paolo SERVENTI LONGHI, ha rappresentato la propria impossibilità a partecipare alla seduta odierna. In sostituzione del dottor Paolo SERVENTI LONGHI è presente il dottor Roberto SEGHETTI, componente dell'Esecutivo Federale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e presidente della commissione previdenza dell'INPGI, a cui rivolge un saluto di benvenuto.

Il dottor Roberto SEGHETTI, componente dell'Esecutivo federale della FNSI, e presidente della commissione previdenza dell'INPGI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), il deputato Francesco Maria AMO-RUSO (AN) e il presidente Lino DUILIO (MARGH-U).

Risponde il dottor Roberto SEGHETTI, componente dell'Esecutivo federale e presidente della commissione previdenza dell'INPGI, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 10,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 10,25 alle ore 10,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il senatore Giuseppe Vallone è stato chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Ettore Liguori.

Audizione del responsabile delle unità istituzionali del WWF Italia, dottor Stefano Lenzi, e del coordinatore dell'osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, dottor Annunziato Cirino Groccia, sulla vicenda della nave Jolly Rubino (Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Stefano LENZI, responsabile delle unità istituzionali del WWF Italia, e successivamente Annunziato CIRINO GROCCIA, coordinatore nazionale dell'osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i senatori Vincenzo DEMASI (AN), Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e Renzo MI-CHELINI (AUT), e i deputati Egidio BANTI (MARGH-U) e Paolo RUSSO, *presidente*, a cui replicano, prendendo più volte la parola, Stefano LENZI, responsabile delle unità istituzionali del WWF Italia, e Annunziato CIRINO GROCCIA, coordinatore nazionale dell'osservatorio ambiente e legalità di Legambiente.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Stefano Lenzi, il dottor Annunziato Cirino Groccia, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione di rappresentanti del Comitato dei presidenti dei consigli nazionali degli ordini e collegi professionali; dei Consigli nazionali degli architetti, dei dottori commercialisti, dei geometri, degli ingegneri, del notariato, dei ragionieri e periti commerciali; del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti del Comitato dei presidenti dei consigli nazionali degli ordini e collegi professionali; dei Consigli nazionali degli architetti, dei dottori commercialisti, dei geometri, degli ingegneri, del notariato, dei ragionieri e periti commerciali; del Consiglio nazionale forense e dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali.

Avverte, altresì, che il presidente del Comitato dei presidenti dei consigli nazionali degli ordini e collegi professionali, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, il presidente del Consiglio nazionale forense e il presidente dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali hanno manifestato la propria impossibilità a partecipare ai lavori odierni della Commissione.

Intervengono, svolgendo una relazione sui temi oggetto dell'audizione, l'architetto Massimo GALLIONE, *Vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti*, a più riprese; l'architetto Alessandro GALLI, *rap-*

presentante del Consiglio nazionale degli architetti; il geometra Guido MOSCHELLA, membro del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale dei geometri; il notaio Antonio MASCHERONI, presidente del Consiglio nazionale del notariato; il ragioniere Claudio BODINI, consigliere e presidente della Commissione informatica del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; e il dottor Pasquale SAGGESE, rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Interviene, per formulare domande ed osservazioni, il deputato Aldo CENNAMO (DS).

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il ragioniere Claudio BODINI, consigliere e presidente della Commissione informatica del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e il notaio Antonio MASCHERONI, presidente del Consiglio nazionale del notariato.

Dopo un intervento, per ulteriori osservazioni, il presidente Tommaso FOTI, ringrazia vivamente i soggetti auditi, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

5^a Seduta

Presidenza del Presidente CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci, per l'ambiente e la tutela del territorio Nucara e per le infrastrutture e i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (n. 143) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª a e della 3ª Commissione del Senato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il presidente CIRAMI pone in votazione lo schema di parere favorevole, da lui proposto nella seduta precedente, che risulta accolto all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 136)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª e della 13ª Commissione del Senato e dell'VIII Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

L'onorevole SUSINI esprime rilievi negativi sulla gestione politica del Dicastero nel corso della presente legislatura, in particolare per quanto riguarda le nuove nomine dei dirigenti preposti agli incarichi di maggiore responsabilità, la tutela di parchi e aree protette e, più in generale, la mancata attenzione ai profili di salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente, significativamente quanto gravemente inficiati dalle modifiche introdotte in materia di valutazione dell'impatto ambientale. L'indirizzo affermato dall'attuale Governo – egli precisa – si qualifica sostanzialmente come il ridimensionamento della politica ambientale, di cui è espressione emblematica lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione: esso, infatti, fa regredire la struttura ministeriale a livelli funzionali inaccettabili, tenuto conto dello smantellamento dei dipartimenti e del ridotto numero di direzioni generali, non superiore a sei, secondo quanto previsto dall'articolo 5. La propria parte politica, pertanto, non può che esprimere un contrario avviso alla proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

L'onorevole MANTINI si sofferma ampiamente sulle ragioni storiche e politiche alla base del vigente quadro normativo e regolamentare che disciplina il Ministero dell'ambiente. Sottolinea quindi il ridimensionamento operato nella struttura ministeriale, attualmente composta da quattro dipartimenti e undici direzioni generali, i primi dei quali sono soppressi mentre le altre sono drasticamente ridotte a non più di sei. Tali modifiche non sono né motivate né condivisibili in quanto riducono ingiustificatamente la capacità operativa del Dicastero ed eliminano il livello di prima fascia che garantisce il coordinamento tra l'attività di indirizzo politico e quella di gestione.

Nella relazione allo schema di decreto, peraltro, non appare un solo dato su carichi di lavoro, esercizio delle funzioni e moduli organizzativi che possano giustificare i presunti obiettivi di snellezza e semplificazione dell'attività amministrativa, asseriti dal Governo. È altresì verosimile, infine, che il contenzioso cui darebbe luogo il decreto, eventualmente adottato nella forma presentata all'esame della Commissione, rischierebbe di pregiudicare l'attività del Ministero, proprio durante il periodo di presidenza italiana nell'Unione europea, che avrà luogo nel secondo semestre del prossimo anno. Preannuncia infine la contrarietà del proprio Gruppo all'indirizzo assunto dal Governo.

Il senatore BASSANINI, associandosi alle argomentazioni degli onorevoli Susini e Mantini, ribadisce forti preoccupazioni sugli articoli 3 e 4, specie per quanto riguarda la soppressione dei dipartimenti e lo spostamento di competenze in materia di valutazione di impatto ambientale: queste ultime infatti, nelle modalità prescelte dal Governo, finiscono per configurare una sostanziale rinuncia al ruolo di terzietà del Ministero dell'ambiente nei confronti dei soggetti responsabili delle infrastrutture e, più in generale, delle opere da realizzare. Preannuncia pertanto la contrarietà della propria parte politica al parere favorevole proposto dal relatore.

Il senatore CHINCARINI e l'onorevole GUERZONI richiamano la necessità di garantire l'attività di vigilanza e controllo nel settore delle risorse idriche, di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 36 del 1994.

Il sottosegretario NUCARA nega l'asserita inattività del Dicastero a proposito di aree e parchi protetti: in proposito, infatti, è alla firma del Presidente della Repubblica il decreto concernente il Parco della Sila. Nega altresì il ridimensionamento del Ministero, atteso che la riduzione operata nel numero di direzioni generali non comporta una soppressione di corrispondenti funzioni ma l'accorpamento delle stesse nell'ambito di altre strutture equipollenti. La valutazione di impatto ambientale, infine, non viene sostanzialmente modificata né sono stati attribuiti nuovi incarichi dirigenziali.

Il presidente CIRAMI, formulate alcune precisazioni che attengono ai distinti profili giuridici e politici, oggetto della discussione, rileva come nelle osservazioni delle Commissioni permanenti consultate non siano compresi taluni aspetti problematici sollevati nella seduta odierna, anche per quanto riguarda la soppressione dei dipartimenti e l'istituzione delle direzioni generali.

Il senatore D'AMBROSIO chiede il rinvio dell'esame per un approfondimento delle questioni emerse nel corso del dibattito.

L'onorevole SUSINI rileva difformità di posizioni tra i componenti della maggioranza e il rappresentante del Governo, di cui contesta la negazione delle nomine di nuovi dirigenti.

L'onorevole MANTINI invita la Commissione a rivedere talune modalità di organizzazione dei propri lavori e prospetta l'opportunità di rinviare l'espressione del parere.

Il presidente CIRAMI, dopo aver ricordato l'oggettivo condizionamento subito dalla Commissione in ragione della tardiva espressione delle osservazioni da parte delle Commissione permanenti e l'impossibilità di procedere al voto a causa della mancanza del prescritto numero legale, propone al Governo di rinviare l'adozione del decreto legislativo, tenuto anche conto della ristrettezza dei tempi parlamentari, in modo da consentire la votazione del parere sullo schema presentato.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono gli onorevoli MANTINI e SUSINI, il senatore BAS-SANINI – il quale fornisce precisazioni di natura giuridica sulla scadenza dei termini assegnati alla Commissione e sui connessi precedenti parlamentari registrati nella scorsa legislatura – e il senatore D'AMBROSIO.

Il sottosegretario NUCARA assicura la disponibilità del Governo ad accogliere la richiesta di rinvio eventualmente formulata dalla Commissione.

La Commissione unanime, infine, accoglie la proposta del Presidente di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, previe osservazioni della 1ª e dell'8ª Commissione del Senato. Esame e rinvio)

Il presidente CIRAMI riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, avvertendo innanzitutto che, come già rilevato in sede di relazione in ordine all'atto del Governo n. 136, gli articoli 1 e 2 sono ripetuti nell'identica formulazione.

L'articolo 3 dello schema, poi, sostituendo il vigente articolo 42 della legge n. 300 del 1999, disciplina «*le funzioni e i compiti*» del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esso, inoltre, reca la locuzione «*materie di spettanza statale*» in luogo delle parole «*aree funzionali*» che, peraltro, si ritrovano sia nella rubrica dell'articolo che nell'articolo 43 della legge n. 300, come modificato dall'articolo 4. Sembrerebbe dunque opportuna una modifica alla rubrica o al testo degli articoli 42 e 43.

Più delicati problemi di natura costituzionale potrebbero essere sollevati allorché il riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti allo Stato, di cui all'articolo 41, debba necessariamente essere coordinato con il corollario di cui al nuovo testo dell'articolo 42: infatti alcune delle funzioni e dei compiti di spettanza statale, non già nelle aree funzionali ma nelle materie di cui all'articolo 42, nel testo modificato dallo schema di decreto in esame, sono diversamente disciplinate dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e, tra l'altro, appaiono di indubbia competenza concorrente delle regioni, specie per quanto previsto dalle lettere a) e d): sarebbe difficile, pertanto, dare una specifica valenza a funzioni e compiti amministrativi del dicastero - in materie nelle quali l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione prevede esclusivamente una competenza legislativa dello Stato, peraltro limitata alla «determinazione dei principi fondamentali» di ciascuna materia – se essi non fossero ricondotti all'esigenza di un esercizio unitario delle funzioni amministrative, più volte oggetto delle pronunce della Corte costituzionale.

La questione appena accennata, come noto, assume una grande rilevanza politica e costituzionale alla luce dell'articolo 118 della Costituzione ma una lettura di tale articolo che si limitasse semplicemente a ricondurre nell'alveo della legge statale l'attribuzione di funzioni amministrative concernenti le materie non attribuite dall'articolo 117 alla competenza legislativa esclusiva dello Stato risulterebbe senz'altro elusiva del precetto costituzionale relativo al riparto di competenze.

Sembrerebbe pertanto doveroso che, in armonia con la consolidata giurisprudenza costituzionale si evitasse il rischio di avallare la sottrazione di funzioni o di competenze da parte dello Stato, limitandosi la normativa di quest'ultimo ad assicurare un giusto livello di esercizio unitario delle funzioni amministrative.

Andrebbe inoltre chiarito se lo schema di decreto intenda modificare anche quanto normato dal citato decreto legislativo n. 112: se così fosse sarebbe opportuno esplicitarlo, in caso contrario occorrerebbe coordinarne le relative disposizioni.

Il presidente Cirami, successivamente, si sofferma ampiamente sulla riconduzione della funzione regolatoria di tutto il settore delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito della struttura ministeriale, avvertendo il rischio di contraddizioni non solo con la volontà più volte espressa dallo stesso Ministro ma anche con la legislazione vigente e con quella *in itinere* presso le competenti Commissioni parlamentari.

Ulteriori dubbi e perplessità vengono espressi in ordine all'organizzazione del vertice ministeriale nel quale, peraltro, appare difficilmente giustificabile la figura del segretario generale, atteso che la distribuzione degli incarichi di coordinamento assimila il medesimo e i tre vice segretari generali più propriamente ai dirigenti generali preposti ai dipartimenti: l'aver infatti previsto che ciascuno dei tre vice segretari generali «provvede» al coordinamento delle direzioni generali, essendo all'uopo delegato dal Ministro per ciascuna delle aree funzionali di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 3, lascerebbe intendere che il segretario generale, a sua volta, provvede esclusivamente al coordinamento delle aree funzionali di cui alla lettera c). Ma se questa è la volontà politica che presiede a una tale organizzazione sarebbe forse auspicabile una diversa articolazione e rimodulazione delle corrispondenti norme.

In riferimento all'articolo 5, infine, il relatore si chiede se non convenga mantenere la istituita agenzia non soltanto per le funzioni di più alto profilo, comprese quelle regolatorie, già previste dal vigente articolo 44 della menzionata legge n. 300, ma anche per dotare il Ministero di uno strumento operativo più idoneo allo svolgimento delle sue funzioni.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

-323-

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

indi del Vice Presidente
Piero PELLICINI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 20,30.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 20,40.

Esame della proposta di relazione in materia di giustizia minorile, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Discussione e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, sottolinea preliminarmente che la relazione in materia di giustizia minorile (vedi allegato) è stata predisposta dai consulenti della Commissione che in essa hanno cercato di sintetizzare il contenuto delle audizioni svoltesi su tale argomento in questa sede. La linea ispiratrice della relazione è stata condivisa dal relatore, senatore Pellicini, al quale dà la parola pregandolo anche di assumere la presidenza della Commissione, dovendosi assentare per altro impegno.

Piero PELLICINI, *presidente*, nella sua qualità di relatore, sottolinea come la relazione predisposta sia articolata ed approfondita toccando essa numerosi punti che vanno dal contraddittorio, in applicazione dell'articolo 111 della Costituzione, alla riforma del codice di procedura civile in

campo minorile con l'applicazione di gran parte dei principi che regolano il procedimento in camera di consiglio.

Nella seduta odierna si limiterà, pertanto, ad evidenziare i punti della relazione che a suo avviso sono i più importanti e che in parte erano in disaccordo con le previsioni dei disegni di legge originari, disaccordo che però nel frattempo in parte è stato superato, in quanto recentemente da parte del ministro Castelli è emersa la volontà di accedere ad integrazioni e modifiche in modo da riuscire ad elaborare un testo finale il più possibile condiviso da tutte le parti politiche.

A titolo di considerazioni di carattere generale, evidenzia, in estrema sintesi, i punti qualificanti dei due disegni di legge. Si tratta, in primo luogo, del trasferimento di tutte le competenze civili in materia di famiglia e minori ad una sezione specializzata «per la famiglia e per i minori» presso il tribunale ordinario e del mantenimento delle sole competenze penali minorili in capo al tribunale per i minorenni. A fronte di questa previsione, taluno sostiene che sarebbe preferibile dar vita ad un unico tribunale di bacino o circoscrizionale, al di fuori quindi del distretto giudiziario, con competenze sia civili sia penali, specializzato in materia di famiglia e minori. Tuttavia, poichè il ministro ha presentato questa come una riforma a costo zero, è evidente che la costituzione di nuovi tribunali non potrebbe soddisfare tale condizione, mentre diverso sarebbe il caso in cui si ricorresse a giudici del civile e del penale.

Una terza questione fondamentale è quella relativa al ruolo che deve svolgere la componente onoraria, cioè i giudici non togati, nell'ambito dei procedimenti relativi a minori. All'originaria previsione per la quale da parte del Governo di riducevano da due a uno i componenti onorari nel procedimento penale ed essi non comparivano più in quello civile, il ministro è giunto alla determinazione di mantenerne comunque uno nel procedimento civile, in quanto la presenza di questa componente assicura ai magistrati togati l'aiuto derivante da una serie di conoscenze nei campi più vari (psicologico, medico, e così via). Bisognerà individuare ben precisi criteri di selezione di tali componenti onorari, così da garantire di volta in volta la migliore composizione dei collegi.

Quanto alla soluzione che in proposito verrà individuata come la più idonea, atteso che la relazione che questa Commissione presenterà sarà basata su tutto il lavoro svolto in questo primo scorcio di legislatura e che pertanto essa dovrà essere il più possibile unitaria, non crede che si porranno problemi nel caso in cui su qualche punto controverso dovessero permanere posizioni differenziate. D'altronde, la materia è di competenza precipua della Commissione giustizia, alla quale comunque questa Commissione può offrire un importante contributo.

Gravi preoccupazioni emergono relativamente ai carceri minorili, che dovrebbero assolvere una funzione non solo di recupero ma anche di formazione dei ragazzi in essi ospitati. Come è emerso chiaramente dalla visita effettuata presso il carcere Beccaria di Milano, se non si aiutano i ragazzi anche quando escono dall'istituto, fatalmente essi vi faranno ritorno.

Un ulteriore tema sul quale il dibattito è aperto è quello di un eventuale inasprimento dell'intervento penale sui minori. Personalmente non crede che una simile misura, che raramente funziona con le persone adulte, possa risultare efficace per un minore; comunque, la materia è all'esame della Commissione giustizia della Camera.

Per quanto riguarda l'ambito civile, l'esigenza è in primo luogo quella di garantire effettivamente al minore il diritto alla difesa, un diritto di cui egli è portatore anche autonomamente rispetto ai propri genitori. Pertanto, all'occorrenza gli si deve assicurare anche un difensore d'ufficio, un curatore o un difensore civico.

Un ulteriore punto qualificante concerne il ridimensionamento del ruolo dei servizi sociali del territorio nel procedimento civile minorile e nel conseguente ripristino in materia civile della competenza dei servizi sociali del dipartimento della giustizia minorile.

In ordine al sistema processuale civile, si è individuato un modello camerale «garantito» come punto di equilibrio tra le esigenze del minore e la convinzione che la tutela di quest'ultimo non possa legittimare il sacrificio di garanzie costituzionali quali il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e la terzietà ed imparzialità del giudice.

La relazione richiama inoltre l'attenzione della Commissione su alcuni fenomeni come l'accattonaggio, il nomadismo e l'immigrazione di minori che attualmente non sono sufficientemente contrastati e che in alcuni casi si concludono con la scomparsa di tali minori, quelli che il sottosegretario Guidi nella sua audizione ha definito «bambini ombra».

Da ultimo, sottolinea come la priorità sia quella di fornire all'attuale giudice minorile un nuovo modello processuale. Certamente non sarà facile assicurare tutto questo a costo zero.

Invita i colleghi ad intervenire sul punto relativo ai tempi di esame e definizione di questo documento.

Carla MAZZUCA (MARGH-U) nel sottolineare la necessità di disporre di ulteriori due settimane di tempo per pronunciarsi su una materia così complessa, chiede di sapere se siano stati effettuati studi comparati sul sistema di giustizia minorile in altri paesi europei o comunque occidentali, sulla soglia di età alla quale si diventa punibili nei vari paesi e se l'abbassamento di tale soglia abbia diminuito la delinquenza minorile. Inoltre, domanda se siano stati compiuti studi comparati in ordine all'applicazione dell'istituto della condizionale che, a suo avviso va senz'altro adottata per i minori, a meno che non si dimostri che sia più efficace un trattamento più severo.

Piero PELLICINI, *presidente*, fa presente che nella relazione che accompagna i disegni di legge vi è qualche cenno alle legislazioni minorili vigenti in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Quanto all'istituto della condizionale, è facoltà del giudice applicarlo o meno e comunque la sua applicazione varia da caso a caso.

Tiziana VALPIANA (RC) ricorda che la Convenzione di Strasburgo del 1996 è accompagnata da uno studio comparato dei sistemi giudiziari vigenti nei vari paesi, per cui vi si possono forse trovare risposte ai quesiti indicati dalla collega Mazzuca. Chiede a sua volta un tempo congruo per intervenire in questa materia così complessa, raccomandando però di lavorare in parallelo con la Commissione giustizia della Camera.

Carla CASTELLANI (AN) propone di proseguire la prossima settimana la discussione del documento per poi presentare, in quella successiva, le osservazioni.

Piera CAPITELLI (DS-U) crede che sia opportuno rendere la relazione più cogente dal punto di vista del linguaggio e della comunicazione per poterla poi approvare all'unanimità e far sì che essa costituisca un reale contributo per la Commissione giustizia. Il relatore ha già individuato alcuni dei temi salienti e per parte sua non può che esprimere un giudizio politico molto positivo riguardo al fatto che il ministro Castelli si sia dimostrato non insensibile alle tante voci che gli sono arrivate, un dato politicamente molto rilevante.

In merito al problema della riforma a costo zero, ritiene che esso non debba riguardare questa Commissione ed è comunque convinta che, trattandosi di riforma che per molti anni a venire costituirà una pietra miliare dell'ordinamento, sia preferibile vararla quando abbia un finanziamento certo.

È rimasta particolarmente colpita dalle questioni relative al sistema processuale penale ed ha tratto particolare conforto dalle opinioni che da più parti sono state espresse in occasione della visita effettuata presso il carcere Beccaria di Milano, nel corso della quale si è appurato che i reati minorili sono in diminuzione quanto a numero, ma diventano sempre più gravi. Nella medesima occasione si è parlato dell'aumento del fenomeno del disagio psichico dei minori, del problema dei minori stranieri che commettono generalmente reati molto lievi, ma per i quali è impossibile applicare misure alternative, per cui essi spesso permangono in carcere. Infine, si è evidenziata la necessità di dare compiuta definizione all'ordinamento penitenziario minorile.

Piero PELLICINI, *presidente*, ritiene, se non vi sono obiezioni, che l'esame della relazione possa proseguire mercoledì 23 ottobre prossimo, alle ore 14, e che il termine per la presentazione di osservazioni possa essere fissato nella giornata di martedì 29 ottobre 2002.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 21.55.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RELAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA MINORILE

1. Introduzione

La Commissione parlamentare per l'infanzia ha avviato il 4 dicembre 2001 un'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, nel-l'ambito della quale ha svolto numerose audizioni, fra le quali alcune dedicate al tema degli adeguamenti legislativi opportuni ai fini di più efficace tutela del minore. In particolare, sono stati auditi il dottor Rosario Priore, direttore generale del Dipartimento giustizia minorile del Ministero della giustizia (5 dicembre 2001), l'avvocato Gianfranco Dosi, presidente dell'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i Minori) e l'avvocato Alessandro Santori, presidente dell'AIAF – Regione Veneto (20 febbraio 2002).

Si è quindi svolta il 13 marzo 2002 l'audizione del Ministro della giustizia Roberto Castelli, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera. Tale audizione ha coinciso con la presentazione da parte del Ministro stesso di due disegni di legge di riforma della giustizia minorile: n. 2501 (Modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni), presentato l'8 marzo 2002, e n. 2517 (Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori), presentato il 14 marzo 2002.

Successivamente, sono proseguite le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, in particolare del dottor Piero Tony, presidente del Tribunale dei minorenni di Firenze, e della dottoressa Caterina Chinnici, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Caltanissetta (19 marzo 2002), della dottoressa Livia Pomodoro, presidente del Tribunale dei minorenni di Milano (10 aprile 2002), del dott. Giuseppe Magno, consigliere della Corte di cassazione (18 aprile 2002), di rappresentanti dell'Associazione Amici dei bambini (Ai.Bi.), dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA), del Centro italiano aiuti all'infanzia (CIAI), del Centro informazione e educazione allo sviluppo (CIES), dell'ECPAT Italia, di Save the children e dell'UNICEF-Italia (26 settembre 2002) che hanno avuto come oggetto specifico le riforme presentate dal Ministro Roberto Castelli.

La Commissione ha quindi costituito, il 16 luglio 2002, un gruppo di lavoro sulla giustizia minorile, che, nel programma delle sue attività, ha effettuato un sopralluogo nell'Istituto penitenziario minorile «Cesare Beccaria» a Milano e si accinge a effettuarne uno nell'Istituto penitenziario minorile di Airola (Benevento).

È stato inoltre approntato un questionario, che è stato inviato a tutti presidenti dei Tribunali per i minorenni e a tutti i procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, che ha inteso acquisire alcuni dati relativamente al periodo 30 giugno 2000 – 30 giugno 2002, sui seguenti punti: numero dei procedimenti definiti nella fase delle indagini preliminari, trattati all'udienza preliminare e trattati in udienza dibattimentale; numero di messe alla prova (con relativi esiti) e tipologia dei reati per i quali la prova è stata concessa; numero dei procedimenti definiti per irrilevanza del fatto e tipologia dei reati per i quali è stata adottata tale formula; numero dei procedimenti iscritti al registro, dei procedimenti definiti nella fase delle indagini preliminari e dei procedimenti passati alla fase successiva (con tipologia di richiesta del procuratore della Repubblica); numero dei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità iscritti (suddivisi per tipologia di definizione), numero dei procedimenti iscritti al registro adozioni relativamente alle adozioni nazionali e a quelle internazionali, con ulteriori specificazioni. I dati comunicati nelle risposte ricevute sono contenuti in allegato (1) e sono stati utilizzati anche per elaborare le riflessioni che seguono.

2. Considerazioni generali

2.1 Premessa.

La Commissione parlamentare per l'infanzia ritiene di dover svolgere alcune considerazioni generali ed una riflessione più specifica per quanto concerne gli aspetti penali e civili delle riforme proposte dal Ministro della giustizia.

Cinque, in estrema sintesi, sono i punti qualificanti i due disegni di legge:

- 1) Trasferimento di tutte le competenze civili in materia di famiglia e minori ad una sezione specializzata «per la famiglia e per i minori» presso il Tribunale ordinario, per la quale non è prevista esclusività di funzioni:
- 2) Mantenimento delle sole competenze penali minorili in capo al Tribunale per i minorenni;
- 3) Azzeramento negli affari civili dell'attuale componente onoraria; dimezzamento (da due ad uno) della componente onoraria con riferimento agli affari penali;
- 4) Ridimensionamento del ruolo dei servizi sociali del territorio nel procedimento civile minorile; ripristino in materia civile della competenza dei servizi sociali del Dipartimento della Giustizia Minorile;
 - 5) Inasprimento dell'intervento penale sui minori.

⁽¹⁾ L'allegato concernente l'elaborazione dei dati preventivi alla Commissione è in via di realizzazione, non essendo ancora giunte tutte le risposte.

Le relazioni illustrative dei due progetti danno conto delle ragioni di tali proposte di riforma. In particolare risultano esplicite le finalità di superare le disfunzioni che traggono origine dalla estrema parcellizzazione delle competenze in materia civile e dal deficit di specializzazione e, con riferimento alla previsione della composizione completamente togata della sezione, di rispondere alla diffusa ed avvertita necessità di recuperare interamente alla magistratura professionale il momento del giudizio che le è istituzionalmente proprio.

Anche in materia penale – accanto all'urgenza di fronteggiare una devianza minorile diversa per natura e consistenza da quella presa in considerazione dal legislatore dell'88 – viene sottolineata la finalità di fornire risposte alle diffuse critiche di progressivo allontanamento dalla giurisdizione e di garantire dunque una costante prevalenza del profilo giurisdizionale dell'organo giudicante la cui maggioranza deve in ogni caso rispecchiare una specializzazione di carattere giuridico, pur riconoscendo l'opportunità di non privarlo del tutto dell'apporto di discipline specialistiche (assicurato attraverso la componente onoraria), atteso un più accentuato profilo di specificità del settore penale minorile rispetto a quello civile.

Desta tuttavia perplessità l'ipotesi che gli obbiettivi di unificazione delle competenze e di maggior specializzazione possano essere raggiunti assegnando ad organi diversi le competenze penali e civili, non garantendo l'esclusività delle funzioni dei giudici delle sezioni specializzate ed azzerando o riducendo la componente onoraria, laddove tali interventi sembrano invece avere direzione ed effetti esattamente opposti.

È altresì difficile credere che l'attività del giudice penale minorile presenti un più accentuato profilo di specificità rispetto a quella del giudice civile dei minori e della famiglia e quindi necessiti, diversamente da quest'ultimo, di una – seppur ridotta – presenza di esperti; del pari non si comprende perchè in materia civile per raggiungere l'obbiettivo di maggior giurisdizionalizzazione non sia stato ritenuto sufficiente – come in materia penale – il dimezzamento della componente onoraria.

Poichè, poi, è inevitabile che saperi extragiuridici condizionino la decisione del giudice dei minori e della famiglia, vi è da chiedersi se l'obbiettivo di maggior giurisdizionalizzazione sia assicurato più efficacemente da un giudice togato «spurio» un po' giurista, un po' psicologo ed un po' assistente sociale, oppure mantenendo nell'organo giudicante distinti i contributi dei diversi saperi rispetto al sapere giuridico. Si ritiene al riguardo che la presenza di esperti nel collegio consenta al giudice togato, in materie fortemente (ed inevitabilmente) condizionate da altri saperi, di meglio rivendicare, in un confronto dialettico, le ragioni del diritto e svolgere appieno il suo ruolo.

La sensazione è che i disegni di legge sopra richiamati in materia di giustizia minorile abbiano raccolto l'istintivo atteggiamento di rifiuto della gente verso un sistema che in nome del superiore interesse del minore consente alle istituzioni di incidere anche in modo significativo nel tessuto

famigliare e verso ogni intervento di verifica, protezione e tutela, visto come intollerabilmente invasivo.

Tale atteggiamento di rifiuto in effetti esiste ed è ciclicamente enfatizzato da vicende di rilievo massmediatico.

Esiste peraltro, concreto ed ineludibile, il problema di dare risposta adeguata e tempestiva a situazioni di abbandono, abuso e maltrattamento fisico e psicologico del minore.

Occorre pertanto trovare un punto di equilibrio tra la tutela della libertà nelle relazioni famigliari e dei genitori di svolgere il loro ruolo e la tutela del minore quale soggetto debole, evitando «derive privatistiche» e «deregulation».

La strada per trovare tale punto di equilibrio sembra quella di offrire al processo minorile modelli procedurali agili, ma conformi alla nuova formulazione dell'articolo111 della Costituzione, che consentano un reale contraddittorio ed un reale esercizio della difesa dinnanzi ad un giudice terzo e quindi diano spazio e garanzie a tutti i soggetti coinvolti ed in particolare al minore garantendone l'ascolto e la piena rappresentanza processuale secondo quanto stabilito nella Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei bambini, firmata dall'Italia anche se ancora in via di ratifica.

In conclusione, sebbene sia urgente ed indispensabile rivisitare il complesso sia civilistico, sia penalistico della disciplina del Tribunale dei minorenni, esigenze di effettività della tutela del minore nel rispetto dei diritti degli adulti coinvolti richiedono che non ci si limiti all'aspetto ordinamentale – pur importante – ma prioritariamente si affronti il profilo processuale, per dare completa attuazione all'articolo 111 della Costituzione e per adeguare la legislazione alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei bambini (Strasburgo il 25 gennaio 1996) e alle altre numerose convenzioni in materia di rispetto dei diritti dei minori, tra le quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), i cui protocolli aggiuntivi sono stati di recente ratificati con legge n. 46 del 2002.

2.2 Profilo ordinamentale.

2.2.1 Assoluta imprescindibilità del trattamento unitario della situazione del minore.

Il punto di partenza fondamentale è che il minore rappresenta un soggetto politicamente e psicologicamente più debole rispetto al quale è dovere imprescindibile dello Stato approntare un trattamento di favore che non può essere disgiunto dall'esame complessivo della sua posizione giuridica nell'ambito dell'ordinamento.

È quindi auspicabile l'unificazione dinnanzi ad un unico giudice delle competenze in materia di minori e famiglia – ora irragionevolmente frammentate tra il Tribunale per i minorenni, il Tribunale Ordinario ed il Giudice Tutelare.

Sono del resto tutti d'accordo sulla necessità di creare un giudice capace di incidere contemporaneamente sui problemi del minore e su quelli della famiglia.

In questa prospettiva, diversamente da quanto previsto nel disegno governativo ed in altre proposte di riforma della materia, dovrebbero restare fuori da tale accorpamento alcuni procedimenti, già di competenza dell'AG ordinaria, dove non entra in gioco l'interesse del minore. Ci si riferisce, per esempio, ai procedimenti aventi ad oggetto separazione e divorzio di coppie senza figli, interdizione ed inabilitazione di adulti, assenza e morte presunta, formazione e rettificazione degli atti dello stato civile (fatto salvo il caso di cui all'ultima parte dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000 n. 396 relativo al minore straniero adottato), gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'inclusione di tali competenze può infatti rendere assai complesso il tentativo di unificare le procedure dinanzi all'istituendo giudice dei minori e della famiglia in non più di due o tre modelli.

L'esclusione delle stesse inoltre è più coerente con l'idea di istituire un giudice della famiglia e dei minori e non tanto un giudice per la famiglia e la persona.

Si deve poi considerare che l'unificazione delle competenze deve riguardare non solo la materia civile, ma anche quella penale ed amministrativa.

Merita al riguardo ribadire l'ovvietà della stretta interdipendenza fra gli interventi civili, amministrativi e penali ed in altre parole fra prevenzione, punizione e recupero. L'esperienza infatti dimostra che la devianza minorile è per lo più frutto del disagio maturato in ambito famigliare, con conseguente necessità di una lettura unitaria dell'una e dell'altro e di un intervento coordinato. Inoltre norme - non ancora abrogate - danno conto di tale interdipendenza: l'articolo 32 co 4 decreto del Presidente della Repubblica 448/88 (in caso di urgente necessità il GUP con separato decreto può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minore), l'articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 272/89 (nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile) e gli ultimi due commi dell'articolo 26 del RDL n. 1404/34 (che prevedono l'adozione di provvedimenti amministrativi sia nel caso in cui il minore si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 333 cc, sia quando al medesimo sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena).

La stessa modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22.9.88 n. 448 (cppmin), opportunamente prevista nel disegno di legge governativo, consentendo anche al GIP di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti (ovviamente civili o amministrativi) a protezione del minore, da ratificarsi nel termine di trenta giorni, sottolinea la stretta correlazione esistente tra le materie civili, amministrative e penali in campo minorile.

2.2.2 Dislocazione sul territorio.

È pure sentito il bisogno che il giudice dei minori e della famiglia sia dislocato sul territorio con maggior diffusività e secondo i criteri di una «giurisdizione di prossimità». Del resto l'auspicata unificazione delle competenze impone necessariamente di raccordare gli attuali ambiti territoriali di competenza del Tribunale Ordinario e del Giudice Tutelare (ambiti circondariali) con quelli del TM (ambiti distrettuali).

Le soluzioni astrattamente prospettabili sono tre: 1) la costituzione di Tribunali per la famiglia ed i minori con una maggior diffusività sul territorio; 2) l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia ed i minori così come proposto nei disegni di legge in commento; 3) l'istituzione di un Tribunale per la famiglia ed i minori distrettuale e di sezioni distaccate dello stesso in ambito circondariale.

Ogni decisione al riguardo dovrà tuttavia essere preceduta da opportune verifiche di costi e d'impatto considerati i bacini d'utenza, i carichi di lavoro e le necessità degli organici.

2.2.3 Specializzazione del giudice.

Il giudice della famiglia e dei minori deve indubbiamente essere un giudice specializzato.

Sul punto concorda lo stesso Governo che, anzi, nella relazione illustrativa rimarca la necessità di ovviare a carenze in tal senso. L'esigenza di specializzazione è irrinunciabile in materia, non tanto per la complessità o specificità del dato normativo, quanto per la peculiare natura dell'accertamento demandato al giudice, accertamento che riguarda una molteplicità di elementi fisici, psichici, emotivi, relazionali, ambientali e sociali e le loro complesse interrelazioni, e per la peculiare natura della decisione che il giudice deve adottare, ancorata alla valutazione degli anzidetti elementi ed interrelazioni e diretta alla formulazione di complessi giudizi prognostici ed all'assunzione di provvedimenti aventi spesso contenuti precettivi e progettuali, in un contesto di ampia discrezionalità, laddove le norme indicano in modo generico l'oggetto dell'accertamento, i parametri di giudizio ed i contenuti dei provvedimenti.

Il sapere giuridico dunque da solo è insufficiente e deve essere inevitabilmente integrato da altri saperi extragiuridici.

Di certo la situazione descritta non è dissimile da quella che caratterizza l'attività della AG di Sorveglianza.

Ebbene per tale attività la legislazione vigente prevede che il competente organo giudiziario sia dotato di elevata autonomia organizzativa e di competenza esclusiva ed operi sia in composizione monocratica, che in composizione collegiale mista, con la presenza di due componenti onorari.

Il giudice della famiglia e dei minori dovrebbe allora ispirarsi ad un modello simile, che ne esalti la specializzazione.

Non può dirsi, infatti, specializzato un giudice privo di una sua autonomia organizzativa e soprattutto di competenza esclusiva – che debba, dunque, occuparsi anche degli affari ordinari.

Proprio la specializzazione richiede inoltre che il sapere giuridico sia integrato da altri saperi e quindi appare necessaria la presenza della componente onoraria, quantomeno in relazione a quegli affari la cui trattazione maggiormente richiede il contributo di quei saperi.

Il disegno di legge governativo riconosce del resto la necessità di non privare l'organo giudicante dell'apporto di discipline specialistiche diverse da quella giuridica e quindi della componente onoraria, ma lo fa solo con riferimento agli affari penali.

Peraltro le ragioni che inducono a riconoscere tale necessità in ambito penale sono essenzialmente le stesse che dovrebbero indurre a riconoscerne la necessità anche in ambito civile. Non appare infatti ragionevole ritenere che l'apporto di discipline specialistiche sia utile per decidere la sorte di un minore che delinque e non anche per stabilire quale sia la tutela più opportuna per un minore abusato o oggetto di grave contesa.

Se, poi, la preoccupazione è quella di garantire la prevalenza del profilo giurisdizionale dell'organo giudicante anche in materia civile, tale preoccupazione può essere superata limitandosi a dimezzare la presenza della componente onoraria così come previsto in materia penale, anzichè azzerandola del tutto.

Un'altra possibile soluzione al problema anzidetto può essere quella di mantenere inalterata la presenza della componente onoraria (soluzione che consente la compresenza nel collegio di una pluralità di saperi estragiuridici), prevedendo, tuttavia, che in caso di parità di voti prevalga il voto del presidente del collegio (così come avveniva per il Tribunale di Sorveglianza).

Occorre poi considerare che la necessità della presenza della componente onoraria non deve considerarsi assoluta.

È infatti opportuno che, a seconda degli affari trattati, il giudice della famiglia e dei minori possa operare o in composizione monocratica o in composizione collegiale mista (ma anche, in composizione collegiale solo togata).

La scelta operata nel disegno di legge governativo nel senso della necessaria collegialità dell'organo giudicante appare forse eccessiva, specie con riguardo alle materie già di competenza del giudice tutelare.

Appare inoltre in contrasto con la riforma relativa al giudice unico di primo grado, fondata appunto sulla distinzione tra le materie destinate alla monocraticità e quelle riservate alla collegialità.

È tuttavia essenziale che l'organo giudicante operi in composizione collegiale mista quantomeno con riferimento ai giudizi di adottabilità ed ai giudizi che comportano decisioni sulla potestà genitoriale, ivi compresi quelli di separazione e divorzio, e ciò per la particolare rilevanza che assume negli anzidetti procedimenti l'interesse del minore e per la complessità degli accertamenti e delle decisioni largamente coinvolgenti saperi extragiuridici. Al riguardo è corretto sottolineare l'omogeneità delle que-

stioni dibattute nel procedimento di separazione e divorzio e di quelle trattate nel procedimento sulla potestà, se si considera che lo scioglimento del vincolo è aspetto secondario (e di fatto automatico) rispetto alle questioni dell'affidamento e del diritto di visita in relazione alle quali il giudice ordinario ha poteri istruttori ufficiosi ed atipici (ricorso all'attività di indagine e valutativa dei servizi sociali del territorio, ascolto del minore) e poteri di intervento «limitativi della potestà» del tutto simili a quelli del TM (affidamento del minore ai servizi sociali, a terzi, collocamento in comunità, allontanamento del genitore abusante o maltrattante); anche i provvedimenti fisiologici ad un giudizio di separazione e divorzio quali affidare all'uno o all'altro genitore il minore o disporne l'affidamento congiunto incidono sulla potestà genitoriale e comunque comportano l'individuazione del genitore più idoneo ad esercitarla); anche dal punto di vista processuale il giudice della separazione e del divorzio utilizza sia il modello ordinario che quello camerale.

3. Il sistema processuale penale

Il progetto di riforma in materia penale (progetto di legge n. 2501) si presenta in un'ottica di immediata modifica delle norme e si articola in quattro differenti prospettive:

- 1) ordinamentale (articoli 1-3) incentrata nella riduzione dei componenti non togati del collegio;
- 2) sostanziale (articolo 4), relativa alla modifica dell'articolo 98 del Codice penale;
 - 3) processuale (articoli 5-14);
 - 4) penitenziaria (articoli 15 e 16).

Nel complesso, sembra che il progetto risenta di un clima di tensione venutosi a creare in occasione di alcuni eventi particolari e presupponga la necessità di intervenire con un'urgenza che, dagli approfondimenti svolti dalla Commissione, non emerge invece con particolare evidenza.

Le proposte di riforma delle norme ordinamentali (articoli 1-3) possono, però, accentuare alcune problematiche in materia di incompatibilità nascenti dall'interpretazione costituzionale dell'articolo 34 del Codice di procedura penale – specialmente nella parte in cui prevedono la presenza di due magistrati togati nell'udienza G.U.P., sebbene, stante l'unificazione dei ruoli che la moderna società ha portato fra uomo e donna, ben si possa ritornare al sistema originale del 1934 che prevedeva un solo esperto. Non risulta però necessario prevedere la presenza di due magistrati togati nel collegio del Giudice dell'udienza preliminare: infatti, se il motivo di tale presenza consiste nella necessità di garantire la formazione della decisione a maggioranza con prevalenza della componente togata, occorre notare che il risultato si può raggiungere più semplicemente mediante l'attribuzione di un voto prevalente al componente togato; tale soluzione consentirebbe di impegnare un numero inferiore di giudici togati, con un ri-

sparmio prezioso, nell'attuale situazione di ristrettezza di organici e di regime di incompatibilità accentuato (come quello dell'articolo 34 del Codice di procedura penale).

Una diversa impostazione avrebbe potuto complessivamente adeguare il sistema al giudice monocratico o, meglio, al giudice di pace, atteso che ai sensi dell'articolo 63 della legge 274 del 2000 («Norme applicabili da parte di giudici diversi»): «1. Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonchè, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44; 2. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative ai reati di cui al comma 1; si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 46». A tale proposito, si osserva che alcune delle sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace sembrano di minore gravità rispetto a quelle applicabili ai minorenni per i medesimi reati, e perciò nulla esclude che siano le prime ad essere applicabili anche ai minorenni in base al principio del favor rei e all'espresso richiamo contenuto nella legge.

L'articolo 4 affronta il problema delle riduzioni della pena. A tale proposito, sembra necessario osservare che il problema centrale non consiste tanto nello stabilire rigidamente quale debba essere la riduzione della pena applicabile al minore imputabile, bensì nella questione del trattamento da riservare ai minori non imputabili o dichiarati immaturi, che è un tema rilevante nel dibattito minorile degli ultimi anni. Occorre immaginare altre misure (quasi penali o amministrative ovvero di contenimento educativo), applicabili sia ai minori non imputabili che siano riconosciuti autori di un fatto previsto dalla legge come reato, sia ai minori dichiarati immaturi. Si tratterebbe di misure obbligatorie a contenuto educativo che non assumano la forma di restrizione, ma che valgano ad orientare il minore. Inoltre il problema delle riduzioni di pena dovrebbe più opportunamente essere trattato in sede di riforma del codice penale unitamente a quello relativo all'imputabilità.

Per quanto concerne la riforma dell'istituto della messa alla prova (articolo 11) si deve osservare che già l'interpretazione corretta della norma attualmente in vigore portava a ritenere la prescrizione del reato sospesa durante il periodo di messa alla prova. La necessità di una riforma di dell'istituto della messa alla prova è ampiamente condivisa, sia perchè esso appare abbastanza vago nei presupposti, sia perchè il periodo di tre anni appare incongruo non tanto in relazione alla natura del reato, quanto in riferimento alla valutazione del processo di rieducazione del minore in particolari casi. Tuttavia, la prospettata riforma lascia inalterato il termine di tre anni, limitandosi ad escludere l'applicabilità dell'istituto per alcuni reati ritenuti particolarmente gravi e precludendo così la possibilità della messa in prova, ad esempio, agli indagati del delitto di cui all'articolo 416-bis del Codice penale, rispetto ai quali occorrerebbe invece tenere conto che spesso la partecipazione del minorenne al reato de quo è mar-

ginale, ovvero dettata da condizionamenti ambientali o familiari molto più che in altri casi; ciò non appare coerente col valore educativo del processo penale minorile, che pure espressamente si conferma non modificando l'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988. Sarebbe preferibile prevedere un periodo più lungo di prova (ad esempio cinque anni) e subordinare la sua applicabilità rispetto a determinati reati all'allontanamento dell'imputato dal contesto socio-ambientale che ha reso possibile il reato stesso ovvero da quello in cui risiede la vittima dei reati particolarmente odiosi. Inoltre, in ordine agli autori di quei delitti che il disegno di legge ha escluso dalla messa alla prova, è necessario intervenire con un preciso progetto di rieducazione, sottoponendoli ad idoneo programma terapeutico o di sostegno, che hanno un'alta probabilità di esito positivo, ma che non hanno possibilità di riuscita in ambito carcerario. Vi è pertanto la necessità di prevedere anche per i delitti che l'opinione pubblica giudica efferati – naturalmente con possibilità di scelte giudiziarie e non come regola – la messa alla prova, che però dovrà essere particolarmente rigorosa e non avrà termine se non al momento dell'accertamento di un completo recupero dell'autore del reato. Inoltre si deve osservare che l'attuale normativa non lascia alla discrezionalità del giudice una causa di estinzione del reato, bensì la valutazione, sulla base di tutte le acquisizioni processuali, di concedere o meno all'imputato di impegnarsi, con l'osservanza del programma di «prova», per guadagnarsi una formula assolutoria di estinzione del reato, solo se tale programma è stato rispettato ed il minore può ritenersi con rigore socialmente reinserito. Naturalmente, se la messa alla prova fallisce, il processo penale prosegue il suo corso fino alla decisione definitiva.

La prospettata riforma dell'articolo 129 del Codice di procedura penale (articolo 13) pone qualche problema sotto il profilo della valenza educativa del procedimento minorile nella parte in cui impone al giudice di applicarlo «in ogni stato e grado del procedimento» per le ipotesi di dichiarazione di irrilevanza del fatto (articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988), rendendo così impossibile l'attuale procedura di convocazione delle parti in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del Codice di procedura penale, che costituisce una valida remora e diventa una sorta di «avviso solenne» all'imputato e alla famiglia.

Appare opportuna, invece, la norma circa l'obbligo di interrogatorio (articolo 14): se è vero infatti che il processo minorile si basa sull'anamnesi sia del fatto, sia della personalità dell'imputato, appare inopportuna la previsione di facoltatività attuale. Tuttavia, il meccanismo introdotto rischia di prolungare i tempi dell'indagine preliminare, in quanto si può verificare la necessità di utilizzare tutto il termine per le indagini e solo alla scadenza determinarsi sulla richiesta da formulare. Sarebbe meglio introdurre sì l'obbligatorietà dell'interrogatorio finalizzato all'esame della personalità dell'imputato, così come consentito in dibattimento, ma mediante l'avviso previsto dall'articolo 415-bis del Codice di procedura penale (fase di chiusura delle indagini), col quale il pubblico ministero invita, in ogni

caso, l'imputato a comparire per l'interrogatorio, con avvertimento che trattandosi di interrogatorio finalizzato all'esame della sua personalità, potrà essere disposto l'accompagnamento. Una previsione in tal senso avrebbe il vantaggio di rendere evidente che l'interrogatorio ha lo scopo di accertare la personalità dell'indagato e non quello di farlo deporre coattivamente sui fatti oggetto del procedimento penale.

Complessivamente, le norme contenute negli articoli 5-14 sono compatibili con un'applicazione minimale delle Regole di Pechino, ma non appaiono in armonia con la tendenza ad un trattamento di favore dell'imputato minorenne, nè completamente compatibili con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Non sembrano, inoltre, completamente idonee a risolvere i problemi evidenziati nella relazione ed appaiono in contrasto con il dovere educativo che la Corte costituzionale ha riconosciuto al processo penale minorile con più sentenze, da ultima la n. 192 del 16 maggio 2002 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 «nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità») e, anzi, applicano il principio del consenso (articolo 12) anche al secondo comma dell'articolo 32, introducendo una norma che probabilmente non potrà reggere al vaglio di costituzionalità.

Dopo tredici anni di applicazione del sistema processuale introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 (c.d. processo penale minorile) appariva certamente opportuno un ripensamento dello stesso in primis per consentire l'adeguamento all'articolo 111 della Costituzione ed alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. A tale riguardo, è da considerare auspicabile una rivisitazione sistematica dell'intero processo in modo da farne un processo «del minore» e non un processo al minore. Si deve peraltro rilevare che la prospettata riforma non tiene conto della posizione della vittima, nè dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti penalmente rilevanti (mediazione penale) raccomandati in materia minorile sia dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, sia dalla più recente Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei bambini (1996). Infatti, la posizione della vittima del reato commesso da imputato minorenne appare solo formalmente maggiormente tutelata dall'inasprimento del meccanismo sanzionatorio e dall'esclusione di alcuni istituti che consentano la fuoriuscita anticipata dal processo, mentre essa, in alcuni casi (quello della riforma dell'articolo 129 Codice di procedura penale), appare depotenziata. In una prospettiva confacente agli obblighi scaturenti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, il processo minorile necessita di una riforma mirante non tanto a potenziare la posizione formale di difesa dell'imputato (adeguamento all'articolo 111 della Costituzione), bensì a tutelare maggiormente la vittima e ad immaginare dei meccanismi di mediazione idonei a ricomporre il conflitto socio-ambientale generato dal reato. In quest'ottica sarebbe opportuno pensare anche nel campo penale ad una competenza unica in materia di minori e famiglia, attraendo alla competenza del Tribunale per i minorenni non solo i reati commessi dai minori, ma anche quelli commessi in danno dei minori, quanto meno nelle ipotesi di cui al titolo XI del libro secondo del Codice penale (reati contro la famiglia) ed in quelle dei reati c.d. di violenza sessuale e/o prostituzione minorile. In tale modo si tutelerebbe il minore (vittima o imputato) in modo più efficace e si rafforzerebbe la tutela della famiglia nel suo complesso, attribuendo la competenza unica ad un organo specializzato che abbia presenti tutte le varie fasi di crisi familiari e possa così decidere in modo conforme ai principi costituzionali di tutela della famiglia.

Rimane irrisolto il problema dei reati commessi da minorenni in concorso con i maggiorenni, al quale va aggiunto quello relativo alla competenza del Tribunale per i minorenni (e per esso – in sede di indagini – al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni) in ordine ai reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis del Codice di procedura penale. In tali casi non vi è alcun collegamento (tranne quello molto labile della procedura per le indagini congiunte o collegate) tra il procedimento a carico di imputati maggiorenni e quello a carico di imputato minorenne con evidente scoordinamento nei tempi di emissione di provvedimenti (cautelari, interdettivi, di chiusura delle indagini, discovery ecc.) e con possibili contraddizioni tra sentenze anche definitive. Un'attenta analisi della situazione ed una risistemazione generale del processo minorile suggerisce un accorpamento presso il Tribunale per i minorenni delle competenze dei reati associativi, o commessi in concorso proprio tra maggiorenni e minorenni, che vedano coinvolti sia i maggiorenni che i minorenni. In questo modo si eviterebbero i problemi di coordinamento e di possibile contrasto tra giudicati e si potrebbe meglio verificare la posizione del minorenne. L'attrazione di competenza – già prevista dall'abrogato Codice di procedura penale presso il Tribunale ordinario – fu dichiarata illegittima dalla Corte costituzione non perchè in astratto inammissibile, ma unicamente perchè sottraeva il minore al suo giudice specializzato, per cui nessun ostacolo di ordine costituzionale insorgerebbe rispetto ad una simile costruzione.

Gli articoli 15 e 16 pongono finalmente mano all'ordinamento penitenziario, che l'articolo 79 della legge 254 del 1975 aveva lasciato sospeso. La rivisitazione della liberazione condizionale del minorenne (articolo 16) o una sua diversa collocazione nell'ambito del sistema penitenziario (articolo 15) andrebbero però inquadrate nell'ottica complessiva della riforma del sistema penitenziario minorile, attualmente lasciato alla regolamentazione di istituto ed all'iniziativa dei magistrati di sorveglianza. Tale riforma dovrebbe rispondere ai criteri stabiliti dalle Regole di Pechino, in particolare a quelle contenute negli articoli 26-29 e, prima ancora a quelle contenute negli articoli 23-25 che riguardano, rispettivamente il trattamento in stato di detenzione e quello in stato di libertà. Le regole citate impongono un trattamento in libertà, che contenga l'estensione di quello *in captivis*, e cioè assicuri un'assistenza e un livello educativo, che favoriscano il reinserimento del minore nella società, attra-

verso la mobilitazione di volontari, di privati, di istituzioni locali ed altri servizi comunitari. Per quanto riguarda il trattamento in istituzione le stesse Regole stabiliscono gli obiettivi del trattamento indicandoli nell'assistenza, protezione, educazione e competenza professionale al fine specifico di consentire ai minori di assumere nella società libera un ruolo costruttivo e produttivo e ribadiscono che il trattamento deve svolgersi in istituzioni separate dagli adulti. In coerenza con il principio di non istituzionalizzazione dei minori si prospettano soluzioni idonee a favorire l'uscita dal circuito anche nella fase esecutiva, quale la liberazione condizionale, fermo restando il sostegno del personale dei servizi e delle istituzioni, attuabile attraverso la creazione di centri di accoglienza e di sostegno, di comunità socio-educative, di centri di formazione professionale e altre strutture atte al regime di semilibertà. Appare pertanto opportuna la sollecitazione contenuta nel disegno di legge, ma essa dovrebbe indurre ad una completa, funzionale ed organica rivisitazione della materia attraverso una legge delega che «costruisca» il sistema penitenziario minorile.

Vi sono, infine, alcuni aspetti che non compaiono nella riforma prospettata, e che sarebbero invece meritevoli di attenzione. Innanzitutto, non compaiono riferimenti espliciti al coordinamento con la riforma che ha introdotto nel sistema per i maggiorenni il tribunale in composizione monocratica (specialmente per quanto concerne la possibilità di applicazione delle disposizioni di cui al Libro VIII - Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica - del Codice di procedura penale), nè alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468). Inoltre, non appare risolto il problema dell'applicabilità dei riti alternativi (in particolare il c.d. patteggiamento) ai reati di competenza del Tribunali per i minorenni nell'ipotesi in cui, nelle more del giudizio, l'imputato stesso sia diventato maggiorenne: nessuna logica nè educativa nè processuale induce a ritenere l'attuale esclusione, sebbene più volte la Corte costituzionale abbia riaffermato l'inapplicabilità del rito, rifacendosi ad una presunta posizione differenziata esistente tra il minorenne ed il maggiorenne, ma sostanzialmente rispettando i criteri della delega del 1987 che imponeva una tale esclusione.

4. Il sistema processuale civile

La Commissione parlamentare per l'infanzia ritiene che la vera priorità sia quella di offrire al processo minorile modelli procedurali conformi alla nuova formulazione dell'articolo111 della Costituzione, che consentano un reale contraddittorio ed un reale esercizio della difesa dinanzi ad un giudice terzo, nel rispetto dei principi 24 e 32 della Costituzione, che consentano altresì di applicare la Convenzione europea sull'ascolto del minore, con l'individuazione di meccanismi processuali che comportino la sua partecipazione, anche mediata, ad ogni fase o stato del pro-

cesso. Un modello processuale che in definitiva si ispiri ai seguenti principi:

- 1. Garanzia effettiva del diritto di difesa del minore anche in contrapposizione con l'interesse di uno o di entrambi i genitori;
- 2. Individuazione e previsione di idonei istituti volti a garantire quanto indicato al punto 1 (difesa d'ufficio del minore, difensore civico dello stesso, curatore, ecc.);
- 3. Accorpamento delle competenze in materia civile in testa ad un unico organo specializzato;
- 4. Assoluta terzietà del giudice con conseguente negazione allo stesso del ruolo di «garante dell'interesse del minore» e attribuzione di quest'ultimo al pubblico ministero anche in contrasto o contrapposizione con l'interesse dei genitori;
- 5. Individuazione e regolamentazione di una specifica procedura che possa essere applicata a tutti i casi nei quali viene in discussione l'interesse prevalente del minore (ad esempio: separazione e divorzio, limitazione o ablazione della potestà genitoriale, adozione, ecc.);
- 6. Costituzione di un organo istituzionale espressione della comunità di appartenenza del minore che ne rappresenti gli interessi, assicurando la piena attuazione dei suoi diritti;
- 7. Previsione espressa che tutte le materie che coinvolgano l'interesse prevalente del minore vengano attratte dall'organo specializzato, ivi comprese le materie del lavoro e dell'attuazione del piano o dei piani «per l'infanzia e l'adolescenza».

Ciò che è evidente nell'attuale sistema è che il processo minorile è pressochè privo di forme legalmente predeterminate (la legge 149/2001 ha apportato modifiche al modello camerale in materia di adottabilità e potestà, ma la loro applicabilità è sospesa sino al 30.6.2003).

Invero la magistratura minorile ha tentato di ovviare a tale carenza. Tuttavia, come si è detto, la regola processuale non può essere rimessa alla discrezionalità del giudice: la riforma processuale dunque si palesa urgente – certo più di quella ordinamentale.

Si tratta quindi di colmare un vuoto legislativo predisponendo uno o più modelli procedurali.

A tale riguardo possono distinguersi tre situazioni rilevanti:

procedure nelle quali si pone solo un problema di gestione di un interesse, di un affare del minore, nei quali il giudice effettua una valutazione di mera opportunità di quell'affare senza incidere su diritti altrui (cfr. 84 cc, 90 cc, 371 cc....); trattasi di funzioni che il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità attribuire ad autorità amministrative;

procedure nelle quali l'aspetto preminente è sicuramente la gestione dell'interesse del minore che tuttavia finisce per incidere su diritti e status, in particolare quelli dei genitori, ma anche dello stesso minore (330, 333, 334, procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabi-

lità del minore L.184/83, procedimento di separazione e divorzio in presenza di minori);

procedure tipicamente contenziose nelle quali, pur entrando in gioco l'interesse del minore, preminentemente si dibatte di diritti e status (artt. 274 cc – che potrebbe essere abrogato –, 269cc, 250cc) e che si concludono con provvedimenti decisori e dunque non modificabili e revocabili.

Nel primo caso può ritenersi sufficiente una procedura camerale caratterizzata da estrema semplicità di forme (737 e seguenti cpc), da svolgersi dinnanzi al giudice in composizione monocratica, con previsione per le parti private della facoltatività della difesa tecnica e che si conclude con decreto motivato reclamabile.

Nel secondo caso si sente invece la necessità di una procedura più garantita.

Lo strumento funzionalmente più idoneo per tutelare situazioni soggettive indisponibili è certamente il procedimento camerale non tanto per la celerità o sommarietà dello stesso (nel senso che – se necessario – può avere tempi lunghi e comportare accertamenti molto approfonditi), ma per la maggior libertà di forme, l'assenza di decadenze e preclusioni, la possibilità di assumere prove atipiche (le cd informazioni) e per i poteri istruttori ufficiosi del giudice, caratteristiche queste coerenti con il fatto che la tutela in tal caso è sottratta alla volontà delle parti nel senso che viene perseguita indipendentemente da questa e dunque non può essere soddisfatta attraverso la mera contesa processuale fra le stesse.

Peraltro l'incidenza della decisione su diritti e/o status impone il rispetto degli elementi fondamentali che caratterizzano la giurisdizione e dunque la previsione di correttivi a tale modello processuale nella convinzione che la tutela del minore non possa legittimare il sacrificio di garanzie costituzionali quali il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e la terzietà ed imparzialità del giudice.

Un modello camerale «garantito» rappresenta il punto di equilibrio fra le due anzidette esigenze.

Infine la preminenza della valutazione dell'interesse del minore impone che in tali casi l'organo giudicante operi in composizione collegiale mista.

Per i procedimenti previsti nel terzo caso il modello camerale garantito dinanzi al collegio a composizione mista potrebbe essere anche utilizzato. Infatti sia la Corte Costituzionale che la Corte di cassazione sezioni unite hanno affermato la legittimità del ricorso al modello camerale in situazioni tipiche di giurisdizione contenziosa aventi ad oggetto diritti e *status* e/o destinate a concludersi con provvedimenti decisori, a condizione che siano rispettate determinate garanzie processuali. In questo caso la procedura potrebbe tuttavia essere – senza difficoltà alcuna – quella ordinaria dinanzi al giudice in composizione solo togata.

Si pone, per quanto detto, l'esigenza di definire un modello processuale camerale garantito, integrando l'attuale modello camerale per adeguarlo ai principi dell'articolo 111 della costituzione.

Qualche indicazione può essere fornita in merito all'anzidetta integrazione.

Occorre attribuire l'iniziativa del procedimento al PM ed alle parti private con rafforzamento della posizione di terzietà del giudice; in altre parole venendo meno l'iniziativa officiosa del Giudice, viene assicurata la sua piena terzietà in attuazione dei principi del giusto processo.

Le segnalazioni di pregiudizio od abbandono del minore dovranno pertanto essere indirizzate esclusivamente al PM. In materia di segnalazione il progetto governativo – ultimo comma articolo 8 – utilizza una formula («i servizi sociali sono tenuti a segnalare al PM i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio») dove ambiguamente l'obbligo dell'«essere tenuti», si accompagna alla discrezionalità del «ritenere meritevoli di valutazione». Sembra più chiara la previsione dell'articolo 9 della Legge 149/2001 relativa alla segnalazione dell'abbandono. Ebbene tale norma potrebbe essere riproposta anche per le segnalazioni di pregiudizio. A ben vedere, infatti, salve le situazioni di abbandono assolutamente eclatanti, il discrimine fra mero pregiudizio ed abbandono non è nelle fasi iniziali dell'accertamento così netto. L'articolo 9 anzidetto prevede che «chiunque» abbia la «facoltà» di segnalare e che «i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità», invece, debbano riferire di quelle situazioni di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Ricevuta la segnalazione è necessario che il PM svolga una prima attività informativa al fine di accertarne la fondatezza tramite il servizio sociale, le forze dell'ordine ed anche la propria polizia giudiziaria. Al riguardo merita valutare la necessità di fissare un termine di durata a tali preliminari accertamenti. Gli anzidetti preventivi accertamenti assumono un'importanza fondamentale attesa la necessità di ridurre l'intervento giudiziario in materia. Al giudice infatti si deve ricorrere solo quando è necessaria una modifica del regime giuridico del minore. Spesso, invece, le segnalazioni dei servizi sociali dipendono esclusivamente da loro mere difficoltà operative a svolgere i loro compiti in favore del minore e dei suoi famigliari, dalla difficoltà di ricercare il loro consenso e da una certa burocratizzazione della loro attività. Ma ciò non giustifica il ricorso a scorciatoie autoritarie, per lo più illusorie. La ricerca del consenso del minore e dei suoi famigliari in relazione agli interventi sociali, pedagogici e terapeutici ritenuti necessari può essere molto complessa, ma a volte è l'unica strada efficacemente praticabile. Spesso il ricorso al giudice è per i servizi un «commodus discessus», dietro al quale si nasconde una realtà di carenza di risorse umane e materiali. Spesso quella stessa carenza vanifica l'intervento del giudice.

L'ampliato ruolo del PM in materia civile induce a ritenere necessario un potenziamento della Procura competente e della relativa sezione di polizia giudiziaria, mantenendone la specializzazione. Il disegno di legge governativo al riguardo opera – coerentemente all'impostazione di base – uno sdoppiamento, prevedendo che l'attuale Procura minorile sopravviva solo per le competenze penali rimaste affidate ai Tribunali per i minorenni e che le competenze in materia civile siano esercitate «da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori costituito presso le procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari dove sono istituite le sezioni specializzate», prevedendo altresì che a tali magistrati possa essere affidata anche altra attività giudiziaria. L'effetto complessivo sembra dunque essere quello di un sostanziale depotenziamento, posto che l'intera manovra dovrebbe avvenire ad organici invariati, e di una riduzione di specializzazione.

Si pone il problema del controllo del giudice sulla decisione del PM di non procedere e di tutti i conseguenti meccanismi processuali.

L'atto introduttivo del giudizio è il ricorso, che deve essere depositato nella cancelleria del giudice.

Il ricorso introduttivo deve essere tempestivamente comunicato/notificato – in busta chiusa o con altre modalità che garantiscano la *privacy* – alle altre parti legittimate; l'essere informati dell'inizio del procedimento e sul suo oggetto costituisce infatti la condizione minima per la difesa in giudizio;

Strettamente collegato al principio del contraddittorio ed al diritto di difesa è poi il diritto della parte privata di nominare un proprio difensore che possa assisterla e rappresentarla durante tutto il corso del processo. La legge 149/2001 ha innovato in materia rispetto ad un sistema ispirato al principio della facoltatività della difesa tecnica e che riconosceva alle parti la facoltà di autodifesa. In particolare la legge anzidetta con riferimento al procedimento di adottabilità ha al comma 4º dell'articolo 8 stabilito l'obbligatorietà della difesa tecnica stabilendo espressamente «il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2º dell'articolo 10.» Inoltre con la legge citata tale obbligatorietà è stata estesa anche ai procedimenti ex artt. 330, 333 cc, stabilendo l'articolo 37 che «per i provvedimenti di cui ai commi precedenti i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge». Non solo: la legge 149/2001 al comma 2º dell'articolo10 ha previsto – invero solo per il procedimento di adottabilità – la nomina di un difensore d'ufficio per il caso in cui i genitori o i parenti non vi provvedano (testualmente: «all'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il Presidente del Tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che essi non vi provvedano»). Occorre in relazione a tali norme precisare che la loro applicabilità è sospesa per effetto dei decreti legge 24.4.2001 n. 150 e 1.7.2002 n. 126 sino a non oltre il 30.6.2003 per la rilevata necessità di «disciplinare la difesa d'ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili», laddove peraltro con legge 29.3.2001 n. 134 (trasfusa nel testo unico decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n. 115) era già stato istituito il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi (compresi espressamente gli affari di volontaria giurisdizione), - legge che tuttavia non pare aver abrogato la previsione di cui all'articolo 75 L.184/83 secondo la quale «l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente legge» -. Da questi brevi accenni si ricava la sensazione che un aspetto così delicato della procedura sia stato un po' sottovalutato. Ci si chiede, infatti, leggendo le norme dinanzi citate: - perchè l'articolo 37, modificando l'articolo 336 cc, non preveda l'obbligatorietà dell'assistenza legale per i parenti che pure sono legittimati a proporre ricorso; - perchè l'articolo 10 non preveda la nomina del difensore d'ufficio per il minore, ma solo per i genitori o i parenti; perchè preveda che l'avviso di inizio del procedimento sia indirizzato solamente ai genitori o ai parenti e non al minore; – perchè l'articolo 37, modificando l'articolo 336 cc, non preveda la nomina di difensore d'ufficio per alcuno. E poi v'è da chiedersi quanti difensori d'ufficio occorra nominare: uno per la madre ed uno per il padre o uno solo per la coppia genitoriale o a discrezione del giudice, valutata la situazione rappresentata in ricorso; e, una volta che si ritenga la nomina necessaria anche per i minori, in caso di più fratelli, quanti dovranno essere i difensori d'ufficio ? Uno o più ? o anche in tal caso a discrezione del giudice ? E che ruolo avrà il difensore d'ufficio di un genitore irreperibile e/o del tutto disinteressato alle sorti del minore ? Quale sarà la sua autonomia difensiva? Quali ragioni potrà far valere? Ed invece un genitore interessato e non indifferente alle sorti del processo non sarà sufficientemente tutelato dalla possibilità - in caso di bisogno - di accedere in tempi rapidi e senza eccessi di formalismi al difensore a spese dello Stato? E se, come sembra ormai assodato, anche il minore, in quanto titolare di veri e propri diritti, ha diritto di intervenire nel procedimento seppur non di iniziarlo – e dunque di essere avvertito al pari delle altre parti, non sembra più corretto nominargli sempre un curatore che, avvertito, lo rappresenterà nelle scelte processuali (e non da ultima quella di costituirsi), anzichè nominargli direttamente un difensore d'ufficio ? In altre parole sembra più in linea con la nostra tradizione processualcivilistica (evitando contaminazioni processualpenalistiche) prevedere l'obbligatorietà della difesa tecnica intesa quale necessità per la parte privata di essere assistita e rappresentata da un difensore, nel caso in cui intenda costituirsi nel procedimento, ferma la possibilità per la stessa di non costituirsi affatto. In quest'ottica la nomina di un curatore al minore all'atto del deposito del ricorso consentirà di avvertire il predetto dell'avvio del procedimento ed allo stesso di attuare le scelte processuali più consone. In conclusione, depositato il ricorso, al minore (o ai minori) deve essere nominato un curatore (che potrà essere scelto fra i difensori specializzati ai sensi dell'articolo 15 Dl 28.7.89 n. 272); al curatore anzidetto deve essere notificato il ricorso introduttivo con avvertimento che se vuole costituirsi deve farlo con il ministero di un avvocato. Analogo avvertimento deve essere rivolto alle altre parti private.

È essenziale, per garantire l'effettività del diritto di difesa, assicurarne la gratuità per i non abbienti e per il minore. Le parti private debbono essere sin dall'inizio avvertite della possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

L'intervento del PM nel procedimento deve essere obbligatorio; infatti la tutela dell'interesse del minore e dei suoi diritti non può attuarsi in un procedimento che veda solo parti private in conflitto. In particolare appare veramente inopportuno attribuire al minore e per lui al suo curatore un ruolo pregnante di parte in conflitto (ruolo che maggiormente verrebbe sottolineato con la nomina di un difensore d'ufficio); occorre infatti evitare contrapposizioni fra il minore e i genitori in situazioni che potrebbero non richiederlo affatto.

Deve essere garantito uno spazio temporale sufficiente alle parti per predisporre le proprie difese, prevedendo un termine di fissazione della prima udienza congruo, nel senso che non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa (ed eventualmente richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Deve essere nominato un giudice relatore, essenzialmente con compiti di riferire al collegio e redigere i provvedimenti. Infatti la struttura del procedimento camerale non prevede un giudice istruttore così come quella del giudizio ordinario. La trattazione, la discussione e la decisione debbono essere riservate alla competenza del collegio che pertanto assumerà le decisioni istruttorie e di merito - provvisorie e definitive. Questa è anche l'impostazione seguita nella legge 149/2001 (cfr. articolo 10). Del resto la collegialità si pone quale elemento essenziale che fonda ed assicura la stessa specializzazione dell'organo giudicante, garantendo la pienezza di ruolo del Giudice onorario. Quanto, invece, all'assunzione delle prove ammesse deve darsi facoltà al collegio di delegarla al giudice relatore nominato o a componente onorario del collegio o, in casi particolari, ad entrambe congiuntamente o disgiuntamente. Al giudice relatore deve essere riservata la competenza - in composizione monocratica - di vigilare e seguire l'esecuzione dei provvedimenti cautelari o di tutela definitiva emessi dal collegio, con possibilità di emettere anche senza formalità i provvedimenti opportuni di carattere meramente attuativo ed esplicativo.

Deve essere garantito il diritto della difesa di presentare istanze istruttorie ed il diritto della difesa e della parte personalmente – purchè costituita – di partecipare alla trattazione e discussione (di regola orali) del processo.

Deve essere garantito il diritto del difensore e della parte personalmente – anche non costituita – di prendere visione di tutti gli atti del procedimento che sono diretti a formare il convincimento del giudice. L'articolo 76 delle disposizioni di attuazione al cpc da conto di tale diritto. Peraltro il potere di secretazione sembra conservato nella legge 149/2001, laddove la stessa, con riferimento al solo procedimento per la dichiarazione di adottabilità, prevede un regime autorizzativo al rilascio delle copie e dunque implicitamente la possibilità che tale rilascio sia negato. Alla

luce di quanto previsto dall'articolo 111 della Cost. è tuttavia inevitabile che per il principio della parità delle parti private e del PM (articolo 111 Cost) il giudice non possa utilizzare per le sue decisioni materiale probatorio non conosciuto in egual misura dalle stesse; sembra parimenti inevitabile che per il principio dell'imparzialità del giudice (articolo 111 Cost) quest'ultimo non debba nemmeno poter visionare materiale probatorio siffatto. Il problema, si sa, sussiste particolarmente con riferimento agli atti di indagini penali ancora coperti dal segreto e relativi a condotte abusanti attuate su minori. De jure condendo, una soluzione potrebbe essere quella di consentire (ampliando la previsione di cui all'articolo 609-decies c.p.) al PM titolare dell'indagine di attuare una discovery anche parziale al solo fine di attivare gli interventi civili di tutela del minore. Sempre «de jure condendo», la circostanza che la segnalazione di abuso – al pari delle altre – debba essere indirizzata al PM minorile potrebbe consentire a quest'ultimo di trattenere presso di sè gli atti – nel rispetto dei termini indicati dalla legge – se ciò si rivelasse necessario proprio per il miglior esercizio dei suoi poteri di iniziativa. Infine è bene non confondere la secretazione degli atti del procedimento dalle vere e proprie limitazioni alla potestà genitoriale quale, per esempio, la mancata comunicazione ai genitori del luogo dove si trovano i minori allontanati per motivi di sicurezza e tutela di questi ultimi.

Deve essere garantito il diritto del difensore e della parte personalmente – purchè costituita – di partecipare all'attività istruttoria disposta dal Tribunale (salva la facoltà del giudice di allontanare le parti nel caso di comportamenti disturbanti, minacciosi o condizionanti). Qualche problema al riguardo si pone con riferimento alle indagini richieste ai servizi socio-sanitari (indagini sociali, indagini psico-sociali, valutazioni psicodiagnostiche e delle dinamiche relazionali) ed alle strutture che ospitano i minori (comunità) e per lo più osservano le relazioni intercorrenti fra questi ultimi, i genitori ed i parenti in visita. Un apporto istruttorio questo che, come abbiamo già visto, non sembra rinunciabile, nè sempre sostituibile con il ricorso alla CTU. Un'attività istruttoria delicatissima e sempre rilevante che tuttavia rischia di sottrarsi al controllo endoprocessuale non solo delle parti, ma dello stesso giudice. Rischio a cui non può certo ovviarsi con una partecipazione diretta della difesa, della parte costituita, del PM e del giudice all'attività dei servizi, attesa la complessità e l'articolazione della stessa, ma che può essere fortemente limitato prevedendo che le sedute psico-diagnostiche e di osservazione delle relazioni siano adeguatamente documentate (video-registrate), che le parti ed il giudice possano disporre della relativa documentazione e dei protocolli dei test somministrati, che a richiesta delle parti o anche d'ufficio gli operatori socio-sanitari possano essere sentiti in udienza, al pari delle fonti terze interpellate dai servizi, che tali risultanze possano essere, se del caso, ulteriormente verificate tramite CTU - strumento certamente di maggior garanzia. Non pare, poi, fuor di luogo prevedere che le parti possano essere assistite nel corso del procedimento da CTP (consulenti tecnici di parte) e ciò indipendentemente dalla nomina di CTU. Appare qui evidente l'utilità della presenza nel collegio della componente esperta che potrà fornire un contributo specialistico proprio per una valutazione - terza ed imparziale tipica del ruolo del giudice - delle risultanze dell'attività dei servizi, eventualmente limitando, poi, il potere di nomina dei periti. Problemi si pongono, altresì, con riferimento alle modalità di ascolto del minore ed in particolare con riferimento alla possibilità del PM, delle parti personalmente - purchè costituite - e della difesa di partecipare a siffatto importantissimo atto istruttorio; il rischio è infatti quello di rendere l'atto improduttivo o, peggio, dannoso. Al riguardo sembra opportuno che le modalità (dinnanzi al collegio, o a giudice onorario delegato, o al giudice relatore o a quest'ultimo e ad un giudice onorario, in aula o in un altro luogo, con la partecipazione delle parti - del solo difensore o del solo CTP - ed in tal caso con quali cautele, con quali strumenti di documentazione dell'atto istruttorio) siano stabilite dal giudice di volta in volta, valutata l'età del minore e la situazione, sentite le parti. Quel che è certo, peraltro, è che anche in tal caso deve essere rispettato il principio della parità delle parti dinnanzi al giudice.

Deve consentirsi al giudice di disporre attività istruttoria d'ufficio integrando, se ritenuto, quella richiesta dalle parti;

L'indisponibilità delle situazioni soggettive oggetto dei procedimenti esclude la possibilità di prevedere decadenze, preclusioni e limitazioni della prova.

Deve essere garantito l'ascolto delle parti (anche non costituite), da sole o congiuntamente, e del minore personalmente prima dell'adozione del provvedimento definitivo. In ordine all'ascolto del minore è possibile recepire l'indicazione contenuta nella legge 149/2001 che prevede venga sempre sentito il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso dovrà essere sentito il curatore nominato.

Deve essere prevista la possibilità per il giudice di adottare in caso di urgente necessità, su istanza del PM o delle parti private, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, sia prima dell'inizio del procedimento, che in pendenza di questo.

Debbono ritenersi applicabili – atteso l'indubbio carattere cautelare di siffatti provvedimenti temporanei ed urgenti – le norme di cui agli artt. 669-bis e seguenti del codice di procedura civile – secondo le indicazioni contenute anche in recente sentenza della Corte Costituzionale.

In materia cautelare deve riconfermarsi la validità della previsione dell'articolo 403 cc consentendo cioè ai servizi sociali locali e agli organi di pubblica sicurezza, sussistendone l'assoluta urgenza, di collocare in luogo sicuro il minore che si trovi in una situazione di grave pregiudizio o da cui stia per derivare grave pregiudizio; deve peraltro prevedersi che di tale provvedimento sia data tempestiva comunicazione al PM che, in termine breve prefissato, dovrà formulare le sue richieste al Giudice.

Il procedimento potrà concludersi con sentenza o con decreto in dipendenza del grado di stabilità della decisione. Dovrà essere garantito un termine sufficiente per l'impugnazione di merito e di legittimità.

5. Il ruolo dei servizi sociali

Il disegno di legge governativo affronta tale problema con una norma nella quale si afferma:

che gli Uffici del Servizio Sociale del Dipartimento della Giustizia Minorile, o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati, sono considerati ausiliari del giudice a norma dell'articolo 68 cpc;

che ad essi possono essere devoluti compiti di 1) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori; 2) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori; 3) verifiche sui rapporti famigliari;

che i servizi sociali sono tenuti a segnalare al PM i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.

A tale riguardo, si deve ricordare che, in via di estrema semplificazione, tre sono i possibili interventi dei servizi sociali nell'ambito del procedimento minorile: 1) la segnalazione; 2) lo svolgimento di indagini sociali e psico-sociali e di vere e proprie valutazioni psicodiagnostiche finalizzate all'accertamento del pregiudizio o dell'abbandono ed alla formulazione di progetti per la famiglia ed il minore; 3) la vigilanza e la cooperazione nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali che vengono adottati nel corso del procedimento o a definizione dello stesso.

Le critiche maggiori si sono appuntate proprio sull'attività di informazione e propositiva di cui al punto 2) e ciò a motivo dei gravi e seri dubbi circa la compatibilità di siffatta attività istruttoria e valutativa con le regole del giusto processo ed in particolare con il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Trattasi infatti di attività svolta al di fuori del processo e quindi al di fuori del controllo del giudice e delle parti; di attività istruttoria che, come la consulenza tecnica, è volta a fornire al giudice la conoscenza di fatti rilevanti ai fini della decisione ed i criteri per la loro valutazione, ma che a differenza della consulenza tecnica si sottrae alle regole procedimentali ed alle relative garanzie.

Tali considerazioni hanno indotto taluno a proporre che le relazioni dei servizi sociali non siano utilizzabili dal giudice e che unico destinatario delle stesse possa essere l'ufficio del PM che da esse potrà desumere l'esistenza di fonti materiali di prova e la necessità di un approfondimento peritale di cui chiedere l'escussione e l'espletamento al giudice nel contraddittorio.

Ebbene il progetto governativo sembra ispirarsi a tale impostazione prevedendo che, ferma l'attività di segnalazione – diretta ovviamente al PM – il giudice possa avvalersi dei servizi sociali (in prima battuta di quelli del Dipartimento della giustizia minorile e, solo «in mancanza»

di questi ultimi, di quelli del territorio«) per le attività sub 3) e dunque solo per la vigilanza e la cooperazione nell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali che vengono adottati in corso di procedimento o a definizione dello stesso.

La Commissione ritiene che il processo minorile non possa rinunciare al prezioso contributo dei servizi sociali del territorio.

I servizi socio-sanitari del territorio – nelle loro varie articolazioni – sono infatti in grado di fornire la storia di un adulto o di un minore e della sua intera famiglia. Essi seguono nuclei famigliari problematici per anni con un'attività che spesso interessa più generazioni e che ricomprende approfondimenti conoscitivi, interventi di sostegno, precettivi e di controllo. Spesso a fasi caratterizzate dal consenso degli utenti, si alternano senza soluzioni di continuo fasi ove è necessario l'intervento giudiziario. Anche l'esecuzione dei provvedimenti del giudice comporta da parte dei servizi (il più delle volte affidatari del minore) un intreccio di interventi della più varia natura, dove all'attività meramente attuativa del provvedimento si affiancano inevitabili aggiornamenti conoscitivi, valutativi e progettuali intesi ad un costante adeguamento degli interventi a situazioni per definizione mutevoli ed in evoluzione e dove il controllo si affianca al sostegno, l'imposizione alla costante ricerca del consenso, in una attività complessa ed unitaria che comporta la messa in campo di grandi risorse umane e materiali.

Queste considerazioni fanno comprendere come sia artificioso e schematico distinguere nettamente fra l'attività dei servizi socio-sanitari prima e dopo l'attivazione del giudice minorile non essendovi in tale attività soluzione di continuo e che è altrettanto artificioso e schematico considerare la segnalazione e le fasi ad essa successive (l'approfondimento conoscitivo, la formulazione del progetto, l'intervento per attuarlo ed il controllo) come momenti separati e distinti, scorporabili con un operazione normativa che assegni solo alcuno di questi alla competenza dei servizi. Tali momenti infatti rappresentano aspetti di una attività unitaria ed inscindibile; un'attività necessaria, non sostituibile per la sua complessità ed articolazione con quella del CTU (in grado quest'ultima di offrire solamente un'istantanea della situazione), ed a cui non è possibile rinunciare, nonostante l'indubbia difficoltà di ricondurla agli schematismi del processo.

Non si può, poi, omettere di considerare che gli attuali organici dei servizi sociali ministeriali sono dimensionati sul carico di lavoro dell'area penale e che pertanto appare irrealistico pensare che essi possano far fronte anche all'immane carico di lavoro dell'area civile.

Inoltre è da tener presente la logica del decentramento, che ha caratterizzato sino ad oggi la materia dei servizi sociali, mentre i servizi sociali ministeriali sono distribuiti sul territorio su base distrettuale.

In conclusione la constatazione dell'esistenza di un problema reale rappresentato dall'ingresso nel processo dell'attività dei servizi sociali non può comportare la rinuncia al loro prezioso contributo.

La soluzione, appare quindi quella di definire un modello processuale che consenta di non rinunciare al contributo dei servizi sociali, rendendolo tuttavia il più possibile compatibile con le regole del giusto processo. Si rinvia, a tale riguardo, a quanto già detto nel precedente capitolo.

6. Conclusioni

6.1 In materia penale.

In conclusione, per quanto concerne il sistema processuale penale, appare necessario attuare completamente le «Regole di Pechino», richiamate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ed in particolare:

- 1. Tutela del benessere del minore e della sua famiglia con lo scopo specifico di tenerlo lontano il più possibile dalla criminalità e dalla delinquenza; Va, infatti, messo in evidenza lo stesso collegamento tra alcuni fenomeni di tipo sociale (accattonaggio, nomadismo, immigrazione di minori) attualmente non sufficientemente contrastati che dovrebbe indurre a consentire all'organo giudiziario minorile nel suo complesso un'azione più incisiva sia ai fini dell'identificazione dei minori abbandonati o spuriamente accompagnati, sia al fine di una efficace collocazione degli stessi in centri educativi anche aperti, la cui frequentazione debba ritenersi obbligatoria. Ciò risponde peraltro ad un obbligo principale dello Stato, se si ritengono vincolanti per il legislatore le regole minime di Pechino per il trattamento dei minori - le quali all'articolo 30 impongono agli Stati che le hanno sottoscritte di «riconosce(re) la fluidità delle tematiche riguardanti i minori, in genere, e quelli che delinguono, in particolare, e raccomanda studi e ricerche continue sulle tendenze, le cause e i problemi relativi alla delinquenza minorile e ai bisogni dei minori;
- 2. Previsione di strutture collegate con la funzione dell'amministrazione della giustizia minorile capaci di: a) rispondere alle varie esigenze di tali soggetti e b) di applicare effettivamente le regole, ad esempio potenziamento del servizi sociali ministeriali;
- 3. Soglia della responsabilità penale, tale da non essere troppo bassa, tenuto conto della maturità affettiva, mentale ed intellettuale;
- 4. Garanzie specifiche quali il diritto alla presenza del genitore o del tutore ovvero di altro organismo idoneo ad assicurare la copertura affettiva e legale;
- 5. Previsione di misure amministrative non coercitive, ma obbligatorie, applicabili ai minori non imputabili ed agli immaturi, previo accertamento sommario dell'attribuibilità materiale del fatto all'autore, con l'indicazione di una soglia minima, rispetto alla quale neanche tali misure possono essere applicate (ad es. prima dell'età della scuola dell'obbligo), e conseguente inasprimento delle sanzioni previste a carico dei genitori che risultino violare o agevolino la violazione di tale obbligo con attrazione della competenza per tale reato al Tribunale per i minorenni;
- 6. Diritto alla riservatezza, rafforzato in modo da evitare possibili danni causati da una pubblicità inutile e denigratoria;

- 7. Applicazione in senso migliorativo delle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti e delle altre regole relative ai diritti dell'uomo riconosciuti dalla Comunità internazionale, che sono espresso substrato di ogni previsione penale e processuale relativa ai minori (con conseguente approvazione di un regolamento penitenziario specifico per i minorenni);
- 8. Espresso favore verso quegli istituti e quelle soluzioni ordinamentali e processuali che favoriscano l'uscita anticipata del minore dal circuito penale, sia prima, sia dopo il riconoscimento della responsabilità penale;
- 9. Previsione che tutti i reati di cui al Titolo XI *Dei delitti contro la famiglia* del Codice penale, ed ogni altro reato, anche commesso solo da maggiorenni, ivi compresi i reati previsti dagli articoli da 600 a 600-*septies* e da 609-*bis* a 609-*decies* del Codice penale, che abbiano come persona lesa un minorenne, siano dichiarati di competenza del Tribunale dei minorenni, nonchè attrazione alla competenza del Tribunale per i minorenni dei reati commessi da questi in concorso proprio con i maggiorenni. In quest'ultimo caso appare evidente la non separabilità dei procedimenti anche in considerazione del fatto che per i reati previsti dall'articolo 51 comma 3-*bis* del Codice di procedura penale, ascrivibili a minorenni con il concorso di maggiorenni, sussistono notevoli difficoltà di indagini, non superabili con l'attuale sistema dei protocolli d'intesa auspicati dal Consiglio superiore della magistratura e patrocinati dal Procuratore nazionale antimafia.

6.2 In materia civile.

L'obiettivo che ci si pone è quello dunque di avere un procedimento camerale garantito, sufficientemente agile, ma scandito, diversamente da quello odierno, da udienze collegiali e monocratiche (istruttorie) che assorbirebbero interamente la trattazione, l'istruzione, la discussione e la decisione della causa, senza spazi o momenti sottratti al controllo delle parti e con una piena valorizzazione della componente onoraria.

Sarà un procedimento nel corso del quale potranno essere emessi con assoluta tempestività provvedimenti cautelari, anche inaudita altera parte; un procedimento i cui tempi, dilatati o ristretti a seconda delle necessità, saranno imposti con l'indicazione della data di rinvio dell'udienza e nel quale gli spazi intermedi tra un'udienza e l'altra saranno gestiti – monocraticamente – dal giudice relatore che vigilerà – con poteri di intervento – sull'attuazione dei provvedimenti anche interinali e provvisori emessi dal collegio.

L'esecuzione del provvedimento emesso a definizione del procedimento (salvo il caso di dichiarazione di adottabilità) sarà seguita dal giudice originariamente nominato come relatore in una fase monocratica priva di formalità caratterizzata da poteri meramente attuativi, di vigilanza e di raccolta ordinata di tutte le successive comunicazioni ed informazioni

e degli eventuali provvedimenti emessi dai giudici di secondo grado e di legittimità.

La priorità dunque è quella di fornire all'attuale giudice minorile un nuovo modello processuale.

E ciò al più presto e certamente rispettando la scadenza, che sembra ragionevole, del 30 giugno 2003.

Appare, invece, opportuno prendersi tempi più lunghi per definire la questione ordinamentale che presenta, come abbiamo visto, aspetti più complessi e di certo esige una più attenta valutazione d'impatto.

Al riguardo è possibile svolgere qualche considerazione di carattere pratico.

Dall'articolo 7 del disegno di legge n. 2517 e dalla relazione tecnica ad esso allegata risulta in buona sostanza che la riforma dovrebbe essere attuata senza variazione di organici e di fatto senza spese, anzi con un risparmio.

Tale valutazione appare tuttavia forse troppo ottimista.

La separazione delle competenze civili da quelle penali non può che comportare un'accresciuta esigenza di organici. Infatti l'attuale carattere promiscuo consente al giudice civile di formare il collegio penale, il collegio del riesame, il collegio della sorveglianza e di partecipare ai turni di convalida degli arresti ed al Gip/Gup di attendere agli affari amministrativi; orbene, venendo meno il carattere promiscuo dell'organo, tali aggiustamenti non saranno più consentiti e chi allora comporrà il collegio penale o il collegio del riesame ? Non certo i Gip/Gup per evidenti problemi di incompatibilità, ma nemmeno i giudici civili ormai separati.

La riforma inoltre prevede che il collegio GUP sia formato da due togati e non più da uno solo; determinando evidentemente una nuova esigenza di organico.

L'eliminazione della componente onoraria (valutata come un mero risparmio) produrrà, tuttavia, nel settore civile effetti paralizzanti, comportando il venir meno di una risorsa lavorativa – a basso costo – molto utilizzata per attività che dovrebbero altrimenti essere svolte dai giudici togati già oberati (ci riferiamo ad un gran numero di istruttorie – ai colloqui con le coppie per le adozioni internazionali – alla formazione delle equipes per gli abbinamenti ...).

Il ricorso massiccio, inoltre, alla figura dell'ausiliario del giudice – prevista dal disegno di legge – non è indolore poichè l'ausiliario deve essere pagato.

6.3 Per quanto concerne il sistema sostanziale e di assistenza: il difensore civico per l'infanzia.

L'esigenza che si prospetta è quella di organizzare un tavolo di lavoro idoneo ad individuare le materie interferenti sulle problematiche educative dei minori, predisporre un testo unico sia della normativa assistenziale e sociale, sia di quella sostanziale civile e penale ed individuare le linee direttive per la legge delega di istituzione da parte degli enti locali territoriali di un difensore civico per l'infanzia che abbia le seguenti caratteristiche:

- 1. sia costituito presso ciascuna regione (sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale), nonchè nelle province autonome di Trento e Bolzano;
- 2. abbia il compito istituzionale di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti alle persone di minore età presenti sul territorio nazionale;
 - 3. sia indipendente e imparziale;
- 4. l'ufficio regionale abbia delle dislocazioni a livello territoriale, almeno comunale;
- 5. siano previsti un coordinamento nazionale e un potere sostitutivo, rispettivamente, del Governo e del Presidente della Giunta regionale, in caso di mancata nomina:
- 6. siano individuati nell'interesse superiore del minore i diritti e gli interessi individuali e diffusi alla cui tutela è preposto il difensore civico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione del professor Lucio Izzo, già membro del consiglio d'amministrazione di Telecom Italia

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, pone domande alle quali risponde il professor Lucio Izzo.

Alle ulteriori domande dei deputati Alfredo VITO (FI), Gustavo SELVA (AN), Cesare RIZZI (LNP), Carlo TAORMINA (FI), Umberto RANIERI (DS-U), Italo BOCCHINO (AN), Katia ZANOTTI (DS-U) ed Enrico NAN (FI) e dei senatori Giampiero CANTONI (FI), Maurizio EU-FEMI (UDC), Giuseppe CONSOLO (AN), Michele LAURIA (Margh-DL-U), Francesco CHIRILLI (FI), Paolo BRUTTI (DS-U), Accursio MON-

TALBANO (DS-U) e Roberto CALDEROLI (LNP) risponde Lucio IZZO, già membro del consiglio d'amministrazione di Telecom Italia.

Enzo TRANTINO, *presidente*, preannuncia che nella prossima seduta sottoporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la questione dell'eventuale trasmissione alla procura della Repubblica di Torino degli atti della seduta odierna, nella quale sono emerse circostanze ulteriori non presenti nella documentazione inviata alla Commissione dai magistrati torinesi.

La Commissione prende atto.

Avverte, altresì, che il professor Izzo ha consegnato una nota con allegato, relativa alla partecipazione alla Telekom-Serbia. La nota – se non vi sono obiezioni – è da considerare atto libero del quale sarà possibile estrarre copia su richiesta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,15.

Presidenza del Presidente Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 16,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, nell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sull'opportunità che la Commissione acquisisca dal Ministero degli affari esteri la corrispondenza integrale tra l'ambasciatore Bascone ed il Ministero, e in particolar modo i fonogrammi, i telegrammi e la lettera originale dell'ambasciatore all'allora sottosegretario Fassino, nonchè gli articoli di stampa serbi dell'epoca, con particolare riferimento a quelli comparsi nei giorni immediatamente successivi alla stipula del contratto tra Telecom Italia e Telekom-Serbia.

La Commissione prende atto.

Comunica, inoltre, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato nell'odierna riunione di declassificare da atto segreto a atto libero la lettera-relazione del presidente Guzzanti sulla vicenda relativa a Vincenzo Zagami. La Commissione prende atto.

Quanto alla programmazione dei lavori, la Commissione, tenendo conto delle disponibilità degli interessati, procederà, mercoledì 23 ottobre 2002, alle ore 14, allo svolgimento dell'audizione del dottor Ernesto Pascale, già amministratore delegato di Stet, e del dottor Alberto Milvio, già dirigente di Stet International, e, mercoledì 13 novembre 2002, alle ore 14, allo svolgimento dell'audizione del professor Francesco De Leo, già dirigente di Telecom Italia, nonchè, se disponibile, del dottor Carlo Baldizzone, responsabile *International planning and Control* di Telecom Italia, la cui audizione era già prevista per oggi ed è stata nuovamente rinviata.

Comunica, inoltre, che la Commissione non si riunirà nell'ultima settimana di ottobre, in considerazione della concomitante sospensione dei lavori del Senato, e nella settimana dal 4 all'8 novembre, per la concomitante discussione nell'Assemblea della Camera, con votazioni, dei documenti di bilancio. Nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha concordato che nei mesi di novembre e dicembre la Commissione proceda altresì, compatibilmente ai tempi necessari per assumere gli opportuni contatti e tenendo conto delle disponibilità degli interessati, alle audizioni del conte Gianni Vitali e del signor Srdja Dimitrjevic, nonchè di funzionari del Ministero degli affari esteri e di ex dirigenti di Stet e di Telecom Italia. Le predette audizioni avranno luogo secondo un calendario che, sulla base del mandato conferitogli dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, elaborerà tenendo conto delle disponibilità degli interessati.

La Commissione prende atto.

Dichiara quindi conclusa la seduta odierna.

La seduta termina alle ore 16,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del dottor Carlo Baldizzone, responsabile International Planning and Control di Telecom Italia.

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

46^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9^a Commissione:

(1599) *Disposizioni in materia di agricoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002 120^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(1707) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione del relatore GRILLOTTI, fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge n. 200 del 2002, recante interventi urgenti per il comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici.

Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 5.0.200, che sembra analogo ad un emendamento (5.0.1), sul quale la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario DOZZO fa presente che l'emendamento segnalato presenta una diversa formulazione rispetto all'emendamento 5.0.1, che consente di superare i profili finanziari problematici emersi nella precedente versione.

Al senatore CADDEO, che chiede ulteriori informazioni sugli effetti dell'emendamento in esame, replica il presidente AZZOLLINI, sottolineando come la proposta emendativa agisca nei limiti degli stanziamenti vigenti.

La Sottocommissione delibera quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

(1738) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI, in sostituzione del relatore NOCCO, fa presente che si tratta degli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. Per quanto di competenza, non rileva osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 9.20.

121^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16.30.

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Parere su ulteriore emendamento)

Il relatore TAROLLI dà conto dell'emendamento 6.0.1 (nuovo testo) la cui formulazione è volta a tener conto di una condizione espressa dalla Commissione nel parere reso sul testo originario dell'emendamento.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la modifica introdotta non dia piena soddisfazione alla citata condizione, in quanto non risultano indicate espressamente le somme che vengono riversate nell'apposito fondo.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sull'emendamento 6.0.1 (nuovo testo) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano quantificate ed espressamente indicate le risorse che confluiscono nel fondo ivi previsto.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

18^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Costa, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

(1763) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

22ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbri, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(1744) *Provvidenze in favore dei grandi invalidi*, approvato dalla Camera dei deputati: in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri, Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi, Burani Procaccini, Giacco ed altri; Verdini; Bocchino: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(1599) *Disposizioni in materia di agricoltura*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

IN SEDE REFERENTE

- I. Esame del documento:
- MALABARBA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (Doc. XXII, n. 13).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'ini-

ziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputato VOLONTÈ ed altri. Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (Approvato dalla Camera dei deputati).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPECCHIA ed altri. Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANFREDI ed altri. Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TURRONI ed altri. Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Discussione del disegno di legge:
- MARITATI ed altri. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonchè modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale (568-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- SCALERA. Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. Istituzione del tribunale di Gaeta (280).

- BATTAFARANO ed altri. Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, tempora-

- neità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- FALCIER ed altri. Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario (1459).
- CURTO. Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. Istituzione del tribunale di Caserta (1731).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CIRAMI. Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (1578-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- FASSONE ed altri. Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento).
- GUBETTI ed altri. Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
- II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998 (366).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 (1722) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002 (1723) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (1763) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Asciutti ed altri; dei deputati Zanettin ed altri; Labate ed altri).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza (1743) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volonté ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Rositani ed altri).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale (1742).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CUTRUFO ed altri. Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784).
- BATTISTI ed altri. Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (1140).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione dell'International Council of Museums (ICOM) – Italia.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

- Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo: seguito dell'esame del documento conclusivo.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale e autostradale: relazione del Presidente sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione a L'Aquila in relazione alla costruzione del terzo traforo del Gran Sasso.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- PICCIONI. Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 8,30

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla realizzazione dei cosiddetti parchi eolici.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (Approvato dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 17

Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Giuseppe Pisanu.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 17 ottobre 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del Presidente dell'INPDAI, ingegnere Maurizio Bufalini.